



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# BOLLETTINO UFFICIALE

n. 29  
DEL 17 LUGLIO 2024

29

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall'art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 - legge finanziaria 2010 e art. 32, L n. 69/2009).



## Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 4 luglio 2024, n. 086/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144.

pag. **9**

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 5 luglio 2024, n. 087/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 14, comma 6 bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 152 del 1 luglio 2011.

pag. **12**

---

### **Decreto** dell'Avvocato della Regione 5 luglio 2024, n. 170

Delibera della Giunta regionale n. 1401 dd. 28 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disciplina dello svolgimento della pratica forense presso la Avvocatura della Regione". Approvazione "Bando pubblico" e modello "Domanda di partecipazione".

pag. **14**

---

### **Decreto** del Direttore centrale cultura e sport 4 luglio 2024, n. 32362

PR FESR 2021-2027. Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2113, dd. 29 dicembre 2023, e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Intervento d6.1.1. Incentivi per lo sviluppo di progetti volti a valorizzare il ruolo che i musei, le collezioni artistico-culturali e altri prodotti culturali possono svolgere come attori dello sviluppo locale". Approvazione graduatoria.

pag. **24**

---

### **Decreto** del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 11 luglio 2024, n. 33575

Progetti per la sperimentazione dei servizi socio-educativi integrativi denominati "Sezioni Primavera" anno scolastico 2024/2025. Approvazione Bando.

pag. **29**

---

### **Decreto** del Direttore del Servizio formazione 2 luglio 2024, n. 31910

Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 (FSE+) - PPO 2021-2027 - Piano d'azione zonale per l'apprendimento PiAZZA 2022/2024. "Catalogo regionale di percorsi formativi e di webinar per la prevenzione e il contrasto dell'analfabetismo funzionale". Approvazione cloni presentati nel mese di giugno 2024.

pag. **38**

---

### **Decreto** del Direttore del Servizio formazione 8 luglio 2024, n. 32959

Programma nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) misura 5, componente 1, riforma 1.1 finanziata da NextGenerationEU - Programma Garanzia occupabilità dei lavoratori - GOL 2022/2025. Catalogo FPGO Formazione permanente per gruppi omogenei professionalizzante - FPGO\_PRO". "Catalogo FPGO Soft skills trasversali e digitali - FPGO\_SK". Approvazione dei cloni FPGO\_PRO e FPGO\_SK -

presentati nel mese di giugno 2024.

pag. **44**

### **Decreto del Direttore del Servizio formazione 8 luglio 2024, n. 32960**

Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 (FSE+) - PPO 2021-2027 - Piano d'azione zonale per l'apprendimento PiAzZA 2022/2024. "Catalogo FPGO Formazione permanente per gruppi omogenei professionalizzante - FPGO\_PRO". "Catalogo FPGO Soft skills trasversali e digitali - FPGO\_SK". Approvazione dei cloni FPGO\_PRO e FPGO\_SK - presentati nel mese di giugno 2024.

pag. **54**

### **Decreto del Direttore del Servizio incarico speciale in materia di progetti strategici di innovazione, ricerca e università 3 luglio 2024, n. 32091**

Programma regionale (PR) FSE+ 2021/2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO Annualità 2023. Programma specifico n. 22/23 - Sostegno all'alta formazione del sistema universitario regionale. Linea A) Dottorati di ricerca - Sportello 2024. Esiti valutazione operazione ripresentata e ricognizione risorse finanziarie disponibili.

pag. **68**

### **Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 3 luglio 2024, n. 32151**

DLgs. 152/2006 - art. 28. Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale di cui al decreto SVA numero n. 27440 del 7 giugno 2024 (SCR/1991) - Proponente: Marmi del Carso Scarl.

pag. **75**

### **Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 3 luglio 2024, n. 32211**

DLgs. 152/2006 - Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante il ripristino della cava di argilla Bosc di Sot da realizzarsi nel Comune di Cormons. (SCR/2000). Proponente: B.N. di Borraccia Salvatore & C. Sas.

pag. **75**

### **Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 3 luglio 2024, n. 32212**

DLgs. 152/2006 - DPR 357/97. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA e di valutazione di incidenza del progetto riguardante la realizzazione di un parco fotovoltaico sul sito della "Cava Scoria", da realizzarsi nei Comuni di Trieste e San Dorligo della Valle-Dolina. (SCR/1998). Proponente: Elettra - Sincrotrone Trieste Scpa.

pag. **77**

### **Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 3 luglio 2024, n. 32213**

DLgs. 152/2006 - Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi e pericolosi presso la banchina "Ex Vetobel" in Comune di Trieste. (SCR/1987) - Proponente: Itelyum Sea FVG Srl.

pag. **79**

### **Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 3 luglio 2024, n. 32214**

DLgs. 152/2006 - Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante l'aumento della quantità di conferimento e trattamento all'impianto di smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi - Decreto n. 4015/AMB del 4 agosto 2021 - GO/AIA/18-R sito in Comune di Gorizia - via del San Michele, 351 (SCR/1986) - Proponente: Gesteco Spa.

pag. **81**

### **Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 4 luglio 2024, n. 32374**

DPR 357/1997 - DGR 1183/2022. Valutazione d'incidenza. Valutazione appropriata - Livello II della manifestazione denominata "No borders music festival". in Comune di Tarvisio. (UD) (SIC/894). Proponente: Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo.

pag. **84**

**Decreto** del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 5 luglio 2024, n. 32623

DLgs. 152/2006 - Art. 28. Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale di cui al decreto n. 16131/GRFVG del 5 aprile 2024 (SCR/1984). Proponente: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 24 Srl.

pag. **86****Decreto** del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 5 luglio 2024, n. 32624

DLgs. 152/2006 - Art. 28. Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 3 di cui al decreto n. 11691/GRFVG del 13 marzo 2024 (SCR/1979). Proponente: SIAT Spa.

pag. **87****Decreto** del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Energia sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche" del Servizio Transizione energetica 28 giugno 2024, n. 31432. Fascicolo: ALP-EN/2222.1. (Estratto)

Art. 12 della LR 19/2012 e art. 12 del DLgs. 387/2003 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico con potenza di 4,68 MWp) e delle relative opere ed infrastrutture connesse, sito in località Medeuzza, nel Comune di San Giovanni al Natisone (UD). Titolare dell'Autorizzazione unica: Flynis PV 11 Srl.

pag. **87****Deliberazione** della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 984

Programma regionale FESR 2021-2027, obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Modifica del Piano finanziario analitico di cui alla DGR 499/2024.

pag. **88****Deliberazione** della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 993

LR 34/2017 e DLgs. 152/2006. Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio regionale. Approvazione definitiva.

pag. **101****Deliberazione** della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 997

DGR 568/2022 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale, di Valutazione di impatto ambientale e di partecipazione della Regione alle procedure di Valutazione di impatto ambientale di competenza statale". Modifica allegato.

pag. **111****Deliberazione** della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 1000

LR 23/2007, art. 34, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater. Anno scolastico 2024-2025. Definizione delle priorità, dei criteri e delle modalità di accesso al titolo agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG" e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.

pag. **112****Deliberazione** della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 1019

DLgs. 502/1992, art. 6, comma 3 e successive modifiche e integrazioni. Schema di procedura per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'Area sanitaria. Approvazione.

pag. **122****Deliberazione** della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 1022

LR 18/2015, art. 41, comma 2. Disciplina relativa alle indennità di funzione e di presenza, nonché ai rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno per gli amministratori degli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché altri aspetti correlati. Approvazione definitiva.

pag. **147****Deliberazione** della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 1030

LR 22/2022, art. 7, commi 55 e ss. Attuazione di interventi per l'attrazione di investimenti, per il soste-

gno di start up innovative e di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori delle scienze della vita. Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto aventi per oggetto il sostegno all'ammodernamento di un'infrastruttura di prova e sperimentazione nel settore regionale delle scienze della vita. Approvazione.

pag. **153****Deliberazione** della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 1032

LR 13/2023, art. 7, comma 14 e comma 15 bis. Avviso per contributi a fondo perduto aventi per oggetto il sostegno alla creazione o all'ammodernamento di infrastrutture di ricerca nel settore dell'idrogeno rinnovabile. Approvazione.

pag. **180****Deliberazione** della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 1037

LR 25/2017, artt. 2bis, 3 e 4. Rideterminazione importo del contributo annuale per la raccolta funghi sul territorio degli EDR non compreso nelle Comunità di Montagna.

pag. **215****Deliberazione** della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 1038

Regolamento (UE) 2021/2115, art. 12 e art. 13. Regolamento (UE) n. 1306/2013, Titolo VI. Decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 n. 147385, 29 febbraio 2024, n. 0101344, 30 marzo 2023, n. 185145. Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020 n. 2588. Disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a decorrere dall'annualità 2024. Approvazione.

pag. **215****Segretariato** generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **326****Segretariato** generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

pag. **326****Segretariato** generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **326****Segretariato** generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

pag. **327****Segretariato** generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **327****Segretariato** generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

pag. **328**

---

**Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone**

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **328**

---

**Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone**

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

pag. **329**

---

**Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste**

LR 11 agosto 2010 n. 15 - Completamento del libro fondiario del CC di di Trieste n. 03/COMP/2024.

pag. **329**

---

**Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste**

LR 11 agosto 2010, n. 15 - Completamento del libro fondiario del CC di di Trieste n. 04/COMP/2024.

pag. **330**

---

**Decreto del Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 2 luglio 2024, n. 31939**

LR 01/2004, art. 7, comma 34. Correzione errore materiale deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2024, n. 955 recante "PSR 2014-2022 - Interventi 6.1.1 - Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori; 4.2.1 - Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli; 8.5.1 - Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali; 8.4.1 - Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali; 4.3.1 - Infrastrutture viarie; 16.5.1 - Approcci collettivi agro-climatico-ambientali. Modifiche ai Bandi."

pag. **330**



## Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

---

### Arba 1 Srl - Sonico (BS)

Comune di Arba (PN). Procedura abilitativa semplificata ex art. 6 del DLgs. 3 marzo 2011, n. 28. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza 3.045 Kwp e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale da ubicarsi sui terreni catastalmente contraddistinti al fg. 8, mappali 362, 360, 274, 287, 276, 277, 329, 69, 357, 70, 73, 263, 74, 71, 72, 358, 145, 146 e 153.

pag. **332**

---

### Arba 1 Srl - Sonico (BS)

Comune di Arba (PN). Procedura abilitativa semplificata ex art. 6 del DLgs. 3 marzo 2011, n. 28. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza 5.026 Kwp e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale da ubicarsi sui terreni catastalmente contraddistinti al fg. 13, mappali 58, 60, 61, 121, 122, 130, 297, 298, 359, 361, 363, 300, 301, 285, 286, 62 e 356.

pag. **333**

---

### Azienda territoriale per l'edilizia residenziale - ATER - Udine

Bilancio consuntivo esercizio 2023.

pag. **333**

---

### Comune di Ampezzo (UD)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale: reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio della zona "Ex campo giochi" di via Laucjit.

pag. **336**

---

### Comune di Coseano (UD)

Avviso di deposito relativo all'approvazione della variante n. 50 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **336**

---

### Comune di Flaibano (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **337**

---

### Comune di Meduno (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **337**

---

### Comune di Muggia (TS)

Avviso di deposito ai sensi dell'art. 11, comma 6-ter della LR 19/2009 relativo al Progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del DLgs. 36/2023 dell'opera pubblica denominata: "Opere di collegamento viario tra la costa e il centro di Muggia con allargamento della galleria" CUP H61B22001290002, comportante variante n. 41 al PRGC e variante n. 2 al PAC del centro storico.

pag. **337**

---

### Comune di Palazzolo dello Stella (UD)

Avviso di adozione variante di assestamento al Piano attuativo comunale "Valderie 2".

pag. **338**



---

## Comune di Pordenone

Avviso di approvazione Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata in zona residenziale di rigenerazione morfologica sita in viale Dante nell' "Ambito 4 di viale Dante" e relativo schema di convenzione.

pag. **338**

---

## Comune di Tarvisio (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 91 al PRCG di Tarvisio.

pag. **339**

---

## Ente di decentramento regionale - EDR - Udine

Avviso di avvenuta approvazione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi e di approvazione del progetto fattibilità tecnico economica - Costruzione nuovo ponte sul torrente Leale, SR UD 41 "di Forgaria" al progressivo km 17+300 in Comune di Trasaghis e manutenzione del ponte dell'Armistizio sul torrente Arzino al progressivo km 1+200 in Comune di Forgaria nel Friuli ex Intervento urgente di consolidamento del ponte a travata multipla sul torrente Leale, alla progr. Km 17+300 e ponte dell'Armistizio sul torrente Arzino alla progr. Km 1+200 in Comune di Trasaghis e Forgaria nel Friuli - codice PNRR03\_EDRUD.

pag. **339**

---

## Ente di decentramento regionale - EDR - Udine

Avviso di avvenuta approvazione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi e di approvazione del progetto esecutivo - SR UD 36 di Bordano - Mitigazione del rischio mediante esecuzione di barriere paramassi tra la progr. km 0+700 e km. 1+200 - Comune di Trasaghis - codice int. 814/21-D-edud-5399.

pag. **340**

---

## LTA - Livenza Tagliamento Acque Spa - Sesto al Reghena (PN)

Lavori di estensione della rete fognaria in Comune di Brugnera - Eliminazione scarichi n. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 e 10. Determinazione urgente dell'indennità ed emanazione del decreto di asservimento ai sensi dell'art. 22 del DPR 8 giugno 2001 n. 327. Decreto del Direttore generale rep. n. 14 del 16 maggio 2024 (Estratto).

pag. **340**

---

## Omnia Energy 3 Srl - San Giorgio della Richinvelda (PN)

Avviso di deposito autorizzazione ottenuta, relativa alla dichiarazione di Procedura abilitativa semplificata per gli impianti di produzione di energia, alimentati da fonte rinnovabile, ai sensi dell'art. 6 del DLgs. 28/2011 - PAS prot. 19084 del 10 novembre 2023 avente ad oggetto "Autorizzazione alla costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza pari a 1.111kWp, da realizzarsi nel Comune di Fontanafredda (PN)".

pag. **341**

---

## Omnia Energy 3 Srl - San Giorgio della Richinvelda (PN)

Avviso di deposito autorizzazione ottenuta, relativa alla dichiarazione di Procedura abilitativa semplificata per gli impianti di produzione di energia, alimentati da fonte rinnovabile, ai sensi dell'art. 6 del DLgs. 28/2011 - PAS prot. /2023/F/166 del 6 novembre 2023 avente ad oggetto "Autorizzazione alla costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica del tipo agro-voltaico di potenza pari a 999,92 kWp, da ubicarsi nel Comune di Rivignano Teor (UD), loc. Paluduz".

pag. **341**

---

## Azienda regionale di coordinamento per la salute - ARCS - Udine

Graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, di n. 8 posti di Logopedista.

pag. **342**

---

## Azienda regionale di coordinamento per la salute - ARCS - Udine

Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, di n.14 posti di tecnico sanitario di Radiologia medica.

pag. **344**

---

## Azienda sanitaria "Friuli Occidentale" - Pordenone

Graduatoria di merito di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato

di n. 2 dirigenti medici, disciplina Medicina trasfusionale.

pag. **345**

---

### **Azienda sanitaria universitaria "Friuli Centrale" - ASU FC - Udine**

Graduatoria del concorso pubblico n. 62521 del 19 aprile 2024, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente veterinario Area dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

pag. **345**

---

### **Azienda sanitaria universitaria "Friuli Centrale" - ASU FC - Udine**

Graduatoria del concorso pubblico n. 51482 del 2 aprile 2024, per titoli ed esami, a n. 5 posti di dirigente medico di Medicina d'emergenza-urgenza.

pag. **346**

---

### **Direzione centrale attività produttive e turismo - Trieste**

Avviso pubblico di procedura comparativa finalizzata al conferimento dell'incarico professionale di consulenza avente a oggetto l'attività di assistenza e verifica del progetto definitivo funiviario denominato "Cabinovia metropolitana Trieste - Porto Vecchio - Carso", finalizzata alla produzione della relazione tecnica preordinata al rilascio del parere tecnico di sicurezza, di cui all'art. 9 del DPR n. 7 dicembre 2022, n. 0160/Pres., e, conseguentemente, del nulla osta tecnico di sicurezza, di cui al successivo art. 7, da parte dell'Autorità di sorveglianza.

pag. **346**



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

24\_29\_1\_DPR\_86\_1\_TESTO

### **Decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2024, n. 086/Pres.**

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144.

#### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);

**VISTO** il testo del "Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144" e ritenuto di emanarlo;

**VISTO** l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTO** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta Regionale n. 940 del 20 giugno 2024;

#### **DECRETA**

**1.** È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144" nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144

art. 1 modifiche all'articolo 11 del DPRReg. 0144/Pres./2016

art. 2 modifiche all'articolo 12 del DPRReg. 0144/Pres./2016

art. 3 modifiche all'articolo 13 del DPRReg. 0144/Pres./2016

art. 4 disposizione transitoria

art. 5 entrata in vigore

#### **art. 1** modifiche all'articolo 11 del DPRReg. 0144/Pres./2016

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144 (Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), le parole: << da un sistema informativo dedicato, di seguito denominato «Sistema».>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal sistema "ISTANZE ON LINE" della Regione, di seguito "IOL".>>.

2. Al comma 3 le parole << sul Bollettino Ufficiale della Regione e>> sono soppresse.

#### **art. 2** modifiche all'articolo 12 del DPRReg. 0144/Pres./2016

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 è sostituito dal seguente:

<< 1. La domanda di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso il sistema IOL della Regione previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale). Non sono ammesse domande pervenute con modalità o formati differenti. >>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 sono aggiunti i seguenti:

<< 1 bis. Nel caso di domanda presentata in forma associata di cui all'articolo 9 comma 6 l'autenticazione al sistema IOL deve essere effettuata da uno solo dei richiedenti in nome e per conto anche dell'altro richiedente previa apposita delega, il cui possesso deve essere attestato in fase di presentazione della domanda mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

1 ter. Nel caso di domanda presentata in contitolarità con un soggetto minorenni ai sensi dell'articolo 9 comma 7 previa espressa disposizione del giudice, che deve essere attestata in fase di presentazione della domanda mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, l'autenticazione al sistema IOL deve essere effettuata dal richiedente maggiorenne in nome e per conto anche del richiedente minorenni. >>.

3. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 è sostituito dal seguente:

<< 3. In fase di presentazione della domanda i richiedenti attestano il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 9 e, qualora ne ricorrano i presupposti, le condizioni previste dall'articolo 8, e l'assolvimento dell'imposta di bollo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. >>.

4. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 le parole: <<del richiedente>> sono sostituite dalle seguenti: <<di ogni richiedente>>.

### **art. 3** modifiche all'articolo 13 del DPREG. 0144/Pres./2016

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 è sostituito dal seguente:

<< 1. La domanda è trasmessa e registrata mediante IOL e alla stessa viene assegnato un numero identificativo. Il sistema invia all'indirizzo indicato dal richiedente che ha trasmesso la domanda una e-mail riportante il numero identificativo, la data e l'ora di presentazione della domanda medesima. La domanda per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della e-mail di conferma, non è presentata.>>.

2. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 è abrogato.

### **art. 4** disposizione transitoria

1. Il presente Regolamento si applica dalla data e ora di operatività del sistema IOL individuate con avviso del Direttore del Servizio competente in materia di edilizia, da pubblicarsi sul sito internet della Regione.

2. Fino all'operatività del sistema IOL di cui al comma 1 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

### **art. 5** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

24\_29\_1\_DPR\_87\_1\_TESTO

## **Decreto del Presidente della Regione 5 luglio 2024, n. 087/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento per la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 14, comma 6 bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 152 del 1 luglio 2011.

### **IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), con particolare riferimento alla disciplina di cui al Capo IV, avente ad oggetto le revisioni ordinarie e straordinarie a enti cooperativi e banche di credito cooperativo;

**VISTO** il testo del "Regolamento di modifica al "Regolamento per la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 14, comma 6 bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 152 del 1 luglio 2011" e ritenuto di emanarlo;

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTO** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale n. 979 del 4 luglio 2024;

### **DECRETA**

**1.** È emanato il "Regolamento di modifica al "Regolamento per la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 14, comma 6 bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 152 del 1 luglio 2011" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento di modifica al "Regolamento per la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 14, comma 6 bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)", emanato con decreto del Presidente della Regione n. 152 del 1 luglio 2011.**

Art. 1 Modifica all'articolo 6 del Regolamento 152/2011

Art. 2 Entrata in vigore

### **Art. 1** Modifica all'articolo 6 del Regolamento 152/2011

1. Il comma 4bis dell'articolo 6 del (Regolamento per la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 14, comma 6 bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 152 del 1 luglio 2011, è sostituito dal seguente:

<<4bis. Gli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria non possono essere conferiti ai soggetti, inseriti nella graduatoria di cui al comma 2, che negli ultimi cinque anni hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società cooperative sottoposte alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) nei confronti dei quali sia stata promossa l'azione di responsabilità ai sensi degli articoli 146 e 206 del regio decreto 267/1942 e degli articoli 255 e 307 del decreto legislativo 14/2019.>>

### **Art. 2** Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

24\_29\_1\_DDC\_AVV REG\_170\_1\_TESTO

## **Decreto dell'Avvocato della Regione 5 luglio 2024, n. 170**

Delibera della Giunta regionale n. 1401 dd. 28 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disciplina dello svolgimento della pratica forense presso la Avvocatura della Regione". Approvazione "Bando pubblico" e modello "Domanda di partecipazione".

### **L'AVVOCATO DELLA REGIONE**

**VISTO** l'art. 41, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" il quale dispone che il tirocinio professionale per la pratica forense può essere svolto anche presso l'ufficio legale di un ente pubblico;

**RICHIAMATO** l'art. 15, comma 4, dell'Allegato A alla delibera della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1922, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che il tirocinio professionale può essere svolto presso l'Avvocatura della Regione;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale 28 luglio 2017, n. 1401, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione dd. 16 agosto 2017, n. 33, con la quale è stata approvata la "Disciplina dello svolgimento della pratica forense presso la Avvocatura della Regione" che definisce, in particolare, i requisiti, i criteri di selezione, la durata e le modalità di svolgimento del predetto tirocinio;

**VISTE** le successive delibere della Giunta regionale del 15 giugno 2018, n. 1087 15 febbraio 2019, n. 230 e n. 1112 16 luglio 2021, di modifica e integrazione della citata delibera n. 1401/2017;

**VISTO** l'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, il quale prevede che ai tirocinanti possa essere corrisposto un rimborso mensile per lo svolgimento del tirocinio professionale e un rimborso spese in forma analitica con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;

**ATTESO** che secondo quanto previsto dall'articolo 5 della predetta "Disciplina" la selezione degli aspiranti tirocinanti viene effettuata "a seguito di bando adottato con decreto dell'Avvocato della Regione e pubblicato sul BUR e sul sito informatico della Regione";

**CONSIDERATO** che ai sensi della precitata deliberazione giuntale n. 1401 del 28 luglio 2017, possono essere ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura della Regione non più di tre praticanti avvocati;

**CONSIDERATO** che risultano disponibili tre posti per praticante avvocato;

**VISTO** il "Bando pubblico per la selezione per titoli e colloquio di n. 3 praticanti per lo svolgimento del tirocinio professionale forense, per un periodo non superiore a 12 mesi, presso l'Avvocatura della Regione Friuli Venezia Giulia", allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il modello "Domanda di partecipazione" allegato sub B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres dd. 27 agosto 2004 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2023, n. 1125, con la quale è stato conferito l'incarico di Avvocato della Regione all'avv. Daniela Iuri, a decorrere dal 2 agosto 2023 e fino al 1 agosto 2026;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

È approvato il "Bando pubblico per la selezione per titoli e colloquio di n. 3 praticanti per lo svolgimento del tirocinio professionale forense, per un periodo non superiore a 12 mesi, presso l'Avvocatura della Regione Friuli Venezia Giulia", allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 2**

È approvato il modello "Domanda di partecipazione" allegato sub B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.



**Art. 3**

È fissato al 30 agosto 2024 il termine inderogabile per la presentazione delle domande secondo le modalità previste dal "Bando pubblico" di cui al precedente articolo 1.


**Art. 4**

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 5 luglio 2024

IURI

**ALLEGATO A**

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>PRESIDENZA DELLA REGIONE AVVOCATURA DELLA REGIONE</b>	
tel + 39 040 377 2943 fax + 39 040 377 2929	avvocatura@regione.fvg.it avvocatura@certregione.fvg.it I - 34121 Trieste, piazza Unità d'Italia 1

**BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO DI  
N. 3 PRATICANTI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO  
PROFESSIONALE FORENSE, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A  
12 MESI, PRESSO L'AVVOCATURA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA  
GIULIA.**

In attuazione della delibera della Giunta regionale 28 luglio 2017, n. 1401 e successive modifiche e integrazioni è pubblicato il presente Bando per la selezione per titoli e colloquio di n. 3 praticanti per lo svolgimento del tirocinio professionale forense, per un periodo non superiore a 12 mesi, presso l'Avvocatura della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito, per brevità, "Avvocatura").

**ART. 1 – Posti disponibili**

Il numero dei posti oggetto del presente bando per lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura è pari a 3.

**ART. 2 – Durata**

Il tirocinio presso l'Avvocatura della Regione è svolto per un periodo non superiore a 12 mesi.

**ART. 3 – Contenuti e svolgimento del tirocinio**

Il tirocinio professionale presso l'Avvocatura - aperto ai laureati in giurisprudenza che intendano svolgere l'attività forense - consta dei seguenti profili:

- a) formazione teorico-pratica, mediante affiancamento a un avvocato della Avvocatura e partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di giurisprudenza e dottrina;
- b) partecipazione alle udienze dinanzi agli uffici della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria;
- c) apprendimento degli adempimenti e delle incombenze rientranti nell'attività professionale da svolgersi presso gli uffici giudiziari e amministrativi (cancellerie, segreterie, ufficio notifiche, agenzia entrate, ecc.), la cui esecuzione materiale potrà essere effettuata anche con la guida degli addetti alla Struttura stabile del contenzioso in cui si articola, per tale attività, l'Avvocatura.

Lo svolgimento del tirocinio presso l'Avvocatura non dà in alcun modo titolo per l'accesso alle qualifiche professionali presso l'Avvocatura e, più in generale, per l'accesso presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Salvo diverse sopravvenute disposizioni legislative o amministrative, il tirocinio professionale non dà, altresì, titolo ad alcun riconoscimento professionale o a compensi comunque denominati.

Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 ai praticanti sarà riconosciuto, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, un rimborso mensile per lo svolgimento del tirocinio professionale presso l'Avvocatura e per l'intera durata dello stesso e il rimborso in forma analitica delle spese sostenute per l'espletamento delle attività professionali oggetto di delega presso i vari uffici giudiziari.

Per le ulteriori modalità di svolgimento del tirocinio professionale si rinvia alle disposizioni previste dalla "Disciplina dello svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Regione", approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1401 del 2017 come modificata e integrata dalle delibere n.1087/2018; n. 230/2019 e 1112/2021.

#### **ART. 4 – Requisiti di partecipazione**

L'ammissione al tirocinio professionale presso l'Avvocatura avviene previa selezione per titoli e a seguito di colloquio motivazionale.

Per l'ammissione al tirocinio professionale presso l'Avvocatura, il richiedente deve possedere, **a pena di esclusione**, i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di un Paese dell'Unione Europea;
- b) avere conseguito la laurea in giurisprudenza in Italia o all'estero purché il titolo sia stato dichiarato equipollente, e idoneo allo svolgimento dell'esame di abilitazione di avvocato;
- c) essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio dell'Ordine;
- d) non aver compiuto, al momento del termine per la presentazione della domanda, il 30° anno di età;
- e) non aver già svolto la pratica legale per un periodo superiore ai sei mesi e di non aver svolto o di svolgere altre forme di tirocinio ritenute equipollenti alla pratica forense;
- f) possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personale computer, del programma di scrittura word o analogo, per la navigazione in Internet e la ricerca nelle banche dati giuridiche.

I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

#### **ART. 5 – Domanda di partecipazione: contenuto, termini e modalità di presentazione**

Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 e che intendono partecipare alla selezione devono presentare con le modalità e nel termine perentorio fissato nel Bando, una domanda, redatta secondo l'apposito modello, compilata in ogni sua parte, dichiarando sotto la propria responsabilità tutti i dati richiesti e allegando copia fronte retro di un documento di identità.

Alla domanda devono, altresì, essere allegati, **a pena di esclusione**:

- a) elenco di tutti i voti riportati negli esami indicati nel successivo art. 6;
- b) *curriculum vitae*.

\*\*\*

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, quanto segue:

- a) le generalità, la data e luogo di nascita, il codice fiscale;
- b) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale);
- c) l'indirizzo (se diverso dalla residenza), l'indirizzo di posta elettronica, il recapito telefonico;
- d) la cittadinanza italiana o di essere cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali;
- f) il possesso della laurea in Giurisprudenza - in base al vecchio ordinamento universitario - o di laurea Specialistica in Giurisprudenza (classe LS/22) o ancora laurea Magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01) - in base al nuovo ordinamento universitario - con indicazione dell'Università, della data di prima immatricolazione al corso di studi e quella di conseguimento della laurea, il voto di laurea conseguito. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero, l'interessato dovrà indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto;
- g) la votazione riportata negli esami di Diritto costituzionale, Diritto dell'Unione Europea, Diritto regionale, Diritto amministrativo, Diritto penale, Procedura civile, Procedura penale, Diritto del lavoro, Istituzioni di Diritto privato e Diritto civile;
- h) la data di iscrizione al Registro dei praticanti presso l'Ordine degli Avvocati;
- i) di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personale computer, del programma di scrittura word o analogo, per la navigazione in Internet e la ricerca nelle banche dati giuridiche;
- j) di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso [oppure di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti];
- k) accettare le condizioni previste dalla *"Disciplina dello svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Regione ai sensi dell'art. 41, comma 6 L. 31 dicembre 2012, n. 247"*, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1401 del 2017 e succ. modifiche e integrazioni;
- l) di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro - neppure occasionale - con la Regione Friuli Venezia Giulia;
- m) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di residenza e di recapito eletto, sopra indicati. L'Avvocato della Regione si riserva la facoltà di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, anche successivamente all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto del possesso dei requisiti prescritti dal Bando e di effettuare successive verifiche in

ordine alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La domanda per l'ammissione al tirocinio forense di cui al presente Bando corredata da *curriculum vitae*, dall'elenco di tutti i voti riportati negli esami indicati al successivo articolo 6 e da una copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità - **pena la nullità della stessa** - deve:

- essere redatta in lingua italiana, su carta semplice, secondo il modello "Domanda di partecipazione" allegato al presente Bando;
- essere debitamente sottoscritta con firma autografa dall'interessato.
- essere indirizzata alla Avvocatura della Regione - Piazza Unità d'Italia, 1 - 34121 TRIESTE;
- pervenire **entro e non oltre le ore 12.00** del giorno **30 agosto 2024**, con una delle seguenti modalità:

a) Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato al seguente indirizzo: [avvocatura@certregione.fvg.it](mailto:avvocatura@certregione.fvg.it).

Non sarà ritenuta valida, **con conseguente esclusione del candidato**, la domanda pervenuta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) da un'utenza diversa da quella di cui il candidato sia titolare.

La domanda si intende validamente presentata se inoltrata mediante l'utenza personale di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale". In questo caso la domanda, il *curriculum* e l'elenco di tutti i voti riportati negli esami indicati nell'art. 6 devono essere sotto forma di scansione di originali in formato PDF; all'invio deve essere, inoltre allegata, la scansione di un documento di identità in corso di validità (fronte/retro).

Non sarà ritenuto valido, **con conseguente esclusione del candidato**, l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.

Le domande inviate a mezzo posta elettronica certificata devono riportare, nella mail di trasmissione, il seguente oggetto: "Domanda per l'ammissione al tirocinio forense presso l'Avvocatura della Regione Friuli Venezia Giulia".

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo sopra indicato. Si considerano pervenute in tempo utile, le domande spedite a mezzo raccomandata entro il **30 agosto 2024** e che perverranno al protocollo entro 8 giorni successivi alla data di scadenza del predetto termine (entro il giorno **9 settembre 2024**). A tal fine farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Postale accettante.

c) consegna a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Avvocatura della Regione. La data di presentazione della domanda è attestata dalla data e orario di protocollo.

Le domande presentate tramite posta o consegnate a mano devono indicare sulla busta la seguente dicitura: "Domanda per l'ammissione al tirocinio forense presso l'Avvocatura della Regione Friuli Venezia Giulia".

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento

dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

**Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate alle lettere a), b) e c).**

#### **ART. 6 – Titoli valutabili**

Ai fini della valutazione vengono considerati i seguenti titoli:

a) voto di laurea;

b) voto riportato nei seguenti esami: Diritto costituzionale, Diritto dell'Unione Europea, Diritto regionale, Diritto amministrativo, Diritto penale, Procedura civile, Procedura penale, Diritto del lavoro, Istituzioni di Diritto privato e Diritto civile. L'esame di Diritto comunitario può essere considerato in luogo di quello di Diritto dell'Unione Europea. Qualora per la singola materia siano stati sostenuti più esami, il voto è dato dalla loro media.

#### **ART. 7 – Commissione di valutazione**

La commissione di valutazione - da nominarsi con decreto dell'Avvocato della Regione - sarà formata dallo stesso o da un suo sostituto in funzione di Presidente e da due avvocati della Avvocatura.

Valutata l'ammissibilità delle domande, la commissione provvede a formare la graduatoria relativa ai posti disponibili di cui al Bando.

La valutazione dei titoli è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) esame di laurea, maggiorato di due punti in caso di lode;

b) media dei voti conseguiti negli esami indicati all'art. 6, maggiorati di un punto in caso di lode.

Il punteggio finale è determinato dalla somma del voto di laurea e della media dei voti riportati negli esami.

Per quanto riguarda il corso di laurea specialistica, viene valutato il solo voto conseguito per la laurea specialistica.

In caso di parità è preferito il candidato più giovane anagraficamente.

La commissione, stilata la graduatoria dei candidati, invita a colloquio i primi sei candidati classificati in graduatoria.

Il colloquio è finalizzato unicamente a conoscere le motivazioni dei candidati allo svolgimento del tirocinio presso l'Avvocatura.

La commissione può discrezionalmente escludere un candidato qualora, all'esito del colloquio, non sia riscontrata una sufficiente motivazione.

Nel caso in cui non sia stato coperto il numero dei posti previsti nel Bando è facoltà della commissione convocare ulteriori candidati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'esito della selezione è approvato con decreto dell'Avvocato della Regione e pubblicato sul BUR e sul sito informatico della Regione.

Il candidato ammesso dovrà tempestivamente comprovare l'avvenuta iscrizione nel Registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio dell'Ordine.

\*\*\*

Il candidato ammesso e non ancora iscritto al Registro dei praticanti tenuto dall'Ordine degli Avvocati dovrà tempestivamente dare prova all'Amministrazione dell'avvenuta iscrizione. Il mancato conseguimento dell'iscrizione al Registro dei praticanti entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria, tenuto conto del periodo di chiusura dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, salvo giustificato motivo, comporta la decadenza dalla stessa.

La graduatoria, approvata a seguito del presente Bando, avrà validità sino alla pubblicazione di un nuovo Bando, e pertanto si potrà attingere dalla stessa per la copertura dei posti che dovessero rendersi disponibili a seguito di rinunce o conclusione di tirocini in corso di svolgimento, sempre nel limite previsto dall'articolo 2 della disciplina dello svolgimento della pratica forense approvato con delibera n. 1401 dd 28/7/2017 e succ. mod.

#### **ART. 8 – Calendario dei colloqui**

Il luogo e la data dello svolgimento del colloquio verranno pubblicati in data **12 settembre 2024** sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione *Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso*.

Tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti i partecipanti; i candidati si dovranno presentare a sostenere il colloquio senza altro preavviso o invito. La mancata presentazione al colloquio è considerata quale espressa rinuncia alla selezione. I candidati convocati devono presentarsi muniti di documento di identità valido.

#### **ART. 9 – Responsabile del procedimento**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 8 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il responsabile del procedimento relativo al presente Bando è l'Avvocato della Regione, avv. Daniela Iuri.

Le informazioni relative alla presente procedura selettiva potranno essere richieste ai seguenti recapiti telefonici dell'Avvocatura: tel. 040 377 2943; tel. 040 377 2913;

#### **ART. 10 – Responsabile del trattamento dei dati personali**

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Avvocatura per le finalità di gestione della selezione.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003: tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta all'Avvocato della Regione, in qualità di incaricato al trattamento dei dati.

**ALLEGATO B) - MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

ALL'AVVOCATURA  
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  
Piazza Unità d'Italia 1  
34121 TRIESTE

**OGGETTO: "Domanda per l'ammissione al tirocinio forense presso l'Avvocatura della Regione Friuli Venezia Giulia".**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dalla "*Disciplina dello svolgimento della pratica forense presso la Avvocatura della Regione*", approvata con delibera della Giunta Regionale n. 1401 dd. 28 luglio 2017 così come modificata e integrata dalle delibere n. 1087/2018, n. 230/2019 e n. 1112/2021, e dal Bando;

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare alla **SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 3 PRATICANTI PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO FORENSE, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 12 MESI, PRESSO L'AVVOCATURA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 artt. 46 e 47 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di rilascio di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445

- a) di essere nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ cod. fiscale \_\_\_\_\_;
- b) di essere residente nel comune di \_\_\_\_\_ al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_CAP\_\_\_\_\_, numero telefonico \_\_\_\_\_, pec\_\_\_\_\_ alla quale dovranno essere inoltrate tutte le eventuali comunicazioni relative alla selezione e di impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti;
- c) di essere domiciliato in \_\_\_\_\_ (*specificare solo se diverso dalla residenza*);
- d) di essere cittadino/a \_\_\_\_\_
- e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di \_\_\_\_\_
- f) di essere in possesso della laurea in Giurisprudenza - in base al vecchio ordinamento universitario - o di laurea Specialistica in Giurisprudenza (classe LS/22) o ancora laurea Magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01) – in base al nuovo ordinamento universitario –conseguita presso



la seguente Università: \_\_\_\_\_; data di prima immatricolazione al corso di studi \_\_\_\_\_ e quella di conseguimento della laurea \_\_\_\_\_, il voto di laurea conseguito è il seguente \_\_\_\_\_, (se il titolo di studio è stato conseguito all'estero l'interessato dovrà indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto);

- g) di aver conseguito le votazioni negli esami di Diritto costituzionale, Diritto dell'Unione Europea, Diritto regionale, Diritto amministrativo, Diritto penale, Procedura civile, Procedura penale, Diritto del lavoro, Istituzioni di Diritto privato e Diritto civile, riportati nell'elenco allegato alla presente domanda;
- h)  Di essere iscritto nel Registro dei praticanti presso l'Ordine degli Avvocati in dd. \_\_\_\_\_; ***ovvero*** (barrare la casella che interessa)  
 Di non essere iscritto nel Registro dei praticanti presso alcun Ordine degli Avvocati;
- i) di non aver svolto o di svolgere altre forme di tirocinio ritenute equipollenti alla pratica forense;
- j) di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personale computer, del programma di scrittura word o analogo, per la navigazione in Internet e la ricerca nelle banche dati giuridiche;
- k) di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso [oppure di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti];
- l) di accettare le condizioni previste dalla "Disciplina dello svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Regione ai sensi dell'art. 41, comma 6 L. 31 dicembre 2012, n. 247", approvato con DGR 1401/2017 e successive modifiche e integrazioni e tutte le disposizioni del Bando;
- m) di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura regionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro - neppure occasionale - con la Regione Friuli Venezia Giulia;
- n) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di residenza e di recapito eletto, sopra indicati. L'Avvocato della Regione si riserva la facoltà di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, anche successivamente all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto del possesso dei requisiti prescritti dal bando e di effettuare successive verifiche in ordine alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Allega alla presente domanda:

- a) fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità;
- b) elenco di tutti i voti riportati negli esami indicati al punto g) (art. 6 del Bando);
- c) *curriculum vitae*.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione della selezione in oggetto.

Data .....

Firma

\_\_\_\_\_

24\_29\_1\_DDC\_CULT SPORT\_32362\_1\_TESTO

## Decreto del Direttore centrale cultura e sport 4 luglio 2024, n. 32362

PR FESR 2021 2027. Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2113, dd. 29 dicembre 2023, e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Intervento d6.1.1. Incentivi per lo sviluppo di progetti volti a valorizzare il ruolo che i musei, le collezioni artistico-culturali e altri prodotti culturali possono svolgere come attori dello sviluppo locale". Approvazione graduatoria.

### IL DIRETTORE CENTRALE

**VISTO** il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

**VISTO** il Regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato 2021-2027 italiano, approvato dalla Commissione europea con DECE n. C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;

**VISTA** la Decisione della Commissione europea C(2022) 9122 final del 2 dicembre 2022 che ha approvato il Programma Regionale Friuli Venezia Giulia FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Friuli Venezia Giulia in Italia, di seguito Programma, per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 2014 del 23 dicembre 2022 di presa d'atto di suddetta Decisione;

**VISTA** la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14, come modificata da ultimo con le leggi regionali 24 febbraio 2023, n. 7, e 10 agosto 2023, n. 13, recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo <Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione> 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo <Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita> 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)";

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 200/Pres del 6 dicembre 2021, con cui è stato emanato il Regolamento per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 e del PR FESR 2021-2027, cofinanziati dal fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), in applicazione a quanto previsto dall'articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015, e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di detto Regolamento, al Fondo sono trasferite le risorse regionali necessarie agli oneri di gestione dello stesso;

**CONSIDERATO** che l'articolo 6, comma 4, lettera b), del succitato Regolamento regionale di attuazione del PR FESR 2021-2027 attribuisce alle Strutture regionali attuatrici la funzione di elaborare, previa supervisione dell'Autorità di gestione, le procedure di attivazione di cui all'articolo 7 comma 4 lettere a), b) e c) da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale utilizzando i criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che rispondono alla metodologia e ai criteri approvati dal Comitato di sorveglianza e che garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento dei risultati del pertinente obiettivo specifico e tenendo conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 1060/2021;

**RILEVATO** che l'articolo 7, comma 4, lettera a) del succitato Regolamento emanato con DPR n. 200/2021 prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e delle operazioni nonché degli Organismi intermedi delegati alle funzioni di gestione e controllo;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 2113, del 29/12/2023, con la quale è stato approvato il Bando "Intervento d6.1.1. Incentivi per lo sviluppo di progetti volti a valorizzare il ruolo che i musei, le collezioni artistico-culturali e altri prodotti culturali possono svolgere come attori dello sviluppo locale", di seguito Bando;

**PREMESSO:**

- che entro il termine ultimo delle ore 16.00.00 del 22 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 15 del Bando, sono state presentate al Servizio attività culturali, di seguito Servizio, competente all'attuazione degli interventi di cui trattasi, n. 45 domande;
- che in data 23 febbraio 2024, con apposita comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione dedicata al Bando, è stata data notizia dell'avvio del procedimento valutativo per l'assegnazione delle sovvenzioni previste dal medesimo Bando;
- che il Servizio ha accertato con apposita istruttoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del Bando, l'ammissibilità delle domande di sovvenzione;

- che al fine di svolgere le verifiche istruttorie di natura tecnica sulle opere e lavori considerate ammissibili dall'Avviso, l'ufficio si è avvalso delle competenze di un esperto Tecnico per il rilascio di un parere ex articolo 16 della legge n. 241/1990, come individuato dalla nota dell'Autorità di Gestione del POR FESR prot. n. 220829 dd. 04/04/2024, a riscontro della richiesta dell'Ufficio prot. n. 196368 dd. 26/03/2024;

**VISTO** che con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura n. 31569/GRFVG del 01/07/2024 è stata nominata la Commissione di valutazione dei progetti relativi alle domande presentate a valere sul Bando in oggetto;

**DATO ATTO** che la Commissione di valutazione si è riunita il giorno 3 luglio 2024;

**DATO ATTO** altresì che la Commissione è stata preliminarmente resa edotta che n. 10 sui 45 progetti presentati hanno dato un riscontro negativo delle verifiche istruttorie di cui agli articoli 16 e 17 e che pertanto i medesimi non sono stati oggetto della sua attività di valutazione;

**VISTI** gli esiti dell'attività di valutazione svolta dalla Commissione (verbale prot. n. 419172/P del 03/07/2024) da cui risulta che dei restanti 35 progetti valutati:

- n. 28 progetti sono ammissibili a finanziamento;
- n. 7 progetti non sono ammissibili a finanziamento avendo riportato un punteggio complessivo inferiore a 50 su 100 con riferimento ai criteri di valutazione elencati all'allegato A al Bando;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, del Bando, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di sovvenzione richiamato sopra, e fatte salve le cause di sospensione del procedimento previste dall'articolo 2, comma 7, della legge regionale 241/1990, il Direttore centrale competente in materia di cultura provvede con proprio decreto all'approvazione:

- a) della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento di cui all'articolo 19, comma 1, recante l'indicazione del punteggio complessivo attribuito a ciascuno di essi dalla Commissione di valutazione;
- b) dell'elenco di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), recante l'indicazione dei progetti non sono ammissibili a finanziamento avendo riportato un punteggio complessivo inferiore a 50 su 100 con riferimento ai criteri di valutazione elencati all'allegato A al Bando, ai sensi dell'articolo 18, comma 4;
- c) dell'elenco di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), recante le domande non sottoposte alla valutazione della Commissione in conseguenza del riscontro negativo delle verifiche istruttorie prescritte agli articoli 16 e 17;

**VISTI** gli allegati documenti che recano, rispettivamente, la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e gli elenchi sia dei progetti non ammissibili a finanziamento avendo riportato un punteggio complessivo inferiore a 50 su 100 con riferimento ai criteri di valutazione elencati all'allegato A al Bando, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, sia delle domande non sottoposte alla valutazione della Commissione in conseguenza del riscontro negativo delle verifiche istruttorie prescritte agli articoli 16 e 17;

**DECRETA**

**1.** Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del Bando, sono approvati nei testi allegati A), B) e C) al presente decreto quali parti integranti e sostanziali:

- a) la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento di cui all'articolo 19, comma 1, recante l'indicazione del punteggio complessivo attribuito a ciascuno di essi dalla Commissione di valutazione;
- b) dell'elenco di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), recante l'indicazione dei progetti non sono ammissibili a finanziamento avendo riportato un punteggio complessivo inferiore a 50 su 100 con riferimento ai criteri di valutazione elencati all'allegato A al Bando, ai sensi dell'articolo 18, comma 4;
- c) dell'elenco di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), recante le domande non sottoposte alla valutazione della Commissione in conseguenza del riscontro negativo delle verifiche istruttorie prescritte agli articoli 16 e 17;

**2.** Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del Bando, il presente decreto, comprensivo degli allegati, sarà pubblicato sul sito Internet della Regione nella sezione dedicata al Bando, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione, assolvendo l'onere di comunicazione dell'ammissione a finanziamento.

ALL. A)

## GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

PR FESR 2021-2027 BANDO d6.1.1

N.	DENOMINAZIONE RICHIEDENTE	LOCALIZZAZIONE PROGETTO (COMUNE DI)	PROV.	TITOLO PROGETTO	SPESA AMMESSA	SOVVENZIONE	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	N. PROTOCOLLO	PRIORITA'
1	Associazione Culturale AREA AREA ETS	UDINE	UDINE	AREA AREA DANCE LIBRARY	200.000,00	200.000,00	77		
2	Zeroldee APS	UDINE	UDINE	Le Sere	200.000,00	200.000,00	75		
3	Fondazione Aquileia	AQUILEIA	UDINE	RIVIVERE IN DOMUS	200.000,00	200.000,00	74		
4	Associazione Musicale Gotardo Tomat APS	SPILIMBERGO	PORDENONE	PALAZZO TOMAT. MUSICA E INCONTRI	200.000,00	200.000,00	72		art.18, c.5, lett. a)
5	Fondazione Luigi Bon	TAVAGNACCO	UDINE	Un'Estate di Inclusione	186.499,95	186.499,95	72		art.18, c.5, lett. a)
6	Servi di scena APS	RIVE D'ARCANO	UDINE	Magazzino delle Arti - Spazi Culturali Serv di Scena	198.000,00	198.000,00	72		art.18, c.5, lett. a)
7	Società Filologica Friulana	UDINE	UDINE	Palazzo Manica per tutti	200.000,00	200.000,00	71		art.18, c.5, lett. a)
8	Giardino delle Macchine ETS	BASILIANO	UDINE	Il Giardino delle Macchine	199.000,00	199.000,00	71		
9	Istituto per la ricostruzione del Castello di Chucco-Zucco-Seminari Internazionali Didattici	FAEDIS	UDINE	RIGENERAZIONE DEL CASTELLO DI CUCAGNA AD USO MUSEO ESPERENZIALE	200.000,00	200.000,00	68		
10	Damatra Società Cooperativa Sociale ONLUS	FAGAGNA	UDINE	CAMBARELE STORIE RIGENERAZIONE DI UNO SPAZIO PENSIERO	197.224,48	197.224,48	67		art.18, c.5, lett. a)
11	Associazione Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe	UDINE	UDINE	Theatre Academy Creative Space and Labs	200.000,00	200.000,00	67		art.18, c.5, lett. a)
12	Ricerca, Media, Musica, Tecnologia	TAVAGNACCO	UDINE	ARSENAL SUDONO - FVC "progetto di rigenerazione e ristrutturazione dell'auditorium immersivo di Feletto"	200.000,00	200.000,00	66		art.18, c.5, lett. a)
13	Cea Mulino Ceconi ODV	GEMONA DEL FRIULI	UDINE	RIGENERA LAB GEMONA	172.300,00	172.300,00	66		art.18, c.5, lett. b)
14	Centro Studi Podresca APS	PREPOTTO	UDINE	L'ARTE DI EDUCARE	196.616,87	196.616,87	65		art.18, c.5, lett. b)
15	ANA-TEMA TEATRO A.P.S.	OSOPPO	UDINE	LA CORTE CULTURALE 2.0	164.000,00	164.000,00	64		
16	Compagnia di Arti e Mestieri	PORDENONE	PORDENONE	CASE GIALLE RI-GENERATION	200.000,00	200.000,00	63		art.18, c.5, lett. a)
17	Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia	GORIZIA	GORIZIA	Giardino Vaporenti: un'occasione di inclusione e sostenibilità	200.000,00	200.000,00	63		art.18, c.5, lett. a)
18	Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo - CVCS - ETS	GORIZIA	GORIZIA	InOltre - Spazi di partecipazione	198.193,56	198.193,56	62		
19	Gentium Accademia Forum Artis Accademia delle arti dei fiori APS	SAN CANZIAN D'ISONZO	GORIZIA	Isola fra Cielo e Terra	200.000,00	200.000,00	60		art.18, c.5, lett. a)
20	Associazione Corale Goriziana C.A. Seghizzi	GORIZIA	GORIZIA	Seduzioni musicali al centro di Gorizia	195.963,80	195.963,80	60		art.18, c.5, lett. a)
21	Associazione Villa Marchese De' Fabris	SAN CANZIAN D'ISONZO	GORIZIA	Villa de' Fabris. Un progetto di promozione culturale e sociale del territorio	194.352,92	194.352,92	60		art.18, c.5, lett. a)
22	Teatro degli Sterpi APS	TRIESTE	TRIESTE	Vita lenta: aggregazione generazionale attraverso lo slow living	197.653,78	197.653,78	56		art.18, c.5, lett. a)
23	Associazione Laboratorio Espressioni Artistiche A.P.S. - ALEA	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PORDENONE	INCONTRI - TRA MUSICA, STORIA E GEOGRAFIA	200.000,00	200.000,00	56		art.18, c.5, lett. a)
24	Circolo ACLI G.Lozzer-Torre	LOC. TORRE PORDENONE	PORDENONE	IL CIRCOLO OPERAIO DI TORRE	185.009,96	185.009,96	56	113198	art.18, c.5, lett. c)
25	Comunità Ebraica di Trieste	TRIESTE	TRIESTE	Da Tishri a Eilat: scoperta della cultura ebraica attraverso il calendario	199.725,00	199.725,00	56	118730	art.18, c.5, lett. c)
26	Cingoli e Ruote per Conoscere la Storia - APS(CRCS-APS)	TRICESIMO	UDINE	Museo della Tecnologia militare	200.000,00	200.000,00	53		
27	Archidicesi Udine	UDINE	UDINE	AbilUDINE	200.000,00	200.000,00	52	113267	art.18, c.5, lett. c)
28	AICS Fagagna	FAGAGNA	UDINE	Percorsi di Storia & Arte alla Buonedel	190.996,99	190.996,99	52	118649	art.18, c.5, lett. c)
<b>TOTALE</b>					<b>5.475.537,31</b>	<b>5.475.537,31</b>			

**ELENCO DEI PROGETTI NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO IN CONSEGUENZA DEL PUNTEGGIO  
COMPLESSIVO INFERIORE A 50 SU 100 ESPRESSO DALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE****ALLEGATO B)**

<b>N.</b>	<b>DENOMINAZIONE RICHIEDENTE</b>	<b>TITOLO PROGETTO</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>
1	INVICTI LUPI ODV	Villaggio longobardo	progetto non ammissibili a finanziamento avendo riportato un punteggio complessivo inferiore a 50 su 100 con riferimento ai criteri di valutazione elencati all'allegato A) al Bando, ai sensi dell'articolo 18, comma 4
2	COOPERATIVA ARTISTI MUSICALI SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.	Toc toc, c'è posto nell'arte!	progetto non ammissibili a finanziamento avendo riportato un punteggio complessivo inferiore a 50 su 100 con riferimento ai criteri di valutazione elencati all'allegato A) al Bando, ai sensi dell'articolo 18, comma 4
3	INDIMONT SOCIETÀ COOPERATIVA	Valorizzazione del Borgo di Stavoli	progetto non ammissibili a finanziamento avendo riportato un punteggio complessivo inferiore a 50 su 100 con riferimento ai criteri di valutazione elencati all'allegato A) al Bando, ai sensi dell'articolo 18, comma 4
4	PARROCCHIA SANT'ADALBERTO V.M.	Progetto culturale MUSEO CJASE DA PLEF ANTIGHE – Raccolta d'arte di Sant'Adalberto	progetto non ammissibili a finanziamento avendo riportato un punteggio complessivo inferiore a 50 su 100 con riferimento ai criteri di valutazione elencati all'allegato A) al Bando, ai sensi dell'articolo 18, comma 4
5	GROWN LAB APS – ETS	Spazio Museale Carlo Michelstaedter	progetto non ammissibili a finanziamento avendo riportato un punteggio complessivo inferiore a 50 su 100 con riferimento ai criteri di valutazione elencati all'allegato A) al Bando, ai sensi dell'articolo 18, comma 4
6	ASSOCIAZIONE CONVIVALIA APS	SUBSONICA RAIBL	progetto non ammissibili a finanziamento avendo riportato un punteggio complessivo inferiore a 50 su 100 con riferimento ai criteri di valutazione elencati all'allegato A) al Bando, ai sensi dell'articolo 18, comma 4
7	ASSOCIAZIONE L.A.G.O. APS	L'eredità di Carlo di Giuliani	progetto non ammissibili a finanziamento avendo riportato un punteggio complessivo inferiore a 50 su 100 con riferimento ai criteri di valutazione elencati all'allegato A) al Bando, ai sensi dell'articolo 18, comma 4

## ELENCO DELLE DOMANDE NON SOTTOPOSTE ALLA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO C)

N.	DENOMINAZIONE RICHIEDENTE	TITOLO PROGETTO	MOTIVAZIONE
1	SIMULARTE SOCIETÀ COOPERATIVA	CollegaMenti	carenza dell'idoneo titolo giuridico, requisito di ammissibilità previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), del Bando
2	LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO - SOCIETÀ COOPERATIVA	Conoscere il territorio per conoscere se stessi	inidoneità del titolo giuridico rispetto al requisito di ammissibilità progettuale previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto primo (piena disponibilità del bene immobile sul quale verrà realizzato il progetto per tutta la durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 28)
3	TRART SOCIETÀ COOPERATIVA DI SERVIZI CULTURALI	TRartHUB CREO	inidoneità del titolo giuridico rispetto al requisito di ammissibilità progettuale previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto primo (piena disponibilità del bene immobile sul quale verrà realizzato il progetto per tutta la durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 28)
4	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA BORA APS	Progetto Wind Wind – Crescere in una terra di vento	carenza di parte dei documenti di cui all'articolo 14, comma 2, del Bando che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del Bando medesimo, comporta l'inammissibilità della domanda
5	ASSOCIAZIONE LICEO CLASSICO PAOLO DIACONO	Castello Canussio: un polo strategico di rigenerazione culturale	mancato rispetto del termine perentorio assegnato al candidato beneficiario ai fini dell'integrazione della domanda di contributo con l'idoneo titolo giuridico previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b) del Bando quale requisito di ammissibilità progettuale; carenza dell'idoneo titolo giuridico, requisito di ammissibilità previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), del Bando
6	LA FARIE	Progetti per il Friuli: arte e propensione al bello	carenza di parte dei documenti di cui all'articolo 14, comma 2, del Bando che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del Bando medesimo, comporta l'inammissibilità della domanda
7	ASSOCIAZIONE CIRCO ALL'INCIRCA	Public Circus	mancato rispetto del termine perentorio assegnato al candidato beneficiario ai fini dell'integrazione della domanda di contributo con l'idoneo titolo giuridico previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b) del Bando quale requisito di ammissibilità progettuale; carenza dell'idoneo titolo giuridico, requisito di ammissibilità previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), del Bando
8	MUSEO GINO TONUTTI	Riallestimento Museo Gino Tonutti	mancato rispetto del termine perentorio assegnato ai fini dell'integrazione della domanda di contributo con la documentazione tecnica necessaria ai fini della valutazione dell'ammissibilità a finanziamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di abbattimento delle barriere architettoniche riferiti all'immobile individuato quale sito di progetto
9	ISTITUZIONE MUSICALE E SINFONICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	Il cantiere orchestrale	inidoneità del titolo giuridico rispetto al requisito di ammissibilità progettuale previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto primo (piena disponibilità del bene immobile sul quale verrà realizzato il progetto per tutta la durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 28)
10	ASSOCIAZIONE CASA DELLA GIOVENTÙ – CINEMA MANZONI	Centro di promozione del cammino della concordia (CPCC)	carenza dell'idoneo titolo giuridico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del Bando alla data di presentazione della domanda di contributo

24\_29\_1\_DDC\_LAV FOR\_33575\_1\_TESTO

## Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 11 luglio 2024, n. 33575

Progetti per la sperimentazione dei servizi socio-educativi integrativi denominati “Sezioni Primavera” anno scolastico 2024/2025. Approvazione Bando.

### IL DIRETTORE CENTRALE

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 19 che disciplina le funzioni e le attribuzioni del “Direttore centrale”;

**VISTA** la deliberazione 16 febbraio 2024 n. 220 di modifica alla deliberazione 19 giugno 2020 n. 893 e s.m.i., con la quale la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 2 agosto 2023, l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

**VISTA** inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1128, adottata nel corso della seduta del 25 luglio 2023, con la quale l'organo collegiale ha conferito l'incarico di Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia al dott. Nicola Manfren a decorrere dal 2 agosto 2023 e sino al 1° agosto 2026;

**VISTO** l'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), che ha previsto l'attivazione in via sperimentale di “progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi”;

**VISTO** l'Accordo quadro tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni sancito in sede di Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, la cui durata è stata prorogata con successivi provvedimenti, finalizzato alla realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia ed a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi rivolti ai bambini da zero a sei anni;

**VISTA** la legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 “Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale”, e in particolare l'articolo 38 che autorizza la Regione a concedere contributi annui a favore delle sezioni sperimentali denominate “Sezioni Primavera”, disciplinate dal comma 630 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, che rimanda ad un Regolamento regionale la definizione dei requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi relativi alla sperimentazione delle Sezioni Primavera;

**VISTO** il Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), emanato con DPR n. 17 dicembre 2019, n. 0216/Pres.;

**VISTO** l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sugli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 1031 del 4 luglio 2024, di approvazione dello schema di intesa e autorizzazione alla stipula;

**VISTA** l'Intesa per l'anno scolastico 2024/2025 tra la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia relativa alla sperimentazione delle Sezioni Primavera (prot. n. 2180/P/CON dell'11 luglio 2024);

**DATO ATTO** di ottemperare a quanto previsto dalla circolare n. 3 della Direzione Generale (prot.n. 4642/P) di data 18/11/2014 avente ad oggetto: Amministrazione trasparente - D. Lgs. 14 marzo, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” articoli 15, 23, 26, 27;

**VISTO** l'articolo 7 del Regolamento, che prevede l'emanazione di un bando per l'attuazione degli interventi con decreto del Direttore centrale;

**RITENUTO** pertanto, anche al fine di garantire la continuità delle azioni già realizzate negli anni precedenti, di emanare il “Bando per il finanziamento delle Sezioni Primavera anno scolastico 2024/2025” nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, la domanda relativa al bando di cui trattasi sarà trasmessa esclusivamente online tramite apposito portale, il cui link sarà disponibile sul sito Internet della Regione “www.regione.fvg.it - Sezione famiglia, casa, sociale, terzo settore - Area politiche per la famiglia

- Sostegno ai servizi - per i gestori dei servizi - Servizi socio-educativi integrativi (Sezioni Primavera)", a partire dalla data di pubblicazione del bando;

**DATO ATTO** che le risorse ammontano complessivamente a euro 1.605.120,05 stanziati sui capitoli 4443/S e 5916/S a valere sul bilancio regionale per l'anno 2024;

**VISTA** la Legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

**VISTA** la Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

**VISTA** la legge 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**VISTA** la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026);

**VISTA** la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024);

**VISTA** la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 17 (Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026);

**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 2138 del 29 dicembre 2023 (Bilancio finanziario gestionale 2024) e successive modifiche ed integrazioni;

#### DECRETA

**1.** Al fine di consentire, anche per l'anno scolastico 2024/2025, la prosecuzione del servizio socio-educativo a carattere integrativo rivolto alla fascia di età da 24 a 36 mesi, svolto nell'ambito delle Sezioni Primavera, è approvato il "Bando per il finanziamento delle Sezioni Primavera anno scolastico 2024/2025" nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**2.** Il presente decreto, comprensivo degli allegati, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle politiche per la famiglia.

Trieste, 11 luglio 2024

MANFREN



**ALLEGATO**

## Bando per l'ammissione alla sperimentazione e per il finanziamento delle Sezioni Primavera anno scolastico 2024/2025

**Art. 1 – Finalità**

1. Il presente bando viene emanato al fine di garantire continuità alla sperimentazione delle "Sezioni Primavera" per l'anno scolastico 2024/2025, promuovendo, attraverso tale strumento, l'educazione dei bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi e fornendo, nel contempo, un servizio formativo-sociale alle famiglie.

**Art. 2 – Quadro normativo di riferimento**

1. Il presente bando viene emanato con riferimento al seguente quadro normativo:
  - a) Articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) che ha previsto l'attivazione in via sperimentale di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi";
  - b) Accordo quadro tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni sancito in sede di Conferenza Unificata, rep. atti n. 83/CU, il 1° agosto 2013, la cui durata è stata prorogata con successivi provvedimenti, finalizzato alla realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia ed a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi rivolti ai bambini da zero a sei anni;
  - c) Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 "Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale", requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 216/Pres. (di seguito Regolamento);
  - d) Intesa regionale per l'anno scolastico 2024/2025, sottoscritta tra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sentita l'A.N.C.I. Friuli Venezia Giulia (prot. n. 2180/P/CON dell'11 luglio 2024).

**Art. 3 – Destinatari**

1. La partecipazione al bando è riservata ai soggetti gestori di:
  - a) scuole di infanzia statali;
  - b) scuole di infanzia paritarie;
  - c) nidi di infanzia pubblici;
  - d) nidi di infanzia gestiti da soggetti privati sulla base di una convenzione con il Comune nel cui territorio hanno sede, valida per l'anno scolastico 2024/2025.
2. I destinatari di cui al punto 1 possono avere al proprio interno, alternativamente, o una Sezione Primavera già autorizzata e finanziata negli anni scolastici a partire dal 2007/2008 fino al 2023/2024, in possesso dei requisiti richiesti al momento dell'attivazione ed esplicitati dal successivo articolo 4, ovvero una Sezione Primavera di nuova costituzione, da attivare nell'anno scolastico 2024/2025.

3. La Sezione è costituita quale servizio aggiuntivo e integrativo rispetto alle attività di scuola di infanzia o al servizio educativo dei nidi. In particolare, come stabilito dal Regolamento:
  - a) il vocabolo **“integrativo”** specifica la funzione della Sezione Primavera quale Sezione che **si aggiunge alla struttura della scuola dell’infanzia o alla struttura del nido di infanzia che già accolga, e continui ad accogliere anche dopo l’attivazione della Sezione Primavera, bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi;**
  - b) il vocabolo **“aggregato”** indica che la **Sezione primavera è sempre unita alla struttura di una scuola dell’infanzia o alla struttura di un nido di infanzia autorizzate** ai sensi della normativa vigente allo svolgimento di attività educative o di insegnamento.
4. Viene autorizzata ed eventualmente finanziata una sola Sezione Primavera all’interno di ogni scuola o nido di infanzia.

#### Art. 4 – Requisiti

1. Sono ammissibili alla sperimentazione e all’eventuale finanziamento le domande presentate dai soggetti di cui all’articolo 3 le cui Sezioni Primavera, di nuova attivazione nell’anno scolastico 2024/2025, ovvero già autorizzate e finanziate negli anni scolastici precedenti, siano in possesso dei requisiti indicati dall’Accordo rep. atti n. 83/CU del 1° agosto 2013 e dal Regolamento, e in particolare:
  - a) accogliere bambini, che compiano i due anni di età entro il 31 dicembre 2024. L’inserimento effettivo dei bambini viene effettuato ad avvenuto compimento del secondo anno di età e il diritto al mantenimento del posto all’interno della Sezione Primavera permane anche dopo il compimento del trentaseiesimo mese, sino al termine dell’anno scolastico 2024/2025;
  - b) dimostrare che la Sezione Primavera non sostituisce una sezione di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi; ma si aggiunge alla struttura del nido di infanzia che già accolga, e continui ad accogliere anche dopo l’attivazione della Sezione Primavera, bambini della medesima età (età compresa tra i 24 e i 36 mesi). Nei nidi di infanzia la Sezione primavera non può sostituire la “Sezione Grandi” del nido, ma solo aggiungersi ad essa. Il numero dei bambini accolti nella “Sezioni Grandi” deve essere almeno pari al numero dei bambini accolti nella Sezione Primavera;
  - c) disporre dell’autorizzazione comunale, per l’anno scolastico 2024/2025, attestante l’idoneità al proprio funzionamento sotto il profilo della disponibilità di locali e di spazi nella struttura della scuola o del nido cui è aggregata, che siano idonei, sotto il profilo funzionale e della sicurezza, ad ospitare le sue attività e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia di età di cui alla su indicata lettera a) quali, in particolare, l’accoglienza, il riposo, il gioco, l’alimentazione e la cura della persona;
  - d) disporre di almeno un locale adibito ad uso esclusivo delle attività della Sezione Primavera, inteso come spazio delimitato da pareti a tutta altezza, anche se realizzate non in muratura e rimovibili;
  - e) allestire i locali e gli spazi con arredi e materiali in grado di qualificare l’ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
  - f) assicurare l’apertura, nel corso dell’anno scolastico, per un periodo minimo di otto mesi compreso tra settembre e giugno. L’attività può proseguire fino al termine massimo del 31 luglio purché sia assicurato il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo;
  - g) essere dotata di un orario di funzionamento flessibile, che assicuri l’apertura all’utenza per un numero di ore giornaliere compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 8, distribuite su almeno cinque giorni settimanali;
  - h) essere dotata di personale educativo o docente proprio, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del Regolamento, e di personale ausiliario. Il personale ausiliario può prestare il proprio servizio anche a favore della struttura cui la Sezione è aggregata;

- i) predisporre un progetto educativo adeguato ai bisogni dei bambini, conforme alle caratteristiche e ai contenuti di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento. In particolare, il progetto educativo:
- deve essere distinto da quello della struttura cui la Sezione Primavera stessa è aggregata;
  - deve esplicitare gli obiettivi, in relazione alle attività educative proposte e le metodologie impiegate;
  - il progetto educativo delle Sezioni Primavera aggregate alle scuole di infanzia deve considerare e assicurare la continuità organizzativa e didattica delle Sezioni Primavera con l'attività delle istituzioni dell'infanzia cui sono unite.
- j) dimostrare:
- per l'anno scolastico 2023/2024, di aver predisposto idonee forme di aggiornamento per il proprio personale ovvero di aver consentito allo stesso di partecipare ad attività formative specifiche;
  - per l'anno scolastico 2024/2025, di aver programmato idonee forme di aggiornamento biennale del proprio personale ovvero di consentire allo stesso di partecipare ad attività formative specifiche;
- k) il numero minimo di bambini della Sezione Primavera non deve essere inferiore a dieci, mentre il numero massimo non deve essere superiore a venti nel singolo anno scolastico, indipendentemente dall'orario di frequenza di ognuno di essi.
- Il numero minimo di bambini è cinque per le Sezioni Primavera aventi sede operativa in:
- Comuni montani e delle piccole isole;
  - Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
  - Comuni situati in aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
- l) durante tutto il periodo di apertura della Sezione Primavera non deve essere superato il rapporto numerico di dieci bambini per educatore o docente;
- m) in presenza, nell'ambito della Sezione Primavera, di uno o due bambini con disabilità, il rapporto numerico di cui alla lettera che precede è pari a otto bambini per educatore o docente. In presenza di tre o più bambini con disabilità, il rapporto numerico è pari a cinque bambini per educatore o docente. In entrambi i casi tali rapporti numerici non devono essere superati per tutto il periodo di apertura della Sezione Primavera;
- n) in presenza, nell'ambito della Sezione Primavera, di bambini in situazione di svantaggio socio-culturale, gli uffici comunali, in accordo con l'istituzione educativa statale o paritaria, comunicano l'eventuale necessità di garantire un rapporto massimo inferiore ad un insegnante/educatore ogni dieci bambini o personale educativo aggiuntivo. In tal caso, i rapporti numerici non devono essere superati per tutto il periodo di apertura della Sezione Primavera;
- o) Ai fini dell'ammissione alla sperimentazione e dell'accesso ai contributi, l'eventuale contribuzione massima (retta mensile massima) richiesta alle famiglie deve essere contenuta nelle seguenti fasce parametriche:
- a) per gli enti gestori che richiedono il contributo statale e regionale: minimo euro 100,00 – massimo euro 550,00;
  - b) per gli enti gestori che richiedono la sola ammissione alla sperimentazione: minimo euro 100,00 – massimo euro 750,00.

La contribuzione è comprensiva della eventuale quota per i pasti. L'ente gestore, per la contribuzione minima (retta mensile minima), può stabilire anche un importo inferiore a dette fasce, in considerazione di

particolari condizioni socio-economiche della famiglia. Il medesimo ente può disporre l'esonero totale o parziale della contribuzione.

2. Per l'esercizio della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia è richiesta altresì l'iscrizione all'Albo degli educatori professionali socio-pedagogici di cui all'art. 5 della Legge 15 aprile 2024, n. 55 (Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali). L'Amministrazione Regionale, nelle more dell'attuazione della Legge, si riserva, quando formato l'Albo ai sensi dell'art. 10 della Legge medesima, di verificare l'effettiva iscrizione del personale educativo a detto Albo.
3. Sono riconosciute come Sezioni primavera, ancorché non finanziate con risorse pubbliche, le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia organizzate secondo i requisiti previsti al comma 1.
4. In assenza dei requisiti richiesti dal presente bando, dall'Accordo quadro e dal Regolamento, il servizio svolto non è qualificabile quale "Sezione Primavera" e non sussistono le relative coperture assicurative regionali.

#### Art. 5 – Entità della dotazione finanziaria e criteri per la ripartizione dei fondi

1. L'entità dei contributi da destinare alle Sezioni Primavera è definita in quote fisse di riferimento, determinate in base al numero dei bambini iscritti e alla durata oraria del servizio.
2. Il contributo è assegnato integralmente, in via prioritaria, alle Sezioni sperimentali già funzionanti, precedentemente finanziate sia con risorse regionali che con risorse statali e, successivamente, alle Sezioni di nuova attivazione con i criteri definiti dall'articolo 11, commi 2 e 3, del Regolamento.
3. In particolare, come stabilito dal Regolamento, si definiscono:
  - **Sezioni primavera di nuova attivazione:** le Sezioni avviate per la prima volta nell'anno scolastico di riferimento ovvero già avviate in anni scolastici precedenti, ma non funzionanti nei due anni scolastici consecutivi antecedenti l'anno scolastico di riferimento;
  - **Sezioni primavera funzionanti anteriormente all'anno scolastico di riferimento (2024/2025):** le Sezioni che proseguono, nell'ambito di un territorio definito, l'erogazione del servizio avviato anteriormente all'anno scolastico 2024/2025 e non interrotto nei due anni precedenti, indipendentemente dal passaggio del servizio ad altra istituzione scolastica o dalla modifica della natura giuridica dell'ente gestore o dal passaggio ad altro ente gestore.
4. Le quote fisse di contribuzione, determinate in base al numero dei bambini iscritti alla singola Sezione Primavera e al numero di ore di apertura giornaliera della stessa, sono riportate nella tabella che segue:

Numero bambini per sezione	Durata oraria giornaliera del servizio	Quota annuale di contributo	Presenza di bambini disabili o svantaggiati
15-20	da 7 a 8 ore	Euro 27.000,00	maggiorazione del 15%
15-20	da 5 a 6 ore;	Euro 22.500,00	maggiorazione del 15%
10-14	da 7 a 8 ore	Euro 20.000,00	maggiorazione del 15%
10-14	da 5 a 6 ore;	Euro 16.000,00	maggiorazione del 15%

5-9 (solo per le deroghe consentite)	da 7 a 8 ore	Euro 13.500,00	maggiorazione del 15%
5-9 (solo per le deroghe consentite)	da 5 a 6 ore;	Euro 10.000,00	maggiorazione del 15%

5. È prevista una maggiorazione percentuale del contributo in caso di presenza, nell'ambito della Sezione Primavera, di bambini con disabilità o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale. L'accertamento della disabilità avviene in base alle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", mentre l'accertamento di una situazione di svantaggio socio-culturale viene accertata dai competenti uffici comunali, in accordo con l'istituzione educativa statale o paritaria. La maggiorazione verrà erogata nella misura massima del 15%, indipendentemente dal numero di bambini con disabilità o svantaggiati iscritti alla Sezione, a condizione che sia garantito un rapporto massimo inferiore ad un insegnante/educatore ogni 10 bambini o personale educativo aggiuntivo.
6. Il termine per l'eventuale comunicazione a mezzo PEC alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio coordinamento politiche per la famiglia del numero dei bambini iscritti successivamente alla data di presentazione della domanda è fissato nel giorno 20 agosto 2024.
7. Le risorse destinate alle "Sezioni Primavera" per l'anno scolastico 2024/2025, pari a euro 1.605.120,05, individuate con l'Intesa prot. n. 2180/P/CON dell'11 luglio 2024, saranno ripartite ai sensi del presente articolo.

#### Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda va compilata e trasmessa utilizzando l'apposito applicativo informatico, Istanze OnLine – IOL, disponibile sul portale della Regione: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) – Aree tematiche – Sezione famiglia, casa, sociale, terzo settore – Area politiche per la famiglia – Sostegno ai servizi – Per i gestori dei servizi – Servizi socio-educativi integrativi (Sezioni Primavera), al seguente indirizzo:

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA40/>

L'accesso al portale avviene attraverso SPID, CIE o CNS/CRS.

I soggetti gestori di più strutture presentano domande per ognuna di esse.

In caso di domanda presentata da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante, è necessario allegare copia dell'**atto di delega** con attribuzione del potere di firma (atto notarile) oppure copia della **procura speciale** secondo il modulo presente nella sezione "Modulistica" della pagina web dedicata. Il modulo va compilato e sottoscritto con firma autografa e documento di identità oppure sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato.

2. Il progetto educativo e la planimetria della Sezione Primavera previsti dall'articolo 9, comma 3, del Regolamento, sono allegati alla richiesta di autorizzazione al funzionamento già inviata al Comune di riferimento e trasmessi al Servizio coordinamento politiche per la famiglia in quella sede.
3. **La domanda completa degli eventuali allegati (dichiarazione assolvimento bollo, delega o procura) deve essere inviata**

**ENTRO LE ORE 23.59 DEL 09 AGOSTO 2024**

**ESCLUSIVAMENTE mediante l'applicativo suindicato, a pena di inammissibilità.**

La documentazione a comprova delle dichiarazioni e dei dati riportati nella domanda e nella sezione "Scheda identificativa" deve essere sempre disponibile e aggiornata in apposito fascicolo depositato presso la sede dell'ente gestore e, in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione Regionale, resa disponibile presso la struttura in cui è collocata la Sezione Primavera.

#### Art. 7 – Cause di esclusione

1. Costituiscono causa di esclusione dall'ammissione alla sperimentazione e, se richiesto, dal finanziamento:
  - a) il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda;
  - b) l'assenza di uno o più requisiti di cui al precedente articolo 4;
  - c) l'invio con modalità diverse da quelle indicate al precedente articolo 6.

#### Art. 8 – Valutazione delle domande

1. L'attività propedeutica di verifica del possesso dei requisiti richiesti è svolta dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, mentre quella dei contenuti del progetto educativo è a cura dell'Ufficio scolastico regionale. La verifica dell'idoneità dei titoli di studio del personale educativo o docente è oggetto di istruttoria condivisa tra la Direzione centrale di cui sopra e l'Ufficio scolastico regionale, al fine di dare certezza ai titoli di studio oggetto di disamina vigenti tempo per tempo, secondo gli ordinamenti scolastici che si sono succeduti.
2. L'attività di verifica dei contenuti del progetto educativo riguarda solo le Sezioni Primavera che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente Bando.
3. La valutazione delle domande, sulla base dell'attività propedeutica di cui al precedente comma 1, è effettuata dal Tavolo tecnico interistituzionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del Regolamento.
4. Gli esiti della valutazione sono recepiti con provvedimento del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, e sono pubblicati nel sito internet istituzionale:
  - a) l'elenco delle Sezioni Primavera ammesse alla sperimentazione e all'eventuale finanziamento, con l'indicazione dell'ammontare del contributo assegnato;
  - b) l'elenco delle Sezioni Primavera ammesse alla sperimentazione ma non ammesse al finanziamento, con la relativa motivazione;
  - c) l'elenco delle Sezioni Primavera non ammesse alla sperimentazione e non ammesse al finanziamento, con la relativa motivazione.
5. L'erogazione dei contributi e la gestione amministrativa degli stessi è a cura della citata Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia – Servizio coordinamento politiche per la famiglia.

#### Art. 9 – Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato ai soggetti di cui all'articolo 3, le cui domande di ammissione alla sperimentazione e all'eventuale finanziamento siano state positivamente valutate dal Tavolo tecnico interistituzionale e approvate con il provvedimento di cui al comma 4 dell'articolo 8.
2. Le fasi dell'erogazione dei contributi regionali sono due: anticipazione e saldo.
3. È prevista un'anticipazione del 70% del contributo ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo ammesso, a seguito della verifica del rendiconto.
4. Nel caso i beneficiari dei contributi abbiano natura di impresa l'erogazione anticipata può avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della Legge regionale 7/2000.

#### Art. 10 – Revoca del contributo

1. La revoca del contributo avviene nei casi previsti dall'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

### Art. 11 – Termini e modalità di rendicontazione

1. Il rendiconto delle spese complessivamente sostenute, anche se non coperte dal contributo regionale, deve essere presentato tramite apposito applicativo online dai singoli beneficiari entro il termine previsto dal decreto di concessione e secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 del Regolamento, nel rispetto delle tipologie di spesa di cui all'articolo 12 del Regolamento.

### Art. 12 – Avvio ed esito del procedimento

1. L'avvio del procedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle politiche per la famiglia, e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale di avvio del procedimento.
2. Gli elenchi dei soggetti beneficiari ammessi, con i relativi importi dell'eventuale contributo, e di quelli esclusi, con l'indicazione dei motivi di esclusione, saranno pubblicati sul citato sito web istituzionale e tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito del procedimento.

### Art. 13– Monitoraggio e controlli a campione

1. Al fine di acquisire elementi di conoscenza finalizzati allo sviluppo delle Sezioni Primavera, nel corso dello svolgimento degli interventi, potrà essere effettuata un'azione di monitoraggio da parte del Servizio coordinamento politiche per la famiglia o dell'Ufficio scolastico regionale attraverso questionari strutturati, che verranno erogati a tutte le Sezioni funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025.
2. I beneficiari del contributo sono tenuti a fornire, anche tramite apposita procedura automatizzata, i dati necessari al monitoraggio di cui al comma 1 nei tempi e con le modalità richiesti.
3. Il Servizio coordinamento politiche per la famiglia, anche in collaborazione con il Tavolo interistituzionale, effettua ispezioni e controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive, attestazioni e certificazioni presentate dai beneficiari e sulle attività dagli stessi svolte nella Sezione Primavera, anche recandosi presso la sede delle Sezioni stesse, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento. La documentazione a comprova delle dichiarazioni rese deve essere conservata dal soggetto gestore in apposito fascicolo ed esibita in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione Regionale o Ufficio scolastico regionale nell'effettuazione dei suddetti controlli.

### Art. 14 – Amministrazione procedente

1. Si forniscono le seguenti informazioni:

Unità organizzativa competente: Servizio coordinamento politiche per la famiglia;

Responsabile del procedimento: Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia, dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero;

Contatti per eventuali informazioni:

Daniela Borgo, e-mail [daniela.borgo@regione.fvg.it](mailto:daniela.borgo@regione.fvg.it), tel. 0432-555198

Cristiana Cisilino, e-mail [cristiana.cisilino@regione.fvg.it](mailto:cristiana.cisilino@regione.fvg.it), tel 04332-555056

24\_29\_1\_DDS\_FORM\_31910\_1\_TESTO

## Decreto del Direttore del Servizio formazione 2 luglio 2024, n. 31910

Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 (FSE+) - PPO 2021-2027 - Piano d'azione zonale per l'apprendimento PiAZZA 2022/2024. "Catalogo regionale di percorsi formativi e di webinar per la prevenzione e il contrasto dell'analfabetismo funzionale". Approvazione cloni presentati nel mese di giugno 2024.

### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

**VISTA** la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1422 del 17 settembre 2021 e s.m.i recante "LR 27/2007 - Piano per l'apprendimento permanente degli adulti in Friuli Venezia Giulia «Apprendiamo@Lavoriamo in FVG». Approvazione" che delinea le politiche regionali in materia di apprendimento permanente destinate alla popolazione adulta e che, in particolare, definisce le attività del progetto "Piano d'azione zonale per l'apprendimento - PiAZZA - Uno spazio aperto per apprendere", quale declinazione del sistema formativo regionale rispetto allo sviluppo dell'apprendimento permanente (BOX 1);

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1423 del 17 settembre 2021 e s.m.i., recante "Programma Regionale Fondo Sociale Europeo+ 2021/2027 - Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2022. Approvazione" che stabilisce i programmi specifici per l'annualità 2022 a valere sul FSE+ approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1231 del 26 agosto 2022 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che le politiche di Apprendiamo@Lavoriamo in FVG prevedono finalità formative unitarie, orientate al raggiungimento sia degli obiettivi del Programma PiAZZA, sia gli obiettivi del Programma GOL, in un quadro di complementarità e integrazione tra la programmazione FSE+ e la programmazione PNRR;

**VISTO** il decreto n. 657/LAVFORU dell'8 febbraio 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 23 febbraio 2022, con il quale è stato emanato l' "AVVISO PUBBLICO (di seguito Avviso) per la selezione dei soggetti attuatori delle Operazioni attuative del documento pianificazione periodica delle operazioni PPO 2022 - Programma PiAZZA (BOX1), da finanziare nell'ambito del PR FSE+ 2021/2027 finanziato dall'Unione europea - FSE Plus e delle Operazioni attuative del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - Programma GOL (BOX14), da finanziare nell'ambito del PNRR, Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";

**VISTI** i decreti n. 9129/GRFVG del 10 agosto 2022, n. 12674/GRFVG del 13 settembre 2022, e n. 30673/GRFVG del 15 dicembre 2022, con i quali sono state apportate modificazioni all'Avviso;

**RICHIAMATO** il decreto n° 5281/LAVFORU del 31 maggio 2022 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidature presentate e sono stati individuati i seguenti soggetti realizzatori delle attività formative per i rispettivi ambiti territoriali indicati nel documento Allegato 1 al citato Decreto n° 657/LAVFORU/2022:

- ATI 1 - GIULIANO ISONTINO

con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale

- ATI 2 - FRIULI

con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia

- ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO

con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia S.R.L. Impresa sociale;

**RICHIAMATO** il documento "Linee Guida - Disposizioni di carattere generale", approvato con il decreto n. 9181/GRFVG dell'11 agosto 2022, e modificato con i decreti n. 12684/GRFVG del 13 settembre 2022, n. 30775/GRFVG del 16 dicembre 2022 e n. 16287/GRFVG del 12 aprile 2023;

**VISTO** il decreto n. 12120/GRFVG dell'8 settembre 2022 e s.m.i., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 21 aprile 2023, che approva le Direttive per la presentazione delle operazioni finalizzate alla costituzione di un "Catalogo regionale di percorsi formativi e di webinar per la prevenzione e il contrasto dell'analfabetismo funzionale", al fine di disciplinare le attività previste nel sopraccitato programma specifico 7/22 "Analfabetismo funzionale competenze trasversali e digitali";

**RICHIAMATI** i decreti n. 32197/GRFVG del 28 dicembre 2022 e n. 6030/GRFVG del 16 febbraio 2023, con i quali sono stati approvati i prototipi presentati in sede di prima istanza dall'ATI 3 - Destra Tagliamento in nome e per conto di tutte le altre ATI selezionate;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1597 del 13 ottobre 2023, con la quale è stato



approvato il Documento "PR FSE+. Unità di costo standard - UCS - calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 2021/1057 e n. 2021/1060. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard - UCS. Aggiornamento", che prevede, tra le altre, la riformulazione delle UCS 1, 2, 3, 7, 9, 31, 32, 50 per adeguarle all'aumento del costo della vita, stabilendo, altresì, che, l'adeguamento degli importi delle predette UCS trova applicazione anche agli avvisi adottati precedentemente all'emanazione della medesima DGR da individuarsi con successivo decreto dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027;

**RICHIAMATO** il decreto n. 48404/GRFVG del 20 ottobre 2023, che individua i Programmi specifici a valere sul PR FSE+ 2021-2027, ai cui avvisi trovano applicazione le UCS 1, 2, 3, 7, 9, 31, 32, 50, come riformulate con la citata DGR n. 1597/2023;

**CONSIDERATO** in particolare che il sopra richiamato decreto precisa che, a decorrere dall'8 novembre 2023 le UCS riformulate si applicano:

- ai prototipi e progetti presentati successivamente a tale data
- ai cloni presentati successivamente a tale data anche se riferiti a prototipi già approvati o presentati entro il 31 ottobre 2023
- in caso di presentazione a sportello, ai progetti e prototipi presentati a valere sugli sportelli la cui data di apertura è successiva al 31 ottobre 2023;

**PRECISATO** pertanto che le UCS 1 e 50 riformulate con la DGR n. 1597/2023 vengono applicate, a decorrere dall'8 novembre 2023, ai cloni "analfabetismo funzionale e competenze trasversali" presentati successivamente a tale data e riferiti ai prototipi approvati con i citati decreti n.32197/GRFVG/2022 e n. 6030/GRFVG/2023;

**DATO ATTO** che a seguito della riorganizzazione di cui alla sopraccitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1116 del 25 luglio 2023, il Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale europeo è stato soppresso e alcune delle relative funzioni di struttura regionale attuatrice (SRA), in relazione agli interventi riferiti al Programma Regionale del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021-2027, sono state attribuite al Servizio formazione della Direzione centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia; **DATO ATTO**, altresì, che con Deliberazione della Giunta regionale n. 1331 del 25 agosto 2023 sono state approvate le variazioni relative all'assegnazione di azioni del PR FSE+ 2021-2027 a nuove o diverse strutture regionali attuatrici, provvedendo ad individuare il Servizio formazione quale nuova SRA di riferimento dell'azione g.3, concernente le misure di carattere informativo, orientativo, formativo finalizzate a contrastare l'analfabetismo funzionale presente nel territorio, come specificato nell'Allegato 1 alla suddetta deliberazione;

**VISTA** la delibera giunta n. 1419 dell'8 settembre 2023 di aggiornamento della "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2022" (PPO 2022), approvato con DGR n. 1423 del 17/09/2021 e s.m.i., in cui espressamente il programma specifico 7/22 "Analfabetismo funzionale competenze trasversali e digitali" viene assegnato al Servizio formazione;

**VISTO** il decreto n. 18118/GRFVG del 20 ottobre 2022, da ultimo modificato con decreto n. 22463/GRFVG del 16/05/2023, con il quale, tra l'altro, la dotazione finanziaria dei sopracitati programmi specifici è stata ripartita tra le annualità 2022, 2023 e 2024, ed a seguito del quale sono stati adottati i seguenti decreti di concessione:

- per ATI 1 - GIULIANO ISONTINO, decreto n. 20270/GRFVG del 04/11/2022 - CUP D22B22001430009;
- per ATI 2- FRIULI, decreto n. 19815/GRFVG del 02/11/2022 - CUP D22B22001440009;
- per ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO, decreto n. 19578/GRFVG del 28/10/2022 - CUP D22B22001450009;

**DATO ATTO** della ricezione, da parte dell'Amministrazione regionale, dell'Atto d'obbligo e dell'Informativa privacy sottoscritti dalle ATI;

**EVIDENZIATO** che le risorse finanziarie disponibili, derivanti dalla somma residua dell'annualità 2022, e dal totale stanziato per l'annualità 2023, che va dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 per la realizzazione delle attività a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 2 Istruzione e Formazione, Programma specifico 7/22 del PPO 2022, sono ripartite a livello di aree territoriali come di seguito indicato:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
PS 7/22	Istruzione e Formazione	Analfabetismo funzionale competenze trasversali e digitali	€ 253.924,00	€ 372.516,00	€ 202.500,00	€ 828.940,00

**RICHIAMATO** il decreto 21625/GRFVG dell'8 maggio 2024, con il quale sono state approvate ed auto-

rizzate le operazioni presentate nel mese di maggio 2024, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua delle risorse finanziarie disponibili, derivanti dalla somma residua dell'annualità 2022, e dalla somma residua dell'annualità 2023, che va dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024, per la realizzazione delle attività a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 2 Istruzione e Formazione, Programma specifico 7/22 del PPO 2022, è la seguente:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
PS 7/22	Istruzione e Formazione	Analfabetismo funzionale competenze trasversali e digitali	157.452,00	247.180,00	155.772,00	560.404,00

**VISTE** le operazioni clone presentate nel mese di maggio 2024 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 2 Istruzione e Formazione, Programma specifico 7/22 del PPO 2022;

**CONSIDERATO** che sono pervenute n. 7 operazioni clone;

**RITENUTO** di approvare i seguenti documenti:

- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

**CONSIDERATO** che l'Allegato 1 determina l'approvazione e l'autorizzazione di n. 7 operazioni clone per complessivi Euro 15.792,00 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 Priorità 2 - Istruzione e Formazione, Programma specifico 7/22 del PPO 2022, così suddivisi:

- ATI 1 - GIULIANO ISONTINO: n. 1 clone per complessivi Euro 3.696,00
- ATI 2 - FRIULI: n. 6 cloni per complessivi Euro 12.096,00;

**EVIDENZIATO** che, a seguito dell'approvazione delle operazioni clone presentate nel mese di maggio 2024, la disponibilità finanziaria residua delle risorse finanziarie disponibili, derivanti dalla somma residua dell'annualità 2022 e dalla somma residua dell'annualità 2023, che va dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024, per la realizzazione delle attività a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 2 Istruzione e Formazione, Programma specifico 7/22 del PPO 2022, è la seguente:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
PS 7/22	Istruzione e Formazione	Analfabetismo funzionale competenze trasversali e digitali	153.756,00	235.084,00	155.772,00	544.612,00

**PRECISATO** che il presente decreto, comprensivo dell'Allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;

**VISTA** la deliberazione giuntale n. 893 del 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", così come modificata dalla deliberazione giuntale n. 1116 del 25 luglio 2023;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2023, n. 1167, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio formazione alla dott.ssa Elisa Marzinotto dal 2 agosto 2023 all'1 agosto 2026;

## DECRETA

**1.** Per le motivazioni indicate in premessa, in relazione alle Direttive Analfabetismo funzionale competenze trasversali e digitali - Allegato 6) alle Linee guida Disposizioni di carattere generale di cui al decreto n. 9181/GRFVG del 11/08/2022 e s.m.i., emanate con decreto n. 12120/GRFVG del 08/09/2022 e s.m.i., a seguito della presentazione delle operazioni clone presentate a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 2 Istruzione e Formazione, Programma specifico 7/22 del PPO 2022 nel mese di maggio 2024, sono approvati i seguenti documenti:

- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

**2.** L'Allegato 1 determina l'approvazione e l'autorizzazione di n. 7 operazioni clone per complessivi Euro 15.792,00, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 Priorità 2 Istruzione e Formazione, Programma specifico 7/22 del PPO 2022, così suddivisi:

- ATI 1 - GIULIANO ISONTINO: n. 1 clone per complessivi Euro 3.696,00
- ATI 2 - FRIULI: n. 6 cloni per complessivi Euro 12.096,00.

3. Si dà atto che la disponibilità finanziaria residua delle risorse finanziarie disponibili, derivanti dalla somma residua dell'annualità 2022 e dalla somma residua dell'annualità 2023, che va dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024, per la realizzazione delle attività a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 2 Istruzione e Formazione, Programma specifico 7/22 del PPO 2022, è la seguente:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
PS 7/22	Istruzione e Formazione	Analfabetismo funzionale competenze trasversali e digitali	153.756,00	235.084,00	155.772,00	544.612,00

4. Il presente decreto, comprensivo dell'Allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 luglio 2024

MARZINOTTO

## ALLEGATO 1 ELENCO DELLE OPERAZIONI CLONE APPROVATE

FSE 2021/2027 - Programma PIAZZA

## ATI 1 - GIULIANO ISONTINOFSE+ 2021/27 – PS 7/22 – PIAZZA - Catalogo Analfabetismo funzionale Comp. Trasversali e Digitali

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2024/2639	07/06/2024.12:17:35	2024/2639/0	SMARTPHONE PRIMI PASSI	OR2302943310	D22B22001440009	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2.464,00	2.464,00
<b>Tot. operazioni:</b>						<b>ATI 1 - GIULIANO ISONTINO TOTALE SOFT SKILLS:</b>	<b>2.464,00</b>	<b>2.464,00</b>

Totale Operazioni : 1

ATI 1 - GIULIANO ISONTINO TOTALE :

2.464,00 2.464,00

## ATI 2 - FRIULIFSE+ 2021/27 – PS 7/22 – PIAZZA - Catalogo Analfabetismo funzionale Comp. Trasversali e Digitali

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2024/2590	04/06/2024.11:49:21	2024/2590/0	SMARTPHONE PRIMI PASSI	OR2302943310	D22B22001440009	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2.464,00	2.464,00
2024/2602	05/06/2024.11:27:15	2024/2602/0	PC PRIMI PASSI. INFORMATICA PRATICA E FACILE PER TUTTI	OR2302943305	D22B22001440009	GRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.696,00	3.696,00
2024/2667	12/06/2024.10:35:37	2024/2667/0	SMARTPHONE PRIMI PASSI	OR2302943310	D22B22001440009	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2.464,00	2.464,00
2024/2749	18/06/2024.11:52:41	2024/2749/0	LEGGERE IL CONTRATTO DI LAVORO E LA BUSTA PAGA	OR2302943304	D22B22001440009	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.120,00	1.120,00
<b>Tot. operazioni:</b>						<b>ATI 2 - FRIULI TOTALE SOFT SKILLS:</b>	<b>9.744,00</b>	<b>9.744,00</b>

Totale Operazioni : 4

ATI 2 - FRIULI TOTALE :

9.744,00 9.744,00



ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO FSE+ 2021/27 – PS 7/22 – PIAZZA - Catalogo Analfabetismo funzionale Comp. Trasversali e Digitali

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2024/2607	05/06/2024-16:51:47	2024/2607/0	P.C. PRIMI PASSI: INFORMATICA PRATICA E FACILE PER TUTTI	OP2302943395	D22B22001450009	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	3.696,00	3.696,00
2024/2660	11/06/2024-15:51:22	2024/2660/0	SMARTPHONE PRIMI PASSI	OP2302943310	D22B22001450009	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "ALBERTO SIMONINI"	2.464,00	2.464,00
<b>Tot. operazioni:</b>						<b>ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO TOTALE SOFT SKILLS:</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>

**Totale Operazioni : 2**

**ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO TOTALE : 6.160,00**

**Totale Operazioni complessive : 7**

**18.368,00**

**TOTALE COMPLESSIVO APPROVATO:**

**18.368,00**



24\_29\_1\_DDS\_FORM\_32959\_1\_TESTO

## Decreto del Direttore del Servizio formazione 8 luglio 2024, n. 32959

Programma nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) misura 5, componente 1, riforma 1.1 finanziato da NextGenerationEU - Programma Garanzia occupabilità dei lavoratori - GOL 2022/2025. Catalogo FPGO Formazione permanente per gruppi omogenei professionalizzante - FPGO\_PRO". "Catalogo FPGO Soft skills trasversali e digitali - FPGO\_SK". Approvazione dei cloni FPGO\_PRO e FPGO\_SK - presentati nel mese di giugno 2024.

### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

**VISTA** la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1422 del 17 settembre 2021 e s.m.i recante "LR 27/2007 - Piano per l'apprendimento permanente degli adulti in Friuli Venezia Giulia «Apprendiamo@Lavoriamo in FVG». Approvazione" che delinea le politiche regionali in materia di apprendimento permanente destinate alla popolazione adulta e che, in particolare, definisce le attività del progetto "Piano d'azione zonale per l'apprendimento - PiAZZA - Uno spazio aperto per apprendere", quale declinazione del sistema formativo regionale rispetto allo sviluppo dell'apprendimento permanente (BOX 1);

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1423 del 17 settembre 2021 e s.m.i., recante "Programma Regionale Fondo Sociale Europeo+ 2021/2027 - Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2022. Approvazione" che stabilisce i programmi specifici per l'annualità 2022 a valere sul FSE+ approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1231 del 26 agosto 2022 e s.m.i;

**VISTO** il Decreto interministeriale del 5 novembre 2021 pubblicato in GU n.306 del 27 dicembre 2021 recante "Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)";

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1996 del 23 dicembre 2021 recante "Primo aggiornamento documento «Apprendiamo@Lavoriamo in FVG». Approvazione" che integra il Programma GOL all'interno delle politiche regionali in materia di apprendimento permanente (BOX 14);

**CONSIDERATO** che le politiche di Apprendiamo@Lavoriamo in FVG prevedono finalità formative unitarie, orientate al raggiungimento sia degli obiettivi del Programma PiAZZA, sia gli obiettivi del Programma GOL, in un quadro di complementarità e integrazione tra la programmazione FSE+ e la programmazione PNRR;

**VISTO** il decreto n. 657/LAVFORU dell'8 febbraio 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 23 febbraio 2022, con il quale è stato emanato l' "AVVISO PUBBLICO (di seguito Avviso) per la selezione dei soggetti attuatori delle Operazioni attuative del documento pianificazione periodica delle operazioni PPO 2022 - Programma PiAZZA (BOX1), da finanziare nell'ambito del PR FSE+ 2021/2027 finanziato dall'Unione europea - FSE Plus e delle Operazioni attuative del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - Programma GOL (BOX14), da finanziare nell'ambito del PNRR, Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";

**VISTI** i decreti n. 9129/GRFVG del 10 agosto 2022, n. 12674/GRFVG del 13 settembre 2022 ed il decreto n. 30673 /GRFVG del 15 dicembre 2022, con i quali sono state apportate modificazioni all'Avviso;

**RICHIAMATO** il decreto n° 5281/LAVFORU del 31 maggio 2022 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidature presentate e sono stati individuati i seguenti soggetti realizzatori delle attività formative per i rispettivi ambiti territoriali indicati nel documento Allegato 1 al citato Decreto n° 657/LAVFORU/2022:

- ATI 1 - GULIANO ISONTINO

con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale

- ATI 2 - FRIULI

con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia

- ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO

con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia S.R.L. Impresa sociale;

**RICHIAMATO** il documento "Linee Guida - Disposizioni di carattere generale", approvato con il decreto n. 9181/GRFVG dell'11 agosto 2022, e modificato con i decreti n. 12684/GRFVG del 13 settembre 2022,

n. 30775/GRFVG del 16 dicembre 2022 e n. 16287/GRFVG del 12 aprile 2023;

**VISTO** il decreto n. 9181/GRFVG dell'11 agosto 2022 e s.m.i., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 24 agosto 2022, con il quale, tra l'altro, viene approvato il documento Direttive FPGO\_PRO - Formazione Permanente per Gruppi Omogenei;

**VISTO** il decreto n. 12684/GRFVG del 13 settembre 2022 e s.m.i., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 28 settembre 2022, il quale, tra l'altro, approva il documento "Direttive FPGO\_SK Soft Skills trasversali e digitali (catalogo)";

**EVIDENZIATO** che le Direttive FPGO\_PRO e FPGO\_SK, conformemente all'Avviso, prevedono la costituzione del Catalogo percorsi professionalizzanti o "Catalogo FPGO\_PRO", articolato nei seguenti sotto-cataloghi: UPSKILLING; RESKILLING; LAVORO E INCLUSIONE; ORIENTAMENTO;

**RICHIAMATI** i decreti n. 15649/GRFVG del 5 ottobre 2022, n. 20263/GRFVG del 4 novembre 2022, n.29932/GRFVG del 14 dicembre 2022, n. 1937/GRFVG del 19 gennaio 2023, n. 9730/GRFVG del 9 marzo 2023, n.14520/GRFVG del 2 aprile 2023, n. 24642/GRFVG del 26 maggio 2023, n.30498/GRFVG del 28 giugno 2023, n. 34145/GRFVG del 21 luglio 2023, n. 40483/GRFVG del 6 settembre 2023, n. 49235/GRFVG del 25 ottobre 2023, n. 52152/GRFVG del 10 novembre 2023, n.2453/GRFVG del 23 gennaio 2024, n. 10471/GRFVG del 6 marzo 2024 e n. 14419/GRFVG del 26 marzo 2024, con i quali sono stati approvati i prototipi FPGO\_PRO presentati sino alla scadenza del 15 marzo 2024;

**RICHIAMATI** i decreti n. 20558/GRFVG del 7 novembre 2022, n. 27748/GRFVG del 30 novembre 2022, n. 32143/GRFVG del 27 dicembre 2022, n. 6178/GRFVG del 16 febbraio 2023, n. 35458/GRFVG del 28 luglio 2023, n. 48360/GRFVG del 20 ottobre 2023, e n. 31476/GRFVG del 28 giugno 2024, con i quali sono stati approvati i prototipi FPGO\_SK presentati sino alla scadenza del 18 giugno 2024

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1597 del 13 ottobre 2023, con la quale è stato approvato il Documento "PR FSE+. Unità di costo standard - UCS - calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 2021/1057 e n. 2021/1060. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard - UCS. Aggiornamento", che prevede, tra le altre, la riformulazione delle UCS 1, 2, 3, 7, 9, 31, 32, 50 per adeguarle all'aumento del costo della vita, stabilendo, altresì, che, l'adeguamento degli importi delle predette UCS trova applicazione anche agli avvisi adottati precedentemente all'emanazione della medesima DGR da individuarsi con successivo decreto dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027;

**RICHIAMATO** il decreto n. 48404/GRFVG del 20 ottobre 2023, che individua i Programmi specifici a valere sul PR FSE+ 2021-2027, ai cui avvisi trovano applicazione le UCS 1, 2, 3, 7, 9, 31, 32, 50, come riformulate con la citata DGR n. 1597/2023;

**CONSIDERATO** in particolare che il sopra richiamato decreto precisa che, a decorrere dall'8 novembre 2023 le UCS riformulate si applicano:

- ai prototipi e progetti presentati successivamente a tale data
- ai cloni presentati successivamente a tale data anche se riferiti a prototipi già approvati o presentati entro il 31 ottobre 2023
- in caso di presentazione a sportello, ai progetti e prototipi presentati a valere sugli sportelli la cui data di apertura è successiva al 31 ottobre 2023;

**PRECISATO** pertanto che le UCS 1, 2, 9 e 50, riformulate con la DGR n. 1597/2023 vengono applicate, a decorrere dall'8 novembre 2023, ai cloni FPGO\_PRO e FPGO\_SK presentati successivamente a tale data e riferiti ai prototipi approvati precedentemente al 31 ottobre 2023;

**SPECIFICATO** infine che le citate UCS riformulate vengono applicate anche agli interventi finanziati con il fondo europeo NextGenerationEU - PNRR - Programma GOL;

**PRECISATO** inoltre che sono stati adottati i seguenti decreti di concessione:

- per ATI 1 - GIULIANO ISONTINO il decreto n. 12631/ GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 2 - Upskilling - CUP D24E22000960001, il decreto n. 12630/ GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 3 - Reskilling - CUP D24E22000970001, il decreto n.12629/GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 4 - Lavoro e inclusione - CUP D24E22000980001, e il decreto n.12628/GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 5 -Ricollocazione collettiva - CUP D24D22001690006
- per ATI 2- FRIULI, il decreto di concessione n. 12627/GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 2 - Upskilling - CUP D24E22000990006, il decreto n. 12626/GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 3 - Reskilling - CUP D24E22001000006, il decreto n.12625/GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 4 - Lavoro e inclusione - CUP D24E22001010006, e il decreto n.12624/GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per



il Programma GOL Percorso 5 -Ricollocazione collettiva - CUP D24D22001700006  
 - per ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO il decreto n. 12623/ GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 2 - Upskilling - CUP D24E22001020006, il decreto n. 12622/ GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 3 - Reskilling - CUP D24E22001030006 , il decreto n.12621/GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 4 - Lavoro e inclusione - CUP D24E22001040006, e il decreto n.12620/GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 5 -Ricollocazione collettiva - CUP D24D22001710006;

**DATO ATTO** della ricezione, da parte dell'amministrazione regionale, dell'Atto d'obbligo e dell'Informativa privacy sottoscritti dalle ATI;

**EVIDENZIATO** che le risorse finanziarie complessive disponibili a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL, per la realizzazione sia dell'attività FPGO\_PRO che FPGO\_SK per l'annualità 2022, sono ripartite a livello di aree territoriali come di seguito indicato:

MISURA	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE
P2 - UP	FPGO_PRO/ FPGO_SK	1.304.000,00	1.752.000,00	944.000,00	4.000.000,00
P3 - RE	FPGO_PRO/ FPGO_SK	1.141.000,00	1.533.000,00	826.000,00	3.500.000,00
P4 - IN	FPGO_PRO/ FPGO_SK	652.000,00	876.000,00	472.000,00	2.000.000,00
TOTALE					9.500.000,00

**VISTO** il decreto n. 50142/GRFVG del 31 ottobre 2023, con cui è stata approvata la modifica del riparto per l'annualità 2022, delle risorse assegnate ad ATI 1 - GIULIANO ISONTINO e ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO per la gestione delle attività rientranti nel Programma GOL, Percorso P2 e Percorso P3, a seguito del quale le risorse finanziarie complessive disponibili a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL, per la realizzazione sia dell'attività FPGO\_PRO che FPGO\_SK per l'annualità 2022, sono ripartite a livello di aree territoriali come di seguito indicato:

MISURA	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE
P2 - UP	FPGO_PRO/ FPGO_SK	904.000,00	1.752.000,00	944.000,00	3.600.000,00
P3 - RE	FPGO_PRO/ FPGO_SK	1.541.000,00	1.533.000,00	1.026.000,00	4.100.000,00
P4 - IN	FPGO_PRO/ FPGO_SK	652.000,00	876.000,00	272.000,00	1.800.000,00
TOTALE					9.500.000,00

**VISTO** il decreto n. 59141/GRFVG del 4 dicembre 2023, con cui è stata approvata la seconda modifica del riparto per l'annualità 2022, nello specifico delle risorse assegnate ad ATI 1 - GIULIANO ISONTINO per la gestione delle attività rientranti nel Programma GOL, Percorso P3 e Percorso P4, a seguito del quale le risorse finanziarie complessive disponibili a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL, per la realizzazione sia dell'attività FPGO\_PRO che FPGO\_SK per l'annualità 2022, sono ripartite a livello di aree territoriali come di seguito indicato:

MISURA	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE
P2 - UP	904.000,00	1.752.000,00	944.000,00	3.600.000,00
P3 - RE	1.941.000,00	1.533.000,00	1.026.000,00	4.500.000,00
P4 - IN	252.000,00	876.000,00	272.000,00	1.400.000,00
TOTALE				9.500.000,00

**VISTO** il decreto 11965/GRFVG del 14 marzo 2024, con cui è stata approvata la terza modifica del riparto per l'annualità 2022, nello specifico delle risorse assegnate ad ATI 1 - GIULIANO ISONTINO e da ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO per la gestione delle attività rientranti nel Programma GOL, Percorso P2-UP, Percorso P3-RE e Percorso P4-IN, a seguito del quale le risorse finanziarie complessive disponibili a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL, per la realizzazione, tra le altre, dell'attività FPGO\_COP per l'annualità 2022, sono ripartite a livello di aree territoriali come di seguito indicato:



MISURA	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE
P2 - UP	904.000,00	1.752.000,00	694.000,00	3.350.000,00
P3 - RE	2.041.000,00	1.533.000,00	1.276.000,00	4.850.000,00
P4 - IN	152.000,00	876.000,00	272.000,00	1.300.000,00
TOTALE				9.500.000,00

**VISTO** il decreto 16837/GRFVG del 10 aprile 2024, con cui è stata approvata la quarta modifica del riparto per l'annualità 2022, nello specifico delle risorse assegnate ad ATI 1 - GIULIANO ISONTINO per la gestione delle attività rientranti nel Programma GOL, Percorso P2-UP e Percorso P3-RE, a seguito del quale le risorse finanziarie complessive disponibili a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL, per la realizzazione, tra le altre, dell'attività FPGO\_COP per l'annualità 2022, sono ripartite a livello di aree territoriali come di seguito indicato:

MISURA	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE
P2 - UP	804.000,00	1.752.000,00	694.000,00	3.250.000,00
P3 - RE	2.141.000,00	1.533.000,00	1.276.000,00	4.950.000,00
P4 - IN	152.000,00	876.000,00	272.000,00	1.300.000,00
TOTALE				9.500.000,00

**VISTO** il decreto 24525/GRFVG del 23 maggio 2024, con cui è stata approvata la quinta modifica del riparto per l'annualità 2022, nello specifico delle risorse assegnate ad ATI 1 - GIULIANO ISONTINO per la gestione delle attività rientranti nel Programma GOL, Percorso P3-RE, e Percorso P4-IN, a seguito del quale le risorse finanziarie complessive disponibili a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL, per la realizzazione, tra le altre, dell'attività FPGO\_COP per l'annualità 2022, sono ripartite a livello di aree territoriali come di seguito indicato:

MISURA	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE
P2 - UP	804.000,00	1.752.000,00	694.000,00	3.250.000,00
P3 - RE	2.156.000,00	1.533.000,00	1.276.000,00	4.965.000,00
P4 - IN	137.000,00	876.000,00	272.000,00	1.285.000,00
TOTALE				9.500.000,00

**VISTO** il decreto 27345/GRFVG del 6 giugno 2024, con cui è stata approvata la sesta modifica del riparto per l'annualità 2022, nello specifico delle risorse assegnate ad ATI 1 - GIULIANO ISONTINO per la gestione delle attività rientranti nel Programma GOL, Percorso P2-UP, Percorso P3-RE, e Percorso P4-IN, a seguito del quale le risorse finanziarie complessive disponibili a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL, per la realizzazione, tra le altre, dell'attività FPGO\_COP per l'annualità 2022, sono ripartite a livello di aree territoriali come di seguito indicato:

MISURA	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE
P2 - UP	761.840,00	1.752.000,00	694.000,00	3.207.840,00
P3 - RE	2.243.960,00	1.533.000,00	1.276.000,00	5.052.960,00
P4 - IN	91.200,00	876.000,00	272.000,00	1.239.200,00
TOTALE				9.500.000,00

**RICHIAMATO** il decreto n. 29393/GRFVG del 18 giugno 2024, con il quale sono state approvate e finanziate le operazioni-clone FPGO presentate nel mese di maggio 2024, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) - Programma GOL per la realizzazione dell'attività FPGO\_PRO, FPGO\_SK e FPGO\_COP per l'annualità 2022, è la seguente:

MISURA	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
P2 - UP	14.206,00	869.232,00	240.110,00	1.123.548,00
P3 - RE	140.194,00	219.158,00	291.100,00	650.452,00
P4 - IN	0,00	758.504,00	268.304,00	1.026.808,00
TOTALE				2.800.808,00

**VISTE** le operazioni-clone FPGO a valere sul PNRR -Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1- Programma GOL pervenute nel mese di giugno 2024;

**CONSIDERATO** che sono pervenuti 15 cloni;

**RITENUTO** di approvare i seguenti documenti:

- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

**CONSIDERATO** che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'autorizzazione di 15 operazioni-clone per complessivi € 266.882,00, a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL, così suddivisi:

P2-UP

ATI 1 - GIULIANO ISONTINO: n. 2 cloni per totali € 12.936,00

ATI 2 - FRIULI: n. 4 cloni per totali € 33.880,00

ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO: n. 4 cloni per totali € 18.326,00

P3-RE

ATI 1 - GIULIANO ISONTINO: n. 3 cloni per totali € 140.140,00

ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO: n. 2 cloni per totali € 61.600,00;

**EVIDENZIATO** che la disponibilità finanziaria residua a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) - Programma GOL per la realizzazione dell'attività FPGO\_PRO, FPGO\_SK. E FPGO\_COP, per l'annualità 2022, è la seguente:

MISURA	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
P2 - UP	1.270,00	835.352,00	221.784,00	1.058.406,00
P3 - RE	54,00	219.158,00	229.500,00	448.712,00
P4 - IN	0,00	758.504,00	268.304,00	1.026.808,00
			TOTALE	2.533.926,00

**PRECISATO** che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;

**VISTA** la deliberazione giuntale n. 893 del 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", così come modificata dalla deliberazione giuntale n. 1116 del 25 luglio 2023;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2023, n. 1167, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio formazione alla dott.ssa Elisa Marzinotto dal 2 agosto 2023 all'1 agosto 2026;

## DECRETA

**1.** In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito delle operazioni clone FPGO presentate a valere sul Programma GOL nel mese di giugno 2024, sono approvati i seguenti documenti:

- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

**2.** L'allegato 1 determina l'approvazione e l'autorizzazione di 15 operazioni-clone per complessivi € 266.882,00, a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL, così suddivisi:

P2-UP

ATI 1 - GIULIANO ISONTINO: n. 2 cloni per totali € 12.936,00

ATI 2 - FRIULI: n. 4 cloni per totali € 33.880,00

ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO: n. 4 cloni per totali € 18.326,00

P3-RE

ATI 1 - GIULIANO ISONTINO: n. 3 cloni per totali € 140.140,00

ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO: n. 2 cloni per totali € 61.600,00.

**3.** Si dà atto che la disponibilità finanziaria residua per la realizzazione dell'attività FPGO\_PRO, FPGO\_SK, e FPGO\_COP, a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) - Programma GOL per la realizzazione dell'attività FPGO\_PRO, FPGO\_SK, e FPGO\_COP per l'annualità 2022, è la seguente:

MISURA	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
P2 - UP	1.270,00	835.352,00	221.784,00	1.058.406,00
P3 - RE	54,00	219.158,00	229.500,00	448.712,00
P4 - IN	0,00	758.504,00	268.304,00	1.026.808,00
			TOTALE	2.533.926,00

4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Trieste, 8 luglio 2024

MARZINOTTO



## ALLEGATO 1 ELENCO DELLE OPERAZIONI CLONE APPROVATE

PNRR - Programma GOL

### ATI 1 - GIULIANO ISONTINO

Capofila : I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE

#### ATI 1 - GIULIANO ISONTINO - PERCORSO 2

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TIPOLOGIA_CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2024/2572	03/06/2024.0924531	2024/2572/0	FPCO SOFT SKILLS TRASVERSALI E DIGITALI UPSKILLING	UTILIZZARE IL FOGLIO DI CALCOLO (ESEXCEL) - ENTRY	FP2218822112	D24E22000970001	IAL INNOVAZIONE E APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L.IMPRESA SOCIALE	3.696,00	3.696,00
2024/2601	05/06/2024.1311806	2024/2601/0	FPCO SOFT SKILLS TRASVERSALI E DIGITALI UPSKILLING	LINGUA STRANIERA A1 (ITALIANO)	FP2218822105	D24E22000970001	COMITATO REGIONALE DELLE NFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	9.240,00	9.240,00
<b>Tot. operazioni:</b>						<b>2</b>			

**Totale ATI 1 - GIULIANO ISONTINO - PERCORSO 2 : 12.936,00**

**12.936,00**

#### ATI 1 - GIULIANO ISONTINO - PERCORSO 3

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TIPOLOGIA_CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2024/2573	03/06/2024.104147	2024/2573/0	FPCO PROFESSIONALIZZANTE RESKILLING	TECNICHE DI FINITURE EDILI	FP2213363955	D24E22000970001	EDUMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	508.200,00	508.200,00
2024/2640	07/06/2024.1238223	2024/2640/0	FPCO PROFESSIONALIZZANTE RESKILLING	TECNICHE BASE DI CONTABILITA'	FP2213363956	D24E22000970001	CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ETS	38.500,00	38.500,00
2024/2651	10/06/2024.1833547	2024/2651/0	FPCO PROFESSIONALIZZANTE RESKILLING	TECNICHE DI CUCINA	FP2213363958	D24E22000970001	AD FORMANDUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIALIA ZADRUGA	508.200,00	508.200,00
<b>Tot. operazioni:</b>						<b>3</b>			

**Totale ATI 1 - GIULIANO ISONTINO - PERCORSO 3 : 140.140,00**

**140.140,00**

**Totale operaz. ATI 1 - GIULIANO ISONTINO : 5**

**Totale ATI 1 - GIULIANO ISONTINO : 153.076,00**

**153.076,00**



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU



ATI 2 - FRIULI

Capofila : EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE

ATI 2 - FRIULI - PERCORSO 2

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TIPOLOGIA_CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SO GGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2024/2673	13/06/2024.10.5920	2024/2673/0	FPCO SOFT SKILLS TRASVERSALI E DIGITALI UPSKILLING	LINGUA STRANIERA A1 (-)	FP2218822105	D24E2200099006	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	9.240,00	9.240,00
2024/2661	13/06/2024.15.0551	2024/2661/0	FPCO SOFT SKILLS TRASVERSALI E DIGITALI UPSKILLING	LINGUA STRANIERA A2 (-)	FP2365675502	D24E2200099006	CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA - CEFS	9.240,00	9.240,00
2024/2747	18/06/2024.08.2043	2024/2747/0	FPCO SOFT SKILLS TRASVERSALI E DIGITALI UPSKILLING	LINGUA STRANIERA A2 (ITALIANO)	FP2365675502	D24E2200099006	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (IMPRESA SOCIALE)	9.240,00	9.240,00
2024/2790	24/06/2024.14.2134	2024/2790/0	FPCO SOFT SKILLS TRASVERSALI E DIGITALI UPSKILLING	LINGUA STRANIERA B1 A (ITALIANO)	FP2224236722	D24E2200099006	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI IMCIESIO" - ONLUS	6.160,00	6.160,00
<b>Tot. operazioni:</b>		<b>4</b>							

**Totale ATI 2 - FRIULI - PERCORSO 2 : 33.880,00**

**Totale operaz. ATI 2 - FRIULI : 4**

**33.880,00**



## ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO

Capofila : IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

## ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO - PERCORSO 2

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TIPOLOGIA_CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2024/2591	04/06/2024.1245508	2024/2591/0	FPGO PROFESSIONALIZZANTE UPSKILLING	TECNICHE DI GESTIONE DELLA RELAZIONE E DELLE FUNZIONALITÀ RESIDUE	FP2335075406	D24E22001020006	FONDAZIONE OPERASACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	3.696,00	3.696,00
2024/2735	17/06/2024.1109932	2024/2735/0	FPGO SOFT SKILLS TRASVERSALI E DIGITAL UPSKILLING	UTILIZZARE IL FOGLIO DI CALCOLO (EXCEL) - FULL	FP2338086201	D24E22001020006	JOB & SCHOOL - IMPRESA SOCIALE	6.930,00	6.930,00
2024/2779	21/06/2024.1240216	2024/2779/0	FPGO SOFT SKILLS TRASVERSALI E DIGITAL UPSKILLING	UTILIZZARE STRUMENTI DI CITTADINANZA DIGITALE	FP2218822102	D24E22001020006	JOB & SCHOOL - IMPRESA SOCIALE	2.464,00	2.464,00
2024/2855	28/06/2024.1006531	2024/2855/0	FPGO PROFESSIONALIZZANTE UPSKILLING	TECNICHE DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARIETA	FP2409886002	D24E22001020006	FONDAZIONE OPERASACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	5.236,00	5.236,00
<b>Tot. operazioni:</b>								<b>4</b>	

Totale ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO - PERCORSO 2 : 18.326,00

18.326,00

## ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO - PERCORSO 3

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TIPOLOGIA_CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2024/2569	03/06/2024.0832741	2024/2569/0	FPGO PROFESSIONALIZZANTE RESKILLING	TECNICHE DI PIZZERIA	FP2213363959	D24E22001020006	FONDAZIONE OPERASACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	30.800,00	30.800,00
2024/2598	04/06/2024.1543303	2024/2598/0	FPGO PROFESSIONALIZZANTE RESKILLING	TECNICHE BASE DI GESTIONE SPAZI VERDI	FP2213389924	D24E22001020006	FONDAZIONE OPERASACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	30.800,00	30.800,00
<b>Tot. operazioni:</b>								<b>2</b>	

Totale ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO - PERCORSO 3 : 61.600,00

61.600,00

Totale operaz.ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO : 6

79.926,00

Totale ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO :



Tot. operazioni: approvate 15

Totale approvato :

266.882,00

24\_29\_1\_DDS\_FORM\_32960\_1\_TESTO

## Decreto del Direttore del Servizio formazione 8 luglio 2024, n. 32960

Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 (FSE+) - PPO 2021-2027 - Piano d'azione zonale per l'apprendimento PiAzZA 2022/2024. "Catalogo FPGO Formazione permanente per gruppi omogenei professionalizzante - FPGO\_PRO". "Catalogo FPGO Soft skills trasversali e digitali - FPGO\_SK". Approvazione dei cloni FPGO\_PRO e FPGO\_SK - presentati nel mese di giugno 2024.

### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

**VISTA** la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1422 del 17 settembre 2021 e s.m.i recante "LR 27/2007 - Piano per l'apprendimento permanente degli adulti in Friuli Venezia Giulia «Apprendiamo@Lavoriamo in FVG». Approvazione" che delinea le politiche regionali in materia di apprendimento permanente destinate alla popolazione adulta e che, in particolare, definisce le attività del progetto "Piano d'azione zonale per l'apprendimento - PiAzZA - Uno spazio aperto per apprendere", quale declinazione del sistema formativo regionale rispetto allo sviluppo dell'apprendimento permanente (BOX 1);

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1423 del 17 settembre 2021 e s.m.i., recante "Programma Regionale Fondo Sociale Europeo+ 2021/2027 - Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2022. Approvazione" che stabilisce i programmi specifici per l'annualità 2022 a valere sul FSE+ approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1231 del 26 agosto 2022 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che le politiche di Apprendiamo@Lavoriamo in FVG prevedono finalità formative unitarie, orientate al raggiungimento sia degli obiettivi del Programma PiAzZA, sia gli obiettivi del Programma GOL, in un quadro di complementarità e integrazione tra la programmazione FSE+ e la programmazione PNRR;

**VISTO** il decreto n. 657/LAVFORU dell'8 febbraio 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 23 febbraio 2022, con il quale è stato emanato l' "AVVISO PUBBLICO (di seguito Avviso) per la selezione dei soggetti attuatori delle Operazioni attuative del documento pianificazione periodica delle operazioni PPO 2022 - Programma PiAzZA (BOX1), da finanziare nell'ambito del PR FSE+ 2021/2027 finanziato dall'Unione europea - FSE Plus e delle Operazioni attuative del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - Programma GOL (BOX14), da finanziare nell'ambito del PNRR, Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";

**VISTI** i decreti n. 9129/GRFVG del 10 agosto 2022, n. 12674/GRFVG del 13 settembre 2022, e n. 30673/GRFVG del 15 dicembre 2022, con i quali sono state apportate modificazioni all'Avviso;

**RICHIAMATO** il decreto n° 5281/LAVFORU del 31 maggio 2022 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidature presentate e sono stati individuati i seguenti soggetti realizzatori delle attività formative per i rispettivi ambiti territoriali indicati nel documento Allegato 1 al citato Decreto n° 657/LAVFORU/2022:

- ATI 1 - GULIANO ISONTINO

con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale

- ATI 2 - FRIULI

con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia

- ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO

con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia S.R.L. Impresa sociale;

**RICHIAMATO** il documento "Linee Guida - Disposizioni di carattere generale", approvato con il decreto n. 9181/GRFVG dell'11 agosto 2022, e modificato con i decreti n. 12684/GRFVG del 13 settembre 2022, n. 30775/GRFVG del 16 dicembre 2022 e n. 16287/GRFVG del 12 aprile 2023;

**VISTO** il decreto n. 9181/GRFVG dell'11 agosto 2022 e s.m.i., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.34 del 24 agosto 2022, con il quale, tra l'altro, viene approvato il documento "Direttive FPGO\_PRO - Formazione Permanente per Gruppi Omogenei";

**VISTO** il decreto n. 12684/GRFVG del 13 settembre 2022 e s.m.i., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 28 settembre 2022, il quale, tra l'altro, approva il documento "Direttive FPGO\_SK - FPGO Soft Skills trasversali e digitali (catalogo)";

**EVIDENZIATO** che le Direttive FPGO\_PRO e FPGO\_SK, conformemente all'Avviso, prevedono la co-



stituzione del Catalogo percorsi professionalizzanti o "Catalogo FPGO\_PRO", articolato nei seguenti sotto-cataloghi: UPSKILLING; RESKILLING; LAVORO E INCLUSIONE; ORIENTAMENTO;

**RICHIAMATI** i decreti n. 15649/GRFVG del 5 ottobre 2022, n. 20263/GRFVG del 4 novembre 2022, n.29932/GRFVG del 14 dicembre 2022, n. 1937/GRFVG del 19 gennaio 2023, n. 9730/GRFVG del 9 marzo 2023, n.14520/GRFVG del 2 aprile 2023, n. 24642/GRFVG del 26 maggio 2023, n.30498/GRFVG del 28 giugno 2023, n. 34145/GRFVG del 21 luglio 2023, n. 40483/GRFVG del 6 settembre 2023, n. 49235/GRFVG del 25 ottobre 2023, n. 52152/GRFVG del 10 novembre 2023, n. 2453/GRFVG del 23 gennaio 2024, 10471/GRFVG del 6 marzo 2024 e n. 14419/GRFVG del 26 marzo 2024, con i quali sono stati approvati i prototipi FPGO\_PRO presentati sino alla scadenza del 15 marzo 2024;

**RICHIAMATI** i decreti n. 20558/GRFVG del 7 novembre 2022, n. 27748/GRFVG del 30 novembre 2022, n. 32143/GRFVG del 27 dicembre 2022, n. 6178/GRFVG del 16 febbraio 2023, n. 35458/GRFVG del 28 luglio 2023, n. 48360/GRFVG del 20 ottobre 2023, e n. 31476/GRFVG del 28 giugno 2024, con i quali sono stati approvati i prototipi FPGO\_SK presentati sino alla scadenza del 18 giugno 2024;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1597 del 13 ottobre 2023, con la quale è stato approvato il Documento "PR FSE+. Unità di costo standard - UCS - calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 2021/1057 e n. 2021/1060. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard - UCS. Aggiornamento", che prevede, tra le altre, la riformulazione delle UCS 1, 2, 3, 7, 9, 31, 32, 50 per adeguarle all'aumento del costo della vita, stabilendo, altresì, che, l'adeguamento degli importi delle predette UCS trova applicazione anche agli avvisi adottati precedentemente all'emanazione della medesima DGR da individuarsi con successivo decreto dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027;

**RICHIAMATO** il decreto n. 48404/GRFVG del 20 ottobre 2023, che individua i Programmi specifici a valere sul PR FSE+ 2021-2027, ai cui avvisi trovano applicazione le UCS 1, 2, 3, 7, 9, 31, 32, 50, come riformulate con la citata DGR n. 1597/2023;

**CONSIDERATO** in particolare che il sopra richiamato decreto precisa che, a decorrere dall'8 novembre 2023 le UCS riformulate si applicano:

- ai prototipi e progetti presentati successivamente a tale data
- ai cloni presentati successivamente a tale data anche se riferiti a prototipi già approvati o presentati entro il 31 ottobre 2023
- in caso di presentazione a sportello, ai progetti e prototipi presentati a valere sugli sportelli la cui data di apertura è successiva al 31 ottobre 2023;

**PRECISATO** pertanto che le UCS 1, 2, 9 e 50, riformulate con la DGR n. 1597/2023 vengono applicate, a decorrere dall'8 novembre 2023, ai cloni FPGO\_PRO e FPGO\_SK presentati successivamente a tale data e riferiti ai prototipi approvati antecedentemente al 31 ottobre 2023;

**EVIDENZIATO** che le Direttive FPGO\_PRO di cui al decreto n. 9181/GRFVG dell'11 agosto 2022 e s.m.i., prevedono una suddivisione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, tra utenza rientrante nella Priorità 1 OCCUPAZIONE, e utenza rientrante nella Priorità 4 GIOVANI;

**RITENUTO** che tale ripartizione della disponibilità finanziaria sia vincolante al solo fine della realizzazione dell'attività, mentre il rispetto della suddivisione sarà oggetto di controllo a chiusura dell'attività stessa, sulla base dei dati esposti nel rendiconto finale;

**VISTO** il decreto n. 18118/GRFVG del 20 ottobre 2022, modificato con decreto n. 22463/GRFV del 16 maggio 2023, con il quale, tra l'altro, la dotazione finanziaria dei sopracitati programmi specifici è stata ripartita tra le annualità 2022, 2023 e 2024, ed a seguito del quale sono stati adottati i seguenti decreti di concessione:

- per ATI 1 - GIULIANO ISONTINO, il decreto n. 20276/GRFVG del 4 novembre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE - Programma specifico 1/22 del PPO 2022 - CUP D24E22000950009, e il decreto n. 20268/GRFVG del 4 novembre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 4 GIOVANI, Programma specifico 10/22 del PPO 2022 - CUP D24E22000950009, e il decreto n. 20269/GRFVG del 4 novembre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 2 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Programma specifico 8/22 del PPO 2022 - CUP D24E22001140009
- per ATI 2- FRIULI, il decreto n. 19821/GRFVG del 2 novembre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE Programma specifico 1/22 del PPO 2022 - CUP D94E22001570009, il decreto n. 19813/GRFVG del 2 novembre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 4 GIOVANI, Programma specifico 10/22 del PPO 2022 - CUP D94E22001570009, e il decreto n. 19814/GRFVG del 2 novembre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 2 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Programma specifico 8/22 del PPO 2022 - CUP D24E22001150009
- per ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO, il decreto n. 19584/GRFVG del 28 ottobre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE Programma

specifico 1/22 del PPO 2022 - CUP D54E22001300009, e il decreto n. 19576/GRFVG del 28 ottobre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 4 GIOVANI, Programma specifico 10/22 del PPO 2022 - CUP D54E22001300009, e il decreto n. 19577/GRFVG del 28 ottobre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 2 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Programma specifico 8/22 del PPO 2022 - CUP D24E22001160009; **DATO ATTO** della ricezione, da parte dell'amministrazione regionale, dell'Atto d'obbligo e dell'Informativa privacy sottoscritti dalle ATI;

**EVIDENZIATO** che le risorse finanziarie disponibili, derivanti dalla somma residua dell'annualità 2022, e dal totale stanziato per l'annualità 2023, che va dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 - per la realizzazione dell'attività FPGO\_PRO, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo PLUS (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE - programma specifico 1/22, e Priorità 4 GIOVANI, programma specifico 10/22 del PPO 2022, sono ripartite a livello di aree territoriali come di seguito indicato:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
PS 1/22 PS 10/22	Occupazione Giovani	FPGO_PRO Adulti/Giovani	2.089.162,00	2.035.501,50	1.282.180,00	5.406.843,50

**EVIDENZIATO** che le risorse finanziarie disponibili, derivanti dalla somma residua dell'annualità 2022, e dal totale stanziato per l'annualità 2023, che va dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024- per la realizzazione dell'attività FPGO\_SK, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 2 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Programma specifico 8/22 del PPO 2022, sono ripartite a livello di aree territoriali come di seguito indicato:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE
PS 8/22	Occupazione	FPGO_SK	1.085.380,00	1.100.746,00	679.360,00	2.865.486,00

**VISTO** il decreto n. 2452/GRFVG del 23 gennaio 2024, con il quale è stata approvata la modifica del riparto per le annualità 2023 e 2024 delle risorse assegnate ad ATI 2 - FRIULI e ad ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO per la gestione del programma specifico 8/22 del Programma Piazza, a seguito del quale le risorse finanziarie disponibili, derivanti dalla somma residua dell'annualità 2022, e dal totale stanziato per l'annualità 2023, che va dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024- per la realizzazione dell'attività FPGO\_SK, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 2 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Programma specifico 8/22 del PPO 2022, sono ripartite a livello di aree territoriali come di seguito indicato:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE
PS 8/22	Occupazione	FPGO_SK	1.085.380,00	2.677.546,00	1.528.960,00	5.291.886,00

**VISTO** il decreto n. 9766/GRFVG del 1° marzo 2024, con il quale è stata approvata la modifica del riparto per le annualità 2023 e 2024 delle risorse assegnate ad ATI 1 - GIULIANO ISONTINO per la gestione del programma specifico 8/22 - FPGO\_SK del Programma PiAZZA, ed a seguito del quale le risorse finanziarie disponibili, derivanti dalla somma residua dell'annualità 2022, e dal totale stanziato per l'annualità 2023, che va dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024- per la realizzazione dell'attività FPGO\_SK, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 2 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Programma specifico 8/22 del PPO 2022, è la seguente:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE
PS 8/22	Occupazione	FPGO_SK	2.258.980,00	2.677.546,00	1.528.960,00	6.465.486,00

**VISTO** il decreto n. 11991/GRFVG del 14 marzo 2024, con il quale è stata approvata la modifica del riparto per le annualità 2023 e 2024 delle risorse assegnate ad ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO per la gestione del programma specifico 1/22 - FPGO\_PRO (catalogo professionalizzante adulti) e del programma specifico 10/22 - FPGO\_PRO (catalogo professionalizzante giovani) del Programma PiAZZA, ed a seguito del quale le risorse finanziarie disponibili, derivanti dalla somma residua dell'annualità 2022, e dalla somma residua dell'annualità 2023, che va dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024, per la realizzazione dell'attività FPGO\_PRO, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo PLUS (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE - programma specifico 1/22, e Priorità 4 GIOVANI, programma specifico 10/22 del PPO 2022, è la seguente:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
PS 1/22 PS 10/22	Occupazione Giovani	FPGO_PRO Adulti/Giovani	2.089.162,00	2.035.501,50	2.934.180,00	7.058.843,50

**VISTO** il decreto 14122/GRFVG del 25 marzo 2024 con il quale è stata approvata la modifica del riparto per le annualità 2023 e 2024 delle risorse assegnate ad ATI 2 - FRIULI per la gestione del programma specifico 1/22 - FPGO\_PRO (catalogo professionalizzante adulti) e del programma specifico 10/22 - FPGO\_PRO (catalogo professionalizzante giovani) del Programma PiAZZA, ed a seguito del quale le risorse finanziarie disponibili, derivanti dalla somma residua dell'annualità 2022, e dalla somma residua dell'annualità 2023, che va dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024, per la realizzazione dell'attività FPGO\_PRO, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo PLUS (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE - programma specifico 1/22, e Priorità 4 GIOVANI, programma specifico 10/22 del PPO 2022, è la seguente:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
PS 1/22 PS 10/22	Occupazione Giovani	FPGO_PRO Adulti/Giovani	2.089.162,00	5.101.501,50	2.934.180,00	10.124.843,50

**VISTO** il decreto 19502/GRFVG del 24 aprile 2024 con il quale è stata approvata la modifica del riparto per le annualità 2023 e 2024 delle risorse assegnate ad ATI - GIULIANO ISONTINO per la gestione del programma specifico 1/22 - FPGO\_PRO (catalogo professionalizzante adulti) e del programma specifico 10/22 - FPGO\_PRO (catalogo professionalizzante giovani) del Programma PiAZZA, ed a seguito del quale le risorse finanziarie disponibili, derivanti dalla somma residua dell'annualità 2022, e dalla somma residua dell'annualità 2023, che va dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024, per la realizzazione dell'attività FPGO\_PRO, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo PLUS (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE - programma specifico 1/22, e Priorità 4 GIOVANI, programma specifico 10/22 del PPO 2022, è la seguente:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
PS 1/22 PS 10/22	Occupazione Giovani	FPGO_PRO Adulti/Giovani	4.371.162,00	5.101.501,50	2.934.180,00	12.406.843,50

**RICHIAMATO** il decreto n. 29392/GRFVG del 18 giugno 2024, con il quale sono stati approvati ed autorizzati i cloni FPGO\_PRO e FPGO\_SK presentati nel mese di maggio 2024, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua delle risorse finanziarie disponibili, derivanti dalla somma residua dell'annualità 2022, e dalla somma residua dell'annualità 2023, che va dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024, per la realizzazione dell'attività FPGO\_PRO a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE e Priorità 4 GIOVANI, Programmi specifici 1/22 e 10/22 del PPO 2022, e per la realizzazione dell'attività FPGO\_SK, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 2 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Programma specifico 8/22 del PPO 2022, è la seguente:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
PS 1/22 PS 10/22	Occupazione Giovani	FPGO_PRO Adulti/Giovani	2.164.041,00	2.298.420,50	1.332.558,00	5.795.019,50

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
PS 8/22	Istruzione e formazione	FPGO_SK	774.712,00	611.970,00	378.596,00	1.765.278,00

**VISTE** le operazioni-clone FPGO a valere sul Programma PiAZZA presentate nel mese di giugno 2024;  
**CONSIDERATO** che sono pervenute complessivamente 76 operazioni clone, delle quali 2 operazioni sono state oggetto di rinuncia;

**RITENUTO** di approvare i seguenti documenti:

- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante);

**CONSIDERATO** che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'autorizzazione di 74 operazioni clone per

complessivi €865.872,00, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027, di cui 22 cloni FPGO\_PRO per totali € 531.104,00, e 52 cloni FPGO\_SK per totali € 334.768,00, così suddivisi:

- ATI 1 - GIULIANO ISONTINO: n. 10 cloni FPGO\_PRO per complessivi € 301.532,00 e n. 16 cloni FPGO\_SK per complessivi € 119.952,00;
- ATI 2 - FRIULI: n. 10 cloni FPGO\_PRO per complessivi € 206.472,00 e n. 20 cloni FPGO\_SK per complessivi € 110.432,00;
- ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO: n. 2 cloni FPGO\_PRO per complessivi € 23.100,00 e n. 16 cloni FPGO\_SK per complessivi € 104.384,00;

**EVIDENZIATO** che la disponibilità finanziaria residua delle risorse finanziarie disponibili, derivanti dalla somma residua dell'annualità 2022, e dalla somma residua dell'annualità 2023, che va dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024, per la realizzazione dell'attività FPGO\_PRO a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE e Priorità 4 GIOVANI, Programmi specifici 1/22 e 10/22 del PPO 2022, e per la realizzazione dell'attività FPGO\_SK, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 2 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Programma specifico 8/22 del PPO 2022, è la seguente:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
PS 1/22 PS 10/22	Occupazione Giovani	FPGO_PRO Adulti/Giovani	1.862.509,00	2.091.948,50	1.309.458,00	5.263.915,50

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
PS 8/22	Istruzione e formazione	FPGO_SK	654.760,00	501.538,00	274.212,00	1.430.510,00

**PRECISATO** che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;

**VISTA** la deliberazione giuntale n. 893 del 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", così come modificata dalla deliberazione giuntale n. 1116 del 25 luglio 2023;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2023, n. 1167, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio formazione alla dott.ssa Elisa Marzinotto dal 2 agosto 2023 all'1 agosto 2026;

## DECRETA

**1.** In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito delle operazioni clone FPGO presentate a valere sul Programma PiAZZA nel mese di giugno 2024, sono approvati i seguenti documenti:

- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante).

**2.** L'allegato 1 determina l'approvazione e l'autorizzazione di 74 operazioni clone per complessivi €865.872,00, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027, di cui 22 cloni FPGO\_PRO per totali € 531.104,00, e 52 cloni FPGO\_SK per totali € 334.768,00, così suddivisi:

- ATI 1 - GIULIANO ISONTINO: n. 10 cloni FPGO\_PRO per complessivi € 301.532,00 e n. 16 cloni FPGO\_SK per complessivi € 119.952,00;
- ATI 2 - FRIULI: n. 10 cloni FPGO\_PRO per complessivi € 206.472,00 e n. 20 cloni FPGO\_SK per complessivi € 110.432,00;
- ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO: n. 2 cloni FPGO\_PRO per complessivi € 23.100,00 e n. 16 cloni FPGO\_SK per complessivi € 104.384,00.

**3.** Si dà atto che la disponibilità finanziaria residua delle risorse finanziarie disponibili, derivanti dalla somma residua dell'annualità 2022, e dalla somma residua dell'annualità 2023, che va dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024, per la realizzazione dell'attività FPGO\_PRO a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE e Priorità 4 GIOVANI, Programmi specifici 1/22 e 10/22 del PPO 2022, e per la realizzazione dell'attività FPGO\_SK, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 2 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Programma specifico 8/22 del PPO 2022 è la seguente:

<b>Programma Specifico</b>	<b>Priorità</b>	<b>Denominazione</b>	<b>ATI 1 GIULIANO ISONTINO</b>	<b>ATI 2 FRIULI</b>	<b>ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO</b>	<b>TOTALE RESIDUO</b>
PS 1/22 PS 10/22	Occupazione Giovani	FPGO_PRO Adulti/Giovani	1.862.509,00	2.091.948,50	1.309.458,00	5.263.915,50

<b>Programma Specifico</b>	<b>Priorità</b>	<b>Denominazione</b>	<b>ATI 1 GIULIANO ISONTINO</b>	<b>ATI 2 FRIULI</b>	<b>ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO</b>	<b>TOTALE RESIDUO</b>
PS 8/22	Istruzione e formazione	FPGO_SK	654.760,00	501.538,00	274.212,00	1.430.510,00

4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 luglio 2024

MARZINOTTO

ALLEGATO 1 ELENCO DELLE OPERAZIONI CLONE APPROVATE  
FSE 2021/2027 - Programma Piazza

Capofila: I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE

ATI 1 - GIULIANO ISONTINO  
PROFESSIONALIZZANTE

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2024/2576	03/06/2024 12:22:51	2024/2576/0	TECNICHE DI PREPARAZIONE MATERIE PRIME E COTTURE BASE	FP2402289401	D24E22000950009	AD FORMANDUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIALNA ZADRUGA	13.860,00	13.860,00
2024/2588	04/06/2024 10:22:06	2024/2588/0	TECNICHE BASE DI SEGRETERIA	FP22133639311	D24E22000950009	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	36.500,00	36.500,00
2024/2599	04/06/2024 16:19:00	2024/2599/0	TECNICHE DI CUCINA	FP2213363958	D24E22000950009	AD FORMANDUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIALNA ZADRUGA	50.820,00	50.820,00
2024/2603	05/06/2024 12:45:11	2024/2603/0	TECNICHE COMMERCIALI E LOGISTICHE CON L'ESTERO	FP2213363938	D24E22000950009	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	43.120,00	43.120,00
2024/2654	11/06/2024 12:23:58	2024/2654/0	PHOTO/VIDEO STILL LIFE DI PRODOTTO PERI SOCIAL	FP2213363916	D24E22000950009	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.392,00	7.392,00
2024/2674	13/06/2024 10:25:02	2024/2674/1	TECNICHE DI CUCINA	FP2213363958	D24E22000950009	AD FORMANDUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIALNA ZADRUGA	50.820,00	50.820,00
2024/2674	13/06/2024 10:25:02	2024/2674/2	TECNICHE DI SERVIZIO BAR	FP2224189155	D24E22000950009	AD FORMANDUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIALNA ZADRUGA	30.800,00	30.800,00
2024/2729	14/06/2024 13:46:04	2024/2729/0	TECNICHE BASE DI IMPIANTISTICA ELETTRICA CIVILE	FP2213363967	D24E22000950009	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	30.800,00	30.800,00
2024/2780	21/06/2024 14:52:41	2024/2780/0	TECNICHE DI PIZZERIA	FP2213363959	D24E22000950009	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30.800,00	30.800,00
2024/2834	27/06/2024 11:54:03	2024/2834/0	CONTROLLO DELLO STATO DI SALUTE E TELEMEDICINA	FP2335075408	D24E22000950009	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	4.620,00	4.620,00
<b>Tot operazioni:</b>		<b>10</b>				<b>ATI 1 - GIULIANO ISONTINO TOTALE PROFESSIONALIZZANTE:</b>	<b>301.532,00</b>	<b>301.532,00</b>



ATI 1 - GIULIANO ISONTINO

SOFT SKILLS

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2024/2604	05/06/2024-12:50:59	2024/2604/0	LINGUA STRANIERA A1 (ITALIANO)	FP2118822105	D24E22001140009	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	9.240,00	9.240,00
2024/2608	05/06/2024-16:51:25	2024/2608/0	LINGUA STRANIERA A1 (ITALIANO)	FP2118822105	D24E22001140009	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	9.240,00	9.240,00
2024/2635	06/06/2024-12:17:12	2024/2635/0	LINGUA STRANIERA B1.A (INGLESE)	FP2224236722	D24E22001140009	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	6.160,00	6.160,00
2024/2675	13/06/2024-11:48:12	2024/2675/0	LINGUA STRANIERA B1.A (ITALIANO)	FP2224236722	D24E22001140009	AD FORMANDUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIALNA ZADRUGA	6.160,00	6.160,00
2024/2678	13/06/2024-13:14:16	2024/2678/0	PREPARAZIONE ALL'ESAME CDL BASE	FP2311889711	D24E22001140009	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	9.240,00	9.240,00
2024/2682	13/06/2024-15:59:12	2024/2682/0	LINGUA STRANIERA B1.A (-)	FP2224236722	D24E22001140009	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	5.600,00	5.600,00
2024/2737	17/06/2024-12:26:47	2024/2737/0	LINGUA STRANIERA A1 (-)	FP2118822105	D24E22001140009	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	9.240,00	9.240,00
2024/2756	19/06/2024-09:29:52	2024/2756/0	LINGUA STRANIERA A2 (-)	FP230567502	D24E22001140009	ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	9.240,00	9.240,00
2024/2768	20/06/2024-14:24:46	2024/2768/0	LINGUA STRANIERA B1.A (-)	FP2224236722	D24E22001140009	ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	6.160,00	6.160,00
2024/2778	21/06/2024-10:34:28	2024/2778/0	LINGUA STRANIERA B1.A - INGLESE	FP2224236722	D24E22001140009	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	6.160,00	6.160,00
2024/2799	25/06/2024-09:36:17	2024/2799/0	UTILIZZARE IL FOGLIO DI CALCOLO (ES-EXCEL) - ENTRY	FP2118822112	D24E22001140009	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	3.696,00	3.696,00
2024/2801	25/06/2024-12:12:24	2024/2801/0	LINGUA STRANIERA A1 (INGLESE)	FP2118822105	D24E22001140009	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	9.240,00	9.240,00
2024/2804	25/06/2024-15:14:59	2024/2804/0	UTILIZZARE IL FOGLIO DI CALCOLO (ES-EXCEL) - ENTRY	FP2118822112	D24E22001140009	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	3.696,00	3.696,00
2024/2809	25/06/2024-16:39:06	2024/2809/0	PREPARAZIONE ALL'ESAME CDL BASE	FP2311889711	D24E22001140009	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	9.240,00	9.240,00
2024/2814	26/06/2024-15:16:04	2024/2814/0	LINGUA STRANIERA A1 (-)	FP2118822105	D24E22001140009	ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	9.240,00	9.240,00
2024/2842	27/06/2024-15:22:40	2024/2842/0	LINGUA STRANIERA A1 - INGLESE	FP2118822105	D24E22001140009	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	8.400,00	8.400,00
<b>Tot. operazioni:</b>							<b>119.952,00</b>	<b>119.952,00</b>
<b>ATI 1 - GIULIANO ISONTINO TOTALE SOFT SKILLS:</b>							<b>421.484,00</b>	<b>421.484,00</b>

Totale Operazioni : 26

ATI 1 - GIULIANO ISONTINO TOTALE :

421.484,00

421.484,00



Capofila : ENA.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE

**ATI 2 - FRIULI  
PROFESSIONALIZZANTE**

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	C.U.P.	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2024/2575	03/06/2024 12:17:03	2024/2575/0	TECNICHE DI ALLESTIMENTO PER LA VENDITA DI IMMOBILI	FP2341178402	D94E22001570009	CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA - CEFS	8.232,00	8.232,00
2024/2580	03/06/2024 14:12:41	2024/2580/0	TECNICHE BASE DI IMPIANTISTICA ELETTRICA CIVILE	FP2213363967	D94E22001570009	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	30.800,00	30.800,00
2024/2587	04/06/2024 08:09:13	2024/2587/0	TECNICHE DI SEGRETERIA PER L'IMPRESA INTERNAZIONALE	FP2213363929	D94E22001570009	ENA.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	70.532,00	70.532,00
2024/2596	04/06/2024 14:47:15	2024/2596/0	USER INTERFACE & USER EXPERIENCE DESIGN CON HTML 5 E CSS	FP2213363915	D94E22001570009	ENA.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	5.544,00	5.544,00
2024/2611	06/06/2024 09:49:59	2024/2611/0	TECNICHE DI SUPPORTO NELLA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI PRIMARI	FP2335075404	D94E22001570009	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	3.696,00	3.696,00
2024/2633	06/06/2024 11:27:25	2024/2633/0	PRINCIPI DI DIGITAL MARKETING	FP2224189116	D94E22001570009	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	6.720,00	6.720,00
2024/2645	10/06/2024 11:42:18	2024/2645/0	MODELLAZIONE E RENDERING DI OGGETTI E SCENE 3D/3D	FP2213363918	D94E22001570009	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" - ONLUS	6.720,00	6.720,00
2024/2648	10/06/2024 12:22:29	2024/2648/0	PRINCIPI DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	FP2314880804	D94E22001570009	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" - ONLUS	12.320,00	12.320,00
2024/2788	24/06/2024 09:55:58	2024/2788/0	TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE PLC	FP2224189156	D94E22001570009	OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE	56.980,00	56.980,00
2024/2802	25/06/2024 11:15:07	2024/2802/0	GESTIONE DELLE CRITICITÀ NELL'ACQUEDOTTO DI BAMBINI DA 4 A 12 ANNI	FP2335075411	D94E22001570009	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	4.928,00	4.928,00
<b>Tot. operazioni:</b>		<b>10</b>				<b>ATI 2 - FRIULI TOTALE PROFESSIONALIZZANTE :</b>	<b>206.472,00</b>	<b>206.472,00</b>



ATI 2 - FRIULI

SOFT SKILLS

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2024/2566	03/06/2024 08:13:17	2024/2566/0	LINGUA STRANIERA A1 (INGLESE)	FP2218822105	D24E22001150009	IRE.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	9.240,00	9.240,00
2024/2578	03/06/2024 11:45:46	2024/2578/0	RELAZIONARSI EFFICACEMENTE IN GRUPPO	FP2224236705	D24E22001150009	CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE	2.464,00	2.464,00
2024/2579	03/06/2024 13:05:44	2024/2579/0	GESTIRE LO STRESS IN AMBITO LAVORATIVO	FP2231889707	D24E22001150009	IRE.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	3.360,00	3.360,00
2024/2592	04/06/2024 12:41:03	2024/2592/0	PREPARAZIONE ALL'ESAME (CDL BASE)	FP2231889711	D24E22001150009	IRE.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	9.240,00	9.240,00
2024/2605	05/06/2024 15:48:25	2024/2605/0	UTILIZZARE IL FOGLIO DI CALCOLO (ES-EXCEL) - ENTRY	FP2218822112	D24E22001150009	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	3.696,00	3.696,00
2024/2612	06/06/2024 09:43:02	2024/2612/0	LINGUA STRANIERA C1 (..)	FP2224236707	D24E22001150009	ITER SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	5.600,00	5.600,00
2024/2637	07/06/2024 12:27:19	2024/2637/0	PUBLIC SPEAKING	FP2231889710	D24E22001150009	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.080,00	3.080,00
2024/2638	07/06/2024 12:52:46	2024/2638/0	LINGUA STRANIERA A2 (INGLESE)	FP2305675902	D24E22001150009	IRE.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	8.400,00	8.400,00
2024/2646	10/06/2024 11:27:51	2024/2646/0	LINGUA STRANIERA A1 (ITALIANO)	FP2218822105	D24E22001150009	ENAL.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	9.240,00	9.240,00
2024/2649	10/06/2024 15:21:05	2024/2649/0	LINGUA STRANIERA B2 (INGLESE)	FP2218822109	D24E22001150009	ENAL.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	7.000,00	7.000,00
2024/2711	14/06/2024 12:05:17	2024/2711/0	UTILIZZARE IL FOGLIO DI CALCOLO (ES-EXCEL) - WORK	FP2218822113	D24E22001150009	ENAL.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	4.200,00	4.200,00
2024/2748	18/06/2024 08:16:40	2024/2748/0	LINGUA STRANIERA A1 (INGLESE)	FP2218822105	D24E22001150009	IRE.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	8.400,00	8.400,00
2024/2750	18/06/2024 11:57:02	2024/2750/0	UTILIZZARE IL FOGLIO DI CALCOLO (ES-EXCEL) - ENTRY	FP2218822112	D24E22001150009	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.696,00	3.696,00
2024/2753	18/06/2024 14:30:06	2024/2753/0	UTILIZZARE PROGRAMMI DI ELABORAZIONE TESTI (ES-WORD) - WORK	FP2218822111	D24E22001150009	IRE.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	4.200,00	4.200,00
2024/2758	19/06/2024 10:24:51	2024/2758/0	UTILIZZARE PROGRAMMI DI ELABORAZIONE TESTI (ES-WORD) - ENTRY	FP2218822110	D24E22001150009	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" - ONLUS	3.360,00	3.360,00
2024/2760	19/06/2024 10:31:11	2024/2760/0	LINGUA STRANIERA A2 (INGLESE)	FP2305675902	D24E22001150009	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" - ONLUS	8.400,00	8.400,00
2024/2759	19/06/2024 11:17:49	2024/2759/0	PUBLIC SPEAKING	FP2231889710	D24E22001150009	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.080,00	3.080,00
2024/2766	20/06/2024 08:30:56	2024/2766/0	PREVENIRE E GESTIRE I CONFLITTI	FP2231889703	D24E22001150009	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2.912,00	2.912,00
2024/2789	24/06/2024 11:48:45	2024/2789/0	TECNICHE E STRUMENTI PER RISOLVERE I PROBLEMI E GESTIRE I CAMBIAMENTI	FP2224236712	D24E22001150009	CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE	2.464,00	2.464,00
2024/2843	27/06/2024 15:41:44	2024/2843/0	LINGUA STRANIERA A1 (..)	FP2218822105	D24E22001150009	CFAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.400,00	8.400,00
<b>Tot. operazioni:</b>		<b>20</b>				<b>ATI 2 - FRIULI TOTAL SOFT SKILLS:</b>	<b>110.432,00</b>	<b>110.432,00</b>

Totale Operazioni: 30

ATI 2 - FRIULI TOTALE:

316.904,00 316.904,00



Cofinanziato dall'Unione europea



Pagina 4 di 7



ATI 2 - FRIULI



Pagina 5 di 7



# ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO

## PROFESSIONALIZZANTE

Capofila: AL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2024/2659	11/06/2024-15:53:31	2024/2659/0	TECNICHE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE AZIENDALE - LIVELLO BASE	FP-2113363803	D54E22001300009	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "ALBERTO SIMONINI"	12.320.000	12.320.000
2024/2815	26/06/2024-16:27:59	2024/2815/0	DISEGNO CAD-3D	FP-2311973346	D54E22001300009	ENALIP. IENITEA.CLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE/ FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	10.780.000	10.780.000
<b>Tot. operazioni:</b>						<b>ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO TOTALE PROFESSIONALIZZANTE :</b>	<b>23.100.000</b>	<b>23.100.000</b>



Cofinanziato dall'Unione europea

Pagina 6 di 7



## ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO

## SOFT SKILLS

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2024/2571	03/06/2024-09:25:50	2024/2571/0	UTILIZZARE IL FOGLIO DI CALCOLO (ES.EXCEL) - ENTRY	FP-2218822112	D24E22001160009	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	3.696,00	3.696,00
2024/2581	03/06/2024-15:41:25	2024/2581/1	LINGUA STRANIERA A1 (L.)	FP-2218822105	D24E22001160009	ENA.I.P. (ENTE A.C.C.I.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	9.240,00	9.240,00
2024/2581	03/06/2024-15:41:25	2024/2581/2	LINGUA STRANIERA A2 (L.)	FP-2305675502	D24E22001160009	ENA.I.P. (ENTE A.C.C.I.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	9.240,00	9.240,00
2024/2582	03/06/2024-15:47:01	2024/2582/0	LINGUA STRANIERA A1 (L.)	FP-2218822105	D24E22001160009	SYNTHESES FORMAZIONE	8.400,00	8.400,00
2024/2593	04/06/2024-11:51:50	2024/2593/0	UTILIZZARE IL FOGLIO DI CALCOLO (ES.EXCEL) - WORK	FP-2218822113	D24E22001160009	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	4.620,00	4.620,00
2024/2597	04/06/2024-14:40:19	2024/2597/0	UTILIZZARE STRUMENTI DI CITTADINANZA DIGITALE	FP-2218822102	D24E22001160009	UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.464,00	2.464,00
2024/2634	06/06/2024-12:58:52	2024/2634/0	UTILIZZARE IL FOGLIO DI CALCOLO (ES.EXCEL) - WORK	FP-2218822113	D24E22001160009	ENA.I.P. (ENTE A.C.C.I.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	4.200,00	4.200,00
2024/2644	10/06/2024-09:36:24	2024/2644/0	LINGUA STRANIERA B1,B (L.)	FP-2224236723	D24E22001160009	CEF.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE	5.600,00	5.600,00
2024/2650	10/06/2024-16:09:38	2024/2650/0	LINGUA STRANIERA A1 (L.)	FP-2218822105	D24E22001160009	FORMINDUSTRIA FVG SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	8.400,00	8.400,00
2024/2655	11/06/2024-12:15:31	2024/2655/0	LINGUA STRANIERA A2 (L.)	FP-2305675502	D24E22001160009	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	8.400,00	8.400,00
2024/2657	11/06/2024-14:41:24	2024/2657/0	TUTELARE LA PRIVACY E LA SICUREZZA DIGITALE	FP-2231889702	D24E22001160009	UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.800,00	2.800,00
2024/2734	14/06/2024-16:23:08	2024/2734/0	PREPARAZIONE ALL'ESAME (CDL) UPGRADE	FP-2231889713	D24E22001160009	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	7.084,00	7.084,00
2024/2736	17/06/2024-11:42:32	2024/2736/0	PREPARAZIONE ALL'ESAME (CDL) BASE	FP-2331889711	D24E22001160009	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	9.240,00	9.240,00
2024/2769	20/06/2024-16:08:13	2024/2769/0	WEB REPUTATION: GESTIRE L'IMMAGINE PROFESSIONALE ATTRAVERSO I SOCIAL	FP-2218822117	D24E22001160009	CEF.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE	3.360,00	3.360,00
2024/2816	26/06/2024-16:29:49	2024/2816/0	LINGUA STRANIERA A1 (L.)	FP-2218822105	D24E22001160009	ENA.I.P. (ENTE A.C.C.I.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	8.400,00	8.400,00
2024/2817	26/06/2024-17:07:48	2024/2817/0	LINGUA STRANIERA A1 (L.)	FP-2218822105	D24E22001160009	ENA.I.P. (ENTE A.C.C.I.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	9.240,00	9.240,00
<b>Tot. operazioni:</b>		<b>16</b>				<b>ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO TOTALE SOFT SKILLS :</b>	<b>104.384,00</b>	<b>104.384,00</b>

Totale Operazioni : 18

ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO TOTALE :

127.484,00 127.484,00

Totale Operazioni complessive : 74

TOTALE COMPLESSIVO APPROVATO :

865.872,00 865.872,00

## ALLEGATO 2 ELENCO DELLE OPERAZIONI CLONE NON APPROVATE

FSE 2021/2027 - Programma PiAZZA

Linea intervento	Codice operazione clone	Progetto - Titolo	ATI	Capofila	Stato	Esito	Motivazione
FSE+ 2021/27 - PS 8/22 - PIAZZA - Catalogo FPGO Soft Skills trasversali e digitali	2024/2658/0	INTRODUZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE	ATI 2 - FRIULI	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	rinunciato	Rinuncia	adottato atto di presa d'atto di rinuncia prima della concessione
FSE+ 2021/27 - PS 8/22 - PIAZZA - Catalogo FPGO Soft Skills trasversali e digitali	2024/2767/0	WEB REPUTATION: GESTIRE L'IMMAGINE PROFESSIONALE ATTRAVERSO I SOCIAL	ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENT O	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	rinunciato	Rinuncia	adottato atto di presa d'atto di rinuncia prima della concessione

24\_29\_1\_DDS\_PROG INNOV\_32091\_1\_TESTO

## **Decreto del Direttore del Servizio incarico speciale in materia di progetti strategici di innovazione, ricerca e università 3 luglio 2024, n. 32091**

Programma regionale (PR) FSE+ 2021/2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO Annualità 2023. Programma specifico n. 22/23 - Sostegno all'alta formazione del sistema universitario regionale. Linea A) Dottorati di ricerca - Sportello 2024. Esiti valutazione operazione ripresentata e ricognizione risorse finanziarie disponibili.

### **IL DIRETTORE CENTRALE PER PARTICOLARI FUNZIONI**

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

**VISTA** la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

**VISTA** la legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 recante "Finanziamenti al sistema universitario regionale";

**VISTA** la legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 recante "Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG";

**VISTO** il documento "LR 27/2017 - Piano per l'apprendimento permanente degli adulti in Friuli Venezia Giulia «Apprendiamo@Lavoriamo in FVG», approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1422 del 17 settembre 2021 e s.m.i., il quale delinea le politiche regionali in materia di apprendimento permanente destinate alla popolazione adulta e, in particolare, definisce le attività del progetto "Università plus" (BOX 9) per integrare in senso addizionale l'offerta delle Università della regione, da finanziare con il Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027 (FSE+);

**VISTO** il Programma Regionale Fondo Sociale Europeo+ 2021/2027 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)5945 final del 11 agosto 2022, e adottato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 1231 del 26 agosto 2022, di seguito PR FSE+ 2021-2027;

**VISTO** il documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2023", di seguito PPO 2023, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 298 del 17/02/2023 e s.m.i., il quale prevede la realizzazione del Programma specifico n. 22/23 - Sostegno all'alta formazione del sistema universitario regionale nell'ambito della Priorità 2 - Istruzione e formazione - del PR FSE+ 2021-2027;

**VISTO** il decreto n. 17895/GRFVG del 19/04/2023 e s.m.i. con cui è stato emanato l'Avviso per la presentazione delle operazioni a valere sul programma specifico n. 22/23 - Sostegno all'alta formazione del sistema universitario regionale, come da ultimo modificato con decreto n. 13991/GRFVG del 25/03/2024;

**DATO ATTO** che con deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 08/09/2023, concernente l'aggiornamento del richiamato documento "Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus - PPO - Annualità 2023 - Pianificazione periodica delle operazioni", si è provveduto:

- a individuare il Direttore centrale per particolari funzioni nell'ambito della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia quale Struttura Regionale Attuatrice del Programma specifico n. 22/23 - Sostegno all'alta formazione del sistema universitario regionale;
- ad incrementare con risorse a valere sul bilancio regionale, per l'importo di Euro 1.500.000,00-, la dotazione finanziaria complessiva del citato Programma specifico, la quale passa da Euro 7.500.000,00-, a Euro 9.000.000,00-;

**EVIDENZIATO** che il suddetto Avviso:

- al paragrafo "3. Soggetti proponenti e beneficiari", individua tassativamente quali soggetti proponenti l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine e la SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste;
- al paragrafo "5. Risorse finanziarie" ripartisce le risorse finanziarie disponibili assegnandole proporzionalmente ai tre Atenei secondo percentuali predeterminate;
- al paragrafo "6. Selezione delle operazioni" dispone che il decreto di approvazione delle operazioni autorizza la spesa per ciascuna operazione approvata, tenuto conto della disponibilità residua delle risorse impegnate con il decreto di cui al paragrafo 7, secondo le modalità stabilite dal relativo dispositivo di Linea;
- al paragrafo "7. Concessione e impegno delle risorse finanziarie" stabilisce che la SRA, con apposito decreto provvede all'adozione dell'atto di concessione e impegno delle risorse finanziarie previste dall'Avviso in favore di ciascuno dei soggetti proponenti;
- al medesimo paragrafo dispone che le risorse impegnate con il suddetto decreto sono rese disponibili, in favore dei beneficiari relativamente alle operazioni approvate, con il decreto di approvazione delle operazioni;

**EVIDENZIATO** che, secondo quanto previsto dal paragrafo 5 del richiamato Avviso, le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle attività a valere sul Programma specifico n. 22/23 sono ripartite come di seguito indicato:

Beneficiario	Quota di riparto	Totale
Università degli studi di Trieste	41,5%	Euro 3.735.000,00-
Università degli studi di Udine	41,5%	Euro 3.735.000,00-
SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati	17,0%	Euro 1.530.000,00-
Totale	100%	Euro 9.000.000,00-

**RICHIAMATI** i decreti di concessione e impegno delle risorse finanziarie previste dal richiamato Avviso per la realizzazione delle attività relative al Programma specifico n. 22/23 in favore di ciascuno dei beneficiari, come di seguito indicati:

- decreto n. 56308/GRFVG del 24/11/2023, in favore dell'Università degli Studi di Udine, per l'importo complessivo di Euro 3.735.000,00-;
- decreto n. 56309/GRFVG del 24/11/2023 in favore dell'Università degli Studi di Trieste, per l'importo complessivo di Euro 3.735.000,00-;
- decreto n. 56310/GRFVG del 24/11/2023, in favore della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, per l'importo complessivo di Euro 1.530.000,00-;

**DATO ATTO** che in esito all'approvazione, con decreti n. 28009/GRFVG del 14/06/2023, n. 40895/GRFVG del 11/09/2023 e n. 52605/GRFVG del 13/11/2023, delle operazioni presentate a valere sullo Sportello 2023 delle Linee di finanziamento A "Dottorati di ricerca", C "Assegni di ricerca" e D "Assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTDA) e tecnologici" del richiamato Avviso, la disponibilità finanziaria residua per la realizzazione delle attività a valere sul Programma specifico n. 22/23 è la seguente:

Beneficiario	Totale
Università degli studi di Trieste	Euro 2.087.543,04-
Università degli studi di Udine	Euro 2.725.169,76-
SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati	Euro 833.325,36-
Totale	Euro 5.646.038,16-

**EVIDENZIATO** che il suddetto Avviso al paragrafo "8. Controlli e monitoraggio" stabilisce che, con riferimento alle operazioni approvate, il beneficiario comunica alla SRA l'eventuale mancato utilizzo di risorse al fine del loro riutilizzo su successive annualità, nel limite delle risorse impegnate con il decreto di cui al paragrafo 7;

**RICHIAMATO** il decreto n. 20558/GRFVG del 01/05/2024, il quale, in esito all'attivazione delle procedure di selezione dei destinatari relativamente alle operazioni approvate a valere sullo Sportello 2023 delle Linee di finanziamento A "Dottorati di ricerca", C "Assegni di ricerca" e D "Assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTDA) e tecnologici", stabilisce che la disponibilità finanziaria residua per la realizzazione delle attività a valere sul Programma specifico n. 22/23 è la seguente:

Beneficiario	Totale
Università degli studi di Trieste	Euro 2.361.038,64-
Università degli studi di Udine	Euro 2.977.627,32-
SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati	Euro 933.662,40-
Totale	Euro 6.272.328,36-

**VISTO** il decreto n. 20962/GRFVG del 03/05/2024, con il quale sono approvate n. 2 operazioni, com-

prensive di n. 4 attività/contratti, presentate a valere sullo Sportello 2024 della Linea di finanziamento D "Assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTDA) e tecnologi" del richiamato Avviso, per un ammontare complessivo pari a Euro 666.576,00-, come di seguito indicato:

- operazione cod. 2024/1017, comprensiva di n. 2 attività/contratti, presentata dall'Università degli Studi di Trieste, per l'importo complessivo di Euro 346.896,00-;
- operazione cod. 2024/1041, comprensiva di n. 2 attività/contratti, presentata dall'Università degli Studi di Udine, per l'importo complessivo di Euro 319.680,00-.

**VISTO** il decreto n. 24700/GRFVG del 23/05/2024, con il quale sono approvate n. 2 operazioni, comprensive di n. 22 attività/assegni, a valere sullo Sportello 2024 della Linea C "Assegni di ricerca", per un ammontare complessivo pari a Euro 1.237.490,16-, come di seguito indicato:

- operazione cod. 2024/1404, comprensiva di n. 3 attività/assegni, presentata dalla SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, per l'importo complessivo di Euro 301.011,12-;
- operazione cod. 2024/1424, comprensiva di n. 19 attività/assegni, presentata dall'Università degli Studi di Trieste, per l'importo complessivo di Euro 936.479,04-.

**VISTO** il decreto n. 25052/GRFVG del 25/05/2024, con il quale sono approvate n. 2 operazioni, comprensive di n. 19 attività/dottorati, a valere sullo Sportello 2024 della Linea A "Dottorati di ricerca" del richiamato Avviso, per un ammontare complessivo pari a Euro 1.666.731,24-, di cui:

- operazione cod. 2024/1542, comprensiva di n. 7 attività/dottorati, presentata dalla SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, per l'importo complessivo di Euro 589.067,64-;
- operazione cod. 2024/1543, comprensiva di n. 12 attività/dottorati, presentata dall'Università degli Studi di Trieste, per l'importo complessivo di Euro 1.077.663,60-.

**DATO ATTO** che in esito all'approvazione, con decreti n. 20962/GRFVG del 03/05/2024, n. 24700/GRFVG del 23/05/2024 e n. 25052/GRFVG del 25/05/2024, delle operazioni presentate a valere sullo Sportello 2024 delle Linee di finanziamento A "Dottorati di ricerca", C "Assegni di ricerca" e D "Assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTDA) e tecnologi" del richiamato Avviso, la disponibilità finanziaria residua per la realizzazione delle attività a valere sul Programma specifico n. 22/23, è la seguente:

Beneficiario	Totale
Università degli studi di Trieste	Euro 0,00-
Università degli studi di Udine	Euro 2.657.947,32-
SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati	Euro 43.583,64-
Totale	Euro 2.701.530,96-

**DATO ATTO** che i termini per la presentazione delle operazioni sono differenziati in relazione alle diverse linee di finanziamento stabilite nell'Avviso approvato con il citato decreto n. 17895/GRFVG del 19/04/23 e s.m.i.;

**VERIFICATO** che il termine per la presentazione delle operazioni previste nell'ambito della linea di finanziamento A "Dottorati di ricerca" del suddetto Avviso, relativamente allo Sportello 2024, è scaduto il 30 aprile 2024;

**PRESO ATTO** che il suddetto Avviso, al paragrafo 6, prevede che la selezione delle operazioni avvenga secondo una procedura articolata sulle due fasi consecutive di verifica di ammissibilità e di valutazione di coerenza, secondo i criteri definiti nel medesimo paragrafo;

**PRESO ATTO** che con deliberazione di Giunta regionale n. 1952 del 16/12/2022 è stato adottato in via definitiva il documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del PR FSE+ ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060" e che lo stesso è stato da ultimo modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 1008 del 30/06/2023;

**VISTO** il Documento "Manuale delle procedure per l'attuazione del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Friuli Venezia Giulia", approvato con Decreto n. 30898/GRFVG del 29/06/2023 e aggiornato da ultimo con decreto n. 14789/GRFVG del 27/03/2024;

**VISTO** il Decreto 2933/LAVFORU del 30/03/2020 avente ad oggetto POR FSE FVG 2014/2020 "Valutazione a distanza delle operazioni ammesse alla fase di valutazione. Modifiche ed integrazioni alle Linee Guida SRA e Indicazioni operative" e s.m.i.;

**DATO ATTO** che, entro il termine fissato per il 30/04/2024 e indicato al paragrafo A.3 dell'Avviso, sono pervenute alla Direzione centrale le operazioni relative allo Sportello 2024 della Linea di finanziamento A "Dottorati di ricerca", presentate rispettivamente da:

- SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, mediante applicativo IOL - Istanze On Line e assunta a protocollo con n. GRFVG-GEN-2024-0276370-A del 30/04/2024;
- Università degli Studi di Trieste, mediante applicativo IOL - Istanze On Line e assunta a protocollo con n. GRFVG-GEN-2024-0277499-A del 30/04/2024;
- Università degli Studi di Udine, mediante applicativo IOL - Istanze On Line e assunta a protocollo con n. GRFVG-GEN-2024-0278231-A del 30/04/2024;



**VISTO** il decreto n. 22464/GRFVG del 16/05/2023, così come modificato con decreto n. 15796/GRFVG del 04/04/2024, di nomina di una Commissione per l'espletamento delle attività di valutazione di coerenza delle operazioni presentate a valere sul richiamato Avviso approvato con decreto n. 17895/GRFVG del 19/04/2023 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto n. 25052/GRFVG del 25/05/2024, recante gli esiti della valutazione delle operazioni presentate a valere sullo Sportello 2024 della Linea A "Dottorati di ricerca" del richiamato Avviso, da cui si evince che:

- n. 2 operazioni, comprensive di n. 19 attività/dottorati, presentate rispettivamente dalla SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e dall'Università degli Studi di Trieste, risultano approvate ed ammesse a finanziamento, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante del richiamato decreto;

- n. 1 operazione, comprensiva di n. 11 attività/dottorati, presentata dall'Università degli Studi di Udine, risulta non approvata e non ammessa a finanziamento per mancata congruenza finanziaria, come riportato nell'Allegato 2, parte integrante del richiamato decreto;

**PRESO ATTO** che, secondo quanto previsto dal paragrafo A3 capoverso 2 del succitato Avviso, in caso di non approvazione della proposta, la SRA ha facoltà di stabilire un nuovo termine di presentazione non inferiore a 30 giorni dalla data di comunicazione del rigetto;

**VISTA** la nota prot. GRFVG-GEN-2024-0335153-P dd. 27/05/2024 con cui la SRA, come previsto dal paragrafo A3 capoverso 2 del richiamato Avviso, ha provveduto a comunicare gli esiti della valutazione all'Università degli Studi di Udine e stabilito in trenta giorni il termine per ripresentare l'operazione non approvata;

**VERIFICATO** che il termine per la ripresentazione dell'operazione non approvata è scaduto il 27/06/2024;

**DATO ATTO** che, entro il termine fissato per il 27/06/2024, secondo quanto indicato al paragrafo A.3 capoverso 2 dell'Avviso, è pervenuta alla Direzione centrale l'operazione relativa allo Sportello 2024 della Linea di finanziamento A "Dottorati di ricerca", ripresentata dall'Università degli Studi di Udine mediante applicativo IOL - Istanze On Line e assunta a protocollo con n. GRFVG-GEN-2024-0376388-A del 13/06/2024;

**VISTI** gli esiti di ammissibilità alla valutazione dell'operazione ripresentata a valere sullo Sportello 2024 della Linea A "Dottorati di ricerca" del 28/06/2024, trasmessi dal responsabile dell'istruttoria al presidente della Commissione di valutazione nella stessa data, dai quali si evince che l'operazione, comprensiva di n. 31 attività/dottorati, ripresentata dall'Università degli Studi di Udine, risulta ammessa alla fase di valutazione;

**VISTO** il verbale dei lavori della Commissione per la valutazione dell'operazione ripresentata a valere sullo Sportello 2024 della Linea A "Dottorati di ricerca", svoltisi nella giornata del 01/07/2024 secondo la modalità a distanza, in applicazione del decreto n. 2933/LAVFORU dd. 30/03/2020 e del relativo Allegato 1 "Indicazioni operative per la valutazione a distanza", da cui si evince che n. 1 operazione, comprensiva di n. 31 attività/dottorati, ripresentata dall'Università degli Studi di Udine, risulta approvabile e ammissibile al finanziamento, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare e di ammettere al finanziamento l'operazione cod. 2024/2672, comprensiva di n. 31 attività/dottorati, ripresentata dall'Università degli Studi di Udine e relativa allo Sportello 2024 della Linea A "Dottorati di ricerca", come riportato nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto;

**DATO ATTO** che l'Allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento dell'operazione cod. 2024/2672, comprensiva di n. 31 attività/dottorati, ripresentata dall'Università degli Studi di Udine e relativa allo Sportello 2024 della Linea A "Dottorati di ricerca", per l'importo complessivo di Euro 2.608.728,12-;

**EVIDENZIATO** che, in esito all'approvazione dell'operazione cod. 2024/2672, ripresentata dall'Università degli Studi di Udine a valere sullo Sportello 2024 della Linea di finanziamento A "Dottorati di ricerca" del suddetto Avviso, la disponibilità finanziaria residua per la realizzazione delle attività a valere sul Programma specifico n. 22/23, è la seguente

Beneficiario	Totale
Università degli studi di Trieste	Euro 0,00-
Università degli studi di Udine	Euro 49.219,20-
SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati	Euro 43.583,64-
Totale	Euro 92.802,84-

**PRECISATO** che il presente decreto, comprensivo dell'Allegato 1 quale sua parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche,

di seguito Regolamento;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1116 adottata nel corso della seduta del 25/07/2023 con la quale l'organo collegiale modifica l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e la declaratoria delle funzioni organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata con propria deliberazione n. 893 del 19/06/2020;

**VISTA** la delibera n. 1139 del 25/07/2023 con cui la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, conferisce alla dott.ssa Ketty Segatti l'incarico di Direttore centrale per particolari funzioni nell'ambito della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia per lo svolgimento delle attività indicate nell'atto medesimo a decorrere dal 2 agosto 2023 e fino al 1° agosto 2026;

#### DECRETA

**1.** Per le motivazioni indicate in premessa, in relazione all'Avviso per la presentazione delle operazioni a valere sul programma specifico n. 22/23 - Sostegno all'alta formazione del sistema universitario regionale, approvato con decreto n. 17895/GRFVG del 19/04/2023 e s.m.i., e in particolare alla Linea di finanziamento A "Dottorati di ricerca", a seguito della valutazione dell'operazione cod. 2024/2672, comprensiva di n. 31 attività/dottorati e ripresentata dall'Università degli Studi di Udine a valere sullo Sportello 2024, è approvato il documento "Elenco delle operazioni approvate e ammesse al finanziamento", Allegato 1, parte integrante del presente decreto.

**2.** L'Allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento dell'operazione cod. 2024/2672, comprensiva di n. 31 attività/dottorati e ripresentata dall'Università degli Studi di Udine a valere sullo Sportello 2024 della Linea A "Dottorati di ricerca" del richiamato Avviso, per un ammontare complessivo pari a Euro 2.608.728,12-.

**3.** La disponibilità finanziaria residua per la realizzazione delle attività a valere sul Programma specifico n. 22/23, è la seguente:

Beneficiario	Totale
Università degli studi di Trieste	Euro 0,00-
Università degli studi di Udine	Euro 49.219,20-
SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati	Euro 43.583,64-
Totale	Euro 92.802,84-

**4.** Il presente decreto, comprensivo dell'Allegato 1 quale sua parte integrante, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 3 luglio 2024

SEGATTI

**ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE E AMMESSE A FINANZIAMENTO**

Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027 - Programma Specifico 22/23 – Sostegno all'alta formazione del sistema universitario regionale  
 Linea A) Dottorati di ricerca - Sportello 2024

CODICE OPERAZIONE	PROPONENTE	CODICE ATTIVITÀ	TITOLO ATTIVITÀ	COSTO ATTIVITÀ	DATA PRESENTAZIONE	DATA VALUTAZIONE	CONTRIBUTO	ESITO
2024/2672	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2024/2672/1	Diritto per l'innovazione nello spazio giuridico europeo (Borsa 1)	€ 84.152,52	13/06/2024	1/07/2024	€ 2.608.728,12	APPROVATO
		2024/2672/2	Diritto per l'innovazione nello spazio giuridico europeo (Borsa 2)	€ 84.152,52				
		2024/2672/3	Diritto per l'innovazione nello spazio giuridico europeo (Borsa 3)	€ 84.152,52				
		2024/2672/4	Ingegneria industriale e dell'informazione (Borsa 1)	€ 84.152,52				
		2024/2672/5	Ingegneria industriale e dell'informazione (Borsa 2)	€ 84.152,52				
		2024/2672/6	Scienze degli alimenti (Borsa 1)	€ 84.152,52				
		2024/2672/7	Scienze degli alimenti (Borsa 2)	€ 84.152,52				
		2024/2672/8	Studi linguistici e letterari (Borsa 1)	€ 84.152,52				
		2024/2672/9	Studi linguistici e letterari (Borsa 2)	€ 84.152,52				
		2024/2672/10	Studi linguistici e letterari (Borsa 3)	€ 84.152,52				
		2024/2672/11	Studi linguistici e letterari (Borsa 4)	€ 84.152,52				
		2024/2672/12	Medicina molecolare (Borsa 1)	€ 84.152,52				
		2024/2672/13	Medicina molecolare (Borsa 2)	€ 84.152,52				
		2024/2672/14	Scienze e biotecnologie agrarie (Borsa 1)	€ 84.152,52				
		2024/2672/15	Scienze e biotecnologie agrarie (Borsa 2)	€ 84.152,52				
		2024/2672/16	Scienze e biotecnologie agrarie (Borsa 3)	€ 84.152,52				
		2024/2672/17	Scienze matematiche e fisiche (Borsa 1)	€ 84.152,52				
		2024/2672/18	Scienze matematiche e fisiche (Borsa 2)	€ 84.152,52				
		2024/2672/19	Scienze matematiche e fisiche (Borsa 3)	€ 84.152,52				
		2024/2672/20	Scienze mediche cliniche e traslazionali (Borsa 1)	€ 84.152,52				
		2024/2672/21	Scienze mediche cliniche e traslazionali (Borsa 2)	€ 84.152,52				
		2024/2672/22	Scienze dell'ingegneria energetica e ambientale (Borsa 1)	€ 84.152,52				
		2024/2672/23	Scienze dell'ingegneria energetica e ambientale (Borsa 2)	€ 84.152,52				
		2024/2672/24	Scienze dell'ingegneria energetica e ambientale (Borsa 3)	€ 84.152,52				
		2024/2672/25	Storia dell'arte, cinema, media audiovisivi e musica (Borsa 1)	€ 84.152,52				
		2024/2672/26	Storia dell'arte, cinema, media audiovisivi e musica (Borsa 2)	€ 84.152,52				
		2024/2672/27	Storia dell'arte, cinema, media audiovisivi e musica (Borsa 3)	€ 84.152,52				



Cofinanziato dall'Unione europea



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

				€ 84.152,52				
	2024/2672/28	Storia dell'arte, cinema, media audiovisivi e musica (Borsa 4)		€ 84.152,52				
	2024/2672/29	Informatica e intelligenza artificiale (Borsa 1)		€ 84.152,52				
	2024/2672/30	Informatica e intelligenza artificiale (Borsa 2)		€ 84.152,52				
	2024/2672/31	Informatica e intelligenza artificiale (Borsa 3)		€ 84.152,52				

**TOTALE**

**€ 2.608.728,12**

24\_29\_1\_DDS\_VAL AMB\_32151\_1\_TESTO

## Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 3 luglio 2024, n. 32151

DLgs. 152/2006 - art. 28. Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale di cui al decreto SVA numero n. 27440 del 7 giugno 2024 (SCR/1991) - Proponente: Marmi del Carso Scarl.

### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l'articolo 28 relativo alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1361 dd. 3 settembre 2021 con la quale sono state approvate le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali e per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 d.lgs 152/2006 pubblicata sul BUR n. 37 di data 15 settembre 2021;

**VISTO** il decreto del direttore n. 27440 del 7 giugno 2024 e la condizione ambientale ivi prevista;

**VISTA** l'istanza pervenuta in data 17 giugno 2024 presentata dalla società Marmi del Carso Scarl per l'attivazione della procedura di verifica di ottemperanza relativa alla condizione ambientale contenuta nel decreto di compatibilità ambientale di cui all'oggetto;

**VISTA** la nota prot. 385200 dd. 18 giugno 2024 con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del relativo procedimento;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal proponente in allegato alla citata istanza;

**VISTO** il parere di ARPA (nota prot 20553 del 02.07.2024) che ritiene ottemperata la condizione ambientale;

**RITENUTO** necessario ribadire l'importanza di informare l'ARPA prima dell'inizio delle attività di monitoraggio per un eventuale sopralluogo come evidenziato da ARPA stessa nel parere sopra citato;

**RITENUTO**, per il fatto che il proponente, nella documentazione trasmessa, ha aggiornato il Piano di Monitoraggio recependo le indicazioni fornite da ARPA FVG nel parere prot. n. 15187 del 21 maggio 2024 espresso nell'ambito della procedura di screening, che la condizione ambientale sia stata correttamente ottemperata;

**RITENUTO** pertanto che la verifica di ottemperanza della condizione ambientale in oggetto si sia conclusa positivamente;

### DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, di concludere positivamente la verifica della condizione ambientale del decreto n. 27440 del 7 giugno 2024, attestando che la stessa risulta ottemperata ai sensi dell'art. 28 d. lgs. 152/2006 e della deliberazione della Giunta regionale 1361/2021;

Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 3 luglio 2024

TIRELLI

24\_29\_1\_DDS\_VAL AMB\_32211\_1\_TESTO

## Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 3 luglio 2024, n. 32211

DLgs. 152/2006 - Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante il ripristino della cava di argilla Bosc di Sot da realizzarsi nel Comune di Cormons. (SCR/2000). Proponente: B.N. di Borraccia Salvatore & C. Sas.

### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;

**VISTO** l'articolo 4, commi 1-6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);

**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 568 di data 22 aprile 2022 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale);

**VISTA** la domanda pervenuta in data 6 maggio 2024 presentata da B.N. di Borraccia Salvatore & C. SAS per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;

**VISTA** la nota prot. SVA/295174/SCR/2000 dd. 08/05/24, con la quale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonché l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Cormons, al Servizio biodiversità della Direzione centrale agroalimentari, forestali e ittiche, al Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;

**CONSTATATO** che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:

- con nota prot. 324574 del 21.05.2024, parere da parte del Servizio geologico;
- con nota prot. 17303 del 07.06.2024, parere da parte di ARPA FVG;
- con nota prot. 377942 del 13.06.2024, parere da parte del Servizio biodiversità;

**PRESO ATTO** che in data 24 giugno 2024 sono state trasmesse da parte del proponente integrazioni volontarie e che in data 28 giugno 2024 sono state trasmesse ulteriori precisazioni su integrazioni volontarie;

**VISTA** la Relazione Istruttoria dd. 28 giugno 2024 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;

**VISTO** il parere n. SCR/24/2024 del 03 luglio 2024 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006, per le motivazioni di seguito riportate:

- la rinuncia all'ulteriore ingente escavazione, che è ancora potenzialmente possibile sulla base del Decreto autorizzativo in vigore, determina una forte riduzione degli impatti legati all'attività, che si riducono ad una breve fase di cantiere di circa un paio di mesi;
- non si ravvedono problematiche relative al rumore e alla diffusione di polveri indotte dalle attività di cantiere nei confronti dei recettori circostanti, come anche sottolineato nel parere da parte di ARPA;
- non ci sarà alcuna interferenza con la viabilità circostante in quanto non ci sarà un trasporto di materiale esternamente alla cava;
- il cantiere sarà per niente o scarsamente percettibile considerate le fasce boscate che circondano l'area di intervento e alla fine dei lavori di ripristino la visuale dal territorio circostante sarà sicuramente migliorata;
- da un punto di vista vegetazionale gli interventi a verde previsti porteranno ad un miglioramento della situazione attuale e l'adozione di opportune modalità di intervento quali ad es. recependo le indicazioni del Servizio biodiversità, che ha fornito specifiche indicazioni ed un elenco di specie idonee relativamente agli inerbimenti su terreni argillosi, fa sì che anche i problemi legati all'attecchimento e diffusione di specie esotiche invasive vengano limitati;
- in relazione al disturbo alla fauna derivante dalla ripresa delle attività va comunque considerato che tale ripresa è temporanea e di breve durata. Per non disturbare la nidificazione ed il periodo riproduttivo dell'avifauna il proponente non effettuerà gli interventi di ripristino da marzo fino al 15 luglio mentre sulle sponde ed in corrispondenza delle aree umide a salvaguardia dell'erpetofauna ha ampliato il periodo di sospensione da febbraio fino ad agosto compresi;

**RELATIVAMENTE** alla durata dell'attività di ripristino del sito estrattivo il Servizio geologico ha fatto presente che la Società potrà eventualmente beneficiare, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12/2016, di un'unica proroga di due anni e anche nel caso in cui fosse necessario tale prolungamento dell'attività non si rilevano particolari problematiche;

**RITENUTO** di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

**RITENUTO** pertanto che il progetto in argomento, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006;

**RICORDATO** che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

**RITENUTO** opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, al Comune territorialmente interessato, al Servizio biodiversità della Direzione centrale agroalimentari, forestali e

ittiche, al Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;

#### DECRETA

1. Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante il ripristino della cava di argilla Bosc di Sot da realizzarsi nel Comune di Cormons - presentato da B.N. di Borraccia Salvatore & C. SAS - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006.
2. Il presente provvedimento ha un'efficacia temporale di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR. Qualora entro tale termine il presente progetto non sia stato realizzato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (o di VIA) deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte del Servizio valutazioni ambientali.
3. La B.N. di Borraccia Salvatore & C. SAS dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
4. Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Cormons, al Servizio biodiversità della Direzione centrale agroalimentari, forestali e ittiche, al Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG.
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 3 luglio 2024

TIRELLI

24\_29\_1\_DDS\_VAL AMB\_32212\_1\_TESTO

## Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 3 luglio 2024, n. 32212

DLgs. 152/2006 - DPR 357/97. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA e di valutazione di incidenza del progetto riguardante la realizzazione di un parco fotovoltaico sul sito della "Cava Scoria", da realizzarsi nei Comuni di Trieste e San Dorligo della Valle-Dolina. (SCR/1998). Proponente: Elettra - Sincrotrone Trieste Scpa.

#### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;

**VISTO** l'articolo 4, commi 1-6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);

**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 568 di data 22 aprile 2022 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale);

**VISTO** il DPR 357/97 e la delibera di Giunta regionale numero 1183 del 2022 in materia di valutazione di incidenza;

**VISTA** la domanda pervenuta in data 9 aprile 2024 presentata da Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e della contestuale valutazione di incidenza;

**CONSTATATO** altresì che il progetto risulta sottoposto a procedura di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97, in quanto il tracciato dell'elettrodotta interessa la ZPS IT334102 "Aree Carsiche della Venezia Giulia" e la ZSC IT334006 Carso Triestino e Goriziano, ma si snoda su strade sterrate o asfaltate esistenti;

**VISTA** la nota prot. SVA/235845/SCR/1998 dd. 10 aprile 2024, con la quale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonché l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Trieste, al Comune di San Dorligo della Valle, al Servizio transazione energetica, al Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio biodiversità della Direzione centrale agroalimentari, forestali e ittiche, al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio alla Soprintendenza archeologia, belle arti



e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero della cultura e all'ARPA FVG;

**PRESO ATTO** che con nota prot. 317919/P del 17 maggio 2024 sono state richieste integrazioni documentali alla ditta proponente, che risultano pervenute in data 29 maggio 2024;

**CONSTATATO** che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:

- Servizio geologico, nota prot. 301145 del 10 maggio 2024 e nota prot. 371170 del 11 giugno 2024;
- ARPA, nota prot. 14086 del 10 maggio 2024 e nota prot. 17845 del 12 giugno 2024;
- Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica, nota prot. n. 380247 del 14 giugno 2024;
- Comune di Trieste, nota prot. n. 0109350 del 09 maggio 2024;
- Servizio biodiversità, nota prot. 387548 del 19 giugno 2024 che conclude come il progetto non determina incidenza significativa sui siti Natura2000;

**PRESO ATTO** che con nota prot. 389640 del 19 giugno 2024 è stato prorogato il termine per l'adozione del provvedimento di verifica;

**VISTA** la Relazione Istruttoria dd. 01 luglio 2024 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;

**VISTO** il parere n. SCR/23/2024 del 03 luglio 2024 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006, in relazione:

- alla localizzazione in area di cava;
- al fatto che non viene consumato ulteriore suolo in quanto già eliminato dalla precedente attività di scavo;
- alla limitata durata e i conseguenti limitati impatti in fase di cantiere e le misure mitigative previste;
- all'inserimento paesaggistico previsto;
- al bilancio tra gli impatti significativi, mitigati dalle previsioni progettuali, con gli effetti positivi derivanti dalla riduzione di emissioni inquinanti da combustibili fossili per la produzione della stessa quantità di energia elettrica;

**RITENUTO** di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

**RITENUTO** pertanto che il progetto in argomento, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006;

**RICORDATO** che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

**RITENUTO** opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, ai Comuni territorialmente interessati, al Servizio transazione energetica, al Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio biodiversità della Direzione centrale agroalimentari, forestali e ittiche, al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero della cultura e all'ARPA FVG;

#### DECRETA

**1.** Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione di un parco fotovoltaico sul sito della "Cava Scoria", da realizzarsi nei Comuni di Trieste e San Dorligo della Valle-Dolina - presentato da Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006 e di valutare favorevolmente il progetto medesimo in materia di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97.

**2.** Il presente provvedimento ha un'efficacia temporale di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR. Qualora entro tale termine il presente progetto non sia stato realizzato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (o di VIA) deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte del Servizio valutazioni ambientali

**3.** La Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.

**4.** Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Trieste, al Comune di San Dorligo della Valle, al Servizio transazione energetica, al Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio biodiversità della Direzione centrale agroalimentari, forestali e ittiche, al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero della cultura e all'ARPA FVG.

**5.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.



24\_29\_1\_DDS\_VAL AMB\_32213\_1\_TESTO

## Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 3 luglio 2024, n. 32213

DLgs. 152/2006 - Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto riguardante la messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi e pericolosi presso la banchina "Ex Vetrobél" in Comune di Trieste. (SCR/1987) - Proponente: Itelyum Sea FVG Srl.

### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;

**VISTO** l'articolo 4, commi 1-6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);

**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 568 di data 22 aprile 2022 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale);

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1361 dd. 3 settembre 2021 con la quale sono state approvate le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali e per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 d.lgs 152/2006;

**VISTA** la domanda pervenuta in data 13 marzo 2024 presentata da Itelyum Sea FVG srl per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;

**RILEVATO** in particolare che il progetto prevede la realizzazione di un impianto di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi e pericolosi presso la banchina "Ex Vetrobél", ubicata lungo il Canale navigabile di Trieste;

**VISTA** la nota prot. SVA/0169180/SCR/1987 dd. 13 marzo 2024, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonché l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Trieste, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;

**RILEVATO** che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:

- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con nota prot. 0228084/P/GEN del 8 aprile 2024 (GRFVG-GEN-2024-228313-A);

- ARPA con nota prot. 0011345/P/GEN/AUT del 15 aprile 2024 (GRFVG-GEN-2024-0245222-A);

**PRESO ATTO** che con nota prot. 0245431/P del 15 aprile 2024 sono state richieste integrazioni documentali alla ditta proponente che, a seguito della sospensione di 45 giorni concessa con nota prot. 263766/P/GEN del 23 aprile 2024 per la relativa consegna, risultano pervenute in data 29 maggio 2024;

**CONSTATATO** che con nota prot. 0346933/P/GEN del 30 maggio 2024 sono stati richiesti pareri sulla documentazione integrativa agli Enti che hanno richiesto integrazioni nella fase di evidenza pubblica e, contestualmente, è stata comunicata al proponente la proroga di 20 giorni del termine per l'adozione del provvedimento di verifica;

**RILEVATO** che sono pertanto successivamente pervenuti i seguenti pareri/osservazioni:

- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con nota prot. 0377477/P/GEN del 13 giugno 2024 (GRFVG-GEN-2024-378267-A del 14 giugno 2024);

- ARPA con nota prot. 0018213/P/GEN/VAL del 14 giugno 2024 (GRFVG-GEN-2024-381378-A del 17 giugno 2024);

**PRESO ATTO** inoltre che, con nota prot. 0379610/P/GEN del 14 giugno 2024, come richiesto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, è stata coinvolta nel procedimento l'Autorità di bacino distrettuale della Alpi Orientali per una corretta interpretazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni in merito ai CLIR approvati con DPR 19 marzo 2018 n°058/Pres;

**RILEVATO** che in data 27 giugno 2024 è pervenuta la nota prot. 11019 dell'Autorità di bacino distrettuale della Alpi Orientali (GRFVG-GEN-2024-408765-A del 28 giugno 2024);

**VISTA** la Relazione Istruttoria dd. 01 luglio 2024 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;

**VISTO** il parere n. SCR/22/2024 del 03 luglio 2024 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006, in quanto sulle componenti ambientali

analizzate non ci sono particolari variazioni di impatto rispetto allo stato attuale e, in particolare, per gli aspetti di tutela della risorsa idrica il progetto, per caratteristiche realizzative e modalità di gestione, non comporta impatti ambientali significativi;

**RITENUTO** di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

**CONSTATATO** altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto in argomento, di prevedere - in merito a quanto segnalato dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali sugli aspetti di gestione dal rischio alluvione (area dell'intervento localizzata in parte in zona classificata a Pericolosità idraulica moderata P1) - una specifica condizione ambientale finalizzata a verificare la compatibilità dell'intervento con la condizione di pericolosità idraulica esistente dettata dalle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PGRA;

**RITENUTO** pertanto che il progetto in argomento, con la specifica condizione ambientale prevista dalla Commissione, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006;

**RICORDATO** che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

**RITENUTO** opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, al Comune territorialmente interessato, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, all'ARPA FVG e all'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali;

#### DECRETA

**1.** Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi e pericolosi presso la banchina "Ex Vetrobél" in Comune di Trieste - presentato da Itelyum Sea FVG srl - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006.

Al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto medesimo, viene prevista la condizione ambientale di seguito riportata:

Numero	1
Fase	Ante operam
Oggetto della condizione ambientale	Dovrà essere predisposto uno specifico documento che preveda quanto richiesto nel parere dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, espresso con nota prot. 11019 del 27 giugno 2024, al fine di verificare la compatibilità dell'intervento con la condizione di pericolosità idraulica esistente ai sensi delle Norme tecniche di attuazione del PGRA
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'istanza di autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006
Autorità competente per la verifica di ottemperanza	Servizio valutazioni ambientali
Soggetti coinvolti	Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

**2.** In attuazione dell'articolo 25, comma 5 e dell'articolo 6 dell'allegato alla delibera della Giunta regionale 568/2022, il presente provvedimento ha un'efficacia temporale di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR. Qualora entro tale termine il presente progetto non sia stato realizzato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (o di VIA) deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte del Servizio valutazioni ambientali.

**3.** La Itelyum Sea FVG srl, ai sensi dell'art. 28, comma 3, d.lgs. 152/2006 e del punto 2 dell'allegato 1 alla delibera della giunta regionale 1361/2021, nel rispetto dei termini e delle specifiche modalità di attuazione stabilita dalla condizione ambientale prevista nel presente decreto, dovrà trasmettere al Servizio valutazioni ambientali, in formato elettronico, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle stesse.

**4.** La Itelyum Sea FVG srl dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.

**5.** Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Trieste, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, all'ARPA FVG e all'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.

**6.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

24\_29\_1\_DDS\_VAL AMB\_32214\_1\_TESTO

## Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 3 luglio 2024, n. 32214

DLgs. 152/2006 - Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto riguardante l'aumento della quantità di conferimento e trattamento all'impianto di smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi - Decreto n. 4015/AMB del 4 agosto 2021 - GO/AIA/18-R sito in Comune di Gorizia - via del San Michele, 351 (SCR/1986) - Proponente: Gesteco Spa.

### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;

**VISTO** l'articolo 4, commi 1-6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);

**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 568 di data 22 aprile 2022 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale);

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1361 dd. 3 settembre 2021 con la quale sono state approvate le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali e per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 d.lgs 152/2006;

**VISTA** la domanda pervenuta in data 08 febbraio 2024 presentata da Gesteco s.p.a. per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;

**VISTA** la nota prot. SVA/87919/SCR/1986 dd. 09 febbraio 2024, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonché l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Gorizia, al Comune di Savogna d'Isonzo, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;

**PRESO ATTO** che con nota prot. 190265/P del 22 marzo 2024 sono state richieste integrazioni documentali alla ditta proponente che, a seguito della richiesta di una sospensione di complessivi 45 giorni dei termini del procedimento per l'invio delle integrazioni, risultano pervenute in data 23 maggio 2024;

**CONSTATATO** che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:

A) in fase precedente alla richiesta integrazioni:

- Servizio gestione risorse idriche con nota prot. 122023 del 23 febbraio 2024;
- Arpa FVG con nota prot. 7809 del 11 marzo 2024;
- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con nota prot. 162891 del 11 marzo 2024;

B) in fase successiva alla richiesta integrazioni:

- Arpa FVG con nota prot. 19114 del 21 giugno 2024;

**VISTA** la Relazione Istruttoria dd. 26 giugno 2024 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;

**VISTO** il parere n. SCR/21/2024 del 03 luglio 2024 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006, per le motivazioni di seguito riportate:

- non sussistono impatti di cantiere non essendo previste nuove opere;
- gli impatti differenziali in fase di esercizio sulle componenti acque superficiali, suolo, sottosuolo e acque sotterranee, paesaggio, ecosistema, flora e fauna, assetto territoriale, rumore si possono valutare ragionevolmente non significativi nel medio/lungo periodo. Ciò che rileva in particolare è la sostanziale invarianza o comunque limitata variazione nella natura ed entità delle pressioni già esercite in impianto a carico delle predette matrici ambientali. Si sottolinea in particolare:

- limitato incremento del traffico mezzi in ingresso all'impianto;
- relativamente alla componente "rumore" non sono prevedibili variazioni dell'attuale clima acustico. Si prende atto che il proponente, nella documentazione integrativa, ha comunque recepito la richiesta di monitoraggio evidenziata da ARPA nei pareri pervenuti, impegnandosi a dettagliare e descrivere le modalità di monitoraggio all'interno del PMC in fase di comunicazione di modifica non sostanziale AIA. Non si ritiene necessaria pertanto l'imposizione di una specifica condizione ambientale;
- per quanto attiene alla componente "acque superficiali" e all'impatto (differenziale) "Inquinamento

di corpi idrici superficiali da scarichi di acque reflue”, si evidenzia come l'esistente depuratore a servizio dell'impianto Gesteco, scarichi direttamente in fognatura senza interessamento diretto di corpi idrici superficiali. Non è prevista, con la variante in oggetto, l'introduzione di nuovi scarichi. Si prende atto che l'impianto in essere risulta già tecnicamente dimensionato per trattare fino a 3600 m<sup>3</sup>/settimana di reflui, pur essendo autorizzato a massimi 2100 m<sup>3</sup>/settimana. Si ritiene sufficiente quanto dal proponente prodotto in tale fase di screening di VIA, per dimostrare che l'entità della pressione indotta dallo scarico in ambiente esterno, non vari in termini sostanziali. Ciò posto e tenuto conto anche del fatto che la società Iris Acqua che gestisce il servizio idrico per l'ATO goriziano, contattata in fase di procedimento, non ha fatto pervenire alcuna osservazione critica sulla variazione quantitativa richiesta allo scarico, si può ragionevolmente ritenere l'impatto (differenziale) "Inquinamento di corpi idrici superficiali da scarichi di acque reflue" non significativo.

• per quanto riguarda gli impatti differenziali, in termini di "produzione di cattivi odori" sulla componente atmosferica, si fa riferimento in particolare ai dati (desunti/stimati) riportati nella tabella 1 (impatto degli scenari emissivi ante e post operam) della nota ARPA prot. 19114 del 21 giugno 2024, da cui si può dedurre che:

- In linea generale i ricettori A, B, C, D, E, H (cioè 6 ricettori su 9 analizzati) presentano livelli assoluti di variazione di concentrazione odorigena Ante/Post operam non particolarmente significativi, in quanto inferiori o leggermente superiori a 1 Ou/m<sup>3</sup>. Di rilievo il fatto che ciò riguardi in particolare tutte le abitazioni private;
- Per quanto riguarda i ricettori industriali F, G, I si osservano delta di variazione superiori a 1 Ou/m<sup>3</sup> (ma comunque non distanti da tale valore per i ricettori I e G). Il delta maggiore pari a 5/7 per il ricettore F riguarda un ricettore che già allo stato attuale presenta valori di concentrazione elevata (pari a 45 secondo stime ARPA), ampiamente sopra i limiti stabiliti dal decreto MASE;
- le variazioni non risultano tali da risultare determinanti nel modificare lo stato in essere - in termini di entità dell'impatto odorigeno - all'altezza dei singoli ricettori (specie per quanto attiene alle abitazioni private e avendo a riferimento per la valutazione, la soglia di ammissibilità stabilita dal decreto MASE). In definitiva i ricettori che presentano livelli di concentrazione di odore sotto o sopra soglia MASE, permangono tali anche a seguito delle modifiche proposte.

Le valutazioni sopra espresse si riferiscono ad ipotesi modellistiche utilizzate dal proponente per stimare il flusso emissivo incrementale che appare verosimile vadano nella direzione di potenziale sovrastima dell'impatto stesso. Si ritiene tuttavia opportuno, aderendo ai rilievi e considerazioni effettuate da ARPA all'interno della precitata nota ARPA prot. 19114 del 21 giugno 2024 e tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 28 del d.lgs. 152/06, verificare e monitorare che in fase di esercizio l'impatto differenziale si attesti effettivamente, come ritenuto verosimile, su valori inferiori o uguali a quelli stimati e non sussista, come ritenuto ammissibile, una significativa variazione di stato, in termini di impatto odorigeno, all'altezza dei ricettori considerati. Previste a riguardo due condizioni ambientali.

• nel corso del procedimento di screening di VIA, né il Comune di Gorizia né il Comune di Savogna di Isonzo hanno evidenziato alcunchè relativamente al progetto in argomento. Non sono pervenute osservazioni, lamenti o segnalazioni da parte di cittadini/associazioni su eventuali problematiche di odore. Arpa nel proprio parere riferisce di aver ricevuto nel tempo alcune segnalazioni ma solo telefoniche, di cittadini che lamentavano disturbi olfattivi e che peraltro sono andate a ridursi in frequenza, a seguito degli ultimi interventi di mitigazione dell'impatto odorigeno effettuati in impianto dal proponente. Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, competente in ambito AIA (e quindi autorizzazione all'esercizio e correlate procedure di controllo) non ha segnalato eventuali criticità sull'impianto esistente, ovvero inadempienze o inosservanze di cui all'articolo 29 decies del d.lgs. 152/06. Non sono emersi in definitiva in corso di procedimento comprovati e certificati "disturbi ambientali" inequivocabilmente afferibili all'impianto in questione, di cui eventualmente tener conto in fase di valutazione.

**RITENUTO** di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

**CONSTATATO** altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto in argomento, di prevedere specifiche condizioni ambientali, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

**RITENUTO** pertanto che il progetto in argomento, con le specifiche condizioni ambientali previste dalla Commissione, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006;

**RICORDATO** che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

**RITENUTO** opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, ai Comuni territorialmente interessati al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;

## DECRETA

**1.** Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante l'aumento della quantità di conferimento e trattamento all'impianto di smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi - Decreto n° 4015/AMB del 04/08/21 - GO/AIA/18-R sito in Comune di Gorizia - via del San Michele, 351 - presentato da Gesteco s.p.a. - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006.

Al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto medesimo, vengono previste le condizioni ambientali di seguito riportate:

Numero condizione ambientale	1
fase	ANTE OPERAM
Oggetto della condizione ambientale	Andrà data evidenza che tra i documenti allegati alla istanza per la successiva fase autorizzativa (in materia di AIA) e specificatamente all'interno del PMC, venga proposto un monitoraggio delle emissioni di odore in condizioni Ante e Post operam, in linea con quanto richiesto da ARPA nelle conclusioni dell'allegata nota prot 19114 del 21 giugno 2024. Tale proposta di monitoraggio sarà verificata nel dettaglio ed eventualmente corretta/revisionata da ARPA stessa nell'ambito del successivo procedimento autorizzativo in materia di AIA.
Autorità competente per la verifica di ottemperanza	Servizio V.A.
Termine e modalità per l'avvio della verifica di ottemperanza	Con modalità conformi a quanto stabilito dalla DGR 1361/2021 in occasione della presentazione dell'istanza/comunicazione di cui alla successiva fase autorizzativa in materia di AIA
Numero condizione ambientale	2
fase	POST OPERAM - in fase di esercizio
Oggetto della condizione ambientale	La caratterizzazione delle sorgenti dell'impianto in termini di flusso di odore, conseguente al monitoraggio di cui alla condizione ambientale numero 1, andrà utilizzata per la scelta dei dati di input al modello di dispersione che dovrà essere funzionale a rappresentare: l'impatto ai recettori già individuati, con particolare riferimento ai delta di variazione di concentrazione di odore AnteOperam/PostOperam; le mappe con indicazione dell'estensione delle aree comprese nelle isolinee a 1, 2, 3, 4 e 5 OU/m3, sia in stato Ante che Post operam. Il documento in questione con le inerenti risultanze andrà trasmesso al Servizio valutazioni ambientali e all'ARPA FVG
Autorità competente per la verifica di ottemperanza	Servizio V.A.
Soggetti coinvolti nella verifica di ottemperanza	Arpa FVG
Termine e modalità per l'avvio della verifica di ottemperanza	L'istanza andrà presentata con modalità conformi a quanto stabilito dalla DGR 1361/2021, comunque entro massimo un anno dalla messa in esercizio della variante.

**2.** In attuazione dell'articolo 25, comma 5 e dell'articolo 6 dell'allegato alla delibera della Giunta regionale 568/2022, il presente provvedimento ha un'efficacia temporale di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR. Qualora entro tale termine il presente progetto non sia stato realizzato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (o di VIA) deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte del Servizio valutazioni ambientali

**3.** La Gesteco s.p.a., ai sensi dell'art. 28, comma 3, d.lgs. 152/2006 e del punto 2 dell'allegato 1 alla delibera della giunta regionale 1361/2021, nel rispetto dei termini e delle specifiche modalità di attuazione stabilite dalle condizioni ambientali previste nel presente decreto, dovrà trasmettere al Servizio valutazioni ambientali, in formato elettronico, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle stesse.

**4.** La Gesteco s.p.a. dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.

**5.** Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Gorizia, al Comune di Savogna d'Isonzo, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG.

**6.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 3 luglio 2024

TIRELLI



24\_29\_1\_DDS\_VAL AMB\_32374\_1\_TESTO

## Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 4 luglio 2024, n. 32374

DPR 357/1997 - DGR 1183/2022. Valutazione d'incidenza. Valutazione appropriata - Livello II della manifestazione denominata "No borders music festival". in Comune di Tarvisio. (UD) (SIC/894). Proponente: Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo.

### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 concernente il Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1183 di data 05 agosto 2022 con la quale vengono dati nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di cui al precitato D.P.R. 357/1997;

**VISTA** l'istanza perfezionata in data 29 marzo 2024 con la quale il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo ha chiesto di sottoporre a valutazione di incidenza appropriata Livello II la manifestazione denominata "No Borders Music Festival" da svolgersi nell'area dei laghi di Fusine nel Comune di Tarvisio. (UD), riguardante la ZSC IT3320006 "Conca di Fusine";

**VISTA** la documentazione trasmessa e in particolare lo Studio di incidenza ambientale Livello II a firma del dott. for. Giuseppe Montanaro (datato febbraio 2024);

**CONSTATATO** che il procedimento amministrativo di valutazione di incidenza è stato avviato in data 29 marzo 2024;

**VISTA** la nota prot. 0276083/P/GEN di data 30 aprile 2024, con la quale la Direzione centrale risorse ittiche agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio biodiversità, ha espresso un primo parere di legge;

**VISTA** la nota prot. GRFVG-GEN-2024-349518-P di data 31 maggio 2024 di richiesta di integrazioni in merito alla zona di parcheggi temporanei in prossimità della Torbiera di Scichizza;

**VISTE** le integrazioni pervenute in data 18 giugno 2024 (data di ricezione del Servizio Biodiversità) protocollate al n. GRFVG-GEN-2024-376970-A

**VISTA** la nota prot. 0394630/P/GEN di data 21 giugno 2024, con la quale la Direzione centrale risorse ittiche agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio biodiversità, ha espresso un secondo parere di legge sulle integrazioni pervenute;

**VISTA** la Relazione istruttoria di data 04 luglio 2024 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente, energia e sviluppo sostenibile nella quale si formulano le seguenti conclusioni:

L'attività oggetto della valutazione consiste in una serie di concerti (n.6) della durata di circa 4-5 ore presso il lago Superiore di Fusine in giornate (indicativamente) comprese nell'arco di due settimane tra il 13 ed il 28 luglio 2024.

L'obiettivo della manifestazione musicale in progetto è quella di realizzare un evento che consenta di mettere in relazione la musica dal vivo con gli aspetti culturali e naturalistici di alcune location di particolare interesse ambientale quale il "comprensorio dei laghi di Fusine".

Dall'esame delle MCS relativi alle suddette aree, emerge che gli interventi sono coerenti con le norme di tutela della biodiversità. Nel corso dell'istruttoria è emersa l'esistenza di un parcheggio temporaneo nei pressi della torbiera per cui sono state chieste integrazioni.

Le attività, per le superfici ridotte, la temporaneità, la presenza delle specie rispetto al contesto biogeografico, non incidono in modo significativo con alcun habitat di interesse comunitario né con le specie potenzialmente influenzate data la calendarizzazione che esclude i periodi più critici per la riproduzione dell'avifauna e coincide con il periodo in cui il livello di fruizione dell'area dei laghi ed il disturbo di fondo è comunque molto elevato.

L'area a parcheggio temporaneo occupa un habitat di interesse comunitario 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine, che per consistenza all'interno del sito tutelato, resilienza del tipo di formazione vegetale e temporaneità dell'occupazione può essere compatibile. In merito al rischio di sversamenti accidentali ed alla possibilità che essi vadano ad interferire negativamente con la limitrofa Torbiera di Scichizza (visti i possibili movimenti subsuperficiali) si ritiene di intervenire con opportune prescrizioni.

In conclusione, per tutte le valutazioni sopraesposte, viste le misure di tutela elaborate dal proponente nella relazione di progetto e concordando con il parere del Servizio biodiversità, si valuta che la manifestazione denominata "No Borders Music Festival". in Comune di Tarvisio (UD) ricadente nella ZSC

IT3320006 "Conca di Fusine" non possa determinare incidenze negative significative nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il personale adibito alla gestione ed al controllo del parcheggio temporaneo di Fusine, in prossimità di Via Ponze, indicato nelle integrazioni pervenute, dovrà essere dotato di idonei presidi per contenere sversamenti accidentali di carburante dagli automezzi e dovrà essere formato all'uso degli stessi. Dovrà provvedere ad una verifica quotidiana di eventuali spandimenti avvenuti ed intervenire nella loro gestione.

2. Gli esiti dell'attività di presidio e controllo di cui al punto 1 dovranno essere comunicati entro 30 gg. dalla fine della manifestazione al servizio scrivente.

**RITENUTO** di poter concordare con le specifiche valutazioni sopra formulate;

**RITENUTO**, sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, che il progetto così come proposto, non comportando incidenze negative significative sugli elementi faunistici e vegetazionali/ecosistemici che caratterizzano i siti nella sua peculiarità, può essere considerato compatibile con gli obiettivi di conservazione dei siti in argomento;

**RITENUTO** pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole il progetto in argomento ai sensi del sesto comma, dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997;

**RITENUTO** opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, non solo al proponente, ma anche al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e all'Ispettorato forestale di Tolmezzo al fine dell'esercizio delle azioni di sorveglianza di cui all'art. 15 del DPR 357/1997 e all'allegato A punto 10.7 DGR 1183/2022, da inoltrare alla Stazione Forestale di Tarvisio;

**VISTI** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali - approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e s.m.i. e la Deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 e s.m.i., con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;

**VISTO** l'art. 26, comma 4, della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4;

#### DECRETA

di valutare favorevolmente, ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 la manifestazione denominata "No Borders Music Festival" in previsione di svolgimento nell'area dei laghi di Fusine nel Comune di Tarvisio. (UD), riguardante la ZSC IT3320006 "Conca di Fusine", nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il personale adibito alla gestione ed al controllo del parcheggio temporaneo di Fusine, in prossimità di Via Ponze, indicato nelle integrazioni pervenute, dovrà essere dotato di idonei presidi per contenere sversamenti accidentali di carburante dagli automezzi e dovrà essere formato all'uso degli stessi. Dovrà provvedere ad una verifica quotidiana, nei giorni di utilizzo dell'area, di eventuali spandimenti avvenuti ed intervenire nella loro gestione.

2. Gli esiti dell'attività di presidio e controllo di cui al punto 1 dovranno essere comunicati entro 30 gg. dalla fine della manifestazione al servizio scrivente.

Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, e all'Ispettorato forestale di Tolmezzo al fine dell'esercizio delle azioni di sorveglianza di cui all'art. 15 del DPR 357/1997 e all'allegato A punto 10.7 DGR 1183/2022, da inoltrare alla Stazione Forestale di Tarvisio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 4 luglio 2024

TIRELLI

24\_29\_1\_DDS\_VAL AMB\_32623\_1\_TESTO

## Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 5 luglio 2024, n. 32623

DLgs. 152/2006 - Art. 28. Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale di cui al decreto n. 16131/GRFVG del 5 aprile 2024 (SCR/1984). Proponente: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 24 Srl.

### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l'articolo 28 relativo alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1361 dd. 3 settembre 2021 con la quale sono state approvate le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali e per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 d.lgs 152/2006 pubblicata sul BUR n. 37 di data 15 settembre 2021;

**VISTO** il decreto del direttore n. 16131/GRFVG del 5 aprile 2024 e la condizione ambientale ivi prevista;

**VISTA** l'istanza pervenuta in data 7 maggio 2024 presentata dalla società Lightsource Renewable Energy Italy SPV 24 S.r.l. per l'attivazione della procedura di verifica di ottemperanza relativa alla condizione ambientale contenuta nel decreto di compatibilità ambientale di cui all'oggetto;

**VISTA** la nota prot. SVA/299475/SCR/1984 del 10 maggio 2024 con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del relativo procedimento;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal proponente in allegato alla citata istanza;

**VISTA** la nota dell'ARPA FVG, prot. n. 16550 del 31 maggio 2024, che chiedeva di posticipare i termini per l'emissione del parere di competenza in quanto le tematiche contenute nel Piano di monitoraggio implicano un confronto multidisciplinare con esperti di settore, e la conseguente nota prot. SVA/372119 del 11 giugno 2024 di individuazione del termine ultimo per l'espressione del suddetto parere;

**VISTA** la nota dell'ARPA FVG, prot. n. 20160 del 28 giugno 2024 che prende atto e condivide i contenuti nel Piano di Monitoraggio per le tematiche della componente atmosfera, rumore, acque superficiali e componente CEM. Per quanto riguarda la componente suolo ed il microclima riporta in allegato un protocollo con indicazione delle modalità operative di acquisizione dei dati e per l'analisi degli stessi, da seguire per l'effettuazione del monitoraggio;

**RITENUTO**, per il fatto che il proponente ha dato evidenza, nella documentazione trasmessa, delle indicazioni per il monitoraggio mirato a valutare il micro clima e la biologia del suolo su tutta la superficie, che la condizione ambientale sia stata correttamente ottemperata;

**RITENUTO** pertanto che la verifica di ottemperanza della condizione ambientale in oggetto si sia conclusa positivamente;

### DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, di concludere positivamente la verifica della condizione ambientale del decreto n. 16131/GRFVG del 5 aprile 2024, attestando che la stessa risulta ottemperata ai sensi dell'art. 28 d. lgs. 152/2006 e della deliberazione della Giunta regionale 1361/2021, seguendo le modalità operative di esecuzione del monitoraggio stesso indicate nel protocollo allegato alla nota dell'ARPA prot. n. 20160 del 28 giugno 2024;

Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 5 luglio 2024

TIRELLI



24\_29\_1\_DDS\_VAL AMB\_32624\_1\_TESTO

## **Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 5 luglio 2024, n. 32624**

DLgs. 152/2006 - Art. 28. Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 3 di cui al decreto n. 11691/GRFVG del 13 marzo 2024 (SCR/1979). Proponente: SIAT Spa.

### **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l'articolo 28 relativo alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1361 dd. 3 settembre 2021 con la quale sono state approvate le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali e per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 d.lgs 152/2006 pubblicata sul BUR n. 37 di data 15 settembre 2021;

**VISTO** il decreto del direttore n. 11691/GRFVG del 13 marzo 2024 e le condizioni ambientali ivi previste; **VISTA** l'istanza pervenuta in data 5 giugno 2024 presentata dalla S.I.A.T. S.p.A. per l'attivazione della procedura di verifica di ottemperanza relativa alla condizione ambientale n. 3 contenuta nel decreto di compatibilità ambientale di cui all'oggetto;

**VISTA** la nota prot. SVA/366440/SCR/1979 del 10 giugno 2024 con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del relativo procedimento;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal proponente in allegato alla citata istanza;

**RITENUTO**, per il fatto che il proponente ha dato evidenza, nella documentazione trasmessa, delle puntuali indicazioni da mettere in atto per il contenimento delle eventuali emissioni odorigene diffuse, che la condizione ambientale n. 3 sia stata correttamente ottemperata;

**RITENUTO** pertanto che la verifica di ottemperanza della condizione ambientale in oggetto si sia conclusa positivamente;

### **DECRETA**

Per le motivazioni sopra esposte, di concludere positivamente la verifica della condizione ambientale n. 3 del decreto n. 11691/GRFVG del 13 marzo 2024, attestando che la stessa risulta ottemperata ai sensi dell'art. 28 d. lgs. 152/2006 e della deliberazione della Giunta regionale 1361/2021;

Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 5 luglio 2024

TIRELLI

24\_29\_1\_DPO\_ENER SOST\_31432\_1\_TESTO

## **Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Energia sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche" del Servizio Transizione energetica 28 giugno 2024, n. 31432. Fascicolo: ALP-EN/2222.1. (Estratto)**

Art. 12 della LR 19/2012 e art. 12 del DLgs. 387/2003 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico con potenza di 4,68 MWp) e delle relative opere ed infrastrutture connesse, sito in località Medeuza, nel Comune di San Giovanni al Natisone (UD). Titolare dell'Autorizzazione unica: Flynis PV 11 Srl.

**IL TITOLARE DI P.O.**

(omissis)

**VISTO** il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

(omissis)

**AI SENSI** dell'art. 12 della L.R. 19/2012;

**DECRETA****Art. 1**

La Società Flynis PV 11 S.r.l., C.F. e P.IVA 12100740963, avente sede in Comune di Milano in Via Cappuccio 12, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica (fotovoltaico) e delle relative opere ed infrastrutture connesse e delle relative opere ed infrastrutture connesse, sito in località Medeuzza, nel comune di San Giovanni al Natisone (UD) e di potenza di picco 4,68 MWp ed è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di utenza per la connessione alla rete elettrica di distribuzione in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell'impianto, in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

**Art. 2**

La Società Flynis PV 11 S.r.l., C.F. e P.IVA 12446560968, avente sede in Comune di Milano (UD) in Via Cappuccio 12, è autorizzata alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell'impianto fotovoltaico di cui all'art. 1, in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli;

(omissis)

**Art. 21**

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Avverso il presente provvedimento può essere esercitato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. Friuli Venezia Giulia, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni.

Trieste, 28 giugno 2024

SAVELLA

24\_29\_1\_DGR\_984\_1\_TESTO

## **Deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 984** Programma regionale FESR 2021-2027, obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Modifica del Piano finanziario analitico di cui alla DGR 499/2024.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il Regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

**DATO ATTO** che la Regione Friuli Venezia Giulia rientra nelle regioni che beneficiano del sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», ai sensi dell'art. 108 del Reg.(UE)1060/2021, nella categoria delle regioni più sviluppate di cui al comma 2, lettera c;

**VISTO** il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

**RICHIAMATO** il capo 7 "Principio della sana gestione finanziaria e performance" del Regolamento (UE,

Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ed in particolare l'articolo 33 "Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia" che declina il suddetto principio di una sana gestione finanziaria secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia;

**VISTO** l'articolo 1, commi 51 e 52, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) che stabilisce che alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali e attribuiti alla titolarità delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari dei singoli programmi, e che la restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni e delle predette province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali programmi;

**CONSIDERATO** che, in attuazione del sopra richiamato articolo 1, comma 51, della legge n. 178/2020 che demanda la definizione dei tassi di cofinanziamento al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), il CIPE con deliberazione n. 78 del 22 dicembre 2021 avente ad oggetto "Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027" nell'ambito dei Programmi regionali cofinanziati dal FESR per la categoria di regioni più sviluppate, cui appartiene anche la Regione Friuli Venezia Giulia, ha stabilito una ripartizione del cofinanziamento nazionale tra Stato e Regione corrispondente al 70% di quota statale e al 30% di quella regionale, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato 2021-2027 italiano, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022, che nell'elenco dei programmi finanziati dall'Accordo prevede un Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per la Regione Friuli Venezia Giulia con una dotazione finanziaria di risorse pubbliche quantificata in 365.562.813,00 euro di cui 146.225.125,00 euro di cofinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e 219.337.688,00 euro di cofinanziamento nazionale (pari rispettivamente al 40% e al 60% delle risorse pubbliche totali);

**DATO ATTO**, per quanto sopra, che il finanziamento del Programma Regionale FESR 2021-2027 (di seguito "risorse PR") risulta per il 40% a carico del FESR, per il 42% a carico dello Stato e per il 18% a carico della Regione;

**VISTA** la Decisione della Commissione europea C(2022) 9122 final del 2 dicembre 2022 che ha approvato il Programma Regionale Friuli Venezia Giulia FESR 2021-2027 (di seguito PR FESR 2021 - 2027) per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Friuli Venezia Giulia in Italia per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, stabilendone la dotazione finanziaria per anno (allegato I alla Decisione) e la dotazione finanziaria totale per fondo e cofinanziamento nazionale (allegato II alla Decisione), confermando la dotazione finanziaria indicata nell'Accordo di partenariato;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 2014 del 23 dicembre 2022 di presa d'atto di suddetta Decisione;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 86 del Reg.(UE)1060/2011, il piano finanziario del Programma di cui alla citata Decisione C(2022) 9122 della Commissione, individua un «importo di flessibilità» pari a 21.935.037,00 euro di FESR, calcolato come 50% del contributo per gli anni 2026 e il 2027, che sarà assegnato in via definitiva al Programma solo dopo l'esito positivo del riesame intermedio previsto dall'articolo 18 del Regolamento;

**DATO ATTO** che, fino al citato riesame intermedio, la dotazione finanziaria del Programma certa e dunque disponibile per il finanziamento degli interventi è quella al netto della quota flessibile pari a 310.725.221,00 euro (la differenza tra 365.562.813,00 euro di risorse pubbliche del Programma e 54.837.592,00 euro di spesa pubblica corrispondente all'importo FESR flessibile);

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la deliberazione 19 giugno 2020, n. 893 e successive modifiche e integrazioni, recante "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali";

**VISTA** la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita

e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR); **TENUTO CONTO** che, ai sensi della legge regionale n. 14/2015, articolo 1 comma 1, per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 è costituito il "Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati dal FESR", di seguito denominato "Fondo" ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, ora Direzione centrale finanze, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 1 bis, della citata legge regionale n. 14/2015 che dispone che per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" FESR per il periodo 2021-2027 è utilizzato il medesimo Fondo di cui sopra;

**ATTESO** che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 della citata legge regionale n.14/2015, al predetto Fondo affluiscono: (a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del programma ; (b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato ai programmi; (c) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo dei programmi; (d) le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco progetti, da gestire con le medesime procedure previste per i programmi, finalizzato a garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate ai programmi; (e) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario dei programmi;

**DATO ATTO** che le risorse di cui alle lettere (a), (b) e (c) costituiscono nel loro complesso le risorse del Programma regionale (risorse PR), mentre quelle di cui alla quota (d) costituiscono le risorse aggiuntive regionali (risorse PAR);

**TENUTO CONTO** che l'articolo 3 della Legge Regionale 5 giugno 2015 n.14, prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti finanziari e relativi alla gestione e attuazione dei Programmi Regionali Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FESR per i periodi 2014-2020 e 2021-2027;

**VISTO** il Regolamento di cui all'articolo 3 della L.R. n.14/2015, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.200/Pres del 6 dicembre 2021, che disciplina le modalità di gestione a attuazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 e del Programma Regionale FESR 2021-2027;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 7 comma 2 di suddetto Regolamento di attuazione, che prevede che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per i Programmi, approvi e modifichi la pianificazione delle procedure di attivazione, degli obiettivi di spesa, di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 8 ed il piano finanziario analitico del programma, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi, nonché per procedure di attivazione;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1759 del 10 novembre 2023 di approvazione del piano finanziario analitico, della pianificazione finanziaria e di risultato e del calendario di approvazione delle procedure di attivazione del Programma, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA**, in particolare, la Deliberazione della Giunta regionale n. 499 del 5 aprile 2024, che da ultimo modifica il piano finanziario;

**VISTA**, altresì, la Deliberazione della Giunta regionale n.734 del 17 maggio 2024, di revisione del calendario di approvazione delle procedure di attivazione del Programma;

**CONSIDERATO** che suddetta DGR 734/2024, in aggiunta alla procedura n. 38 già approvata (primo bando), ha previsto l'attivazione di una nuova procedura (secondo bando), codificata con il numero 69, nell'ambito della tipologia di intervento a2.2.1 "Interventi a favore degli operatori culturali volti a promuovere l'uso di soluzioni ICT e realtà aumentata", di competenza della Direzione centrale cultura e sport, Servizio beni culturali e affari giuridici, per garantire il raggiungimento dei target finanziari e fisici previsti, altrimenti non raggiungibili considerato il numero di domande insufficienti pervenute sulla procedura n.38;

**DATO ATTO** che sulla procedura n. 38 (primo bando) la richiesta di contributi pervenuta è inferiore alla dotazione finanziaria disponibile, determinando un'eccedenza di risorse per 3.660.043,00 euro, e che tali risorse possono essere utilmente reimpiegate per finanziare il secondo bando (procedura n. 69), calendarizzato per il terzo quadrimestre del 2024;

**RITENUTO** opportuno modificare il piano finanziario prevedendo la nuova procedura n. 69, con una dotazione finanziaria di 3.660.043,00 euro, di cui 1.910.000,00 euro di risorse PR e 1.750.043,00 euro di risorse PAR, reperite riducendo di pari importo le risorse della procedura n. 38;

**RICHIAMATE** le procedure di attivazione n.3 della tipologia di intervento b7.1.2 "Iniziative di valorizzazione delle aree naturali protette e siti Natura 2000 - Aree interne" e n.68 della tipologia di intervento b4.2.1 "Interventi di nuova costruzione e ripristino dei sistemi di difesa e protezione dal rischio idroge-

ologico lungo le aste dei corsi d'acqua in ambito montano risorse", entrambe gestite dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, Servizio biodiversità;

**RILEVATO** che nell'ambito della tipologia di intervento b7.1.2, procedura n. 3, è previsto un intervento di ripristino idrogeologico nel Parco Dolomiti Friulane che, per natura e finalità, risulta tuttavia più coerente con gli interventi della tipologia di intervento b4.2.1, procedura n.68;

**RITENUTO** opportuno, pertanto, che tale intervento non sia realizzato nell'ambito della tipologia b7.1.2 bensì della tipologia b4.2.1 e che le risorse necessarie per finanziarlo, per un importo di 680.000,00 euro di risorse PR, siano riprogrammate dalla procedura n. 3 alla procedura n. 68;

**RICHIAMATA** la declaratoria delle funzioni di cui alla DGR 893/2023, come da ultimo modificata con DGR 220/2024;

**RITENUTO**, sentiti i Servizi interessati, di modificare il piano finanziario relativamente alla Struttura regionale attuatrice delle procedure n. 32 "Capacitazione dei beneficiari" e n. 33 "Interventi di Assistenza Tecnica alle Autorità e di affiancamento ai soggetti attuatori/beneficiari - Assunzioni e somministrato", attualmente associata al Servizio gestione giuridica del personale della Direzione Generale, per assegnarla invece al Servizio Gestione economica del personale nell'ambito della medesima Direzione;

**VISTA** la DGR 856 del 7 giugno 2024, che ha approvato le operazioni oggetto di scaglionamento tra la programmazione 2014-2020 e la programmazione 2021-2027 ai sensi dell'art. 118 bis del Reg.(UE) 1060/2021, individuando 9 operazioni di competenza della Direzione centrale Infrastrutture e territorio, Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione, e 7 operazioni di competenza della Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità, Servizio tecnologie e investimenti;

**CONSIDERATO** che la prima fase delle operazioni oggetto di scaglionamento è stata o sarà attestata nell'ambito del POR FESR 2014-2020, mentre la seconda fase sarà portata a rendicontazione e attestazione sul PR FESR 2021-2027, pur mantenendo la copertura finanziaria a valere sulle risorse PAR del programma POR FESR 2014-2020;

**CONSIDERATO** che il contributo trasferibile sul PR FESR 2021-2027 per le operazioni scaglionate di competenza della Direzione centrale Infrastrutture e territorio ammonta a 3.138.069,06 euro, mentre per quelle della Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità, ammonta a 7.071.331,80 euro, per un totale complessivo di 10.209.400,86 euro;

**DATO ATTO** che per le operazioni scaglionate la DGR 856/2024 ha individuando quale azione di destinazione sul PR FESR 2021-2027 l'azione b1.2 "Sostegno agli investimenti integrati di efficientamento energetico nella PA";

**RITENUTO** necessario modificare il piano finanziario del PR FESR 2021-2027 per ricomprendervi i progetti scaglionati, per la quota imputabile al Programma, aggiungendo due ulteriori procedure nell'ambito dell'azione b1.2, tipologia di intervento b1.2.3 "Riqualficazione energetica di edifici pubblici - Scuole", da rinominare in "Riqualficazione energetica di edifici pubblici", come di seguito dettagliate:

- procedura n.70, di competenza della Direzione centrale Infrastrutture e territorio, Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione, con una dotazione finanziaria di 3.138.069,06 euro di risorse PAR (provenienti dalle assegnazioni di risorse PAR del POR FESR 2014-2020);

- procedura n. 71, di competenza della Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità, Servizio tecnologie e investimenti, con una dotazione finanziaria di 7.071.331,80 euro di risorse PAR (provenienti dalle assegnazioni PAR del POR FESR 2014-2020);

**RITENUTO**, per quanto sopra, di apportare le modifiche al piano finanziario del PR FESR 2021-2027 le modifiche riportate nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione;

**RITENUTO** di approvare, conseguentemente, il nuovo piano finanziario analitico del Programma Regionale FESR 2021-2027, che sostituisce il piano finanziario di cui alla DGR 499/2024, secondo gli allegati n. 2, 3 e 4 alla presente deliberazione (rispettivamente riportanti la struttura del Programma, le risorse attivate per tipologia di intervento e le risorse attivate per procedura di attivazione);

**RITENUTO** necessario garantire adeguata flessibilità nella assegnazione delle risorse finanziarie alle singole procedure di attivazione previste, dando atto che con successive deliberazioni potranno essere riviste la ripartizione del piano finanziario e le assegnazioni finanziarie alle singole procedure di attivazione pianificate, tenendo conto della necessità di garantire una sana gestione finanziaria e di rispettare i target di spesa e fisici previsti dagli artt. 19 e 105 del Regolamento (UE) 1060/2021;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione è coerente e non incide sulla pianificazione procedurale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 734/2024;

**RITENUTO** di rinviare a successiva deliberazione l'aggiornamento della pianificazione finanziaria, fisica e di risultato del PR FESR 2021-2027, di cui rispettivamente agli allegati n. 7, n. 8 e n. 9 alla deliberazione della Giunta regionale n.1759/2023;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alle finanze, all'unanimità,

**DELIBERA**

- 1.** Di apportare le modifiche al piano finanziario del PR FESR 2021-2027 riportate nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione.
- 2.** Di modificare la Struttura regionale attuatrice delle procedure n. 32 "Capacitazione dei beneficiari" e n. 33 "Interventi di Assistenza Tecnica alle Autorità e di affiancamento ai soggetti attuatori/beneficiari - Assunzioni e somministrato", dal Servizio gestione giuridica del personale al Servizio Gestione economica del personale, della Direzione Generale.
- 3.** Di approvare il nuovo piano finanziario analitico del Programma Regionale FESR 2021-2027, che sostituisce il piano finanziario di cui alla DGR 499/2024, secondo gli allegati n. 2, 3 e 4 alla presente deliberazione (rispettivamente riportanti la struttura del Programma, le risorse attivate per tipologia di intervento e le risorse attivate per procedura di attivazione).
- 4.** Di riservarsi di apportare le opportune modifiche e integrazioni al piano finanziario in relazione a specifiche esigenze di attuazione del Programma, tenendo conto della necessità di garantire una sana gestione finanziaria e di rispettare i target di spesa e di realizzazione previsti dagli artt. 19 e 105 del Regolamento (UE) 1060/2021.
- 5.** Di confermare la pianificazione procedurale di cui alla DGR n. 734/2024 e rinviare a successiva deliberazione l'aggiornamento della pianificazione finanziaria, fisica e di risultato del PR FESR 2021-2027 di cui alla DGR n.1759/2023.
- 6.** Di pubblicare la presente deliberazione sul BUR.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA



**All. 1**  
**Modifiche alla dotazione finanziaria delle procedure con risorse del PR FESR 2021-2027**

Tipologia di intervento		Direzione centrale	Servizio	Numero procedura	Risorse attivate	Risorse PR	Risorse PAR	Totale
b7.1.2	Iniziative di valorizzazione delle aree naturali protette e siti Natura 2000 - Aree interne	Agroalimentare	Servizio biodiversità	3	risorse attuali modifiche risorse aggiornate	1.294.977,00 - 680.000,00 614.977,00	405.023,00	1.700.000,00 - 680.000,00 1.020.000,00
b4.2.1	Interventi di nuova costruzione e ripristino dei sistemi di difesa e protezione dal rischio idrogeologico lungo le aste dei corsi d'acqua in ambito montano	Agroalimentare	Servizio biodiversità	68	risorse attuali modifiche risorse aggiornate	1.000.000,00 680.000,00 1.680.000,00		1.000.000,00 680.000,00 1.680.000,00
a2.2.1	Interventi a favore degli operatori culturali volti a promuovere l'uso di soluzioni ICT e realtà aumentata	Cultura	Servizio beni culturali e affari giuridici	38	risorse attuali modifiche risorse aggiornate	4.249.957,00 - 1.910.000,00 2.339.957,00	1.750.043,00 - 1.750.043,00 -	6.000.000,00 - 3.660.043,00 2.339.957,00
a2.2.1	Interventi a favore degli operatori culturali volti a promuovere l'uso di soluzioni ICT e realtà aumentata	Cultura	Servizio beni culturali e affari giuridici	69	risorse attuali modifiche risorse aggiornate	1.910.000,00 - 1.910.000,00	1.750.043,00 - 1.750.043,00	3.660.043,00 - 3.660.043,00

**Procedura scaglionate dal POR FESR 2014-2020 al PR FESR 2021-2027**

Tipologia di intervento		Direzione centrale	Servizio	Numero procedura	Risorse PAR (dal POR FESR 2014-2020)
b1.2.3	Riqualficazione energetica di edifici pubblici (operazioni scaglionate)	Infrastrutture	Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione	70	3.138.069,06
		Salute	Servizio tecnologie e investimenti	71	7.071.331,80
		Totale			10.209.400,86

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Al 2 Struttura del Programma

Obiettivo Strategico	Priorità	Obiettivo specifico	Struttura Programmazione				
			Azione	Tipologia di intervento			
<b>Obiettivo strategico a - Un'Europa più competitiva e intelligente</b>							
a. Un'Europa più competitiva e intelligente	1. Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione	1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate	a1.1 - Sostegno ai progetti di ricerca nelle imprese con priorità alla ricerca collaborativa e gli scambi di conoscenze fra imprese università ed enti di ricerca	a1.1.1 Sovvenzioni finalizzate a sviluppare progetti di ricerca industriale o sviluppo sperimentale di nuove tecnologie sostenibili, nuovi prodotti o servizi a1.1.2 Sovvenzioni finalizzate a sviluppare progetti negoziali di ricerca, sviluppo e innovazione			
			a1.2 - Sostegno ai progetti di innovazione con priorità agli interventi per le PMI e microimprese	a1.2.1 Sovvenzioni finalizzate a sviluppare attività di innovazione di processo e dell'organizzazione a1.2.2 Costituzione o compartecipazione di un fondo di venture capital volto a finanziare le start up a1.2.3 Strumento di incentivazione a fondo perduto per la realizzazione di proof of concept (POC)			
			a1.3 - Azione di sviluppo di spin off dal mondo della ricerca	a1.3.1 Sovvenzioni finalizzate alla realizzazione di investimenti innovativi e tecnologici a favore della trasformazione digitale nelle imprese a1.3.2 Interventi a favore degli operatori culturali volti a promuovere l'uso di soluzioni ICT e realtà aumentata a1.3.3 Interventi di allineamento tecnologico e digitalizzazione per il potenziamento dell'offerta culturale dei poli museali urbani (MU)			
			a1.4 - Sostegno alle pratiche e tecnologie digitali nelle imprese	a1.4.1 Interventi per la digitalizzazione degli Enti Locali (hardware, software e servizi) a1.4.2 Intervento pilota di digitalizzazione destinato ai Comuni montani caratterizzati da acedotti rurali di piccole o micro-dimensioni a1.4.3 Progetto Sportello Unico dei Servizi (SUS) per la realizzazione di un canale digitale unico di accesso ai servizi della PA e degli Enti locali a1.4.4 Servizi ICT in ambito sanitario e socio-sanitario			
		2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	a2.1 - Sostegno alla digitalizzazione per la PA per migliorare l'interoperabilità tra pubblico e privato, l'accessibilità e l'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali, l'armonizzazione dei sistemi locali e sviluppare le tecnologie digitali nei servizi compresi l'ambito sanitario	a2.1.1 TELEHEALTH - Escogazione di servizi di assistenza sanitaria tramite l'utilizzo di tecnologia innovativa, ovvero attraverso l'ausilio dell'ICT, nonché di dispositivi medici a connettività remota quali strumenti accessori al percorso di cura e sorveglianza del paziente a2.1.2 Intervento di un fondo di rotazione per gli investimenti agevolati a favore delle imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli a2.1.3 Costituzione di un fondo regionale di garanzia e prestito gestito e utilizzato dai Confind a2.1.4 Sezione speciale FVG al Fondo centrale di garanzia per le PMI			
			a2.2 - Sostegno agli investimenti produttivi nelle imprese che valorizzano/adottano delle tecnologie, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la transizione verso forme di produzione "green"	a2.2.1 Investimenti innovativi e tecnologici delle imprese, ivi compresi quelli a favore della trasformazione digitale a2.2.2 Investimenti produttivi volti a rafforzare la competitività sostenibile e digitale delle imprese del settore turistico/terziario, finalizzati anche all'efficientamento energetico, alla riqualificazione antisismica, all'eliminazione delle barriere architettoniche a2.2.3 Interventi a sostegno della filiera bosco-legno in Aree interne			
			a2.3 - Valorizzazione economica dei risultati della ricerca tramite il sostegno alla industrializzazione dei risultati dei progetti di ricerca e innovazione sviluppati nell'ambito dell'obiettivo specifico a1	a2.3.1 Finanziamenti a fondo perduto per industrializzazione dei risultati della ricerca a2.3.2 Incentivi per la creazione di start-up innovative e accompagnamento degli imprenditori a2.3.3 Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative a2.3.4 Interventi a sostegno dell'imprenditorialità			
			a2.4 - Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale	a2.4.1 Competenze per la transizione industriale			
	3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi	a3.1 - Sostegno con strumenti finanziari agli investimenti produttivi nelle PMI	a3.1.1 Investimenti innovativi e tecnologici delle imprese, ivi compresi quelli a favore della trasformazione digitale a3.1.2 Investimenti produttivi volti a rafforzare la competitività sostenibile e digitale delle imprese del settore turistico/terziario, finalizzati anche all'efficientamento energetico, alla riqualificazione antisismica, all'eliminazione delle barriere architettoniche a3.1.3 Interventi a sostegno della filiera bosco-legno in Aree interne				
		a3.2 - Sostegno agli investimenti produttivi nelle imprese che valorizzano/adottano delle tecnologie, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la transizione verso forme di produzione "green"	a3.2.1 Investimenti innovativi e tecnologici delle imprese, ivi compresi quelli a favore della trasformazione digitale a3.2.2 Investimenti produttivi volti a rafforzare la competitività sostenibile e digitale delle imprese del settore turistico/terziario, finalizzati anche all'efficientamento energetico, alla riqualificazione antisismica, all'eliminazione delle barriere architettoniche a3.2.3 Interventi a sostegno della filiera bosco-legno in Aree interne				
		a3.3 - Valorizzazione economica dei risultati della ricerca tramite il sostegno alla industrializzazione dei risultati dei progetti di ricerca e innovazione sviluppati nell'ambito dell'obiettivo specifico a1	a3.3.1 Finanziamenti a fondo perduto per industrializzazione dei risultati della ricerca a3.3.2 Incentivi per la creazione di start-up innovative e accompagnamento degli imprenditori a3.3.3 Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative a3.3.4 Interventi a sostegno dell'imprenditorialità				
		a3.4 - Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale	a3.4.1 Competenze per la transizione industriale				
	4. Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità	a4.1 - Sostegno alle competenze per la transizione industriale	a4.1.1 Competenze per la transizione industriale				
		<b>Obiettivo strategico b - Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio</b>					
		b. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio	1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra	1.1. Sostegno all'efficientamento energetico nelle imprese	b1.1.1 Interventi di transizione verso l'economia circolare e di riduzione dei consumi energetici b1.1.2 Interventi di efficientamento energetico e ammodernamento in chiave green di edifici pubblici in aree interne b1.1.3 Riquilibrata energetica di edifici pubblici di pregio architettonico b1.1.4 Riquilibrata energetica di edifici pubblici - Scuole (PN) b1.1.5 Riquilibrata energetica di edifici pubblici		
					2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità alla direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti	b2.1 - Sostegno all'utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese b2.2 - Sostegno agli investimenti in rinnovabili nella PA	b2.1.1 Interventi di transizione verso l'economia circolare tramite investimenti in energie rinnovabili b2.2.1 Interventi infrastrutturali di miglioramento della mobilità delle aree urbane da riqualificare (parcheggi, viabilità dolce, messa a disposizione di mezzi di mobilità come bici ecc.) (TS)
4. Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	b4.1 - Sostegno agli investimenti in adeguamento antisismico nella PA b4.2 - Sostegno agli investimenti in difesa idrogeologica b4.3 - Miglioramento delle capacità di attuazione					b4.1.1 Interventi di riqualificazione sismica/energetica di edifici/infrastrutture/spazi pubblici urbani con particolare riferimento a quelli dedicati all'istruzione e loro rifunzionalizzazione in chiave sociale, culturale ed economica b4.1.2 Recupero di opere e infrastrutture identificate come luoghi simbolo della Regione b4.2.1 Interventi di nuova costruzione e ripristino dei sistemi di difesa e protezione dal rischio idrogeologico lungo le aste dei corsi d'acqua in ambito montano b4.2.2 Interventi di ristrutturazione e adeguamento della rete di drenaggio urbano della Città di Trieste b4.3.1 Capacitazione dei beneficiari	
	6. Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse			b6.1 - Sostegno agli investimenti verso la transizione verde e economia circolare nelle PMI b7.1 - Sostegno alla protezione, preservazione della natura e della biodiversità b7.2 - Sostegno delle infrastrutture verdi		b6.1.1 Interventi di transizione verso l'economia circolare b7.1.1 Iniziative di valorizzazione delle aree naturali protette e siti Natura 2000 b7.1.2 Iniziative di valorizzazione delle aree naturali protette e siti Natura 2000 - Aree interne b7.2.1 Interventi di rigenerazione ambientale in aree urbane verdi (PN) b7.2.2 Interventi di rigenerazione ambientale in aree urbane verdi (TS)	
				3. Mobilità sostenibile	b8.1 - Sviluppo delle infrastrutture e i servizi di mobilità ciclopedonale a scala urbana, suburbana, compresi i collegamenti con l'interland e collegamenti urbano rurali b8.2 - Riquilibrata dei servizi di TPL di linea attraverso lo sviluppo di rinnovo delle infrastrutture e la sostituzione di veicoli di trasporto pubblico con mezzi lowcarbon (zero emission per migliorare l'accesso alle aree urbane e i servizi di mobilità transfrontalieri) b8.3 - Miglioramento delle capacità di attuazione	b8.1.1 Interventi infrastrutturali di miglioramento della mobilità delle aree urbane da riqualificare (parcheggi, viabilità dolce, messa a disposizione di mezzi di mobilità come bici ecc.) (PN) b8.1.2 Investimenti per estensione delle piste ciclabili di valenza regionale b8.2.1 Miglioramento del TPL, tra cui, rinnovo della flotta dei veicoli, miglioramento accessibilità e dotazione dei centri di interscambio modale regionale + servizi transfrontalieri b8.2.2 Miglioramento del TPL, tra cui, rinnovo della flotta dei veicoli, miglioramento accessibilità e dotazione dei centri di interscambio modale regionale + servizi transfrontalieri (Parkeggio) b8.3.1 Capacitazione dei beneficiari	
<b>Obiettivo strategico c - Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali</b>							
c. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	4. Cultura per l'inclusione e l'innovazione sociale		6. Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale		c6.1 - Iniziative di rigenerazione e riattivazione dei luoghi della cultura e del patrimonio, attraverso iniziative in ambito culturale e creativo che integrino l'offerta istituzionale con i settori del non-profit c6.2 - Interventi a favore dell'accessibilità del patrimonio culturale e artistico della Regione, finalizzati anche al sostegno dello sviluppo locale e della coesione territoriale		
			<b>Obiettivo strategico d - Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali</b>				
d. Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali	5. Attrattività, coesione e sviluppo territoriale		1. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	d1.1 - Strategie di sviluppo locale delle aree urbane d1.2 - Miglioramento delle capacità di attuazione	d1.1.1 Interventi relativi alle aree urbane caratterizzate da animazione territoriale, interventi infrastrutturali di miglioramento della mobilità e di rigenerazione urbana (SU) Interventi relativi alle aree urbane caratterizzate da animazione territoriale, interventi infrastrutturali di miglioramento della mobilità e di rigenerazione urbana (PN) Interventi relativi alle aree urbane caratterizzate da animazione territoriale, interventi infrastrutturali di miglioramento della mobilità e di rigenerazione urbana (TS) Interventi relativi alle aree urbane caratterizzate da animazione territoriale, interventi infrastrutturali di miglioramento della mobilità e di rigenerazione urbana (SU)		
				d2.1 - Strategie di sviluppo locale delle aree interne d2.2 - Miglioramento delle capacità di attuazione	d2.1.1 Capacitazione dei beneficiari d2.1.2 Smart Village, valorizzazione delle risorse naturali e culturali, fruizione dolce dei territori e rivitalizzazione delle Comunità locali d2.2.1 Capacitazione dei beneficiari		
			2. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	<b>Assistenza tecnica</b>			
				1. Assistenza tecnica a norma dell'art. 36, paragrafo 4 del CFR	AT1.1 - Programmazione, gestione, sorveglianza e controllo, valutazioni e studi, informazione e comunicazione, capacitazione in favore degli attori coinvolti nell'attuazione del Programma	AT1.1.1 Interventi di Assistenza Tecnica alle Autorità e di affiancamento ai soggetti attuatori/beneficiari - Assistenza alla definizione strategie aree interne Interventi di Assistenza Tecnica alle Autorità e di affiancamento ai soggetti attuatori/beneficiari - Assistenza tecnica Interventi di Assistenza Tecnica alle Autorità e di affiancamento ai soggetti attuatori/beneficiari - Assunzioni e seminari Interventi di Assistenza Tecnica alle Autorità e di affiancamento ai soggetti attuatori/beneficiari - Comunicazione Interventi di Assistenza Tecnica alle Autorità e di affiancamento ai soggetti attuatori/beneficiari - Valutazione	

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA



All. 3 Risorse attivate per tipologia di intervento

(Euro)

	Obiettivo strategico /tipologia di intervento	Struttura regionale attuatrice/OI	Risorse attivate per tipologia di intervento (PR + PAR)	
			Risorse PR	Risorse PAR
			<b>158.543.031,00</b>	<b>47.696.806,00</b>
				<b>Totale risorse attivate (PR+PAR)</b>
				<b>206.239.837,00</b>
<b>a. Un'Europa più competitiva e intelligente</b>				
a1.1.1	Sovvenzioni finalizzate a sviluppare progetti di ricerca industriale o sviluppo sperimentale di nuove tecnologie sostenibili, nuovi prodotti o servizi	Attività produttive	20.000.000,00	6.000.000,00
a1.1.2	Sovvenzioni finalizzate a sviluppare progetti negoziali di ricerca, sviluppo e innovazione	Lavoro, formazione, istruzione e famiglia	3.399.966,00	600.034,00
a1.2.1	Sovvenzioni finalizzate a sviluppare attività di innovazione di processo e dell'organizzazione	Attività produttive	22.161.923,00	2.700.000,00
a1.3.1	Costituzione o compartecipazione di un fondo di venture capital volto a finanziare le start up	Lavoro, formazione, istruzione e famiglia	4.589.953,00	810.047,00
	Strumento di incentivazione a fondo perduto per la realizzazione di proof of concept (POC)	Lavoro, formazione, istruzione e famiglia	3.399.965,00	4.600.035,00
a2.1.1	Sovvenzioni finalizzate alla realizzazione di investimenti innovativi e tecnologici a favore della trasformazione digitale nelle imprese	Attività produttive	9.077.906,00	3.966.036,00
a2.2.1	Interventi a favore degli operatori culturali volti a promuovere l'uso di soluzioni ICT e realtà aumentata	Cultura	4.249.957,00	1.750.043,00
a2.2.2	Interventi di allestimento tecnologico e digitalizzazione per il potenziamento dell'offerta culturale dei poli museali urbani (UD)	Finanze	1.487.485,00	692.515,00
a2.2.3	Interventi per la digitalizzazione degli Enti Locali (hardware, software e servizi)	Patrimonio	3.399.965,00	1.400.035,00
a2.2.4	Intervento pilota di digitalizzazione destinato ai Comuni montani caratterizzati da acedotti rurali di piccole o micro-dimensioni	Agroalimentare	2.549.974,00	1.050.026,00
a2.2.5	Progetto Sportello Unico dei Servizi (SUS) per la realizzazione di un canale digitale unico di accesso ai servizi della PA e degli Enti Locali	Patrimonio	2.549.974,00	450.026,00
a2.2.6	Servizi ICT in ambito sanitario e socio-sanitario	Salute	2.464.975,00	1.322.325,00
a2.2.7	TELEHEALTH - Erogazione di servizi di assistenza sanitaria tramite l'utilizzo di tecnologie innovative, ovvero attraverso l'ausilio dell'ICT, nonché di dispositivi medici a connettività remota quali strumenti accessori al percorso di cura e sorveglianza del paziente	Salute	26.349.973,00	465.027,00
a3.1.1	Attivazione di un fondo di dotazione per gli investimenti agevolati a favore delle imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli	Agroalimentare	10.879.889,00	1.920.111,00
a3.1.2	Costituzione di un fondo regionale di garanzia e prestito gestito e utilizzato dai Confind	Attività produttive	14.000.000,00	-
a3.2.1	Settore speciale FVG al Fondo centrale di garanzia per le PMI	Attività produttive	-	5.000.000,00
a3.2.2	Investimenti innovativi e tecnologici delle imprese, ivi compresi quelli a favore della trasformazione digitale	Agroalimentare	501.798,00	-
a3.2.3	Investimenti produttivi volti a rafforzare la competitività sostenibile e digitale delle imprese del settore turistico/terziario, finalizzati anche all'efficientamento energetico, alla riqualificazione antisismica, all'eliminazione delle barriere architettoniche	Attività produttive	21.320.000,00	7.330.000,00
a3.2.4	Interventi a sostegno della filiera bosco-legno in aree interne	Attività produttive	10.749.523,00	4.250.477,00
a3.3.1	Finanziamenti a fondo perduto per industrializzazione dei risultati della ricerca	Attività produttive	4.249.957,00	1.000.000,00
a3.4.1	Incentivi per la creazione di start-up innovative e accompagnamento degli imprenditori	Attività produttive	3.399.965,00	-
a3.4.2	Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative	Cultura	1.699.963,00	300.017,00
a3.4.3	Interventi a sostegno dell'imprenditorialità	Lavoro, formazione, istruzione e famiglia	3.824.961,00	675.039,00
a4.1.1	Competenze per la transizione industriale	Lavoro, formazione, istruzione e famiglia	3.399.965,00	800.000,00
			2.549.974,00	615.013,00

b. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio	Obiettivo strategico/tipologia di intervento	Struttura regionale attuatrice/OI	Risorse attivate per tipologia di intervento (PR + PAR)		
			Risorse PR	Risorse PAR	Totale risorse attivate (PR+PAR)
b1.1.1	Interventi di transizione verso l'economia circolare e di riduzione dei consumi energetici	Attività produttive	107.991.398,00	89.867.532,86	197.858.930,86
b1.2.1	Interventi di efficientamento energetico e ammodernamento in chiave green di edifici pubblici in aree interne	Agroalimentare	2.349.713,00	-	2.349.713,00
b1.2.2	Riqualificazione energetica di edifici pubblici di pregio architettonico	Attività produttive	1.869.980,86	730.019,14	2.600.000,00
	Riqualificazione energetica di edifici pubblici - Scuole (PN)	DC Attività produttive	4.674.952,14	1.925.047,86	6.600.000,00
	Riqualificazione energetica di edifici pubblici	Finanze	4.249.956,00	1.750.044,00	6.000.000,00
b1.2.3	Riqualificazione energetica di edifici pubblici (operazioni scaglionate)	Infrastrutture	1.487.484,69	1.262.515,31	2.750.000,00
	Riqualificazione energetica di edifici pubblici (operazioni scaglionate)	Infrastrutture	9.103.406,31	5.318.093,69	14.421.500,00
b1.3.1	Capacitazione dei beneficiari	Infrastrutture	-	3.138.069,06	3.138.069,06
b2.1.1	Interventi di transizione verso l'economia circolare tramite investimenti in energie rinnovabili	Salute	-	7.071.331,80	7.071.331,80
b2.2.1	Interventi infrastrutturali di miglioramento della mobilità delle aree urbane da riqualificare (parcheggi, viabilità dolce, messa a disposizione di mezzi di mobilità come bici ecc.) (TS)	Direzione generale	4.249.957,00	75.004,00	500.000,00
b4.1.1	Interventi di riqualificazione sismica/energetica di edifici/infrastrutture/spazi pubblici urbani con particolare riferimento a quelli dedicati all'istruzione e loro funzionalizzazione in chiave sociale, culturale ed economica	Agroalimentare	1.700.000,00	700.000,00	2.400.000,00
b4.1.2	Recupero di opere e infrastrutture identificate come luoghi simbolo della Regione	DC Attività produttive	24.000.000,00	44.400.000,00	68.400.000,00
b4.2.1	Interventi di nuova costruzione e ripristino dei sistemi di difesa e protezione dal rischio idrogeologico lungo le aste dei corsi d'acqua in ambito montano	Finanze	2.209,98	119.002,00	340.000,00
b4.2.2	Interventi di ristrutturazione e adeguamento della rete di drenaggio urbano della Città di Trieste	Infrastrutture	11.006.300,00	4.872.120,00	16.678.500,00
b4.3.1	Capacitazione dei beneficiari	Attività produttive	1.680.000,00	2.750.043,00	7.000.000,00
b6.1.1	Interventi di transizione verso l'economia circolare	Agroalimentare	4.249.957,00	1.500.043,00	5.750.000,00
b7.1.1	Initiative di valorizzazione delle aree naturali protette e siti Natura 2000	Ambiente	8.499.913,00	3.500.087,00	12.000.000,00
b7.1.2	Initiative di valorizzazione delle aree naturali protette e siti Natura 2000 - Aree interne	Direzione generale	3.399.997,00	60.003,00	400.000,00
b7.2.1	Interventi di rigenerazione ambientale in aree urbane verdi (TS)	Attività produttive	2.549.974,00	-	2.549.974,00
b8.1.1	Interventi infrastrutturali di miglioramento della mobilità delle aree urbane da riqualificare (parcheggi, viabilità dolce, messa a disposizione di mezzi di mobilità come bici ecc.) (PN)	Agroalimentare	849.991,00	150.009,00	1.000.000,00
b8.1.2	Investimenti per estensione delle piste ciclabili di valenza regionale	Agroalimentare	6.14.977,00	405.023,00	1.020.000,00
b8.2.1	Miglioramento del TPL tra cui, rinnovo della flotta dei veicoli, miglioramento accessibilità e dotazione dei centri di interscambio modale regionale + servizi trasformatori	Finanze	4.249.956,69	225.004,31	650.000,00
	Investimenti per estensione delle piste ciclabili di valenza regionale (SFA)	Finanze	1.053.989,31	556.010,69	1.610.000,00
	Investimenti per estensione delle piste ciclabili di valenza regionale (FVG strade)	Finanze	4.249.996,00	75.004,00	500.000,00
	Investimenti per estensione delle piste ciclabili di valenza regionale (SFA)	Infrastrutture	15.299.843,00	6.900.000,00	21.599.843,00
	Investimenti per estensione delle piste ciclabili di valenza regionale (SFA)	Infrastrutture	2.549.974,15	1.350.025,85	3.900.000,00
			-	-	-
			-	-	-

Obiettivo strategico/ tipologia di intervento	Struttura regionale attuatrice/OI	Risorse attivate per tipologia di intervento (PR + PAR)		Totale risorse attivate (PR+PAR)
		Risorse PR	Risorse PAR	
<b>d. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali</b>		<b>5.099.949,00</b>	<b>2.920.051,00</b>	<b>8.020.000,00</b>
d6.1.1	Incentivi per lo sviluppo di progetti volti a valorizzare il ruolo che i musei, le collezioni artistico-culturali e altri prodotti culturali possono svolgere come attori dello sviluppo locale	5.099.949,00	2.920.051,00	8.020.000,00
d6.1.2	Interventi a favore dell'accessibilità del patrimonio culturale e artistico della Regione, finalizzati anche al sostegno dello sviluppo locale e della coesione territoriale	-	-	-
<b>e. Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali</b>		<b>28.215.462,00</b>	<b>10.984.486,00</b>	<b>39.199.948,00</b>
	Interventi relativi alle aree urbane caratterizzate da: animazione territoriale, interventi infrastrutturali di miglioramento della mobilità e di rigenerazione urbana (CO)	3.400.265,60	1.798.734,40	5.200.000,00
	Interventi relativi alle aree urbane caratterizzate da: animazione territoriale, interventi infrastrutturali di miglioramento della mobilità e di rigenerazione urbana (PN)	1.062.583,00	237.417,00	1.300.000,00
e1.1.1	Interventi relativi alle aree urbane caratterizzate da: animazione territoriale, interventi infrastrutturali di miglioramento della mobilità e di rigenerazione urbana (TS)	2.120.166,00	1.128.834,00	3.250.000,00
	Interventi relativi alle aree urbane caratterizzate da: animazione territoriale, interventi infrastrutturali di miglioramento della mobilità e di rigenerazione urbana (UD)	1.912.649,40	3.437.350,60	5.350.000,00
e1.2.1	Capacitazione dei beneficiari	9.34.990,00	165.010,00	1.100.000,00
		6.799.930,67	1.300.069,33	8.100.000,00
e2.1.1	Smart village, valorizzazione delle risorse naturali e culturali, fruizione dolce dei territori e rivitalizzazione delle Comunità locali	5.099.948,00	-	5.099.948,00
		3.399.965,33	1.400.034,67	4.800.000,00
e2.2.1	Capacitazione dei beneficiari	2.549.974,00	1.350.026,00	3.900.000,00
		509.994,55	90.005,45	600.000,00
		424.995,45	75.004,55	500.000,00
<b>AT - Assistenza tecnica</b>		<b>10.875.381,00</b>	<b>10.108.805,31</b>	<b>20.984.186,31</b>
	Interventi di Assistenza Tecnica alle Autorità e di affiancamento ai soggetti attuatori/beneficiari - Assistenza alla definizione strategie aree interne	5.106.44,00	-	510.644,00
AT.1.1	Interventi di Assistenza Tecnica alle Autorità e di affiancamento ai soggetti attuatori/beneficiari - Assistenze tecniche	7.216.420,97	-	7.216.420,97
	Interventi di Assistenza Tecnica alle Autorità e di affiancamento ai soggetti attuatori/beneficiari - Assunzioni e somministrato	1.997.551,87	10.108.805,31	12.106.357,18
	Interventi di Assistenza Tecnica alle Autorità e di affiancamento ai soggetti attuatori/beneficiari - Comunicazione	764.018,11	-	764.018,11
	Interventi di Assistenza Tecnica alle Autorità e di affiancamento ai soggetti attuatori/beneficiari - Valutazione	386.746,05	-	386.746,05
<b>Totale risorse per procedure PR FESR 2021-2027</b>		<b>310.725.221,00</b>	<b>151.368.280,31</b>	<b>462.093.501,31</b>
<b>Totale risorse per operazioni scagionate (PAR 14-20)</b>		-	<b>10.209.400,86</b>	<b>10.209.400,86</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>310.725.221,00</b>	<b>161.577.681,17</b>	<b>472.302.902,17</b>

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

## Al. 4 Risorse attivate per procedura (PR+PAR)

a. Un'Europa più competitiva e intelligente	Obiettivo strategico/tipologia di intervento	Struttura attuatrice - OI		Procedura	Risorse attivate PR				Risorse attivate PAR (e)	Totale risorse attivate (a) + (e)
		Direzione centrale	Servizio - OI		Risorsa attivate PR (a) = (b) + (c) + (d)	FFSR (b)	Stato (c)	Regione (d)		
a.1.1.1	Sovvenzioni finalizzate a sviluppare progetti di ricerca industriale o sviluppo sperimentale di nuove tecnologie sostenibili, nuovi prodotti o servizi	Attività produttive	Servizio industria e artigianato	17		66.580.073,00	28.837.746,00	47.696.896,00	206.239.837,00	
						2.800.000,00	1.260.000,00	6.000.000,00	13.000.000,00	
						13.000.000,00	5.460.000,00	2.340.000,00	13.000.000,00	
a.1.1.2	Sovvenzioni finalizzate a sviluppare progetti negociali di ricerca, sviluppo e innovazione	Lavoro, formazione, istruzione e	Incanto speciale in materia di progetti strategici di innovazione, ricerca e università	59		1.359.986,00	1.427.986,00	600.034,00	4.000.000,00	
a.1.2.1	Sovvenzioni finalizzate a sviluppare attività di innovazione di processo e dell'organizzazione	Attività produttive	Servizio industria e artigianato	20		4.680.000,00	4.914.000,00	2.700.000,00	14.400.000,00	
a.1.3.1	Costituzione o partecipazione di un fondo di venture capital volto a finanziare le start up	Lavoro, formazione, istruzione e	Incanto speciale in materia di progetti strategici di innovazione, ricerca e università	21		4.394.000,00	1.883.146,00	-	10.461.923,00	
						1.835.981,00	826.119,00	810.947,00	5.400.000,00	
						3.399.965,00	1.359.986,00	611.994,00	8.000.000,00	
a.2.1.1	Sovvenzioni finalizzate alla realizzazione di investimenti innovativi e tecnologici a favore della trasformazione digitale nelle imprese	Attività produttive	Servizio per l'accesso al credito delle imprese - OI Camere di Commercio	26		3.631.162,00	3.812.721,00	1.634.023,00	13.043.942,00	
a.2.2.1	Interventi a favore degli operatori culturali volti a promuovere l'uso di soluzioni ICT e realtà aumentata	Cultura	Servizio beni culturali e affari giuridici	38		935.983,00	982.782,00	-	2.339.957,00	
						764.000,00	802.200,00	343.800,00	3.660.043,00	
a.2.2.2	Interventi di allineamento tecnologico e digitalizzazione per il potenziamento dell'offerta culturale dei poli museali urbani (MU)	Finanze	Servizio gestione fondi di comunitari	41		594.994,00	624.744,00	267.747,00	2.180.000,00	
a.2.2.3	Interventi per la digitalizzazione degli Enti Locali (hardware, software e servizi)	Patrimonio	Servizio sistemi informativi digitalizzazione ed e-government	62		1.359.986,00	1.427.985,00	1.400.035,00	4.800.000,00	
a.2.2.4	Intervento pilota di digitalizzazione destinato ai Comuni montani e caratterizzati da insediamenti di piccole dimensioni	Agroalimentare	Servizio coordinamento politiche per la montagna	5		1.019.989,00	1.070.988,00	1.030.026,00	3.600.000,00	
a.2.2.5	Progetto Speciale Unico dei Servizi (SUS) per la realizzazione di un canale digitale unico di accesso ai servizi della PA degli Enti Locali	Patrimonio	Servizio sistemi informativi digitalizzazione ed e-government	63		1.019.990,00	1.070.989,00	459.995,00	3.600.000,00	
a.2.2.6	Servizi ICT in ambito sanitario e socio-sanitario	Salute	Servizio sistemi informativi e privacy	65		985.990,00	1.035.289,00	443.696,00	3.787.300,00	
a.2.2.7	TELEHEALTH - Erogazione di servizi di assistenza sanitaria tramite l'utilizzo di tecnologie innovative, ovvero attraverso l'ausilio dell'ICT, nonché di dispositivi medici a connettività	Salute	Servizio sistemi informativi e privacy	66		1.053.989,00	1.106.689,00	474.295,00	3.100.000,00	
a.3.1.1	Attivazione di un fondo di rotazione per gli investimenti agevolati a favore delle imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli	Agroalimentare	Servizio compatibilità sistema agroalimentare	4		4.351.956,00	4.569.513,00	1.920.111,00	12.800.000,00	
a.3.1.2	Costituzione di un fondo regionale di garanzia e prestito gestito e utilizzato dai Confind	Attività produttive	Servizio per l'accesso al credito delle imprese - OI Ministero delle imprese e del Made in Italy	27		5.600.000,00	5.880.000,00	-	14.000.000,00	
						2007.19,00	210.755,00	903.24,00	50.1798,00	
a.3.2.1	Investimenti innovativi e tecnologici delle imprese, ivi compresi quelli a favore della trasformazione digitale	Attività produttive	Servizio per l'accesso al credito delle imprese - OI Camere di Commercio	9		8.586.000,00	8.994.400,00	7.330.000,00	28.650.000,00	
a.3.2.2	Investimenti produttivi volti a rafforzare la competitività sostenibile e digitale delle imprese del settore turistico/terziario finalizzati anche all'efficiamento energetico, alla	Attività produttive	Servizio turismo e commercio - OI Camere di Commercio	31		4.299.810,00	4.514.799,00	1.934.914,00	15.000.000,00	
a.3.2.3	Interventi a sostegno della filiera bosco-legno in Aree interne	Attività produttive	Servizio sviluppo economico locale	30		1.699.983,00	1.784.982,00	1.000.000,00	5.249.957,00	
a.3.3.1	Finanziamenti a fondo perduto per la digitalizzazione dei risultati della ricerca	Attività produttive	Servizio industria e artigianato	22		1.359.986,00	1.427.986,00	611.993,00	3.399.965,00	
a.3.4.1	Incentivi per la creazione di start-up innovative e accompagnamento degli imprenditori	Attività produttive	Servizio per l'accesso al credito delle imprese - OI Camere di Commercio	29		679.993,00	713.993,00	300.017,00	2.000.000,00	
a.3.4.2	Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative	Cultura	Servizio attività culturali	34		764.000,00	802.200,00	343.800,00	1.910.000,00	
						765.984,00	804.284,00	344.693,00	2.590.000,00	
a.4.1.1	Interventi a sostegno dell'imprenditorialità	Lavoro, formazione, istruzione e	Servizio politiche del lavoro	58		1.359.986,00	1.427.985,00	611.994,00	4.199.965,00	
						509.995,00	535.495,00	223.497,00	1.890.000,00	
						509.995,00	535.495,00	223.497,00	1.890.000,00	

Obiettivo strategico/tipologia di intervento	Struttura attuatrice - OI		Procedura	Risorse attivate PR				Risorse attivate PAR (e)	Totale risorse attivate (a) + (e)
	Direzione centrale	Servizio - OI		FEES (b)	Stato (c)	Regione (d)	Risorse attivate PR (a) = (b) + (c) + (d)		
<b>b. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio</b>				<b>107.991.398,00</b>	<b>43.196.559,00</b>	<b>45.356.388,00</b>	<b>19.438.451,00</b>	<b>88.867.532,86</b>	<b>197.856.930,86</b>
b1.1.1	Attività produttive	Servizio industria e artigianato	24	2.349.713,00	938.885,00	986.079,00	422.949,00	-	2.349.713,00
b1.2.1	Aggiornamenti	Servizio biodiversità	1	1.869.900,86	747.992,00	785.392,00	336.596,86	7.300.191,14	2.600.000,00
b1.2.2	Attività produttive	Servizio coordinamento politiche per la montagna	6	4.674.952,14	1.869.981,00	1.963.480,00	841.491,14	1.925.047,86	6.600.000,00
b1.2.3	Finanze	DC Attività produttive	13	4.249.950,00	1.699.982,00	1.784.982,00	764.992,00	1.750.044,00	6.000.000,00
b2.1.1	Infrastrutture	Servizio gestione fondi comunitari	42	1.487.464,69	594.994,00	624.744,00	287.746,69	1.262.515,31	2.750.000,00
b2.1.2	Infrastrutture	Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione	52	9.103.406,31	3.641.363,00	3.823.430,00	1.638.616,31	5.318.093,69	14.421.500,00
b2.1.3	Infrastrutture	Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione	70	-	-	-	-	3.138.069,06	3.138.069,06
b2.2.1	Salute	Servizio tecnologie e investimenti	71	-	-	-	-	7.071.331,80	7.071.331,80
b3.1.1	Direzione generale	Servizio gestione economica del personale	32	424.996,00	169.996,00	178.998,00	76.500,00	75.004,00	500.000,00
b3.1.2	Aggiornamenti	Servizio coordinamento politiche per la montagna	7	1.700.000,00	680.000,00	714.000,00	306.000,00	700.000,00	2.400.000,00
b3.2.1	Attività produttive	DC Attività produttive	16	24.000.000,00	9.600.000,00	10.080.000,00	4.320.000,00	44.400.000,00	88.400.000,00
b4.1.1	Finanze	Servizio gestione fondi comunitari	43	220.998,00	88.399,00	92.819,00	39.780,00	119.002,00	340.000,00
b4.1.2	Infrastrutture	Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione	53	11.806.360,00	4.725.52,00	4.988.880,00	2.125.148,00	4.872.120,00	16.675.500,00
b4.2.1	Attività produttive	DC Attività produttive	14	4.249.957,00	1.699.983,00	1.784.982,00	764.992,00	2.750.043,00	7.000.000,00
b4.2.2	Aggiornamenti	Servizio biodiversità	68	1.680.000,00	672.000,00	705.000,00	302.400,00	1.500.043,00	1.680.000,00
b4.2.3	Ambiente	Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione	11	4.249.957,00	1.699.983,00	1.784.982,00	764.992,00	1.500.043,00	5.750.000,00
b4.3.1	Direzione generale	Servizio uffici del suolo	12	6.499.915,00	3.399.965,00	3.569.964,00	1.529.984,00	3.500.087,00	12.000.000,00
b6.1.1	Attività produttive	Servizio gestione economica del personale	32	339.997,00	135.999,00	142.799,00	61.199,00	60.003,00	400.000,00
b7.1.1	Aggiornamenti	Servizio industria e artigianato	25	2.549.974,00	1.019.990,00	1.070.989,00	458.995,00	-	2.549.974,00
b7.1.2	Aggiornamenti	Servizio biodiversità	2	649.991,00	339.996,00	356.996,00	152.995,00	150.009,00	1.000.000,00
b7.2.1	Finanze	Servizio biodiversità	3	614.977,00	245.991,00	258.290,00	110.696,00	405.023,00	1.020.000,00
b8.1.1	Finanze	Servizio gestione fondi comunitari	42	424.995,69	169.998,00	178.998,00	76.499,69	225.004,31	650.000,00
b8.1.2	Finanze	Servizio gestione fondi comunitari	43	1.053.899,31	421.596,00	442.676,00	189.717,31	556.010,69	1.610.000,00
b8.1.3	Finanze	Servizio gestione fondi comunitari	42	424.996,00	169.997,00	178.998,00	76.499,00	75.004,00	500.000,00
b8.2.1	Infrastrutture	Servizio infrastrutture e opere strategiche	47	15.299.845,00	6.119.938,00	6.425.933,00	2.753.972,00	6.300.000,00	21.599.845,00
b8.2.2	Infrastrutture	Servizio trasporto pubblico regionale e locale	54	2.549.974,15	1.019.990,00	1.070.989,00	458.995,15	1.350.025,85	3.900.000,00
b8.3.1	Direzione generale	Servizio gestione economica del personale	55	239.749,69	118.998,00	1.289.487,00	538.494,85	1.575.090,15	4.550.000,00
b8.3.2	Infrastrutture	Servizio infrastrutture di trasporto e della mobilità sostenibile	47	339.997,00	135.999,00	142.799,00	61.199,00	60.003,00	400.000,00
b8.3.3	Infrastrutture	Servizio infrastrutture di trasporto e della mobilità sostenibile	49	-	-	-	-	-	-
b8.3.4	Infrastrutture	Servizio infrastrutture di trasporto e della mobilità sostenibile	48	-	-	-	-	-	-
b8.3.5	Infrastrutture	Servizio infrastrutture di trasporto e della mobilità sostenibile	50	-	-	-	-	-	-

Obiettivo strategico/ tipologia di intervento	Struttura attuatrice - OI		Procedura	Risorse attivate PR				Risorse attivate PAR (e)	Totale risorse attivate (a) + (e)
	Direzione centrale	Servizio - OI		FESR (b)	Stato (c)	Regione (d)			
						18%	18%		
d. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali				40%	42%	18%	2.920.051,00	8.020.000,00	
d6.1.1	Cultura	Servizio attività culturali	36	5.099.949,00	2.141.978,00	917.991,00	2.020.000,00	5.850.000,00	
d6.1.2	Cultura	Servizio beni culturali e affari giuridici	39	1.269.949,00	507.980,00	228.591,00	900.051,00	2.170.000,00	
<b>e. Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali</b>			40	<b>28.215.462,00</b>	<b>11.850.494,00</b>	<b>5.078.783,00</b>	<b>10.984.486,00</b>	<b>39.199.948,00</b>	
e1.1.1	Finanze	Servizio gestione fondi di comunitari	44	3.400.265,60	1.360.106,00	612.047,60	1.799.734,40	5.200.000,00	
e1.1.1	Finanze	Servizio gestione fondi di comunitari	42	1.062.583,00	425.033,00	191.265,00	237.417,00	1.300.000,00	
e1.1.1	Finanze	Servizio gestione fondi di comunitari	43	2.120.166,00	848.066,00	381.163,00	1.129.834,00	3.250.000,00	
e1.2.1	Finanze	Servizio gestione fondi di comunitari	41	1.912.649,40	765.060,00	344.276,40	3.437.350,60	5.350.000,00	
e1.2.1	Direzione generale	Servizio gestione economica del personale	32	934.990,00	373.996,00	166.298,00	1.650.10,00	1.100.000,00	
e2.1.1	Agroalimentare	Servizio coordinamento politiche per la montagna	8	6.799.906,67	2.719.972,00	1.223.987,67	1.300.069,33	8.100.000,00	
e2.1.1	Attività produttive	DC Attività produttive	15	5.099.948,00	2.141.977,00	917.991,00	-	5.099.948,00	
e2.1.1	Patrimonio	Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government	51	3.399.965,33	1.359.986,00	611.994,33	1.400.034,67	4.800.000,00	
e2.1.1	Prof. civile	Protezione Civile	64	2.549.974,00	1.070.989,00	458.995,00	1.350.026,00	3.900.000,00	
e2.2.1	Finanze	Servizio gestione fondi di comunitari	45	509.944,55	203.998,00	91.798,55	90.005,45	600.000,00	
e2.2.1	Direzione generale	Servizio gestione economica del personale	32	424.995,45	169.998,00	76.499,45	75.004,55	500.000,00	
<b>AT - Assistenza tecnica</b>				<b>10.875.381,00</b>	<b>4.350.152,00</b>	<b>1.957.569,00</b>	<b>10.108.805,31</b>	<b>20.984.186,31</b>	
AT.1.1	Agroalimentare	Servizio coordinamento politiche per la montagna	10	510.644,00	204.258,00	91.916,00	-	510.644,00	
AT.1.1	Finanze	Servizio gestione fondi comunitari	46	7.216.209,7	2.886.568,00	3.090.897,00	-	7.216.209,7	
AT.1.1	Direzione generale	Servizio gestione economica del personale	33	1.997.551,87	799.021,00	838.972,00	1.011.088,05,31	12.106.357,18	
AT.1.1	Finanze	Servizio gestione fondi comunitari	46	764.018,11	305.607,00	137.523,11	-	764.018,11	
AT.1.1	Finanze	Servizio gestione fondi comunitari	46	386.746,05	154.698,00	162.833,00	696.15,05	386.746,05	
<b>Totale risorse per procedure PR FESR 2021-2027</b>				<b>31.075.221,00</b>	<b>124.290.088,00</b>	<b>130.504.593,00</b>	<b>151.868.280,31</b>	<b>462.093.501,31</b>	
<b>Totale risorse per operazioni sciolgionite (PAR 14-20)</b>				<b>310.725.221,00</b>	<b>1.242.900.088,00</b>	<b>1.305.504.593,00</b>	<b>1.020.209.400,86</b>	<b>1.020.209.400,86</b>	
<b>Totale complessivo</b>				<b>310.725.221,00</b>	<b>1.242.900.088,00</b>	<b>1.305.504.593,00</b>	<b>1.020.209.400,86</b>	<b>1.020.209.400,86</b>	

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

24\_29\_1\_DGR\_993\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 993 LR 34/2017 e DLgs. 152/2006. Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio regionale. Approvazione definitiva.

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2013, n. 0186/Pres, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, così come definito negli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali dello stesso decreto;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2016, n. 047/Pres, con il quale è stato aggiornato il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2013, n. 0186/Pres.;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016 (Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani);

**VISTA** la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) e in particolare l'articolo 37 che reca l'abrogazione della legge regionale 30/1987;

**VISTO** il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), che ha modificato il decreto legislativo 152/2006, in particolare per quanto concerne la definizione di rifiuto urbano;

**VISTA** la legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione). ed in particolare:

- l'articolo 69 che ha introdotto all'articolo 10 della legge regionale 34/2017 il comma 2 bis, stabilendo alla lettera a) che il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sia approvato con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 195, comma 5 bis del decreto legislativo 152/2006, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente sentita la Commissione consiliare competente;

- l'articolo 78 secondo cui: <<Fino all'approvazione delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 34/2017, come inserito dall'articolo 69, continuano ad applicarsi le linee guida già approvate ai sensi della normativa previgente.>>;

**RITENUTO**, pertanto che, a seguito della normativa sopravvenuta, è opportuno procedere ad una revisione del metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, originariamente approvato e successivamente aggiornato, ai sensi della legge regionale 30/1987 allora vigente, con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2013, n. 0186/Pres e con decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2016, n. 047/Pres.;

**VISTO** l'articolo 49, punto 1, lettera a), dell'Allegato 1, alla delibera di Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, da ultimo modificata con la delibera di Giunta regionale 16 febbraio 2024, n. 220, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative", laddove si prevede che il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati "attende alla pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti e alla definizione di indirizzi e criteri";

**PRESO ATTO** che il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile congiuntamente con la Sezione regionale del Catasto dei rifiuti di ARPA FVG ha proceduto alla revisione del suddetto metodo, predisponendo i documenti di cui agli allegati 1 e 2 della presente deliberazione;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2024, n. 819, con la quale la Giunta regionale ha:

- approvato in via preliminare i documenti concernenti il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella regione Friuli Venezia Giulia, e in particolare i seguenti allegati costituenti parti integranti e sostanziali della medesima:

a) Allegato 1 - Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella regione Friuli Venezia Giulia";

b) Allegato 2 - Elenco indicativo dei codici EER da utilizzare per l'individuazione dei rifiuti urbani prodotti;

- dato mandato alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di inviare la deliberazione stessa al Consiglio Regionale per l'esame da parte della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 34/2017, per l'acquisizione del parere di competenza da esprimersi entro 30 giorni, e al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b), della legge regionale 12/2015, per l'acquisizione del parere di competenza entro il termine di 15 giorni come definito dall'articolo 13, comma 1, della citata legge regionale 12/2015;

**DATO ATTO** che:

- nella riunione n. 12 del 17 giugno 2024, il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole sulla citata deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2024, n. 819, giusto estratto n. 27/2024 del processo verbale relativo alla riunione n. 12/2024;

- nella seduta del 26 giugno 2024, la IV Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole a maggioranza sulla medesima deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2024, n. 819, giusta nota del Segretario generale prot. 0005620/P di data 27 giugno 2024;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare in via definitiva il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, costituito seguenti allegati costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

a) Allegato 1 - Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella regione Friuli Venezia Giulia”;

b) Allegato 2 - Elenco indicativo dei codici EER da utilizzare per l'individuazione dei rifiuti urbani prodotti;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, all'unanimità,

**DELIBERA**

**1.** Di approvare in via definitiva il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, costituito seguenti allegati costituenti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

a) Allegato 1 - Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella regione Friuli Venezia Giulia;

b) Allegato 2 - Elenco indicativo dei codici EER da utilizzare per l'individuazione dei rifiuti urbani prodotti.

**2.** Di stabilire che la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA



## **Allegato 1 - Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella regione Friuli Venezia Giulia**

### **1. Premessa**

Al fine di consentire una contabilizzazione uniforme della percentuale di raccolta differenziata e di certificare i risultati conseguiti sul territorio regionale, sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, viene adottato il seguente metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunta in ogni comune e nell'ambito territoriale ottimale regionale definito all'art. 3 della legge regionale 5/2016.

La procedura di calcolo tiene conto della definizione di raccolta differenziata introdotta dalla direttiva 2008/98/CE e recepita a livello nazionale nel testo unico ambientale con il decreto legislativo 205/2010. L'art. 183, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 152/2006 definisce la raccolta differenziata come *"la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico"*; ciò permette di individuare le tipologie di rifiuti che possono essere contabilizzate nel calcolo della raccolta differenziata, ampliandone il concetto a tutti i flussi di rifiuti tenuti separati per favorire il corretto trattamento.

La percentuale di raccolta differenziata raggiunta a livello comunale è calcolata annualmente da parte della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti istituita presso Arpa FVG, secondo il metodo di seguito riportato e sulla base dei dati resi disponibili dai Comuni, o dai loro delegati, tramite l'applicativo O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale).

Al fine di ottimizzare la raccolta dei dati e di favorirne la corretta elaborazione, le Amministrazioni comunali si avvalgono dell'applicativo O.R.So. per la comunicazione dei dati stessi come stabilito dall'art. 11 della Legge Regionale 34/2017 secondo le tempistiche previste dal Decreto 4021/AMB del 05/11/2018.

Il metodo di calcolo è stato predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile congiuntamente con la Sezione regionale del Catasto dei rifiuti di ARPA FVG.

### **2. Definizioni di riferimento**

Per quanto riguarda le definizioni e la classificazione dei rifiuti, si fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale in materia.

Si intendono recepite integralmente le definizioni di cui agli artt. 183 e 184 della parte quarta del decreto legislativo 152/2006.

Di seguito si precisano alcune definizioni al fine di facilitare la lettura del documento.

#### **2.1 Rifiuti urbani**

Nell'ambito delle definizioni di legge, si evidenziano le seguenti distinzioni:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
- 6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

## **2.2 Raccolta differenziata**

La raccolta differenziata è la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

## **2.3 Frazione secca da raccolta monomateriale**

La raccolta monomateriale è la modalità di raccolta che mira ad intercettare le singole frazioni di rifiuto in flussi distinti. In particolare la raccolta monomateriale si applica a materiali recuperabili costituiti da vetro, metalli, plastica, carta e cartone, legno e materiali tessili, compresi gli imballaggi.

## **2.4 Frazione secca da raccolta multimateriale**

La raccolta multimateriale è la modalità di raccolta differenziata che prevede il conferimento in un unico contenitore di diverse frazioni merceologiche che successivamente saranno sottoposte ad una separazione prima dell'invio a recupero.

## **2.5 Rifiuti organici**

I rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare.

## **2.6 Frazione verde**

La frazione verde è costituita da rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali.

## **2.7 Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche**

I Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono disciplinati dal decreto legislativo 151/2005 e dal decreto legislativo 49/2014, che dettano specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l'impatto ambientale generato dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla gestione dei rifiuti da esse generati.

## **2.8 Raccolte selettive**

Sono oggetto di raccolta selettiva i rifiuti urbani che, pur avendo un'origine domestica, contengono sostanze pericolose e che per tale motivo devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani indifferenziati. Spesso si tratta di oggetti di uso comune che, una volta terminato il loro ciclo di vita, rappresentano un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Questa tipologia di rifiuti comprende generalmente: – pile e batterie a secco, – accumulatori per auto e autoveicoli, – farmaci scaduti, – prodotti e relativi contenitori etichettati T (tossici) o F (infiammabili), – vernici, pitture, colori, coloranti, inchiostri, – smacchiatori e solventi, – prodotti fotografici, – prodotti contenenti mercurio, – olio minerale per autotrazione, – olio vegetale esausto.

## **2.9 Rifiuti accidentalmente pescati**

Rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca.

## **2.10 Rifiuti ingombranti**

Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti di provenienza domestica e non domestica (questi ultimi sulla base delle indicazioni del regolamento di gestione dei rifiuti urbani) costituiti prevalentemente da mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non normati dai decreti legislativi 151/2005 e 49/2014 sui RAEE, attrezzi sportivi e sono caratterizzati da dimensioni tali da non poter essere conferiti al servizio di raccolta ordinario.

### 2.11 Spazzamento stradale

Modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

### 2.12 Inerti da costruzioni e demolizioni

Per rifiuti inerti, ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata, si considerano i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e di ristrutturazione effettuate presso civili abitazioni. Il decreto ministeriale 8 aprile 2008, che regola la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta comunali, consente la possibilità di conferire presso i centri di raccolta tali tipologie di rifiuti che, seppur non strettamente afferenti ai rifiuti urbani, possono sporadicamente derivare da attività domestiche.

### 2.12 Pneumatici fuori uso

Il decreto ministeriale 8 aprile 2008 consente il conferimento di tale tipologia di rifiuto presso i centri di raccolta, anche se gli pneumatici fuori uso non sono strettamente classificati come rifiuti urbani, ma possono derivare da attività svolte autonomamente dai cittadini.

### 2.13 Rifiuto indifferenziato

I rifiuti indifferenziati sono costituiti dalla frazione residua ovvero, in generale, da tutto ciò che non può essere conferito nelle raccolte differenziate. Per definizione, nel computo dei rifiuti indifferenziati sono considerati anche i rifiuti derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale, i rifiuti ingombranti.

### 2.14 Rifiuti spiaggiati

I rifiuti spiaggiati derivano dalla pulizia dei litorali, delle spiagge marittime e lacuali.

### 2.15 Autocompostaggio

Compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

Il compostaggio è un processo naturale che trasforma gli scarti vegetali e la frazione umida dei rifiuti in compost, da utilizzare come ammendante per l'agricoltura.

Applicato a livello domestico il compostaggio è definito autocompostaggio e consente di trasformare la frazione organica umida e la frazione verde prodotta in terriccio per l'orto e il giardino. I rifiuti che si possono compostare sono scarti di cucina, quali avanzi di frutta, verdura, carne, pesce, fondi del caffè, gusci d'uovo, piccole ossa e scarti della manutenzione delle aree verdi domestiche, come ad esempio foglie, fiori, sfalci erbosi, ramaglie di patata. Il compostaggio può essere effettuato utilizzando compostiere o casse di compostaggio, cumuli o concimaie.

Il quantitativo in peso stimato è dato dal risultato della seguente formula:

$$P C = \sum V c i * p s * 4$$

dove P C = peso del compostaggio (kg);

p s = peso specifico della frazione organica pari a 500 kg/m<sup>3</sup>;

$\sum V c i$  = volume totale delle compostiere assegnate dal comune (m<sup>3</sup>);

4= numero massimo di svuotamenti annui.

### 2.16 Recupero

Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

### 2.17 Recupero di materia

Qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia.

### 3. Obiettivi

La direttiva europea 2008/98/CE in materia di rifiuti prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le attività di preparazione al riutilizzo. Gli Stati membri sono chiamati inoltre a prendere misure per promuovere il riciclaggio di alta qualità e, a tal fine, devono predisporre regimi di raccolta differenziata dei rifiuti, praticabili dal punto di vista ambientale ed economico, volti a garantire il rispetto dei necessari criteri qualitativi per i pertinenti settori di riciclaggio. Nell'ambito di un pacchetto di misure sull'economia circolare, la direttiva (UE) 2018/851 modifica la direttiva 2008/98/CE.

Essa stabilisce i requisiti operativi minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore, i quali possono includere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla possibilità di riutilizzare e riciclare i prodotti.

Inoltre rafforza le norme relative alla prevenzione dei rifiuti.

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, gli Stati membri dell'Unione devono adottare misure per:

- sostenere modelli di produzione e consumo sostenibili;
- incoraggiare la progettazione, la produzione e l'uso di prodotti che siano efficienti nell'utilizzo delle risorse, durevoli, riparabili, riutilizzabili e che possano essere aggiornati;
- concentrarsi sui prodotti contenenti materie prime essenziali per evitare che tali materiali diventino rifiuti;
- incoraggiare la disponibilità di parti di ricambio, manuali di istruzioni, informazioni tecniche o altri mezzi che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
- ridurre la produzione di rifiuti alimentari come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 % lo spreco alimentare globale pro capite a livello della vendita al dettaglio e dei consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le filiere di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;
- promuovere la riduzione del contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti;
- fermare la produzione di rifiuti marini.

La Direttiva (UE) 2018/851 stabilisce altresì nuovi obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti urbani: entro il 2025 dovrà essere riciclato almeno il 55 % dei rifiuti urbani in peso.

Tale obiettivo salirà al 60 % entro il 2030 e al 65 % entro il 2035.

Gli Stati membri inoltre devono:

- istituire, entro il 1° gennaio 2025, la raccolta differenziata dei materiali tessili e dei rifiuti pericolosi prodotti dalle famiglie;
- garantire che, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici siano raccolti separatamente o riciclati alla fonte (ad esempio, mediante compostaggio).

La direttiva evidenzia anche esempi di incentivi per applicare la gerarchia dei rifiuti, quali ad esempio gli oneri per il conferimento in discarica e l'incenerimento e i sistemi di pagamento in base al consumo.

A livello nazionale e regionale in linea con la necessità di incrementare il recupero e il riciclaggio, sono state definite le seguenti percentuali di raccolta differenziata da raggiungere progressivamente nel corso degli anni:

- 35% di raccolta differenziata al 2006 (art. 205, decreto legislativo 152/2006);
- 40% di raccolta differenziata al 2007 (legge finanziaria 2007);
- 45% di raccolta differenziata al 2008 (art. 205, decreto legislativo 152/2006);
- 50% di raccolta differenziata al 2009 (legge finanziaria 2007);
- 60% di raccolta differenziata al 2011 (legge finanziaria 2007);
- 65% di raccolta differenziata al 2012 (art. 205, decreto legislativo 152/2006)
- 70% di raccolta differenziata al 2024 (art. 3, L.R. 34/2017)
- 75% di raccolta differenziata al 2027 (Obiettivo Op2. del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani D.P.Reg. 15/07/2022 n. 088/Pres.)

Il D.Lgs. 152/2006 stabilisce inoltre che, nel caso in cui a livello di ambito ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti, è applicata un'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico della struttura competente all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che ne ripartisce l'onere tra i comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

In regione Friuli Venezia Giulia con legge regionale 5/2016, art. 3, è stato individuato un unico ambito territoriale ottimale, coincidente con l'intero territorio della regione; pertanto al fine di perseguire una gestione omogenea dei rifiuti urbani, è auspicabile il raggiungimento degli obiettivi di legge a livello comunale.

#### 4. Metodo di calcolo della raccolta differenziata

Considerando la quantità totale di rifiuti gestita a livello comunale come:

$$RU = RD + RI$$

dove:

RD: rifiuti che concorrono al calcolo della raccolta differenziata secondo quanto di seguito stabilito.

RI: rifiuti urbani indifferenziati.

RU: somma dei rifiuti urbani differenziati (RD) e dei rifiuti urbani indifferenziati (RI).

La percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani si calcola con la seguente formula:

$$\%RD = (RD/RU) \times 100$$

Le tipologie di rifiuto che rientrano sempre nel conteggio di RD sono:

- frazione secca da raccolta monomateriale;
- frazione secca da raccolta multimateriale;
- frazione organica umida, compresa la frazione gestita in autocompostaggio;
- frazione verde;
- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- raccolte selettive.

Le frazioni eventualmente inviate a smaltimento devono essere conteggiate nei rifiuti urbani indifferenziati (RI).

I dati relativi alle raccolte multimateriale devono essere comunicati secondo le indicazioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/12/2011, attribuendo il codice EER 150106 e specificando il dato relativo alla quantità totale di raccolta multimateriale e di singola frazione merceologica.

Le raccolte selettive di farmaci, pile e altri rifiuti pericolosi di provenienza domestica destinati allo smaltimento, sono computate nel valore complessivo della raccolta differenziata in quanto la raccolta separata garantisce la riduzione della pericolosità dei rifiuti urbani ed una gestione più corretta del rifiuto indifferenziato a valle della raccolta differenziata, in linea con le indicazioni della direttiva comunitaria.

I rifiuti accidentalmente pescati sono computati nel valore complessivo della raccolta differenziata solo qualora siano raccolti avviati a recupero.

Concorrono inoltre al calcolo di **RD** le seguenti tipologie di rifiuti solamente qualora vengano rispettate le indicazioni riportate:

- a. rifiuti ingombranti a recupero: i rifiuti ingombranti sono conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD) qualora gli stessi vengano avviati a recupero ed a seguito di dichiarazione fatta annualmente dai gestori degli impianti riceventi, secondo le modalità indicate dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti.

- b. spazzamento stradale a recupero: i rifiuti da spazzamento stradale sono conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD) qualora gli stessi vengano avviati a recupero ed a seguito di dichiarazione fatta annualmente dai gestori degli impianti, secondo le modalità indicate dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti.
- c. rifiuti dei mercati a recupero: i rifiuti dei mercati sono conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD) qualora gli stessi vengano avviati a recupero ed a seguito di dichiarazione fatta dai gestori degli impianti, secondo le modalità indicate dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti
- d. rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni: i rifiuti inerti derivanti da attività di piccola manutenzione effettuati in proprio dai cittadini nei locali adibiti a propria civile abitazione sono conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD), qualora vengano rispettate e documentate le seguenti condizioni:
- tipologia del materiale: il materiale sia costituito da intonaci, laterizi, accessori bagno, rivestimenti ceramici, marmi, mattonelle, miscugli o scorie di cemento e materiali misti identificati con i codici EER 170107 e 170904;
  - provenienza: il materiale provenga da attività manutentive di costruzione e demolizione derivanti da interventi eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione;
  - modalità di conferimento: il materiale sia conferito direttamente presso i centri di raccolta, presidiati ed allestiti per il raggruppamento delle varie frazioni omogenee di rifiuti urbani;
  - destinazione del materiale raccolto: il rifiuto raccolto sia avviato ad impianti che effettuano operazioni di recupero di cui al decreto legislativo 152/2006.

Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata non possono essere conteggiati i rifiuti del settore dell'edilizia civile ed industriale, prodotti da attività artigianali ed industriali.

- e. pneumatici fuori uso: gli pneumatici fuori uso sono conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD) qualora vengano rispettate e documentate le seguenti condizioni:
- tipologia del materiale: pneumatici fuori uso di cui al codice EER 160103;
  - provenienza: gli pneumatici provengano da attività manutentive effettuate in proprio dalle utenze domestiche;
  - modalità di conferimento: gli pneumatici siano conferiti direttamente presso i centri di raccolta, presidiati ed allestiti per il raggruppamento delle varie frazioni omogenee di rifiuti urbani;
  - destinazione del materiale raccolto: il rifiuto raccolto sia avviato ad impianti che effettuano operazioni di recupero di cui al decreto legislativo 152/2006.

Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata non possono essere conteggiati i rifiuti prodotti da attività artigianali ed industriali.

Le frazioni che rientrano nel calcolo di RI sono:

- a. rifiuti raccolti in modo indifferenziato;
- b. rifiuti ingombranti inviati a smaltimento;
- c. spazzamento stradale inviato a smaltimento;
- d. rifiuti dei mercati inviati a smaltimento;
- e. raccolte differenziate eventualmente inviate a smaltimento.

Non vengono computati tra i rifiuti urbani (RU) i rifiuti spiaggiati, nonché altri rifiuti eventualmente gestiti dal Comune non rientranti nelle precedenti tipologie.

## Allegato 2 - Elenco indicativo dei codici Codici EER da utilizzare per l'individuazione dei rifiuti urbani prodotti

L'indicazione dei codici Codici EER non è da intendersi strettamente vincolante ed esclusiva, ma indicativa.

A tal proposito si ricorda che la classificazione del rifiuto e l'attribuzione del Codice EER spettano al produttore del rifiuto, sulla base della provenienza e natura dello stesso.

Tipologia di rifiuto	Frazione merceologica	Descrizione	Codice EER
RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD)	Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
		Rifiuti dei mercati	200302
		Rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde pubblico	200201
	Carte e cartone	Carta e cartone	200101
		Imballaggi in carta e cartone	150101
	Plastica	Plastica	200139
		Imballaggi in plastica	150102
	Legno	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
		Imballaggi in legno	150103
		Legno, contenente sostanze pericolose	200137*
	Metallo	Metallo	200140
		Imballaggi metallici	150104
	Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
	Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
	Vetro	Vetro	200102
		Imballaggi in vetro	150107
	Tessile	Abbigliamento	200110
		Imballaggi in materia tessile	150109
		Prodotti tessili	200111
	Contenitori tfc	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150110*
		Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	150111*
	Toner	Toner	160216
		Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
	Raee	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123, contenenti componenti pericolosi	200135*
		Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	200136
		Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	200121*
		Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123*
	Ingombranti	rifiuti ingombranti (avviati al recupero)	200307
	Oli	oli e grassi commestibili	200125
		oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	200126*
	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	200127*
		Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
	Solventi	Solventi	200113*
	Acidi	Acidi	200114*
	Sostanze alcaline	Sostanze alcaline	200115*
	Prodotti fotochimici	Prodotti fotochimici	200117
	Pesticidi	Pesticidi	200119
	Detergenti	Detergenti contenenti sostanze pericolose	200129*
		Detergenti diversi da quelli al punto precedente	200130
	Farmaci	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*	200132
		Medicinali citotossici e citostatici	200131*

	Batterie e accumulatori	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	200133*
		Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	200134
	Spazzamento stradale	Residui della pulizia stradale (avviati a recupero)	200303
	Pneumatici fuori uso	Pneumatici usati provenienti da manutenzione autonoma	160103
	Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini	Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini	200141
	Terra e roccia	Terra e roccia	200202
	Altri rifiuti non biodegradabili	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
	Filtri olio	Filtri olio	160107*
	Gas in contenitori in pressione	Gas in contenitori a pressione	160504*
		Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504	160505
	Rifiuti da costruzione e demolizione	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica, diversi da quelli di cui alla voce 170106*	170107
		Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	170904
	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RU <sub>ind</sub> )	Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati
Residui della pulizia stradale (avviati a smaltimento)			200303
Altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti			200399
Ingombranti		Rifiuti ingombranti (avviati a smaltimento)	200307
Rifiuti cimiteriali		Rifiuti cimiteriali	200203



24\_29\_1\_DGR\_997\_1\_TESTO

## **Deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 997**

### **DGR 568/2022 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale, di Valutazione di impatto ambientale e di partecipazione della Regione alle procedure di Valutazione di impatto ambientale di competenza statale”. Modifica allegato.**

#### **LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d’impatto ambientale;

**VISTO** l’articolo 4, commi 1-6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);

**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 568 di data 22 aprile 2022 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale), Visto in particolare l’articolo 2 dell’allegato alla delibera sopraccitata concernente la disposizioni relative ai procedimenti per la valutazione dell’impatto ambientale e l’art. 3 concernente la partecipazione della Regione alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale;

**VISTA** la nota prot. 110609 di data 14 giugno 2024 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in risposta ad un interpellato ex art 3-septies del Digs 152/2006 in ordine all’applicazione dell’art. 12, co. IV del D.Lgs 387/2003 ha chiarito che “il nuovo comma 4 dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003, in quanto norma successiva e speciale, deroga all’art. 27 bis del D.Lgs 152/2006, con la conseguenza che per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili si deve applicare detto nuovo procedimento unico (AU) e non il PAUR”;

**RAVVISATA** la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni all’art. 2 e all’art. 3 del suddetto allegato principalmente con riferimento alla possibilità di delegare l’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, di recepire quanto definito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con la nota sopraccitata nonché di definire la tempistica da assegnare ai Comuni e ai soggetti competenti in materia ambientale per l’espressione dei pareri di competenza nelle procedure di valutazione ambientale riferibili a progetti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

**SU PROPOSTA** dell’Assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, all’unanimità,

#### **DELIBERA**

1. Di modificare l’articolo 2 dell’allegato alla delibera della Giunta regionale n. 568/2022 come segue:
  - a) al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole “Il direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale” sono inserite le parole “o suo delegato”;
  - b) al comma 2, secondo capoverso, dopo le parole “Il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente” sono inserite le parole “o suo delegato”;
  - c) al comma 3, terzo capoverso, dopo le parole “Il provvedimento di VIA è compreso nel PAUR ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 7, decreto legislativo 152/2006” sono inserite le parole “ovvero nell’Autorizzazione Unica di cui all’articolo 12, comma 4, d.lgs. 387/2003”.
2. Di modificare l’articolo 3 dell’allegato alla delibera della Giunta regionale n. 568/2022 come segue:
  - a) al comma 3, primo capoverso, dopo le parole “degli altri Comuni eventualmente interessati” sono inserite le parole “nonché dei soggetti competenti in materia ambientale”;
  - b) al comma 3, secondo capoverso, dopo le parole “i Comuni” sono inserite le seguenti parole “e i soggetti competenti in materia ambientale”;
  - c) al comma 3, terzo capoverso, dopo le parole “i Comuni” sono inserite le seguenti parole “e i soggetti competenti in materia ambientale”.
3. Di inserire dopo il comma 3 dell’articolo 3 dell’allegato alla delibera della Giunta regionale n. 568/2022 il seguente comma:

“3-bis. Nel caso di progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) i tempi per l’espressione dei pareri dei Comuni sul cui territorio è prevista la realizzazione dell’opera e degli altri soggetti competenti in materia ambientale sono dimezzati”.
4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

24\_29\_1\_DGR\_1000\_1\_TESTO

## **Deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 1000 LR 23/2007, art. 34, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater. Anno scolastico 2024-2025. Definizione delle priorità, dei criteri e delle modalità di accesso al titolo agevolato sperimentale “Abbonamento scolastico residenti FVG” e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.**

### **LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme in materia di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), con il quale sono state, tra l'altro, trasferite alla Regione tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità di trasporto effettuate, salvo quelle proprie dello Stato;

**VISTO** l'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 23 del 20 agosto 2007 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), il quale prevede che la Regione definisca il sistema tariffario del trasporto pubblico e i suoi adeguamenti;

**VISTO** l'articolo 34, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater, della citata legge regionale 23/2007, i quali dispongono che:

- l'Amministrazione regionale, ferma restando la disciplina regionale in materia di diritto allo studio universitario, al fine di assicurare un sostegno agli oneri a carico delle famiglie per l'accesso alla formazione scolastica dei propri figli, è autorizzata a introdurre in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, ulteriori agevolazioni sul valore del titolo di viaggio “abbonamento scolastico” utilizzato per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistici sia extraurbani, sia urbani, e ferroviari di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rispetto a quelle già disposte o derivanti dalle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, a favore degli studenti iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori equiparati, fino a ventisei anni di età, anagraficamente residenti nel territorio regionale;

- la Giunta regionale, con specifico atto da adottarsi annualmente, definisce priorità, criteri e modalità di accesso a tale agevolazione sperimentale e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, siano definiti;

- possono accedere all'agevolazione anche gli studenti che posseggano i requisiti di età, residenza e studio di cui sopra e che utilizzino, per l'accesso agli istituti scolastici anche non situati in territorio regionale, servizi di trasporto pubblico locale realizzati da vettori, titolari di contratto di servizio con altra Regione, ricompresi nell'elenco individuato dal provvedimento giuntale di cui al punto precedente;

**VISTA** la propria deliberazione n. 974 del 13 giugno 2019 con la quale:

- è stato istituito un nuovo titolo di viaggio agevolato sperimentale denominato “Abbonamento scolastico residenti FVG” di valore pari al 50% dei corrispondenti titoli di viaggio “Abbonamento scolastico”, “Abbonamento annuale studenti integrato Sacile-Maniago” e “Abbonamento annuale studenti” venduti dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, mantenendo altresì le agevolazioni già previste per l'acquisto dei suddetti titoli di viaggio;

- è stato previsto, in relazione all'articolo 34, comma 4 quater della legge regionale n° 23/2007 (come introdotto dalla legge n. 6 del 29 aprile 2019 “Misure urgenti per il recupero della competitività regionale”) che in fase di prima sperimentazione, possano accedere alla misura agevolativa sperimentale anche gli studenti residenti in Regione che utilizzino esclusivamente i vettori MOM “Mobilità di Marca”, ATVO “Azienda Trasporti Veneto Orientale” e Dolomiti Bus, per l'accesso agli istituti scolastici siti presso i comuni della Regione del Veneto di più prossima e diretta relazione, mediante l'acquisto di abbonamenti studenti per servizi extraurbani emessi dalle suddette Aziende con l'abbattimento del relativo costo del 50%;

**VISTA** la propria deliberazione n. 2046 del 22 dicembre 2023 con la quale:

- è stato confermato, anche per l'anno scolastico 2024-2025, il titolo di viaggio agevolato sperimentale denominato “Abbonamento scolastico residenti FVG” di valore pari al 50% dei corrispondenti titoli di viaggio “Abbonamento scolastico”, “Abbonamento annuale studenti integrato Sacile-Maniago” e “Abbonamento annuale studenti”, con le ulteriori agevolazioni derivanti dalla attivazione della “Formula Famiglia”, rinviando a successivo provvedimento giuntale la definizione delle priorità, criteri e modalità di accesso a tale titolo di viaggio agevolato sperimentale;

- è stato confermato anche per l'anno scolastico 2024-2025, in relazione alla previsione di cui all'articolo 34, comma 4 quater della legge regionale n. 23/2007, che possono accedere alla misura agevolativa sperimentale anche gli studenti residenti in Regione che utilizzino i servizi di TPL automobilistico effettuati dai vettori MOM "Mobilità di Marca", ATVO "Azienda Trasporti Veneto Orientale" e Dolomiti Bus per l'accesso agli istituti scolastici siti presso i comuni della Regione del Veneto di più prossima e diretta relazione, mediante l'acquisto di abbonamenti studenti per servizi extraurbani e urbani emessi dalle suddette Aziende con l'abbattimento del relativo costo del 50%, rinviando a successivo provvedimento giuntale l'individuazione delle relative modalità attuative;

- è stata estesa l'agevolazione sperimentale di cui trattasi anche agli studenti residenti in regione che frequentano scuole secondarie di secondo grado presso i comuni della regione del Veneto di più prossima e diretta relazione e che utilizzano i servizi ferroviari per destinazioni in Veneto comprese entro i 50 km dalle stazioni di Sacile o di Portogruaro, ultime stazioni di riferimento tariffario per i servizi ferroviari regionali tra Friuli Venezia Giulia e Veneto;

**RILEVATA** la necessità di definire le priorità, i criteri e le modalità di accesso al titolo di viaggio agevolato sperimentale denominato "Abbonamento scolastico residenti FVG", nonché le modalità di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale per l'anno scolastico 2024-2025;

**PRESO ATTO** degli esiti dei primi cinque anni di applicazione sperimentale dell'agevolazione di cui trattasi, ed in particolare dei dati relativi alla vendita del nuovo titolo di viaggio agevolato sperimentale denominato "Abbonamento scolastico residenti FVG" per i servizi extraurbani, urbani e ferroviari di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**RITENUTO**, per quanto attiene le modalità di ristoro ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale dei minori incassi derivanti dall'applicazione della misura agevolativa di cui trattasi, di confermare quelle già utilizzate gli anni precedenti;

**PRESO ATTO** dei contenuti del documento denominato Allegato n. 1 recante "Priorità, criteri e modalità di accesso al titolo di viaggio agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG" e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale. Anno scolastico 2024-2025 (LR 23/2007, art. 34, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater)";

**RITENUTO** di condividerne i contenuti e pertanto di procedere all'approvazione del predetto Allegato n. 1 recante "Priorità, criteri e modalità di accesso al titolo di viaggio agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG" e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale. Anno scolastico 2024-2025 (LR 23/2007, art. 34, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater)", dando mandato alla competente Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio di adottare gli atti necessari alla piena operatività dell'agevolazione di cui trattasi;

**RILEVATO** che, a copertura della misura agevolativa sperimentale di cui alla presente deliberazione, sono disponibili nel capitolo n. 7140 del Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2024, risorse pari a euro 3.398.220,69 in conto competenza 2024 e euro 11.000.000,00 in conto competenza 2025;

**VISTE:**

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";

- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

- la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026";

- la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 "Legge di stabilità 2024";

- la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 17 "Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026";

**VISTI:**

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

- il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2137 del 29 dicembre 2023;

- il Bilancio Finanziario Gestionale 2024 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2138 del 29 dicembre 2023;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali, approvato con D.P.Reg. n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e s.m.i.;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, all'unanimità,

**DELIBERA**

1. Di approvare l'allegato n. 1 alla presente deliberazione recante "Priorità, criteri e modalità di accesso al titolo di viaggio agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG" e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale. Anno scolastico 2024-2025 (LR 23/2007, art. 34, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater)".
2. Di dare mandato agli uffici della competente Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio di provvedere alla definizione ed assunzione dei conseguenti atti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

**Allegato n. 1**

PRIORITÀ, CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO AL TITOLO AGEVOLATO SPERIMENTALE "ABBONAMENTO SCOLASTICO RESIDENTI FVG" E DI RIMBORSO DEI RELATIVI ONERI AI GESTORI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ANNO SCOLASTICO 2024-2025 (LR 23/2007, ART. 34, COMMI 4 BIS, 4 TER E 4 QUATER)

**Aventi diritto**

Studenti iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori equiparati, fino al giorno prima del compimento del ventisettesimo anno di età, anagraficamente residenti nel territorio regionale e che utilizzano per percorrere in tutto o in parte il tragitto casa-scuola i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani, urbani o misti, e ferroviari di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, o quelli automobilistici e ferroviari di competenza della Regione Veneto definiti dal presente allegato.

Per poter accedere all'agevolazione, i requisiti relativi all'età e alla residenza devono essere posseduti al momento dell'acquisto del titolo di viaggio e, una volta acquistato, lo stesso rimane valido per tutta la sua durata.

Il diritto a poter accedere all'agevolazione decade al momento del compimento del ventisettesimo anno di età o dal momento del trasferimento della residenza al di fuori del territorio regionale.

**Agevolazione di cui all'articolo 34, commi 4 bis e 4 ter della legge regionale n. 23/2007**

L'agevolazione sperimentale consiste nella possibilità di acquisto del titolo di viaggio agevolato sperimentale denominato "Abbonamento scolastico residenti FVG" di valore pari al 50% dei corrispondenti titoli di viaggio vigenti denominati "Abbonamento scolastico", "Abbonamento annuale studenti" o "Abbonamento annuale studenti integrato Sacile-Maniago".

Il titolo di viaggio agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG" consente l'utilizzo dei seguenti servizi di TPL, per l'origine/destinazione prescelta:

- a) *servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani svolti dal vettore TPL FVG S.c.ar.l. nell'ambito del contratto di servizio con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;*
- b) *servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani con destinazione esterna al territorio regionale svolti dal vettore TPL di cui alla lettera a) a fronte di accordi con altri vettori;*
- c) *servizi di trasporto pubblico locale automobilistici urbani svolti dal vettore TPL FVG S.c.ar.l. nell'ambito del contratto di servizio con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;*

- d) *servizi di trasporto pubblico locale automobilistici misti extraurbani ed urbano svolti dal vettore TPL FVG S.c.ar.l. nell'ambito del contratto di servizio con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;*
- e) *servizi di trasporto ferroviario regionale, o servizi ferroviari sostitutivi svolti mediante autobus, realizzati all'interno del territorio regionale o fino alla stazione di Portogruaro (Venezia), prima stazione di riferimento tariffario per il Friuli Venezia Giulia.*

La possibilità di acquisto del nuovo titolo di viaggio agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG" è correlata a percorsi inerenti il tragitto casa-scuola.

#### **Priorità**

Per **l'anno scolastico 2024 – 2025** l'accesso al nuovo titolo di viaggio agevolato sperimentale avviene senza priorità.

#### **Criteri**

Il valore di acquisto del titolo di viaggio agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG", per l'anno scolastico 2024-2025, **è pari al 50% del costo** dei corrispondenti titoli di viaggio "Abbonamento Scolastico", "Abbonamento Annuale studenti" ed "Abbonamento annuale studenti integrato Sacile-Maniago" previsti dal regime tariffario regionale per i servizi automobilistici, ferroviari sulla linea Udine-Cividale e per i servizi ferroviari gestiti da Trenitalia. Per i servizi automobilistici, sono altresì applicate le riduzioni derivanti dalla "Formula Famiglia" e per l'acquisto via web. Per i servizi ferroviari sulla linea Udine-Cividale sono applicate le ulteriori riduzioni previste a favore degli studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

La validità del titolo di viaggio agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG" è pari a:

- per i servizi automobilistici e ferroviari sulla linea Udine-Cividale: dieci mesi a decorrere dal 1° settembre 2024 fino al 30 giugno 2025 o, in alternativa, dal 1° ottobre 2024 fino al 31 luglio 2025;
- per i servizi ferroviari eserciti da Trenitalia: dodici mesi, a decorrere dall'inizio di validità del titolo (1° settembre, 1° ottobre o 1° novembre).

L'acquisto dell'abbonamento dovrà avvenire comunque entro il 31 ottobre 2024. Eventuali richieste di acquisto oltre tale termine, per particolari e motivate esigenze del richiedente, potranno essere autorizzate previa valutazione di fattibilità da parte del soggetto gestore dei servizi per i quali si richiede l'abbonamento.

L'acquisto del nuovo titolo di viaggio agevolato sperimentale **non è cumulabile** con le agevolazioni in essere previste dalla disciplina regionale in materia di diritto allo studio

universitario per l'acquisto di abbonamenti. Lo studente residente che si avvalga di tale agevolazione non potrà acquistare il titolo di viaggio "Abbonamento scolastico residenti FVG".

**Modalità di acquisto del titolo di viaggio agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG"**

Per poter acquistare il **titolo di viaggio agevolato sperimentale**, per l'anno scolastico 2024-2025, i soggetti individuati all'articolo 34, comma 4 bis della legge regionale n. 23/2007 (studenti iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori equiparati, fino al giorno prima del compimento del 27° anno di età, anagraficamente residenti sul territorio regionale) devono compilare l'apposito modulo di autocertificazione reso disponibile on-line come sotto indicato e che dovrà essere presentato alle stesse aziende tramite le seguenti modalità:

- per i servizi automobilistici il modulo di autocertificazione dovrà essere scaricato dal sito dell'Azienda TPL FVG S.c.ar.l., compilato, firmato e ricaricato online assieme alla copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario o, nel caso di beneficiario minorenne, del documento di identità in corso di validità del richiedente. Tale modalità, nel corso del periodo potrà essere sostituita da modulo di autocertificazione con compilazione certificata attraverso SPID o Carta d'identità elettronica (CIE) senza necessità di caricamento documentale, compatibilmente con i tempi tecnici necessari all'attivazione. In caso di incompletezza, sarà cura dell'Azienda segnalare le eventuali anomalie;
- per i servizi ferroviari eserciti da Ferrovie Udine Cividale S.r.l. il modulo di autocertificazione dovrà essere scaricato dal sito dell'Azienda, compilato, firmato e inoltrato all'e-mail: [abbonamenti@ferrovieudinecividale.it](mailto:abbonamenti@ferrovieudinecividale.it), assieme alla copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario o, nel caso di beneficiario minorenne, del documento di identità in corso di validità del richiedente. La data dalla quale sarà possibile scaricare il modulo di autocertificazione e presentare la domanda di accesso all'agevolazione sarà pubblicata sul sito della Società Ferrovie Udine Cividale srl. In caso di incompletezza, sarà cura dell'Azienda segnalare le eventuali anomalie.
- per i servizi ferroviari eserciti da Trenitalia S.p.A. il modulo dovrà essere scaricato tramite il link presente sul sito della stessa Trenitalia o direttamente dal sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla pagina dedicata all'Abbonamento scolastico residenti FVG, compilato, firmato e consegnato presso le biglietterie di Trenitalia al momento dell'acquisto del titolo di cui trattasi. Assieme al modulo di autocertificazione dovrà essere consegnato quello contenente l'informativa sulla privacy scaricabile dal sito

di Trenitalia, firmato, e alla copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario o, nel caso di beneficiario minorenni, del documento di identità in corso di validità del richiedente.

L'acquisto del titolo di viaggio avverrà con le seguenti modalità:

- per i servizi automobilistici: dopo il ricevimento della e-mail che conferma la completezza della documentazione relativa all'autocertificazione, che avverrà entro sette giorni lavorativi dalla data di invio, l'abbonamento, a partire dalla data di avvio della campagna abbonamenti, potrà essere acquistato presso le biglietterie, le rivendite autorizzate ovvero on-line con le modalità previste per l'Abbonamento scolastico. Nella e-mail sarà indicata la data di avvio della campagna abbonamenti che avrà comunque termine il 31 ottobre 2024;
- per i servizi gestiti da Ferrovie Udine Cividale: dopo il ricevimento della e-mail che conferma la completezza della documentazione relativa all'autocertificazione, che avverrà entro sette giorni lavorativi dalla data di invio, l'abbonamento, a partire dalla data di avvio della campagna abbonamenti, potrà essere acquistato presso le rivendite autorizzate. Nella e-mail sarà indicata la data di avvio della campagna abbonamenti che avrà comunque termine il 31 ottobre 2024;
- per i servizi ferroviari gestiti da Trenitalia l'acquisto sarà contestuale alla presentazione dell'autocertificazione presso le biglietterie situate nel territorio del Friuli Venezia Giulia. L'acquisto dell'abbonamento dovrà avvenire comunque entro il 31 ottobre 2024.

La data di avvio della campagna abbonamenti, dalla quale sarà possibile procedere all'acquisto del titolo di viaggio agevolato sperimentale sarà comunicata da ciascun gestore dei servizi di trasporto pubblico regionale attraverso il relativo sito web aziendale. La data dalla quale sarà possibile scaricare e presentare la domanda di accesso all'agevolazione per i servizi automobilistici sarà comunicata sul sito dell'Azienda TPL FVG S.c.ar.l.

Nel caso di ritiro del titolo da parte di altro soggetto, lo stesso dovrà presentare la relativa delega con unita fotocopia del documento di identità del richiedente.

Non è prevista la possibilità di acquisto rateizzato del titolo "Abbonamento scolastico residenti FVG".

In caso di acquisto del titolo di viaggio successivamente all'inizio dell'attività scolastica il costo applicato non sarà ulteriormente ridotto.

Nel caso di richiesta di rimborso del titolo di viaggio l'eventuale quota riconosciuta a rimborso sarà determinata come differenza tra l'importo pagato per l'acquisto del titolo e il valore delle mensilità del titolo utilizzate, calcolato con riferimento al costo del corrispondente abbonamento mensile ordinario.



Sulle autocertificazioni presentate saranno effettuati, da parte della Regione, controlli a campione con le modalità previste dalla vigente disciplina in materia di autocertificazioni.

**Dati richiesti all'interno del modulo di autocertificazione per l'acquisto del titolo agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG"**

Nell'autocertificazione (eventualmente raccolta anche tramite sistema SPID o CIE laddove disponibile) i richiedenti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

**1. Richiedente del Titolo di viaggio**

Cognome  
Nome  
Data di Nascita  
Luogo di Nascita  
Codice Fiscale  
Indirizzo Residenza  
Cap residenza  
Località Residenza  
Tipo Documento riconoscimento  
Numero Documento riconoscimento  
Indirizzo Mail  
Numero di telefono  
Relazione giuridica con il titolare

**2. Titolare del titolo di viaggio**

Cognome  
Nome  
Data di Nascita  
Luogo di Nascita  
Codice Fiscale  
Indirizzo Residenza  
Cap residenza  
Località Residenza  
Istituto presso il quale è iscritto/si iscriverà  
Vettore TPL utilizzato  
Località di partenza  
Località di arrivo

Nel modulo dovrà essere fornito il consenso al trattamento dei dati, secondo le modalità previste dalle informative sulla Privacy.

In caso di studente minorenni, il modulo richiederà obbligatoriamente anche le informazioni del richiedente che dovrà essere maggiorenne.

Il modulo di autocertificazione dovrà contenere anche l'evidenza:

- che il richiedente non beneficia delle agevolazioni in essere per l'acquisto di abbonamenti previste dalla disciplina regionale in materia di diritto allo studio universitario;
- che il titolo di viaggio agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG" è relativo esclusivamente a percorsi inerenti il tragitto casa-scuola.

#### **Modalità di ristoro dei minori incassi ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale**

Il ristoro ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale dei minori incassi derivanti dall'applicazione della misura agevolativa di cui trattasi, pari alla differenza tra il valore del titolo di viaggio agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG" e quello del corrispondente titolo di viaggio "Abbonamento scolastico", "Abbonamento annuale studenti integrato Sacile-Maniago" o "Abbonamento annuale studenti", sarà effettuato sulla base di un rendiconto analitico dei titoli di viaggio "Abbonamento scolastico residenti FVG" emessi nei confronti dei soggetti aventi diritto come sopra individuati.

Il rimborso avverrà previa presentazione della relativa rendicontazione ed emissione di fattura, in due fasi:

- entro il 30 novembre 2024, fino all'importo disponibile a bilancio per l'anno 2024, pari a euro 3.398.220,69;
- entro il 28 febbraio 2025, la rimanente quota titolo di saldo.

#### **Abbonamenti emessi da altri vettori di cui all'articolo 34, comma 4 quater della legge regionale n. 23/2007**

In relazione alla previsione di cui all'articolo 34, comma 4 quater della legge regionale n. 23/2007 (come introdotto dalla legge n. 6 del 29 aprile 2019 "Misure urgenti per il recupero della competitività regionale"), come disposto con DGR n. 2046 del 22 dicembre 2023, possono accedere alla misura agevolativa sperimentale anche gli studenti residenti in Regione che utilizzino i servizi di TPL automobilistici o i servizi ferroviari regionali effettuati dai seguenti vettori:

1. - MOM "Mobilità di Marca"
2. - ATVO "Azienda Trasporti Veneto Orientale"
3. - Dolomiti Bus
4. - TRENITALIA

per l'accesso agli istituti scolastici siti presso i comuni della Regione del Veneto di più prossima e

diretta relazione. Per i servizi ferroviari, l'agevolazione si applica agli studenti residenti in regione che frequentano scuole secondarie di secondo grado, per destinazioni in Veneto comprese entro i 50 km dalle stazioni di Sacile o di Portogruaro, ultime stazioni di riferimento tariffario per i servizi ferroviari regionali tra Friuli Venezia Giulia e Veneto.

L'agevolazione consiste nel sostegno all'acquisto di abbonamenti da parte di studenti per i servizi automobilistici extraurbani e urbani e per i servizi ferroviari, emessi dalle suddette Aziende, attraverso un contributo diretto ai beneficiari che consenta l'abbattimento del relativo costo del 50%.

Le modalità attuative sono definite con successivo provvedimento giuntale.

Ai fini delle agevolazioni di cui al presente allegato restano in essere gli attuali accordi inter-aziendali stipulati dalle aziende TPL con contratto di servizio con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

24\_29\_1\_DGR\_1019\_1\_TESTO

## **Deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 1019** DLgs. 502/1992, art. 6, comma 3 e successive modifiche e integrazioni. Schema di procedura per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'Area sanitaria. Approvazione.

### **LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTA** la Legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" e, in particolare, l'art. 4, comma 2, che demanda ad un decreto del Ministro della Sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'individuazione dei criteri e delle modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i., ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali, relativi ai diplomi universitari medesimi;

**ATTESO** che, in attuazione del predetto comma 2, art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, è intervenuto l'Accordo prot. 17/CSR, adottato il 10 febbraio 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento;

**DATO ATTO** che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18 agosto 2011, è stato recepito l'Accordo Stato-Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, (rep. n. 17/CSR);

**CONSIDERATO** che il succitato DPCM 26 luglio 2011, oltre a precisare le caratteristiche che i titoli devono possedere per essere ammessi alla valutazione da parte della Conferenza dei servizi, definisce la procedura e la tempistica alle quali le Regioni e le Province autonome devono attenersi nella fase iniziale dell'istruttoria;

**VISTA** la circolare prot. n. DGRUPS 43468-P-20.09.2011, con la quale il Ministero della Salute, in attuazione a quanto disposto dal DPCM 26 luglio 2011, ha fornito le indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l'attività istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento;

**RICHIAMATI** di seguito i decreti della Direzione centrale competente in materia di salute della Regione, con i quali sono stati emanati quattro avvisi pubblici:

- n. 1357/ARU del 29.12.2011, inerente l'avviso delle Professioni sanitarie dell'area tecnica;
- n. 937/ARU del 24 ottobre 2013, inerente l'avviso delle Professioni sanitarie dell'area della riabilitazione;
- n. 501/SPS del 23 marzo 2020, inerente l'avviso della Professione sanitaria di Educatore Professionale socio sanitario;
- n. 12013/GRFVG del 7 settembre 2022, inerente l'avviso delle Professioni sanitarie della Prevenzione, Infermieristiche ed Ostetriche;

**CONSIDERATO** che la Conferenza di servizi - ex DPCM 26 luglio 2011 - riunitasi il 12 maggio 2022, il 18 ottobre 2022, il 20 marzo 2023, il 20 aprile 2023 ed il 13 giugno 2023 ha ritenuto opportuno procedere all'avvio di un nuovo ciclo di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree abilitanti alle professioni sanitarie;

**RICHIAMATO**, a tal proposito, il decreto n. 31846/GRFVG del 06.07.2023, con cui il competente servizio della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, in esecuzione alla DGR n. 979 del 23.06.2023, ha emanato un avviso pubblico unico, programmato in due distinti cicli temporali per la presentazione dell'istanze, di cui l'ultimo si concluderà il 18 luglio 2024;

**RITENUTO** precisare, in base a quanto previsto dalla legge n. 42/1999, dal DPCM del 2011 citato, e del pronunciamento del TAR Piemonte n. 414/2022 che:

- l'avvio del procedimento de quo è ad esclusiva istanza di parte e pertanto, gli eventuali interessati possono presentare domanda di equivalenza a prescindere dalla presenza di avvisi pubblici emanati dalla Regione;
- le Regioni ed il Ministero della Salute hanno l'obbligo di trattare l'istanza, secondo le tempistiche, le modalità e i criteri di espletamento della procedura di equivalenza dettate dal D.P.C.M. 26.07.2011;

**DATO ATTO** che, in considerazione del numero esiguo di domande pervenute nell'ambito degli ultimi avvisi e da cui si presume ragionevolmente che la procedura de quo possa considerarsi in fase di esaurimento;

rimento, i rappresentanti regionali del Tavolo tecnico della Commissione Salute "Area Risorse Umane, Formazione e Fabbisogni Formativi", nell'incontro tecnico del 23 maggio 2024, hanno condiviso di procedere, successivamente alla scadenza del 18 luglio 2024, all'avvio di una procedura aperta, senza alcun termine di scadenza per la presentazione delle istanze e valida per tutte le "aree" delle professioni sanitarie;

**PRESA VISIONE** della nota prot. n. 289319 del 17 giugno 2024, con cui la Regione del Veneto ha inviato al Ministero della Salute lo schema di procedura aperta predisposta, rendendo noto, al contempo, gli impegni assunti in merito dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

**PRESO ATTO** del testo della procedura e dei documenti correlati;

**PRECISATO** che è fatta, comunque, salva la possibilità per le Regioni e Province autonome di apporre ai documenti sopra indicati integrazioni e modifiche riguardanti le modalità operative al fine di adeguare e tenere conto delle scelte e specificità regionali;

**VALUTATO**, sulla base delle valutazioni innanzi espresse, di dare avvio, in conformità a quanto sopra, ad un'ulteriore fase di attuazione del DPCM 26.7.2011, inerente al riconoscimento dei titoli del pregresso ordinamento relativi alle professioni sanitarie di cui alla L. 251/2000;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la propria deliberazione n. 500 del 14 maggio 2021 e le successive deliberazioni di modifica ed integrazione, con le quali si sono determinate l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali;

**CONSIDERATO** che ai sensi della predetta DGR n. 500 del 14 maggio 2021 e s.m.i., l'istruttoria del riconoscimento dell'equivalenza titoli del pregresso ordinamento agli attuali diplomi universitari delle professioni sanitarie rientra nelle competenze del Direttore del Servizio personale SSR, formazione e rapporti con le Università della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, in attuazione degli indirizzi e delle condizioni generali fissate dalla Giunta regionale con la presente deliberazione;

**RITENUTO** pertanto di:

- approvare lo schema di procedura inerente al riconoscimento dei titoli del pregresso ordinamento relativi alle professioni sanitarie, di cui alla L. 251/2000, facente parte integrante della presente deliberazione, con la precisazione che a tale schema potranno essere apportate modifiche ed integrazioni non sostanziali, che si renderanno necessarie in ragione di eventuali ulteriori esigenze di carattere operativo ed organizzativo;
- autorizzare il Direttore del servizio personale SSR, formazione e rapporti con le Università della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità a provvedere con propri atti all'avvio di un'ulteriore fase di attuazione del DPCM 26.7.2011 e alla messa in atto di tutti gli adempimenti di competenza regionale, finalizzati all'avvio del procedimento di riconoscimento dell'equivalenza di cui all'art. 4, comma 2 della legge 42/1999;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché sul sito istituzionale regionale all'indirizzo: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) in apposita sezione dedicata;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità,

#### DELIBERA

**1.** Di approvare lo schema di procedura inerente al riconoscimento dei titoli del pregresso ordinamento relativi alle professioni sanitarie, di cui alla L. 251/2000, facente parte integrante della presente deliberazione, con la precisazione che a tale schema potranno essere apportate modifiche ed integrazioni non sostanziali, che si renderanno necessarie in ragione di eventuali ulteriori esigenze di carattere operativo ed organizzativo.

**2.** Di autorizzare il Direttore del servizio personale SSR, formazione e rapporti con le Università della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità a provvedere con propri atti all'avvio di un'ulteriore fase di attuazione del DPCM 26.7.2011 e alla messa in atto di tutti gli adempimenti di competenza regionale, finalizzati all'avvio del procedimento di riconoscimento dell'equivalenza di cui all'art. 4, comma 2 della legge 42/1999.

**3.** Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché sul sito istituzionale regionale all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) in apposita sezione dedicata.

**PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO  
DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO AI TITOLI UNIVERSITARI  
DELL'AREA SANITARIA**

di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 s.m.i.

Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10/2/ 2011, recepito con D.P.C.M. 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

Provvedimento di Giunta regionale/provinciale \_\_\_\_\_

**Disposizioni per la presentazione delle domande per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del  
pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie di cui alla L. 251/2000  
a decorrere dal 19 luglio 2024.**

**Articolo 1**

**Effetti e modalità di riconoscimento dell'equivalenza**

1. Il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto è attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo, e dell'accesso alla formazione post-base (art. 4, L. 42/99), ed è condizionato al raggiungimento del punteggio previsto, secondo quanto indicato all'art. 3 dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel D.P.C.M. 26 luglio 2011.
2. Qualora non sia raggiunto il punteggio previsto, il riconoscimento stesso è subordinato all'effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati con il decreto direttoriale della Direzione generale dell'Università, dello Studente e del Diritto allo studio, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 19 marzo 2014.

**Articolo 2**

**Titoli riconoscibili**

1. I titoli che possono essere ammessi alla procedura di valutazione del riconoscimento dell'equivalenza debbono possedere le seguenti caratteristiche:
  - a) devono essere stati **conseguiti entro il 17 marzo 1999**, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato **entro il 31 dicembre 1995**;
  - b) devono essere stati conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari (*si vedano in proposito i decreti ministeriali riportati alla successiva lett. c) in corrispondenza di ogni Professione Sanitaria*);
  - c) devono essere riconducibili alle singole Professioni Sanitarie interessate, in applicazione del comma 2, dell'art. 4 della Legge n. 42/99 e dei relativi profili emanati con i decreti ministeriali di seguito elencati:

**DECRETI MINISTERIALI DI INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI**

PROFESSIONI TECNICO SANITARIE	Tecnico Audiometrista (DM n. 667/94) Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (DM n. 745/94) Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (DM n. 746/94) Tecnico di Neurofisiopatologia (DM n. 183/95) Tecnico Ortopedico (DM n. 665/94) Tecnico Audioprotesista (DM n. 668/94) Tecnico Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare (DM n. 316/98) Igienista Dentale (DM n. 137/99) Dietista (DM n. 744/94)
----------------------------------	---

PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	Podologo (DM n. 666/94) Fisioterapista (DM n. 741/94) Logopedista (DM n. 742/94) Ortottista – Assistente di Oftalmologia (DM n. 743/94) Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (DM n. 56/97) Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (DM n. 182/01) Terapista Occupazionale (DM n. 136/97) Educatore Professionale (DM n. 520/98)
PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE	Infermiere (DM n. 739/94) Ostetrica/o (DM n. 740/94) Infermiere Pediatrico (DM n. 70/97)
PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE	Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (DM n. 58/97) Assistente Sanitario (DM n. 69/97)

- d) devono aver consentito l'esercizio professionale in conformità all'ordinamento allora in vigore; (art. 5, c. 2, D.P.C.M. 26.7.2011)
- e) i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione/Provincia \_\_\_\_\_ o da altri Enti preposti allo scopo della medesima Regione, e svolti nell'ambito del territorio regionale. Per Enti preposti allo scopo si fa riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all'epoca, erano preposti istituzionalmente o all'espletamento dei corsi di formazione/qualificazione/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi che poi – in concreto – possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati.

### Articolo 3

#### Titoli esclusi dalla procedura di valutazione del riconoscimento

1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell'equivalenza i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:
  - a) Infermiere generico (legge 29/10/1954 n° 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
  - b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046);
  - c) Puericultrice (artt. 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);
  - d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
  - e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
  - f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
  - g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
  - h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
  - i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
  - j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità);
  - k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per Educatore Professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
  - l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
  - m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
  - n) diplomi di infermiera volontaria di Croce Rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico;
  - o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12/12/90.

**Articolo 4****Titoli già equipollenti\***

1. Non verranno presi in considerazione titoli già dichiarati equipollenti ai rispettivi diplomi universitari dai decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42/99 di seguito riportati per le singole Professioni Sanitarie:

<b>PROFESSIONE SANITARIA</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI EQUIPOLLENZA TITOLI</b>
<b>TECNICO SANITARIE</b>	
<b>Area Tecnico - diagnostica</b>	
TECNICO AUDIOMETRISTA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
<b>Area Tecnico – assistenziale</b>	
TECNICO ORTOPEDICO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000
TECNICO AUDIOPROTESISTA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE VASCOLARE	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 189 del 14.08.2000
IGIENISTA DENTALE	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
DIETISTA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
<b>RIABILITATIVE</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI EQUIPOLLENZA TITOLI</b>
PODOLOGO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
FISIOTERAPISTA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000
LOGOPEDISTA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
ORTOTTISTA-ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 189 del 14.08.2000
EDUCATORE PROFESSIONALE	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000 D.M. 22 giugno 2016 – G.U. n. 196 del 23.8.2016 D.M. 29 marzo 2001 n. 182 – G.U. n. 115 del 19.5.2001 Legge n. 145 del 30/12/2018, comma 539 (G.U. n. 302 - S.O. n. 62 del 31.12.2018) Legge n.160 del 27/12/2019, art. 1, comma 465 (G.U. n. 304 - S.O. n. 45 del 30.12.2019)
<b>INFERMIERISTICA E OSTETRICA/O</b>	
INFERMIERE	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000
OSTETRICA/O	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
INFERMIERE PEDIATRICO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
<b>TECNICO DELLA PREVENZIONE</b>	
TECNICO DELLA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E DEI LUOGHI DI LAVORO	D.M. 27-7-2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000 integrato dal D.M. 3-11-2011 (G.U. n. 277 del 28/11/2011)
ASSISTENTE SANITARIO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

\* Mentre il riconoscimento dell'equipollenza di un titolo ad un altro è sancito da una norma, nell'equivalenza il riconoscimento di un titolo ad un altro è subordinato ad una procedura di valutazione del singolo caso concreto, si realizza in presenza di determinati requisiti, ed avviene su istanza dell'interessato.



### Articolo 5 Produzione del titolo

1. L'attestazione relativa al titolo di cui si richiede il riconoscimento dell'equivalenza conseguito presso un ente pubblico deve essere resa, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione (**Allegato A**).
2. Qualora il titolo sia stato conseguito presso un ente privato (ancorché autorizzato da un ente pubblico), il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (**Allegato A**) attestante il conseguimento del titolo, la copia del titolo prodotta secondo una delle seguenti modalità:
  - a) fotocopia semplice dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 (**Allegato A**);
  - b) copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

### Articolo 6 Valutazione del titolo e dell'esperienza lavorativa

1. Al fine di consentire il riconoscimento dell'equivalenza del titolo, il richiedente dovrà fornire idonee specificazioni riguardo alla durata del corso di formazione ed all'esperienza lavorativa di cui è in possesso.
  - 1.1 Per quanto riguarda la durata del corso di formazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., il richiedente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui riportare la durata complessiva della formazione in anni, in ore di insegnamento e tutte le informazioni richieste come da fac-simile **Allegato B**.
  - 1.2 Qualora il corso sia stato svolto presso un ente formativo privato (ancorché autorizzato da un ente pubblico) il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (**Allegato B**) la copia del programma del corso al fine di comprovare le dichiarazioni rese.
2. Per ciò che attiene all'esperienza lavorativa, l'interessato deve dimostrare che la stessa:
  - 2.1 sia riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile<sup>1</sup> a quella prevista per le Professioni Sanitarie rispetto alla quale si chiede l'equivalenza del titolo posseduto;
  - 2.2 sia stata svolta per un periodo di **almeno un anno**, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni **antecedenti al 10 febbraio 2011**, come previsto dall'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 26 luglio 2011;
  - 2.3 sia attestata per tutti gli anni di cui al punto 2.2 e antecedenti, tramite le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio come da fac-simile **Allegati C, C-1, D**, rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 s.m.i. e da appropriata documentazione che ne certifichi l'effettivo svolgimento per tutti gli anni/mesi/giorni dichiarati.
3. In APPENDICE al presente avviso sono riportate le indicazioni per la produzione delle attestazioni/autocertificazioni richieste riguardanti l'esperienza lavorativa.

### Art. 7 Richiesta elementi integrativi

1. Nel caso in cui, durante la fase iniziale dell'istruttoria riservata alle Regioni ai fini del perfezionamento dell'istanza, si dovesse riscontrare il difetto degli elementi previsti, ed in particolare, qualora dalle dichiarazioni sostitutive, o dalla documentazione inviata, non dovessero rinvenirsi le informazioni necessarie, le Regioni e Province autonome provvederanno alla richiesta delle relative integrazioni. Tali integrazioni dovranno essere fornite dall'istante nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta e dovranno essere trasmesse con le modalità che verranno indicate. Eventuali disguidi nel loro recapito all'amministrazione dovuti ad inesatte indicazioni, saranno imputati all'istante che non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito.

### Art. 8 Comunicazione di inammissibilità

1. Qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi non verrà dato ulteriore corso all'istanza:

---

<sup>1</sup> Per comprovare l'assimilabilità dell'attività lavorativa, utilizzare i parametri/documenti riportati in APPENDICE al presente avviso

- a) il titolo di cui si chiede l'equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995, così come indicato nell'art. 2, lett. a) del presente avviso;
- b) si tratti di un titolo escluso dalla procedura di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente avviso;
- c) si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 42/99, come indicato nell'art. 4 del presente avviso;

Di ciò verrà fornita apposita comunicazione a cura della Regione/Provincia autonoma \_\_\_\_\_

#### **Articolo 9** **Domanda per il riconoscimento del titolo**

1. La domanda di riconoscimento dell'equivalenza dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, alla quale deve essere apposta una marca da bollo da € 16,00.
2. La domanda deve essere corredata dagli appositi Allegati A, B, C e/o C1 e/o C2 e/o D, compilati e sottoscritti.
3. La domanda potrà essere spedita:
  - a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:  
\_\_\_\_\_  
indicando sulla busta l'oggetto della procedura: "*Domanda di riconoscimento dell'equivalenza ai titoli universitari dell'area sanitaria – L. 42/99*".  
oppure
  - b) a mezzo posta elettronica certificata (PEC), utilizzabile per i possessori di casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo: \_\_\_\_\_ indicando nell'oggetto: "*Domanda di riconoscimento dell'equivalenza ai titoli universitari dell'area sanitaria – L. 42/99*".  
Le necessarie indicazioni operative per i possessori di PEC sono rinvenibili al seguente indirizzo web: \_\_\_\_\_ incluso le indicazioni sulla marca da bollo.
4. La domanda deve essere prodotta esclusivamente alla Regione/Provincia autonoma ove è stato formalmente autorizzato il corso e nel cui ambito territoriale ha trovato svolgimento il corso stesso.
5. In caso di spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la data di trasmissione della domanda è stabilita e comprovata dalla data apposta dall'Ufficio Postale accettante. (NOTA: capoverso per le Regioni che si fanno spedire le istanze cartacee)  
In caso di spedizione tramite PEC la data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dalla data di invio della PEC.
6. Non sono ammissibili istanze presentate con modalità diverse da quelle previste.
7. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
  - a) il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita;
  - b) il titolo di cui si chiede l'equivalenza, la data di conseguimento dello stesso, l'Istituto o Ente che ha rilasciato il titolo e la durata del corso;
  - c) l'eventuale attività lavorativa svolta e l'attuale occupazione;
  - d) titoli di studio posseduti in aggiunta al titolo di cui si chiede l'equivalenza (es: diploma di scuola media, diploma di scuola superiore, ecc.);
  - e) il recapito, o indirizzo PEC, presso cui ogni comunicazione relativa alla presente domanda verrà inviata.
8. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni apposte dall'interessato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per omissione o apposizione di un oggetto diverso da quello indicato nella raccomandata o PEC, né per eventuali disguidi postali, informatici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
9. Alla domanda non devono essere allegati certificati o attestati di frequenza relativi a corsi di aggiornamento e/o corsi di formazione continua (ECM) per il conseguimento dei crediti formativi, altri titoli specialistici o master, partecipazione a corsi liberi, né i curriculum vitae, in quanto non costituiscono oggetto di valutazione. Diversamente verranno eliminati.

10. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità della stessa. La firma non deve essere autenticata e dovrà essere allegata alla domanda una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità.

Copia del presente bando può essere scaricata dal sito web della Regione \_\_\_\_\_  
Eventuali informazioni o precisazioni potranno essere pubblicate nelle medesime pagine web.

#### **Articolo 10**

##### **Termini del procedimento**

1. Entro 100 giorni dal ricevimento della domanda la Regione/Provincia autonoma provvederà a trasmettere gli esiti delle istruttorie al Ministero della Salute.
2. Entro i successivi 80 giorni, previo esame delle istanze da parte della Conferenza dei servizi di cui all'art. 7, comma 5, del D.P.C.M. 26.07.2011, verrà emanato il provvedimento da parte del Ministero della Salute a conclusione del procedimento.
3. I termini potranno essere sospesi per effetto di quanto previsto all'art. 7 del presente avviso.

#### **Articolo 11**

##### **Autocertificazioni e sanzioni per dichiarazioni mendaci**

1. Per consentire una corretta valutazione di quanto autocertificato, è necessario che le dichiarazioni sostitutive siano redatte in modo analitico e contengano tutti gli elementi che verrebbero indicati se i documenti stessi fossero rilasciati dall'Ente competente, pena il verificarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute conseguenze di legge, o di incompletezza, per cui ne deriverebbe l'impossibilità di effettuare un apprezzamento di quanto descritto. Si raccomanda pertanto l'utilizzo dei fac-simile allegati al presente avviso.
2. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000. Inoltre, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

#### **Articolo 12**

##### **Privacy - Informativa sul trattamento dei dati personali**

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation – GDPR*) (di seguito Regolamento) “*ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano*”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento si forniscono le seguenti informazioni relativi al trattamento dei dati personali che vengono conferiti con la partecipazione al presente avviso.

Sono Titolari del Trattamento:

Il Ministero della Salute e la Regione/Provincia Autonoma/ \_\_\_\_\_

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Ministero della Salute è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della salute - Responsabile della protezione dei dati personali, viale Giorgio Ribotta, n. 5- 00144 Roma, email: [rpd@sanita.it](mailto:rpd@sanita.it)

Il Responsabile della protezione dei dati personali della Regione/Provincia Autonoma è raggiungibile al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_, email: \_\_\_\_\_

I richiedenti dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e i trattamenti successivamente elencati. In mancanza di tale consenso non sarà possibile accettare la domanda di riconoscimento dell'equivalenza di cui al presente avviso.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione della domanda finalizzata al riconoscimento dell'equivalenza dei titoli afferenti al pregresso ordinamento alle odierne lauree secondo quanto disposto dal DPCM 26 luglio 2011.

I dati personali forniti dai richiedenti in sede di presentazione delle domande di cui al presente Avviso, o comunque acquisiti a tal fine, sono trattati con modalità elettroniche e cartacee mediante operazioni di raccolta, registrazione,

organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione, ai soli fini dell'espletamento delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli afferenti al pregresso ordinamento alle odierne lauree secondo quanto disposto dal DPCM 26 luglio 2011, e per le relative verifiche, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati raccolti potranno essere trattati, in forma aggregata, anche a fini statistici. Il trattamento dei dati è svolto dai soggetti autorizzati dai titolari, o dai designati dallo stesso, nonché dai soggetti che operano per conto dei titolari, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, quali Responsabili del Trattamento, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla procedura, o alle relative verifiche, per il riconoscimento dell'equivalenza.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par.1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dal tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione ministeriale, regionale, provinciale e da leggi e regolamenti in materia.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi e qualora questo non pregiudichi le attività e gli obblighi connessi alla procedura di riconoscimento, la cancellazione, la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Inoltre, ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati necessari a dar corso alla procedura di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli afferenti al pregresso ordinamento alle odierne lauree è obbligatorio e la loro mancata comunicazione preclude lo svolgimento della procedura stessa.

### **Articolo 13 Disposizioni finali e di rinvio**

1. Agli istanti non verrà data comunicazione dell'avvio del procedimento.
2. Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rinvia all'Accordo Stato/Regioni n. rep. n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con D.P.C.M. del 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011).

#### **INFORMATIVE:**

- Avverso il provvedimento ministeriale sarà possibile esperire ricorso al TAR Lazio entro i termini previsti dal D.lgs 02/07/2010, n. 104 "Codice del Processo Amministrativo".
- Ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche,
  - il responsabile della fase iniziale dell'istruttoria è la Regione \_\_\_\_\_
  - il responsabile della seconda fase dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale è il Ministero della Salute.
- Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di riconoscimento dell'equivalenza secondo le modalità previste dalla L. n. 241/1990 e s.m.i., dal D.P.R. n.184/2006, nonché dalle disposizioni delle singole Regioni e Province autonome e del Ministero della Salute.

**NOTA BENE: l'iscrizione del professionista all'Albo del corrispondente Ordine delle Professioni Sanitarie effettuata sulla base del possesso di un titolo di studio del pregresso ordinamento, presuppone l'intervenuta valutazione di equipollenza del titolo da parte degli Organi dell'Albo stesso. Il titolo in questione, quindi, essendo già equipollente non va sottoposto alla procedura di riconoscimento dell'equivalenza di cui al presente Avviso.**

## APPENDICE

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA, di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 s.m.i. . Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10/2/ 2011 recepito con D.P.C.M. 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

### AVVERTENZE

La domanda per il riconoscimento del titolo deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo allegato al presente avviso, così come le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.

Non può essere considerata "attività lavorativa" la prestazione resa a titolo gratuito o volontario, quella derivante dalla fruizione di una borsa di studio o la prestazione per la quale è previsto unicamente un rimborso spese o forfettario.

### ATTESTAZIONE ESPERIENZA LAVORATIVA

#### **ATTENZIONE**

- a. Non saranno valutate attestazioni relative ad esperienze lavorative espletate successivamente al 10 febbraio 2011;**
- b. L'attività lavorativa viene valutata soltanto dopo la data di conseguimento del titolo per il quale si richiede l'equivalenza.**

#### **Attività lavorativa subordinata**

1. L'attestazione relativa all'esperienza lavorativa subordinata prestata alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico deve essere resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio come da Fac-simile Allegato C.
2. L'attestazione relativa all'esperienza lavorativa subordinata prestata alle dipendenze di un datore di lavoro privato deve essere resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i, tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, come da Fac-simile Allegato C-1, inoltre al fine di comprovare la tipologia di attività svolta, l'anzianità lavorativa, il richiedente deve allegare appropriata documentazione comprovante quanto dichiarato, potendo utilizzare i seguenti documenti:
  - a) copia del/dei contratti di lavoro sottoscritti ed eventuali ulteriori documenti (es. dichiarazione del datore di lavoro, libretto del lavoro), dichiarazione/i in carta intestata sottoscritta/e dal rappresentante legale/direttore della società/cooperativa sociale o altro ente privato, idonei ad attestare l'attività lavorativa svolta, la tipologia e l'inquadramento contrattuale, la qualifica, le mansioni e/o le prestazioni svolte, la durata (in anni, mesi, giorni) delle singole attività lavorative;
  - b) copia di altri documenti ritenuti idonei ad attestare quanto dichiarato in Allegato C-1, ovvero la tipologia di attività lavorativa svolta, la data di inizio e fine e la durata complessiva.

La documentazione allegata deve essere, integrativa e coerente con quanto dichiarato in Allegato C-1 ed elencata nell'Allegato C-2.

All'allegato C- 1 **non** devono essere allegati il fascicolo previdenziale INPS, le dichiarazioni dei redditi del lavoratore dipendente (es. CUD, Modello 740 – quadro C; Modello 730 – quadro C; Modello 101 fino al 1997) o la copia del Libretto di lavoro se non nei casi in cui riportino la qualifica contrattuale assimilabile all'attività svolta.

### **Attività lavorativa autonoma/libero professionale**

Si tratta di un lavoro svolto in proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente che paga la prestazione o il servizio con un corrispettivo in denaro. Il lavoro autonomo può essere svolto in proprio come titolare di una partita I.V.A. o in qualità di socio di una società, ente o cooperativa. Nei casi in cui l'istante abbia svolto lavoro autonomo come prestazione d'opera senza essere socio di una società/cooperativa o titolare di una partita iva, sarà suo onere presentare la documentazione reddituale che possa dimostrare lo svolgimento di tale attività, la tipologia di attività svolta e la durata.

1. L'attestazione relativa all'attività lavorativa autonoma/libero professionale deve essere resa, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i, tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, come da fac-simile Allegato D.
2. Le attività lavorative autonome per essere valutate, debbono essere documentate, ed al fine di comprovare la tipologia di attività svolta<sup>2</sup>, la continuità lavorativa<sup>3</sup> e l'anzianità<sup>4</sup>, il richiedente deve allegare appropriata **ed esaustiva** documentazione, potendo utilizzare i seguenti documenti:
  - a. certificazione di attribuzione di partita I.V.A. riferita agli anni di attività dichiarata, D.P.C.M. 26.7.2011, art. 2, comma 4, con esplicitazione del "codice attività", indicante la classificazione/tipologia dell'attività svolta e lo storico variazioni;
  - b. dichiarazione dei redditi (740/UNICO) riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata, D.P.C.M. 26.7.2011, art. 2, comma 4, lett. b, allegando solo i Quadri<sup>5</sup> del modello della dichiarazione utili a comprovare la "natura del reddito", cioè la tipologia dell'attività svolta contrassegnata dal "codice attività";
  - c. eventuale copia di incarichi professionali sottoscritti o di contratti di collaborazione (D.P.C.M. 26.7.2011, art. 2, comma 4, lett. c);
  - d. visura storica/atto societario/statuto, dal quale si evinca l'oggetto e il codice attività della società/cooperativa, il ruolo/funzione assunto dall'istante e l'attività svolta dal richiedente presso la società/studio/cooperativa/altro ente di cui è socio o per cui lavora;
  - e. eventuali ulteriori documenti idonei a comprovare la tipologia, l'anzianità e la continuità dell'attività lavorativa svolta (esempio: la dichiarazione del rappresentante legale/direttore della società/cooperativa per cui si lavora, la dichiarazione contenente la descrizione delle attività svolte e la durata, specificando la data di inizio e fine rapporto; le fatture dell'attività purché intestate all'istante e indicante la tipologia dell'attività svolta).

I documenti indicati al punto a) e b) sono vevoli sia per attività autonoma individuale, sia per attività autonome svolte nell'ambito della propria ditta individuale o in qualità di soci o lavoratori di una società. I quadri del modello della dichiarazione dei redditi utili a comprovare la "natura del reddito" cambiano in base al regime fiscale impiegato e se la dichiarazione è dell'attività societaria anziché individuale. Nel primo caso (dichiarazione redditi di società), il "codice attività" non è presente nel Quadro richiesto (in genere Quadro RH). È quindi necessario che l'istante alleghi anche i documenti indicati ai punti e).

<sup>2</sup> La tipologia di attività svolta indica la "natura dell'attività lavorativa", cioè le mansioni, ovvero i compiti svolti che debbono essere assimilabili alle professioni sanitarie. Nel lavoro autonomo la "tipologia" dell'attività è dimostrata dal **codice attività** che identifica l'attività/settore economico. Questo è contenuto nella certificazione di partita I.V.A. e in specifici Quadri della dichiarazione dei redditi per i lavoratori autonomi.

<sup>3</sup> La continuità lavorativa è dimostrata da prestazioni lavorative non occasionali e consecutive l'una all'altra pur con periodi di intervallo.

<sup>4</sup> L'anzianità lavorativa è data dalla sommatoria della durata in anni, mesi e giorni delle singole attività assimilabili, ovvero dalla durata complessiva dell'attività lavorativa.

<sup>5</sup> Quadri dell'UNICO che possono attestare la tipologia dell'attività svolta:

- a. Quadro RE per l'autonomo con partita I.V.A. In caso di applicazione di regimi fiscali agevolati il Quadro RE può essere sostituito da: Quadro CM – regime dei minimi; Quadro RL – regime agevolato, o altri quadri;
- b. Quadro RG: indica il reddito di impresa in regime di contabilità semplificata;
- d. Quadro RE: indica il reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria;
- e. Quadro RK: indica l'utile per le società s.n.c. o s.a.s. per ciascun socio;
- f. Quadro RH: indica il reddito del socio nell'ambito della società ovvero esprime il dividendo tra i soci;

**Il quadro RH e altri che non presentano il codice attività pur attestando la tipologia dell'attività, devono essere integrati dalla dichiarazione dell'amministratore/direttore sanitario della società.**

In caso di partita I.V.A. associata a più codici attività, è onere dell'istante allegare ulteriore documentazione che possa dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa assimilabile alle professioni sanitarie di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di Assistente sanitario, di Infermiere, di Infermiere Pediatrico o di Ostetrica/o.

I predetti documenti devono essere prodotti secondo una delle seguenti modalità:

- a) fotocopia semplice dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato C-2);
- b) copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000.

**Nel caso il richiedente abbia svolto attività lavorativa subordinata, sia alle dipendenze di datori di lavoro pubblico che privato, e abbia svolto attività lavorativa autonoma/libero professionale, dovrà compilare tutti i moduli per le attività corrispondenti.**



**D O M A N D A**  
per ottenere il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del progresso  
ordinamento ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie  
ex art. 6, comma 3, del D.Lgs 502/92 s.m.i.  
D.P.C.M. 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

LOGO REGIONE/  
PROVINCIA

Spett.le Regione

MARCA DA BOLLO €  
16,00

La /Il Sottoscritta/o \_\_\_\_\_  
(Nome e Cognome)

nata/o a \_\_\_\_\_ il | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ |  
(Luogo di nascita)

Codice Fiscale | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ |

**chiede l'avvio della procedura per il riconoscimento dell'equivalenza del proprio titolo, al titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria di:**  
(effettuare un'unica scelta barrando la casella d'interesse)

<b>PROFESSIONI SANITARIE PER CUI SI CHIEDE L'EQUIVALENZA DEL TITOLO POSSEDUTO</b>
<b>AREA PROFESSIONI TECNICO SANITARIE</b>
<input type="checkbox"/> Tecnico Audiometrista (DM n. 667/94) <input type="checkbox"/> Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (DM n. 745/94) <input type="checkbox"/> Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (DM n. 746/94) <input type="checkbox"/> Tecnico di Neurofisiopatologia (DM n. 183/95) <input type="checkbox"/> Tecnico Ortopedico (DM n. 665/94) <input type="checkbox"/> Tecnico Audioprotesista (DM n. 668/94) <input type="checkbox"/> Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare (DM n. 316/98) <input type="checkbox"/> Igienista Dentale (DM n. 137/99) <input type="checkbox"/> Dietista (DM n. 744/94)
<b>AREA PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE</b>
<input type="checkbox"/> Podologo (DM n. 666/94) <input type="checkbox"/> Fisioterapista (DM n. 741/94) <input type="checkbox"/> Logopedista (DM n. 742/94) <input type="checkbox"/> Ortottista – Assistente di Oftalmologia (DM n. 743/94) <input type="checkbox"/> Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (DM n. 56/97) <input type="checkbox"/> Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (DM n. 182/01) <input type="checkbox"/> Terapista Occupazionale (DM n. 136/97) <input type="checkbox"/> Educatore Professionale (DM n. 520/98)
<b>AREA PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE</b>
<input type="checkbox"/> Infermiere (DM n. 739/94) <input type="checkbox"/> Ostetrica/o (DM n. 740/94) <input type="checkbox"/> Infermiere Pediatrico (DM n. 70/97)
<b>AREA PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE</b>
<input type="checkbox"/> Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (DM n. 58/97) <input type="checkbox"/> Assistente Sanitario (DM n. 69/97)



**Ai predetti fini, sotto la propria responsabilità DICHIARA di essere in possesso del seguente titolo per il quale chiede il riconoscimento dell'equivalenza, il cui corso è stato autorizzato, e/o svolto presso codesta Regione:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(Indicare la denominazione del titolo)*

conseguito entro il 17 marzo 1999, ovvero il |\_\_ \_\_| |\_\_ \_\_| |\_\_ \_\_| al termine del percorso formativo iniziato entro il 31 dicembre 1995, presso : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(Denominazione dell'Istituto o dell'Ente formativo che ha rilasciato il titolo)*

#### DICHIARA

di aver prestato attività lavorativa coerente ed assimilabile alla Professione Sanitaria indicata, per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011.

di **NON** aver prestato attività lavorativa coerente ed assimilabile alla Professione Sanitaria indicata, per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011.

**DICHIARA** di essere iscritto:

all'Elenco Speciale per la professione di \_\_\_\_\_ della Provincia di: \_\_\_\_\_

all'Albo per la professione di \_\_\_\_\_ della Provincia di: \_\_\_\_\_

di non essere iscritto ad alcun Albo professionale o Elenco speciale

- di essere attualmente occupato e di svolgere la seguente attività: \_\_\_\_\_

presso: \_\_\_\_\_

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio, ulteriori rispetto al titolo di cui chiede l'equivalenza:

Diploma Scuola Media       Diploma di Qualifica Professionale       Attestato di Qualifica Professionale

Diploma Scuola Superiore       Dipl. Scuola Diretta a Fini Speciali       Diploma Universitario       Laurea

Altro (spec.) \_\_\_\_\_

conseguito/i il \_\_\_\_\_

**DICHIARA** inoltre di aver preso visione che la presente istanza verrà esaminata nel rispetto dei termini indicati nell'Avviso all'art. 10.

**ALLEGA** alla presente le dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti di notorietà contenuti/e nell'avviso (Allegati A, B, ecc.) completamente compilate e, in aggiunta, include:

- la copia in carta semplice di un **valido documento d'identità** personale;

- un apposito **elenco**, datato e sottoscritto, riportante tutti i documenti e le autocertificazioni presentate.

**DICHIARA** di accettare tutte le indicazioni fornite nell'avviso, consapevole che qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni riportate dagli accertamenti che gli uffici sono titolati a svolgere, l'amministrazione disporrà l'applicazione delle norme penali previste e la decadenza da ogni beneficio, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Data \_\_\_\_\_ Firma del dichiarante \_\_\_\_\_  
*(per esteso e leggibile)*

**CHIEDE** infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo:

*(scrivere in modo chiaro e leggibile)*

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

n. telefonico \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

oppure, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): \_\_\_\_\_

*(scrivere in modo chiaro e leggibile)*

Data \_\_\_\_\_ Firma del dichiarante \_\_\_\_\_

*(per esteso e leggibile)*

### ***Informativa Privacy***

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) (di seguito Regolamento) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento si forniscono le seguenti informazioni relativi al trattamento dei dati personale che vengono conferiti con la partecipazione al presente avviso.

Sono Titolari autonomi del Trattamento:

Il Ministero della Salute e la Regione/Provincia Autonoma/ \_\_\_\_\_

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Ministero della Salute è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della salute - Responsabile della protezione dei dati personali, viale Giorgio Ribotta, n. 5- 00144 Roma, email: rpd@sanita.it

Il Responsabile della protezione dei dati personali della Regione/Provincia Autonoma è raggiungibile al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_, email:

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Regione/Provincia Autonoma/ \_\_\_\_\_ e dal Ministero della Salute per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione della domanda volta al riconoscimento dell’equivalenza dei titoli afferenti al pregresso ordinamento alle odierne lauree secondo quanto disposto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42 e dal conseguente DPCM 26 luglio 2011.

I dati personali forniti dai richiedenti in sede di presentazione delle domande di cui al presente Avviso, o comunque acquisiti a tal fine, sono trattati con modalità elettroniche e cartacee mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione, ai soli fini dell’espletamento delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli afferenti al pregresso ordinamento alle odierne lauree secondo quanto disposto dal DPCM 26 luglio 2011, e per le relative verifiche, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati raccolti potranno essere trattati, in forma aggregata, anche a fini statistici. Il trattamento dei dati è svolto dai soggetti autorizzati dai titolari, o dai designati dagli stessi, nonché dai soggetti che operano per conto dei titolari, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, quali Responsabili del Trattamento, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate al Ministero della Salute e alle ulteriori Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla procedura, o alle relative verifiche, per il riconoscimento dell’equivalenza. Non è previsto il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par.1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dal tempo stabilito dalle regole interne proprie all’Amministrazione ministeriale, regionale, provinciale e da leggi e regolamenti in materia. All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi e qualora questo non pregiudichi le attività e gli obblighi connessi alla procedura di riconoscimento, la cancellazione, la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Inoltre, ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati necessari a dar corso alla procedura di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli afferenti al pregresso ordinamento alle odierne lauree è obbligatorio e la loro mancata comunicazione preclude lo svolgimento della procedura stessa.

Data \_\_\_\_\_ Firma per presa visione \_\_\_\_\_

*(per esteso e leggibile)*



Ministero della Salute

**ALLEGATO A**

Dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante il

**TITOLO di cui si chiede l'EQUIVALENZA**

LOGO REGIONE

RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO,  
AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA  
DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

La/il sottoscritta/o \_\_\_\_\_  
(Nome e Cognome)

nata/o a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Luogo di nascita)

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, **DICHIARA** di aver conseguito il seguente titolo di cui chiede il riconoscimento dell'equivalenza:

**Denominazione del titolo:** \_\_\_\_\_

**Tipologia del titolo :**  Diploma di Qualifica Professionale  Attestato di Qualifica Professionale

Diploma di Scuola Superiore  Dipl. Scuola Diretta a Fini Speciali  Diploma Universitario  Laurea

Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**Denominazione Ente pubblico che ha autorizzato il corso:**

\_\_\_\_\_  
(Es.: Ministero della Pubblica Istruzione, Università, Regione, Provincia, ULSS, Ospedale, ecc.)

**Indicare per esteso i riferimenti dell'atto normativo/amministrativo di istituzione/autorizzazione:**

\_\_\_\_\_  
(Es.: delibere regionali, decreti ministeriali, leggi, leggi regionali, D.P.R., D.M., atti citati, ecc.)

**Eventuale numero di protocollo/repertorio o specificazioni riportate sul titolo:**

\_\_\_\_\_

**Denominazione ente, università o struttura formativa che ha rilasciato il titolo:**

\_\_\_\_\_  
(Es.: Università, Regione, Provincia, Scuola, Istituto, ULSS, Ospedale, ecc.)

**Indirizzo sede:** \_\_\_\_\_  
(Comune, Provincia)

**Data di conseguimento:** |\_\_| |\_\_| |\_\_| **Anno scolastico/accademico** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Data**

\_\_\_\_\_  
**Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**

La firma non va autenticata

La/il sottoscritta/o **allega alla presente la copia** del titolo stesso al fine di supportare le dichiarazioni di certificazione rese, e **dichiara** ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., che la copia del titolo è autentica e conforme all'originale.

\_\_\_\_\_  
**Data**

\_\_\_\_\_  
**Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**

La firma non va autenticata



Ministero della Salute

**ALLEGATO B**

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante il

**CORSO DI FORMAZIONE**

LOGO REGIONE

RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO,  
AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA  
DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

La/il sottoscritta/o \_\_\_\_\_  
(Nome e Cognome)

nata/o a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Luogo di nascita)

**DICHIARA**

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.,

in relazione al titolo denominato: \_\_\_\_\_,

conseguito presso ente, struttura formativa, università denominato/a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ che il relativo percorso

formativo è stato svolto nel territorio di codesta Regione ed ha avuto una durata di anni:

1    2    3    4    5 per complessive ore: \_\_\_\_\_ così suddivise:

<b>1° anno</b> - ore totali: _____ di cui: - ore di formazione teorica: _____ - ore di formazione pratica: _____	<b>2° anno</b> - ore totali: _____ di cui: - ore di formazione teorica: _____ - ore di formazione pratica: _____
<b>3° anno</b> - ore totali: _____ di cui: - ore di formazione teorica: _____ - ore di formazione pratica: _____	<b>4° anno</b> - ore totali: _____ di cui: - ore di formazione teorica: _____ - ore di formazione pratica: _____
<b>5° anno</b> - ore totali: _____ di cui: - ore di formazione teorica: _____ - ore di formazione pratica: _____	

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

La firma non va autenticata

Qualora il titolo sia stato conseguito presso un ente formativo privato, la/il sottoscritta/o **allega copia** del programma del corso al fine di supportare le dichiarazioni di certificazione rese, e **dichiara** ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., che la copia è autentica e conforme all'originale.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

La firma non va autenticata



Ministero della Salute

**ALLEGATO C**
**Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante  
 ESPERIENZA LAVORATIVA SUBORDINATA c/o ENTE PUBBLICO**

LOGO REGIONE

 RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO,  
 AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA  
 DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

 La/il sottoscritta/o \_\_\_\_\_  
 (Nome e Cognome)

 nata/o a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (Luogo di nascita)

Codice Fiscale | \_ \_ \_ \_ \_ | \_ \_ \_ \_ \_ | \_ \_ \_ \_ \_ | \_ \_ \_ \_ \_ |

 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., **DICHIARA** di aver svolto/di svolgere la seguente attività lavorativa subordinata:

*(l'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la **Professione Sanitaria** per la quale si chiede l'equivalenza, e deve essere stata svolta per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011).*
***N.B.:** non può essere considerata "attività lavorativa" la prestazione resa a titolo gratuito/volontario, quella derivante dalla fruizione di una borsa di studio o la prestazione per la quale è previsto unicamente un rimborso spese o forfettari.*

Ente Pubblico: \_\_\_\_\_

Sede (indirizzo): \_\_\_\_\_

Profilo Professionale: \_\_\_\_\_

Posizione Funzionale/Categoria: \_\_\_\_\_

Qualifica Funzionale/Profilo: \_\_\_\_\_

 Tipologia contratto:  Tempo determinato\*\*  Tempo indeterminato

Data inizio (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ Data termine (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

*(In caso di rinnovi contrattuali a tempo determinato presso lo stesso Ente con medesimo profilo, indicare il periodo complessivo sottraendo dal conteggio il periodo di intervallo tra un contratto e l'altro)*

 Durata\*:  Tempo pieno, durata: \_\_\_\_\_  Tempo parziale \_\_\_\_\_ %, durata: \_\_\_\_\_  
 (anni - mesi) (anni - mesi)

 Durata complessiva\*: \_\_\_\_\_  
 (anni - mesi)

Ente Pubblico: \_\_\_\_\_

Sede (indirizzo): \_\_\_\_\_

Profilo Professionale: \_\_\_\_\_

Posizione Funzionale/Categoria: \_\_\_\_\_

Qualifica Funzionale/Profilo: \_\_\_\_\_

 Tipologia contratto:  Tempo determinato\*\*  Tempo indeterminato

Data inizio (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ Data termine (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

*(In caso di rinnovi contrattuali a tempo determinato presso lo stesso Ente con medesimo profilo, indicare il periodo complessivo sottraendo dal conteggio il periodo di intervallo tra un contratto e l'altro)*

 \*\* Con **Tempo determinato** si intendono tutte le tipologie contrattuali a termine, indipendentemente dalla tipologia (esempi: collaborazione, a chiamata, stagionale, sostituzione maternità ecc.).

 \* L'indicazione della **durata** (anche parziale, cioè part-time) è **obbligatoria**. Il calcolo deve essere effettuato in anni e mesi, considerando come mese intero periodi continuativi di frazioni superiori a quindici giorni. In caso di tempo parziale, la "durata" di ciascun contratto di lavoro deve tenere conto del conteggio effettuato in base alla percentuale e durata del periodo lavorativo in cui è stata svolta un'attività di durata parziale.

**Durata\***:  Tempo pieno, durata: \_\_\_\_\_  Tempo parziale \_\_\_\_\_ %, durata: \_\_\_\_\_  
(anni - mesi) (anni - mesi)

Durata complessiva\*: \_\_\_\_\_  
(anni - mesi)

Ente Pubblico: \_\_\_\_\_

Sede (indirizzo): \_\_\_\_\_

Profilo Professionale: \_\_\_\_\_

Posizione Funzionale/Categoria: \_\_\_\_\_

Qualifica Funzionale/Profilo: \_\_\_\_\_

Tipologia contratto:  Tempo determinato\*\*  Tempo indeterminato

Data inizio (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ Data termine (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

(In caso di rinnovi contrattuali a tempo determinato presso lo stesso Ente con medesimo profilo, indicare il periodo complessivo sottraendo dal conteggio il periodo di intervallo tra un contratto e l'altro)

**Durata\***:  Tempo pieno, durata: \_\_\_\_\_  Tempo parziale \_\_\_\_\_ %, durata: \_\_\_\_\_  
(anni - mesi) (anni - mesi)

Durata complessiva\*: \_\_\_\_\_  
(anni - mesi)

**Durata\* complessiva esperienza lavorativa:** \_\_\_\_\_

(anni - mesi)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente copia dei seguenti documenti e dichiara, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., che la copia di tali documenti è autentica e conforme all'originale:

- a) \_\_\_\_\_  
 b) \_\_\_\_\_  
 c) \_\_\_\_\_  
 d) \_\_\_\_\_

Il dichiarante prende atto che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o produce e fa uso di atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e che l'Amministrazione regionale disporrà la decadenza da ogni beneficio conseguito in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

\_\_\_\_\_ **Data**

\_\_\_\_\_ **Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**

La firma non va autenticata



Ministero della Salute

**ALLEGATO C-1**

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante  
**ESPERIENZA LAVORATIVA SUBORDINATA c/o ENTE PRIVATO**

LOGO REGIONE

RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO,  
AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA  
DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

La/il sottoscritta/o \_\_\_\_\_  
(Nome e Cognome)

nata/o a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Luogo di nascita)

Codice Fiscale | \_ \_ \_ \_ \_ |

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., **DICHIARA** di aver svolto/di svolgere la seguente attività lavorativa subordinata:

*(l'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la **Professione Sanitaria** per la quale si chiede l'equivalenza, e deve essere stata svolta per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011).*

**N.B.:** non può essere considerata "attività lavorativa" la prestazione resa a titolo gratuito/volontario, quella derivante dalla fruizione di una borsa di studio o la prestazione per la quale è previsto unicamente un rimborso spese o forfettari.

Ente Privato: \_\_\_\_\_

Indirizzo sede legale \_\_\_\_\_

C.F. Ente | \_ \_ \_ \_ \_ | e/o Partita IVA Ente | \_ \_ \_ \_ \_ |

**Tipologia contratto:**

C.C.N.L. e settore \_\_\_\_\_ Inquadramento livello \_\_\_\_\_

- Tempo indeterminato       Tempo determinato \*\* del tipo:  
 Continuativo;       In sostituzione/A chiamata;  
 Altro (specificare): \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_ Mansione \_\_\_\_\_

Luogo di lavoro \_\_\_\_\_ Attività svolte \_\_\_\_\_

**Data inizio** (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ **Data termine** (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ (In caso di rinnovi contrattuali a tempo determinato presso lo stesso ente con medesimo profilo e contratto, indicare il periodo complessivo sottraendo dal conteggio della durata il periodo di intervallo tra un contratto e l'altro)

**Durata\*** complessiva (anni - mesi) \_\_\_\_\_

\*\* Con **Tempo determinato** si intendono tutte le tipologie contrattuali a termine, indipendentemente dalla tipologia (esempi: collaborazione, sostituzione maternità, a chiamata, stagionale, ecc.).

Ente Privato: \_\_\_\_\_

Indirizzo sede legale \_\_\_\_\_

C.F. Ente | | | | | | | | | | | | | | | | | e/o Partita IVA Ente | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Tipologia contratto:**

C.C.N.L. e settore \_\_\_\_\_ Inquadramento livello \_\_\_\_\_

Tempo indeterminato  Tempo determinato\*\* del tipo:

Continuativo;  In sostituzione/A chiamata;

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_ Mansione \_\_\_\_\_

Luogo di lavoro \_\_\_\_\_ Attività svolte \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Data inizio** (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ **Data termine** (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ (In caso di rinnovi contrattuali a tempo determinato presso lo stesso ente con medesimo profilo e contratto, indicare il periodo complessivo sottraendo dal conteggio della durata il periodo di intervallo tra un contratto e l'altro)

**Durata\*** complessiva (anni - mesi) \_\_\_\_\_

**Durata\* complessiva esperienza lavorativa:**

\_\_\_\_\_ (anni - mesi)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente copia dei seguenti documenti e dichiara, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., che la copia di tali documenti è autentica e conforme all'originale:

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

d) \_\_\_\_\_

Il dichiarante prende atto che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o produce e fa uso di atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e che l'Amministrazione regionale disporrà la decadenza da ogni beneficio conseguito in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

\_\_\_\_\_  
**Data**

\_\_\_\_\_  
**Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**

La firma non va autenticata





Ministero della Salute

**ALLEGATO C-2**Dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante  
**DOCUMENTI ATTESTANTI L'ATTIVITA' LAVORATIVA PRIVATA**

LOGO REGIONE

RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO,  
AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA  
DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(Nome e Cognome)nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(Luogo di nascita)

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000 e s.m., **DICHIARA** che, al fine di comprovare le dichiarazioni di certificazione rese, le copie dei documenti allegati alla domanda relativi all'attività lavorativa svolta alle dipendenze di enti privati o autonomo/libero professionale, e di seguito elencati, sono autentici e conformi all'originale:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_

6 \_\_\_\_\_

7 \_\_\_\_\_

8 \_\_\_\_\_

9 \_\_\_\_\_

10 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Data**\_\_\_\_\_  
**Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**

La firma non va autenticata



Codice attività | \_ \_ \_ \_ \_ | Descrizione codice attività \_\_\_\_\_

Domicilio fiscale (*indirizzo*) \_\_\_\_\_

Attività svolta \_\_\_\_\_

Ruolo ricoperto \_\_\_\_\_

Inizio attività \_\_\_\_\_ Termine attività \_\_\_\_\_  
(*gg/mm/aaaa*) (*gg/mm/aaaa*)Durata attività \* (*escluse le eventuali interruzioni*): \_\_\_\_\_  
(*mesi/anni*)**Tipologia attività lavorativa:**

Impresa individuale     Socio di società/ Cooperativa     Libero professionista:     singolo  
 per società/coop

Partita IVA | \_ \_ \_ \_ \_ | \_\_\_\_\_

Codice Fiscale | \_ \_ \_ \_ \_ | \_\_\_\_\_

Denominazione impresa/società/Cooperativa \_\_\_\_\_

Stato:  in attività     cessata     altro (*spec.*) \_\_\_\_\_

Codice attività | \_ \_ \_ \_ \_ | Descrizione codice attività \_\_\_\_\_

Domicilio fiscale (*indirizzo*) \_\_\_\_\_

Attività svolta \_\_\_\_\_

Ruolo assunto nell'ambito di una Società \_\_\_\_\_

Inizio attività \_\_\_\_\_ Termine attività \_\_\_\_\_  
(*gg/mm/aaaa*) (*gg/mm/aaaa*)Durata attività \* (*escluse le eventuali interruzioni*): \_\_\_\_\_  
(*mesi/anni*)

<b>Durata* complessiva esperienza lavorativa autonoma:</b> _____ ( <i>anni - mesi</i> )
--

Il/la sottoscritto/a allega alla presente copie dei seguenti documenti e **dichiara**, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000 s.m.i. che la copia della documentazione allegata è autentica e conforme all'originale:

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_
- d) \_\_\_\_\_

Il dichiarante prende atto che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o produce e fa uso di atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e che l'Amministrazione regionale disporrà la decadenza da ogni beneficio conseguito in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)  
La firma non va autenticata

**(da compilare in caso di invio per posta elettronica certificata)**

Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i,

1. **di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo** di euro 16,00 tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo della presente domanda; attestando di seguito i dati della marca da bollo utilizzata:

- data e ora di emissione \_\_\_\_\_
- identificativo n. \_\_\_\_\_

2. di conservare l'originale della presente domanda per eventuali controlli da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_  
(per esteso e leggibile)

24\_29\_1\_DGR\_1022\_1\_TESTO

## **Deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 1022** LR 18/2015, art. 41, comma 2. Disciplina relativa alle indennità di funzione e di presenza, nonché ai rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno per gli amministratori degli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché altri aspetti correlati. Approvazione definitiva.

### **LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** l'articolo 4, comma 1 bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che attribuisce alla Regione la potestà legislativa in materia di ordinamento degli Enti locali e delle relative circoscrizioni;

**VISTO** l'articolo 14, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, secondo cui spetta alla Regione disciplinare lo status degli amministratori locali;

**CONSIDERATO** che in forza della potestà esclusiva attribuita alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di amministratori locali, la stessa può disciplinare autonomamente sia le indennità che i rimborsi spese spettanti agli amministratori locali;

**VISTO** l'articolo 41, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti locali), così come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13, che dispone che la misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata a cadenza biennale con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione consiliare competente;

**VISTO**, l'articolo 41, comma 3, della legge regionale 18/2015 che dispone che la deliberazione di cui al comma 2 è adottata tenendo conto dei seguenti principi generali:

- a) previsione di una indennità base di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi esecutivi degli Enti locali;
- b) previsione di una indennità base di presenza o di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari degli Enti locali;
- c) individuazione delle condizioni alle quali gli Enti locali possono adottare per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari una indennità di funzione anziché una indennità di presenza;
- d) previsione di una indennità base di presenza maggiorata per gli amministratori eletti Presidenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- e) articolazione delle indennità di funzione e di presenza in rapporto alla dimensione demografica degli Enti locali e tenuto conto delle fluttuazioni relative alle presenze stagionali;
- f) articolazione delle indennità di funzione dei componenti degli organi esecutivi in rapporto alla misura stabilita per il Sindaco;
- g) riduzione di un quinto delle indennità previste alla lettera a) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che non siano collocati in aspettativa;
- h) previsione di un rimborso, anche forfettario, delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1164 del 23 luglio 2021, con la quale si è data attuazione al disposto dell'articolo 41, comma 2 della legge regionale 18/2015, innovando il precedente regime indennitario disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011;

**VISTE**, altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n. 913 del 10 giugno 2021 e n. 1831 del 26 novembre 2021, riguardanti le indennità degli Amministratori delle Comunità di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale);

**RILEVATO** che, per gli effetti di cui all'articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/2015, in riferimento all'ultima modifica intervenuta nel 2021, il biennio risulta già scaduto;

**VISTO** l'articolo 1, comma 583 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) con il quale sono state fissate le nuove misure delle indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto ordinario;

**TENUTO CONTO** che, a seguito dell'applicazione delle succitate disposizioni le indennità degli amministratori dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario hanno subito un rilevante incremento;

**RILEVATO**, che gli importi delle indennità previste per gli amministratori degli Enti locali del Friuli Ve-

nezia Giulia, sono stati raffrontati con le indennità previste per gli amministratori dei Comuni delle altre Regioni a statuto speciale e province autonome che, come la Regione Friuli Venezia Giulia hanno potestà primaria in materia di finanza locale e con le indennità previste per gli amministratori dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario;

**ATTESO** che, dal raffronto effettuato, è emerso che gli importi delle indennità previsti dalla propria deliberazione n. 1164/2021, risultano inferiori rispetto alle indennità previste per gli amministratori dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario e, pertanto, non sono più adeguati al ruolo fondamentale che gli Amministratori degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia ricoprono nel tessuto regionale, quali rappresentanti delle istituzioni più prossimi ai cittadini, in un contesto di mutamenti demografici, sociali ed economici;

**RILEVATO** che l'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione ha richiesto al Consiglio delle Autonomie locali di presentare una proposta per l'aggiornamento delle indennità di funzione e di presenza degli amministratori locali;

**PRESO ATTO** dell'attività di analisi svolta in via collaborativa dal gruppo di lavoro informalmente costituito in seno al Consiglio delle Autonomie locali e tenuto conto dei confronti che si sono svolti tra l'Assessore ed il gruppo di lavoro medesimo;

**PRESO ATTO**, inoltre, delle richieste pervenute dai Presidenti dei Consigli dei Comuni della Regione con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in merito alla possibilità di prevedere la trasformazione dell'indennità di presenza in un'indennità mensile di funzione specifica per i Presidenti dei Consigli comunali nei medesimi Comuni, in virtù del particolare ruolo istituzionale ricoperto;

**CONSIDERATO** necessario rivedere le classi demografiche di riferimento ai fini dell'articolazione delle indennità di funzione e di presenza anche in relazione ai mutamenti demografici intervenuti in alcuni Comuni della Regione;

**DATO ATTO** che, per quanto attiene ai riferimenti demografici, si applica quanto previsto dall'articolo 64, della legge regionale 18/2015;

**RITENUTO** di rideterminare le indennità dei Sindaci, utilizzando come criterio generale di riferimento un adeguamento in raffronto alle indennità previste dalla normativa statale in vigore;

**RITENUTO** di definire, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera f), della legge regionale 18/2015, le indennità di Vice Sindaci ed Assessori, parametrando alle indennità dei relativi Sindaci sulla base di percentuali differenziate;

**RITENUTO** di prevedere, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera e), della legge regionale 18/2015 che i Comuni ad economia turistica, con deliberazione del Consiglio comunale, possono migliorare le indennità di funzione fino ad un massimo del 100 per cento degli importi base;

**RILEVATO** che, ai fini del presente atto deliberativo, si intendono turistici i Comuni nei quali si registri un numero di presenze turistiche annue pari ad almeno dieci volte il numero della popolazione residente nel territorio del Comune medesimo;

**TENUTO CONTO** che, la rideterminazione degli importi delle indennità degli amministratori dei Comuni comporta di conseguenza la necessità di intervenire per adeguare anche gli importi delle indennità previste per i Presidenti ed i componenti dei Comitati esecutivi della Comunità di cui alla legge regionale 21/2019, definite con proprie deliberazioni n. 913 del 10 giugno 2021 e n. 1831 del 26 novembre 2021;

**DATO ATTO** che gli importi delle indennità previste per gli amministratori delle Comunità dovranno essere corrisposti al netto delle indennità spettanti per cariche eventualmente esercitate presso altro Ente locale, così come disposto dall'articolo 24, comma 6, della legge regionale 21/2019;

**RITENUTO** che agli amministratori delle Comunità di nuova costituzione di cui all'articolo 6, della legge regionale 21/2019 le indennità sono attribuite dalla data di costituzione degli Enti o dalla data di elezione dei componenti degli organi delle predette Comunità se successiva alla data di costituzione;

**RICHIAMATO** l'articolo 41, comma 3, lettera g), della legge regionale n. 18/2015 che prevede che le indennità di funzione siano ridotte di un quinto per i lavoratori dipendenti a tempo pieno non collocati in aspettativa, comprese quelle previste per gli amministratori delle Comunità di cui alla legge regionale 21/2019;

**DATO ATTO** che le indennità di funzione sono determinate in ragione mensile, per un totale di 12 mensilità annue e sono fissate al lordo delle ritenute di imposta;

**CONSIDERATO**, altresì, di procedere alla rideterminazione degli importi delle indennità di presenza per i componenti degli organi assembleari dei Comuni per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, sulla base dell'attività di analisi svolta in via collaborativa dal Consiglio delle autonomie locali;

**DATO ATTO** che:

- l'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle Commissioni consiliari previste dalla legge o dallo Statuto può essere ridotta con deliberazione del Consiglio comunale;
- in caso di sedute di più organismi nella stessa giornata, l'indennità di presenza è unica;

**RITENUTO** di prevedere, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera c), della legge regionale 18/2015,

che i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con deliberazione del Consiglio comunale possano disporre la trasformazione dell'indennità di presenza per i consiglieri, per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, in indennità mensile di funzione, nel limite della spesa media sostenuta per le indennità di presenza nel triennio precedente aumentata del 40 per cento e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e prevedendo detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni;

**RITENUTO** di prevedere, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera d), della legge regionale 18/2015 per i Presidenti dei consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, laddove eletti, un'indennità di presenza maggiorata del 30 per cento rispetto all'importo previsto per i consiglieri comunali;

**RITENUTO** di consentire ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di deliberare per i Presidenti dei consigli comunali la trasformazione dell'indennità di presenza maggiorata di cui all'articolo 41, comma 3, lettera d), della legge regionale 18/2015, in un'indennità mensile di funzione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 41, comma 3, lettera c), della legge regionale 18/2015, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e prevedendo detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni;

**VISTA** la necessità di disciplinare anche i rimborsi spese di viaggio e soggiorno per gli amministratori dei Comuni, prevedendo un rimborso forfettario mensile delle spese per l'esercizio del mandato per i Sindaci in una misura differenziata per classi demografiche, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 3, lettera h), della legge regionale 18/2015;

**RITENUTO** che i Sindaci possono esprimere, entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, a valere sull'esercizio successivo, la scelta di beneficiare del rimborso a piè di lista anziché del rimborso forfettario;

**RITENUTO** di prevedere le modalità per attribuire il rimborso forfettario o per esprimere l'opzione per il rimborso a piè di lista per i Sindaci di nuova nomina a seguito delle elezioni per i rinnovi degli organi dei Comuni;

**VISTO** l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), che prevede per i Sindaci l'indennità di fine mandato, corrispondente ad una somma pari ad una indennità di funzione mensile spettante per ogni anno di mandato, la quale viene proporzionalmente ridotta per periodi inferiori;

**CONSIDERATO** che nel caso di amministratori, lavoratori dipendenti a tempo pieno, non collocati in aspettativa, ai quali spettano le indennità ridotte di un quinto, il valore dell'indennità mensile cui fare riferimento per calcolare l'indennità di fine mandato corrisponde all'indennità ridotta;

**RITENUTO**, di prevedere, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera h), della legge regionale 18/2015, anche per il Presidente e per i componenti del Comitato esecutivo delle Comunità di cui alla legge regionale 21/2019, un rimborso forfettario mensile delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato;

**CONSIDERATO** che anche gli Amministratori delle Comunità possono esprimere entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, a valere sull'esercizio successivo, la scelta di beneficiare del rimborso a piè di lista anziché del rimborso forfettario;

**RITENUTO** di prevedere criteri generali per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per gli amministratori che non percepiscono il rimborso forfettario;

**RITENUTO**, infine, di prevedere criteri generali per la definizione delle indennità degli amministratori dei Consorzi di cui all'articolo 35, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, nonché per le Aziende speciali e le Istituzioni;

**RICHIAMATO** l'articolo 42, commi da 1 a 6, della legge regionale 18/2015 che disciplina il divieto di cumulo delle indennità di funzione e di presenza;

**VISTA** la propria precedente deliberazione n. 891 approvata in via preliminare nella seduta del 14 giugno 2024;

**ATTESO** che sulla sopra citata deliberazione n. 891/2024 il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere favorevole, all'unanimità, nella seduta del 19 giugno 2024, nonché è stata sentita in data 25 giugno 2024 la competente Commissione del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/2015, che ha espresso parere favorevole all'unanimità;

**RITENUTO**, anche in esito a quanto emerso in corso di esame della deliberazione n. 891/2024 da parte della Commissione consiliare, di rendere esplicito un limite di spesa nell'ipotesi di trasformazione dell'indennità di presenza in indennità mensile di funzione per i consiglieri dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti prevista al punto 8) del deliberato;

**RILEVATO**, altresì, che, rispetto al testo della deliberazione n. 891/2024 approvata in via preliminare è necessario procedere ad una modifica di carattere tecnico, nella parte dispositiva dell'atto, per meglio precisare gli intervalli delle classi demografiche di riferimento per il calcolo delle indennità degli Amministratori locali, come di seguito specificato:

- ai punti 1, lettera h); 2 lettera h) sia in riferimento ai Vice Sindaci che agli Assessori; 3 lettera h) sia in

riferimento ai Vice Sindaci che agli Assessori e al punto 7), le parole "inferiore a 100.000 abitanti" sono sostituite dalle parole "inferiore o uguale a 100.000 abitanti";

**VISTO** lo Statuto di autonomia;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione, all'unanimità,

### DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, quanto segue.

**1.** Al Sindaco dei Comuni spetta un'indennità mensile di funzione nella misura di seguito indicata:

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 2.331;
- b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti euro 2.582;
- c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti euro 2.858;
- d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 3.735;
- e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti euro 4.963;
- f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti euro 5.956;
- g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti euro 7.218;
- h) comuni ex capoluogo con popolazione inferiore o uguale a 100.000 abitanti euro 9.599;
- i) comuni ex capoluogo con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 10.852.

**2.** Le indennità dei Vice Sindaci e degli Assessori sono parametrare alla misura stabilita per il Sindaco come di seguito specificato:

Vice Sindaci

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti il 30% dell'indennità del Sindaco;
- b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti il 35% dell'indennità del Sindaco;
- c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti il 37% dell'indennità del Sindaco;
- d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti il 37% dell'indennità del Sindaco;
- e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti il 40% dell'indennità del Sindaco;
- f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti il 45% dell'indennità del Sindaco;
- g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti il 55% dell'indennità del Sindaco;
- h) comuni ex capoluogo con popolazione inferiore o uguale a 100.000 abitanti il 70% dell'indennità del Sindaco;
- i) comuni ex capoluogo con popolazione superiore a 100.000 abitanti il 70% dell'indennità del Sindaco;

Assessori

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti il 25% dell'indennità del Sindaco;
- b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti il 28% dell'indennità del Sindaco;
- c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti il 28% dell'indennità del Sindaco;
- d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti il 27% dell'indennità del Sindaco;
- e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti il 27% dell'indennità del Sindaco;
- f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti il 32% dell'indennità del Sindaco;
- g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti il 35% dell'indennità del Sindaco;
- h) comuni ex capoluogo con popolazione inferiore o uguale a 100.000 abitanti il 55% dell'indennità del Sindaco;
- i) comuni ex capoluogo con popolazione superiore a 100.000 abitanti il 55% dell'indennità del Sindaco.

**3.** A seguito dell'articolazione come sopra definita le indennità per i Vice Sindaci e gli Assessori sono determinate nei seguenti importi arrotondati all'unità di euro:

Vice Sindaci

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 699;
- b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti euro 904;
- c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti euro 1.057;
- d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 1.382;
- e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti euro 1.985;
- f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti euro 2.680;
- g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti euro 3.970;
- h) comuni ex capoluogo con popolazione inferiore o uguale a 100.000 abitanti euro 6.719;
- i) comuni ex capoluogo con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 7.596.

Assessori

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 583;
- b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti euro 723;
- c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti euro 800;
- d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 1.008;
- e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti euro 1.340;



- f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti euro 1.906;  
g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti euro 2.526;  
h) comuni ex capoluogo con popolazione inferiore o uguale a 100.000 abitanti euro 5.279;  
i) comuni ex capoluogo con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 5.969.

**4.** Le indennità di cui ai punti 1 e 3, possono essere aumentate fino al limite del 100 per cento, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, nei Comuni ad economia turistica, nei quali si registri un numero di presenze turistiche annue pari ad almeno dieci volte il numero della popolazione residente nel territorio comunale.

**5.** Ai Consiglieri comunali spetta un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio o delle Commissioni consiliari previste dalla legge o dallo Statuto, nella seguente misura:

- a) comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti euro 50;  
b) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 75;  
c) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti euro 75;  
d) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti euro 125;  
e) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 150.

L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle Commissioni consiliari previste dalla legge o dallo Statuto può essere ridotta con deliberazione del Consiglio comunale.

In caso di sedute di più organismi nella stessa giornata, l'indennità di presenza è unica.

**6.** Ai Presidenti dei consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, spetta un'indennità di presenza maggiorata del 30 per cento rispetto agli importi previsti al punto 5, lettere c), d) ed e).

**7.** I Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con deliberazione del Consiglio comunale possono prevedere a favore dei Presidenti dei consigli comunali, laddove eletti, la trasformazione dell'indennità maggiorata prevista al punto 6 in indennità mensile di funzione, nella misura massima del 20 per cento dell'indennità del rispettivo Sindaco, negli importi come di seguito indicati, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio:

- a) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e fino a 20.000 abitanti euro 993;  
b) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti euro 1.191;  
c) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti euro 1.444;  
d) comuni ex capoluogo con popolazione inferiore o uguale a 100.000 abitanti euro 1.920;  
e) comuni ex capoluogo con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 2.170.

Con deliberazione consiliare devono essere previste detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

**8.** I Comuni, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con deliberazione del Consiglio comunale, possono prevedere la trasformazione dell'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui al punto 5, in indennità mensile di funzione, nel limite della spesa media sostenuta per le indennità di presenza nel triennio precedente aumentata del 40 per cento e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio.

Con deliberazione consiliare devono essere altresì previste le detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

**9.** L'indennità mensile di funzione di cui ai punti 7 e 8 è cumulabile con l'indennità di presenza quando sia dovuta per mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona presso Enti diversi.

**10.** Ai Presidenti dei Consigli comunali o ai Consiglieri comunali, ai quali viene corrisposta l'indennità mensile di funzione prevista rispettivamente ai punti 7 e 8, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente, né di Commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne od esterne.

**11.** Al Presidente ed ai componenti del Comitato esecutivo delle Comunità di montagna viene corrisposta un'indennità di funzione mensile come di seguito indicato:

- euro 4.963 a favore del Presidente e corrispondente all'indennità del Sindaco di un Comune con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- euro 1.340 a favore dei componenti del Comitato esecutivo e corrispondente all'indennità degli Assessori di un Comune con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti.

**12.** Al Presidente ed ai componenti del Comitato esecutivo delle Comunità viene corrisposta un'indennità mensile di funzione come di seguito indicato:

a) per le Comunità la cui popolazione complessiva dei Comuni aderenti è uguale o superiore a 10.000 abitanti:

- euro 3.970 a favore del Presidente e corrispondente all'80 per cento dell'indennità del Presidente delle Comunità di montagna;
- euro 1.072 a favore dei componenti del Comitato esecutivo e corrispondente all'80 per cento dell'indennità dei Componenti del Comitato esecutivo delle Comunità di montagna;

b) per le Comunità la cui popolazione complessiva dei Comuni aderenti è inferiore a 10.000 abitanti:

- euro 3.474 a favore del Presidente e corrispondente al 70 per cento dell'indennità del Presidente delle Comunità di montagna;
- euro 938 a favore dei componenti del Comitato esecutivo e corrispondente al 70 per cento dell'indennità dei Componenti del Comitato esecutivo delle Comunità di montagna.

Gli importi delle indennità previste per gli Amministratori delle Comunità dovranno essere corrisposti al netto di indennità spettanti per cariche eventualmente esercitate presso altro Ente locale, così come disposto dall'articolo 24, comma 6, della legge regionale 21/2019.

**13.** Agli Amministratori delle Comunità di nuova costituzione di cui all'articolo 6, della legge regionale 21/2019 le indennità sono attribuite dalla data di costituzione degli Enti o dalla data di elezione dei componenti degli organi delle predette Comunità se successiva alla data di costituzione.

**14.** Al Presidente dell'azienda speciale spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al 60 per cento di quella del Sindaco del Comune. Ai componenti il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al 40 per cento di quella dell'Assessore comunale non Vice Sindaco. Al Presidente dell'istituzione spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al 40 per cento di quella del Sindaco del Comune. Ai Componenti il consiglio di amministrazione dell'istituzione spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al 30 per cento di quella dell'Assessore comunale non Vice Sindaco.

**15.** I criteri e l'organo competente alla determinazione delle indennità di funzione spettanti ai Presidenti ed ai componenti l'organo esecutivo dei Consorzi di cui all'articolo 35, della legge regionale 21/2019, sono definiti negli statuti dei Consorzi medesimi, salvo che leggi di settore non stabiliscano diversamente. Gli importi devono tener conto delle disponibilità di bilancio di ciascun Consorzio.

**16.** Per gli amministratori che siano lavoratori dipendenti a tempo pieno non collocati in aspettativa le indennità di funzione previste ai punti 1, 3, 4, 11, 12, 15 e 16 sono ridotte di un quinto.

**17.** Le indennità di funzione degli amministratori degli Enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale, non sono cumulabili tra di loro. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di funzione a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di funzione, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'Ente e delle relative Commissioni previste dalla legge o dallo Statuto.

**18.** Agli amministratori degli Enti locali ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dalla presente deliberazione, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

**19.** Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più organi collegiali appartenenti al medesimo Ente o a diversi Enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.

**20.** Le indennità di funzione e di presenza determinate ai sensi della presente deliberazione sono fissate al lordo delle ritenute d'imposta e sono corrisposte a dodicesimi mensili posticipati.

**21.** Ai Sindaci spetta un'indennità di fine mandato corrispondente ad una somma pari ad una indennità mensile di funzione spettante per ogni anno di mandato. L'indennità spetta anche nel caso in cui l'amministratore non abbia percepito l'indennità di funzione, per impossibilità di cumulo di cui al punto 18. L'indennità viene proporzionalmente ridotta per periodi di mandato inferiori all'anno.

**22.** Ai fini del calcolo di cui al punto 21, nel caso di amministratori lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa, per i quali le indennità sono state ridotte, il valore dell'indennità mensile cui fare riferimento per calcolare l'indennità di fine mandato corrisponde all'indennità ridotta.

**23.** Ai Sindaci è attribuito, inoltre, un rimborso forfettario mensile delle spese per l'esercizio del mandato in una misura differenziata per classi demografiche, così come di seguito riportato:

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 350;
- b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti euro 350;
- c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti euro 550;
- d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 550;
- e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti euro 600;
- f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti euro 600;
- g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti euro 850;
- h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 850.

**24.** I Sindaci possono esprimere, entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, a valere sull'esercizio successivo, la scelta di beneficiare del rimborso spese a piè di lista anziché del rimborso forfettario.

**25.** Per i Sindaci di nuova nomina a seguito delle elezioni per i rinnovi degli organi dei Comuni le tempistiche per l'attribuzione del rimborso forfettario o per esprimere l'opzione per il rimborso a piè di lista sono le seguenti:

- l'attribuzione del rimborso forfettario decorrerà dal secondo mese successivo all'insediamento; nel frattempo i Sindaci percepiranno il rimborso a piè di lista;

- entro il mese successivo al loro insediamento i Sindaci potranno esprimere l'opzione per il rimborso a piè di lista.
- 26.** Al Presidente ed ai componenti del Comitato esecutivo delle Comunità, spetta, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera h), della legge regionale 18/2015, un rimborso forfettario mensile delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato, pari ad un importo massimo di 400 euro mensili per il Presidente e di 200 euro mensili per i componenti del Comitato esecutivo. Vale anche per gli amministratori delle Comunità la possibilità di optare per il rimborso a piè di lista con le modalità previste al punto 24 per i Sindaci dei Comuni.
- 27.** Le disposizioni di cui ai punti 11, 13, 17 e 26 si applicano anche alla Comunità Collinare del Friuli, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, comma 5, della legge regionale 21/2019.
- 28.** Agli altri amministratori locali che si rechino, in ragione del loro mandato, fuori dal territorio del Comune ove ha sede l'Ente presso il quale svolgono la propria funzione, spetta il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate.
- 29.** Gli Enti locali fissano criteri generali per il rimborso delle spese di viaggio di cui al punto 28, definendo le tipologie di mezzi utilizzabili ed i limiti massimi del rimborso, tenuto conto della durata e della distanza della missione.
- 30.** Il limite del rimborso di cui al punto 28, per le spese di soggiorno, è fissato dai singoli Enti locali, anche sulla base di criteri generali che tengono conto della natura e della località della missione, delle tipologie o classificazioni degli alberghi o di altri elementi ritenuti significativi, eventualmente anche con riferimento alle norme applicabili ai dirigenti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale in materia di missioni.
- 31.** Fino alla determinazione di cui al punto 30 il limite massimo del rimborso è fissato in euro 250 al giorno.
- 32.** Agli amministratori che risiedono fuori dal territorio del Comune ove ha sede l'Ente presso il quale svolgono la propria funzione, spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate.
- 33.** Agli amministratori che partecipano ai lavori del Consiglio delle autonomie locali spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, ai sensi di quanto dispone il punto 28.
- 34.** La disciplina delle indennità degli amministratori degli Enti locali, di cui al presente atto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e da quella data cessano di avere effetti le disposizioni contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 1164 del 23 luglio 2021, n. 913 del 10 giugno 2021 e n. 1831 del 26 novembre 2021.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

24\_29\_1\_DGR\_1030\_1\_TESTO

## **Deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 1030** LR 22/2022, art. 7, commi 55 e ss. Attuazione di interventi per l'attrazione di investimenti, per il sostegno di start up innovative e di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori delle scienze della vita. Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto aventi per oggetto il sostegno all'ammodernamento di un'infrastruttura di prova e sperimentazione nel settore regionale delle scienze della vita. Approvazione.

### **LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTA** la Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) che all'articolo 7, commi 55 e seguenti autorizza l'Amministrazione regionale ad attuare interventi per l'attrazione di investimenti, per il sostegno di start up innovative e di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori delle scienze della vita, attraverso finanziamenti a favore di imprese, università, organismi di ricerca e altri soggetti che operano nel sistema socio-sanitario regionale;

**VISTO** il comma 57 dell'articolo 7 della citata LR 22/2022 che dispone che i contenuti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti a sostegno dei menzionati interventi siano disciplinati con regolamento regionale nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

**VISTO** il "Regolamento recante i contenuti, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti finalizzati all'attrazione di investimenti, al sostegno di start-up innovative e alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore regionale delle Scienze della Vita ai sensi dell'articolo 7, commi 56 e 57, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023)" approvato decreto n. 177/Pres del 18 ottobre 2023;

**VISTO** il comma 58 dell'articolo 7 della citata LR 22/2022 che dispone che la Regione può stipulare un accordo di collaborazione con il soggetto di cui all' articolo 15, comma 2 quinquies, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per la gestione dei menzionati interventi;

**VISTA** la convenzione prot. n. 3291/P/CON del 05.12.2023 sottoscritta su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1864 del 23 novembre 2023 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Cluster Scienze della Vita quale soggetto che svolge le funzioni di cui all' articolo 15, comma 2 quinquies, della menzionata LR 3/2015 per la gestione degli interventi individuati dall'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) del Menzionato Regolamento;

**ACCERTATO** che la gestione dell'intervento a sostegno all'ammodernamento di un'infrastruttura di prova e sperimentazione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d) del menzionato Regolamento rimane in capo all'amministrazione regionale e segnatamente al Direttore centrale per particolari funzioni della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia;

**VISTA** la Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) che all'articolo 7, comma 94 destina per l'anno 2024 risorse pari ad euro 5.000.000,00 per le finalità di cui all'articolo 7 commi 55 e seguenti della citata LR 22/2022;

**VISTO** l'"Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto aventi per oggetto il sostegno all'ammodernamento di un'infrastruttura di prova e sperimentazione nel settore regionale delle scienze della vita" con una dotazione finanziaria pari ad euro 5.000.000,00;

**ACCERTATO** che suddette risorse sono allocate al pertinente capitolo di spesa 68412 del Bilancio regionale 2024-2026;

**RITENUTO** di approvare l'"Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto aventi per oggetto il sostegno all'ammodernamento di un'infrastruttura di prova e sperimentazione nel settore regionale delle scienze della vita" allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

**CONSIDERATO** opportuno, in un'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa, di prevedere che alle disposizioni di natura operativa non sostanziali attinenti al presente Avviso possano essere apportate successive eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti con decreto del Direttore centrale per particolari funzioni della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia;

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato dal presidente della Regione con il decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 8 agosto 2007, n.21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

**VISTA** la Legge regionale 28 dicembre 2023 n. 15 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2024 - 2026";

**VISTA** la Legge regionale 28 dicembre 2023 n. 16 "Legge di stabilità 2024";

**VISTA** la Legge regionale 28 dicembre 2023 n. 17 "Bilancio di previsione per gli anni 2024 -2026";

**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 2138 del 29 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale 2024 concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie e gli indirizzi per la spesa e successive variazioni;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, all'unanimità,

#### DELIBERA

1. Di approvare l'"Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto aventi per oggetto il sostegno all'ammodernamento di un'infrastruttura di prova e sperimentazione nel settore regionale delle scienze della vita" allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
2. Di autorizzare il Direttore centrale per particolari funzioni della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia a provvedere con propri decreti, da pubblicare sul sito internet nella sezione dedicata al Bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'adozione di eventuali rettifiche, integrazioni ed adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti il suddetto Avviso.
3. Di disporre la pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul suo sito istituzionale.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

**LR 22/2022, articolo 7, commi 56 - 61: AVVISO PER  
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AVENTI PER OGGETTO  
IL SOSTEGNO ALL'AMMODERNAMENTO DI  
UN'INFRASTRUTTURA DI PROVA E SPERIMENTAZIONE  
NEL SETTORE REGIONALE DELLE SCIENZE DELLA VITA**



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

ART 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO E FINALITÀ.....		
pag. 3		
ART. 2		
DEFINIZIONI.....	pag.	
3		
ART. 3		
OGGETTO.....	pag.	
4		
ART. 4 DOTAZIONE		
FINANZIARIA.....	pag.	4
ART. 5		
BENEFICIARI.....	pag.	
4		
ART. 6 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI		
PARTECIPANTI.....	pag.	5
ART. 7 PROGETTI		
AMMISSIBILI.....	pag.	5
ART. 8 SPESE AMMISSIBILI .....		
pag. 6		
ART. 9 LIMITI DI SPESA, DI PARTECIPAZIONE E DI		
AIUTO.....	pag.	6
ART. 10 DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI		
PROGETTI.....	pag.	6
ART. 11 INTENSITÀ		
DELL'AGEVOLAZIONE.....	pag.	7
ART. 12 DIVIETO DI CUMULO.....		
pag. 7		
ART. 13 PROPRIETÀ		
DELL'INFRASTRUTTURA.....	pag.	7
ART. 14 GESTIONE		
DELL'INFRASTRUTTURA.....	pag.	7
ART. 15 UTILIZZO		
DELL'INFRASTRUTTURA.....	pag.	7
ART. 16 COMPOSIZIONE DELLA DOMANDA.....		
pag. 7		
ART. 17 PRESENTAZIONE DELLA		
DOMANDA.....	pag.	9
ART. 18 MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E FASI DEL		
PROCEDIMENTO.....	pag.	9
ART. 19 VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA PRELIMINARE DI		
AMMISSIBILITÀ.....	pag.	9
ART. 20 VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA COMPLETA DI		
AMMISSIBILITÀ.....	pag.	10
ART. 21 VALUTAZIONE		
TECNICA.....	pag.	10
ART. 22 FORMAZIONE DELLA		
GRADUATORIA.....	pag.	11
ART. 23 CONCESSIONE DEL		
CONTRIBUTO.....	pag.	11
ART. 24 EROGAZIONE ANTICIPATA E GARANZIA		
FIDEJUSSORIA.....	pag.	12
ART. 25 VARIAZIONI DI PROGETTO.....		
pag. 12		
ART. 26 VARIAZIONI SOGGETTIVE DEL		
BENEFICIARIO.....	pag.	13

REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

<b>ART. 27 CERTIFICAZIONE DELLE SPESE E PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE.....</b>	<b>pag. 14</b>
<b>ART. 28 ISTRUTTORIA DELLA RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO.....</b>	<b>pag. 15</b>
<b>ART. 29 SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO E RECUPERO DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO....</b>	<b>pag. 16</b>
<b>ART. 30 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....</b>	<b>pag. 16</b>
<b>ART. 31 VINCOLO DI STABILITÀ.....</b>	<b>pag. 17</b>
<b>ART. 32 CONTROLLI E ISPEZIONI.....</b>	<b>pag. 18</b>
<b>ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>pag. 18</b>
<b>ART. 34 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTATTI.....</b>	<b>pag. 18</b>
<b>ART. 35 DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>pag. 19</b>
<b>ALLEGATO A – TRAIETTORIE DI SVILUPPO.....</b>	<b>pag. 20</b>
<b>ALLEGATO B – CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA.....</b>	<b>pag. 23</b>





## Art 1. Inquadramento normativo e finalità

1. Il presente avviso è emanato in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), articolo 7, commi 56 - 61 e dal relativo “Regolamento recante i contenuti, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti finalizzati all’attrazione di investimenti, al sostegno di start-up innovative e alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore regionale delle Scienze della Vita ai sensi dell’articolo 7, commi 56 e 57, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023)” emanato con decreto n. 177/Pres del 18 ottobre 2023, di seguito Regolamento.
2. Con il presente avviso si intende incentivare l’ammodernamento di un’infrastruttura del territorio regionale da utilizzare per le attività di prova e di sperimentazione al fine di sviluppare prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati e di collaudare e aggiornare le tecnologie per ottenere progressi nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del Regolamento ai fini di accrescere e integrare la competitività del sistema economico regionale nel settore delle Scienze della Vita favorendo l’interoperabilità, l’apertura ai nuovi mercati e l’acquisizione di nuovi risultati di rilevanza tecnologica e di interesse per le filiere produttive regionali.
3. I contributi per i progetti di cui al presente avviso sono concessi nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 26bis del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella 6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014.

## Art 2. Definizioni

1. Ai fini del presente avviso si intende per:
  - a. *Microimprese, piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI*: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all’Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;
  - b. *Beneficiario*: PMI, grandi imprese, singolarmente o in forma associata tramite la costituzione di un’ATI;
  - c. *Associazione Temporanea di Imprese (ATI)*: accordo giuridicamente vincolante fra più soggetti, che si costituisce mediante il conferimento di un mandato con rappresentanza ad un soggetto (mandatario-capofila). L’ATI viene costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui risulti il conferimento del mandato speciale con rappresentanza al soggetto capofila;
  - d. *Intervento*: le parti delle attività progettuali realizzate dal singolo beneficiario facente parte dell’ATI dotate di una propria autonomia e pertanto identificabili all’interno dell’intera attività progettuale;
  - e. *Sistema regionale delle Scienze della Vita*: strutture o raggruppamenti organizzati di soggetti, quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca, organizzazioni senza scopo di lucro e altri operatori economici, che incentivano attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e che contribuiscono efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi nell’area delle scienze della vita, così come definita nella Strategia di Specializzazione Intelligente (S4) regionale approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1970 del 23 dicembre 2021;
  - f. *Strategia per la specializzazione intelligente*: Strategia regionale di specializzazione intelligente per il periodo 2021 – 2027 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (S4), approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1970 del 23 dicembre 2021, come da ultimo aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 2 dicembre 2022, che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione;
  - g. *Infrastrutture di prova e di sperimentazione*: ai sensi dell’articolo 3, punto 98 bis) del regolamento (UE) 651/2014, strutture, impianti, capacità e risorse, quali banchi di prova, linee pilota, dimostratori, impianti di prova o laboratori viventi e relativi servizi di sostegno, che sono utilizzati prevalentemente da imprese, in particolare le PMI, che cercano sostegno per le attività di prova e di sperimentazione al fine di sviluppare prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati e di collaudare e aggiornare le tecnologie per ottenere progressi nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale. L’accesso alle infrastrutture di prova e di sperimentazione finanziati con fondi pubblici è aperto a diversi utenti e deve essere concesso su base trasparente e non discriminatoria e a condizioni di mercato. Le infrastrutture di prova e di sperimentazione sono talvolta anche note come infrastrutture tecnologiche;



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

- h. *Struttura competente*: Il Direttore centrale per particolari funzioni della Direzione centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia;
- i. *Impresa in difficoltà*: impresa che soddisfa almeno una delle circostanze di cui all'articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) 651/2014,
- j. *Soggetti indipendenti*: imprese non associate o collegate tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
- k. *Intensità di aiuto*: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo delle imposte o altri oneri;
- l. *Ammodernamento*: si intende sia la realizzazione di nuove infrastrutture sia l'implementazione di infrastrutture di prova e sperimentazione già esistenti;
- m. *Capacità annua*: il potenziale massimo di messa a disposizione di un'infrastruttura calcolato in termini di tempo o di un'altra unità di misura indicata dal proponente;
- n. *Proprietario dell'infrastruttura*: l'impresa che detiene la titolarità ed è beneficiaria del contributo pubblico di cui al presente avviso;
- o. *Gestore dell'infrastruttura*: colui che gestisce e manutiene l'infrastruttura garantendone il suo utilizzo;
- p. *Utilizzo dell'infrastruttura*: la possibilità di accedere all'infrastruttura e di impiegarne le strutture, le tecnologie, le risorse e gli impianti ivi installati;

### Art 3. Oggetto

1. Il presente avviso ha come oggetto l'erogazione di contributi per l'ammodernamento di infrastrutture di prova e sperimentazione sul territorio regionale, da utilizzare per le attività di prova e di sperimentazione al fine di sviluppare prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati e di collaudare e aggiornare le tecnologie per ottenere progressi nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale.
2. Le attività devono essere afferenti all'Area di specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S4) Salute, Qualità della vita, Agroalimentare e Bioeconomia approvata con Delibera di Giunta regionale n. 1970 del 23 dicembre 2021 nel settore regionale delle Scienze della Vita e attinenti alle seguenti Traiettorie di sviluppo meglio descritte nell'Allegato A:
  - a. Traiettorie 1. Sistemi e soluzioni per il mantenimento della salute e il supporto alla cura: nutraceutici, integratori alimentari, alimenti funzionali, nutrizione medica e cosmetica funzionale;
  - b. Traiettorie 2. Soluzioni e sistemi biomedicali innovativi: sviluppo integrato di dispositivi medici;
  - c. Traiettorie 3. Soluzioni e sistemi di active & assisted living per il supporto alla fragilità;
  - d. Traiettorie 4. Soluzioni e sistemi per terapie innovative: sviluppo integrato di farmaci e biofarmaci (biotech) per una medicina personalizzata e sostenibile.

### Art 4. Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del presente avviso è pari a complessivi euro 5.000.000,00 (cinquemilioni).

### Art 5. Beneficiari

1. Possono partecipare al presente avviso:
  - a) Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) e grandi imprese, con sede legale o unità operativa sul territorio regionale;
  - b) PMI, e grandi imprese in forma associata tramite la costituzione di un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI), con sede legale o unità operativa sul territorio regionale. Le imprese associate devono essere indipendenti tra loro.
2. L'ATI di cui al comma 1, lettera b) deve essere costituita prima della presentazione della domanda o entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo, termine prorogabile di ulteriori 15 (quindici) giorni in presenza di giustificate ragioni, pena la decadenza del contributo assegnato all'intero progetto. Ciascuno degli associati assume gli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi di propria competenza e ne sostiene la relativa spesa, così come indicato nel progetto. La responsabilità degli associati in ordine alla realizzazione complessiva del progetto è solidale. La durata dell'ATI ed è disciplinata dall'articolo 30, comma 1, lettera d).

REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

## Art 6. Requisiti di ammissibilità dei partecipanti

1. I partecipanti di cui all'articolo 5, comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità al momento della presentazione della domanda:
  - a) avere la sede legale o l'unità operativa presso cui viene realizzato il progetto attiva nel territorio regionale ed essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di competenza. È considerata attiva la sede legale o l'unità operativa in cui l'impresa svolge abitualmente la propria attività di produzione di beni o servizi e impiega stabilmente il personale e le attrezzature utilizzate per la realizzazione del progetto. Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che alla data di presentazione della domanda non abbiano la sede legale o l'unità operativa attiva sul territorio regionale. In tal caso il requisito viene dichiarato sotto forma di impegno a costituire la sede o l'unità operativa sul territorio regionale prima dell'avvio del progetto;
  - b) realizzare l'intervento nel territorio regionale, a pena di decadenza dal beneficio;
  - c) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIA competente per territorio; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);
  - d) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo, ad eccezione del concordato con continuità aziendale, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
  - e) non essere destinatari di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - f) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
  - g) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali prima della concessione del contributo e della liquidazione dello stesso;
  - h) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione dell'aiuto previste dalla vigente normativa antimafia, prima della concessione del contributo e della liquidazione dello stesso, qualora il contributo concedibile superi i centocinquanta mila euro;
  - i) ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), non essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;
  - j) non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 14 giugno 2014 e s.m.i., come definita dall'articolo 2 comma 1, lettera i).

## Art 7. Progetti ammissibili

1. Sono finanziabili progetti di ammodernamento di infrastrutture di prova e sperimentazione realizzati con il fine di sviluppare prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati oppure di collaudare e aggiornare le tecnologie, per ottenere progressi nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale afferenti all'area di specializzazione "Salute, Qualità della vita, Agroalimentare, Bioeconomia" della Strategia regionale per la specializzazione intelligente – settore Scienze della Vita (S4) – e rientranti in una delle traiettorie descritte nell'Allegato A del presente avviso.

## Art 8. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione del progetto sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e nell'arco di durata del progetto medesimo. In particolare, sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

- a) le spese degli investimenti materiali e immateriali che comprendono tutte le spese sostenute per acquistare macchinari, attrezzature, utensili, strumenti di tipo informatico, compresi i software e le licenze d'uso;
  - b) le spese di progettazione, installazione e collaudo;
  - c) le spese per le attività di certificazione della spesa, di cui al successivo articolo 27 per un importo massimo di euro 3.000,00 (tremila/00);
  - d) l'IVA solo se rappresenta un costo finale per il beneficiario.
- acquisiti da soggetti esterni al beneficiario che sostiene la spesa e alle normali condizioni di mercato
2. Non sono ammissibili spese diverse da quanto previsto al comma 1.

## Art 9. Limiti di spesa, di partecipazione e di aiuto

1. Il costo ammissibile del progetto presentato a valere sul presente avviso non deve essere inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila).
2. La partecipazione al presente Avviso da parte di ciascun richiedente è consentita per un massimo di 2 (due) domande di finanziamento, in qualità di singolo o in forma associata tramite ATI. Qualora un richiedente superi tale limite, vengono considerati ammissibili i primi progetti validamente presentati in ordine cronologico.
3. L'aiuto massimo concedibile per ciascun progetto è pari a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

## Art 10. Durata e termini di realizzazione dei progetti

1. I progetti devono avere una durata compresa tra i 6 mesi e i 24 mesi.
2. In caso di ATI, le date di avvio e di conclusione si riferiscono all'intero progetto e non ai singoli interventi.
3. Il beneficiario o, in caso di ATI l'impresa capogruppo, può presentare una richiesta di proroga del termine di conclusione del progetto entro il limite massimo di 3 mesi, a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione comunicato ai sensi del comma 7.
4. Le proroghe del termine di conclusione del progetto di cui al comma 3 sono autorizzate dalla Struttura competente entro 60 giorni dalla richiesta.
5. I beneficiari devono avviare il progetto in una data compresa tra il giorno successivo a quello di presentazione della domanda e 60 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo.
6. Il beneficiario, o l'impresa capogruppo in caso di ATI, comunica entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo, l'avvenuta accettazione del finanziamento e la data prevista/effettiva di avvio del progetto e la data prevista/effettiva di conclusione del progetto utilizzando il fac-simile disponibile sul sito della Regione. In caso di mancata comunicazione entro i termini, la Struttura competente assegna al beneficiario un ulteriore termine di 15 (quindici) giorni per provvedere. Qualora il termine assegnato decorra inutilmente, il contributo non viene concesso.
7. La proroga del termine di avvio del progetto è ammessa una sola volta nel limite massimo di 30 (trenta) giorni a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo.
8. Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
  - a) la data del preventivo di spesa per l'acquisto dei macchinari, attrezzature, utensili, strumenti di tipo informatico, compresi i software e le licenze d'uso di cui all'articolo 8, comma 1 lettera a), qualora successivo alla presentazione della domanda o la data del rispettivo ordine di spesa;
  - b) la data del preventivo di spesa per la progettazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), qualora successivo alla presentazione della domanda o la data del rispettivo ordine di spesa;
  - c) in mancanza dei documenti di cui alle lettere a) e b), la data del contratto giuridicamente vincolante, o del documento di trasporto o in assenza di questi ultimi la data della prima fattura.
9. Per data di conclusione del progetto si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze:
  - a) nel caso di acquisto di macchinari, attrezzature, utensili, strumenti di tipo informativo, compresi i software e le licenze d'uso di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), la data dell'ultima fattura o, se successiva, la data del documento di trasporto;
  - b) nel caso di installazione e collaudo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto o la data dell'ultima fattura.



10. Eventuali sospensioni delle attività da parte di un'azienda associata tramite ATI non interrompono il decorrere della durata del progetto, fermo restando il ruolo dell'impresa capogruppo e di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2.

### **Art 11. Intensità dell'agevolazione**

1. L'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili per ciascun richiedente è la seguente:
  - a) micro e piccole imprese: 45%
  - b) medie imprese: 35%
  - c) grandi imprese: 25%
2. L'intensità di aiuto può essere aumentata di altri 5 punti percentuali per le infrastrutture di prova e di sperimentazione di cui almeno l'80% della capacità annua è assegnato alle PMI.
3. In caso di ATI, la maggiore intensità di aiuto di cui al comma 2 è determinata a livello di singolo richiedente.

### **Art 12. Divieto di cumulo**

1. I contributi previsti dal presente avviso per i beneficiari imprese non sono cumulabili con altre misure di aiuto, anche in regime "de minimis".

### **Art 13. Proprietà dell'infrastruttura**

1. In caso di singolo richiedente, la proprietà dell'infrastruttura deve essere in capo a chi sostiene la spesa di ammodernamento ed è beneficiario del contributo.
2. In caso di ATI, la proprietà dell'infrastruttura è riconosciuta a ciascun beneficiario per le rispettive strutture, tecnologie, risorse o impianti oggetto di ammodernamento, proporzionalmente ai costi sostenuti.

### **Art 14. Gestione dell'infrastruttura**

1. In caso di singolo beneficiario, il proprietario può assumere il ruolo di gestore.
2. In caso di ATI, la gestione può essere congiunta tra i diversi proprietari per le rispettive strutture, tecnologie, impianti e risorse oggetto di ammodernamento.
3. Nel caso in cui il gestore non coincida con il proprietario dell'infrastruttura, la gestione deve essere affidata a terzi con una procedura aperta e pubblica alle seguenti condizioni:
  - a) il prezzo applicato per il canone di gestione deve corrispondere a un prezzo di mercato o, in assenza di un prezzo, deve riflettere i relativi costi, maggiorati di un margine ragionevole;
  - b) il gestore deve rispettare tutti i vincoli in capo al proprietario.

### **Art 15. Utilizzo dell'infrastruttura**

1. L'utilizzo, ovvero la possibilità di accedere all'infrastruttura e di impiegare le strutture, le tecnologie, le risorse e gli impianti ivi installati, deve essere aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.
2. Il prezzo applicato per l'utilizzo corrisponde a un prezzo di mercato o, in assenza di un prezzo, ne riflette i relativi costi maggiorati di un margine ragionevole.
3. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, tale accesso è proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e tali condizioni sono rese pubbliche.

### **Art 16. Composizione della domanda**

1. La domanda è composta dall'istanza di contributo in formato PDF firmata da uno dei soggetti indicati all'articolo 17, comma 3 e dai seguenti allegati:
  - a) relazione tecnica dettagliata del progetto contenente la descrizione dell'infrastruttura in termini di innovatività, qualità, finalità e caratteristiche tecniche, l'indicazione delle sue potenzialità economiche, le motivazioni per cui si ritiene che l'ammodernamento sia idoneo, in termini di capacità e dotazioni, a offrire il supporto alle imprese, la durata totale del progetto, l'indicazione

REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

- dell'unità di misura e del metodo di calcolo per determinare la capacità annua per usufruire dell'ulteriore intensità di aiuto di cui all'articolo 11, comma 2;
- b) quadro di spesa dettagliato del progetto e, in caso di ATI, anche dei singoli interventi di ciascun richiedente;
- c) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di ciascun richiedente sottoscritte digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante del richiedente o dal procuratore interno al richiedente avente potere di firma, attestanti:
- 1) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6;
  - 2) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
  - 3) la dimensione aziendale per poter fruire della pertinente intensità contributiva;
  - 4) il possesso del requisito di indipendenza dei beneficiari del progetto, in caso di iniziativa presentata tramite ATI;
  - 5) l'attestazione di presa visione della nota informativa di cui al comma 5, di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 30, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del richiedente o altro soggetto di cui all'articolo 17, comma 3;
- d) le dichiarazioni sottoscritte digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante del richiedente o dal procuratore interno al richiedente avente potere di firma, contenenti:
- 1) l'impegno ad affidare l'infrastruttura a terzi con procedura aperta e pubblica, nonché la corrispondenza al prezzo di mercato del canone di gestione applicato o, in assenza di un prezzo, la corrispondenza ai relativi costi, maggiorati di un margine ragionevole, nel caso in cui la gestione non coincida con la proprietà;
  - 2) l'impegno a concedere l'accesso all'infrastruttura a più utenti in modo trasparente e non discriminatorio;
  - 3) l'impegno a garantire un accesso preferenziale e a condizioni più favorevoli alle imprese che finanzieranno almeno il 10% dei costi di investimento;
  - 4) l'impegno ad applicare una tariffa corrispondente al prezzo di mercato per l'utilizzo dell'infrastruttura o, in assenza di un prezzo, ad applicare i relativi costi maggiorati di un margine ragionevole
- e) qualora già costituita, copia dell'atto costitutivo dell'ATI, oppure l'impegno a costituirlo prima dell'avvio del progetto;
- f) copia del modello F23 o F24 attestante il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 17, comma 6;
- g) in caso di ATI, procura, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del richiedente o titolare di impresa individuale o dal procuratore interno al richiedente avente potere di firma, con cui l'impresa capofila viene incaricata alla sottoscrizione e presentazione della domanda;
- h) autocertificazioni sottoscritte digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante del richiedente o dal procuratore interno al richiedente avente potere di firma, riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera h), qualora il contributo richiesto superi i 150.000,00 (centocinquantamila) euro;
- i) per le imprese non aventi sede nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, documentazione che ne comprovi la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscrizione nel relativo registro delle imprese nonché titolo del soggetto firmatario della documentazione di domanda.
2. In caso di ATI viene presentata un'unica domanda e un'unica relazione tecnica comprendente gli interventi di tutti gli associati indicati, sottoscritta e inoltrata da uno dei soggetti indicati all'articolo 17, comma 3.
3. I documenti di cui al comma 1 lettere a) e b) devono essere allegati a pena di inammissibilità della domanda.
4. Per i documenti firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.
5. I documenti di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito della Regione nella sezione dedicata all'avviso unitamente alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

## Art 17. Presentazione della domanda

1. I richiedenti possono presentare domanda a partire dalle **ore 10:00** del giorno **15 luglio 2024** fino alle **ore 12:00** del giorno **20 settembre 2024**.
2. La domanda si considera presentata esclusivamente se redatta e inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia, Direttore centrale per particolari funzioni della Direzione all'indirizzo di posta elettronica certificata: [lavoro@certregione.fvg.it](mailto:lavoro@certregione.fvg.it). La domanda deve essere inoltrata per conoscenza anche ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [massimo.vales@regione.fvg.it](mailto:massimo.vales@regione.fvg.it) e [luciana.grimani@regione.fvg.it](mailto:luciana.grimani@regione.fvg.it).
3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante del richiedente o dal procuratore interno al richiedente avente potere di firma. In caso di ATI viene presentata un'unica domanda comprendente gli interventi dei singoli partner, che viene sottoscritta ed inoltrata dal legale rappresentante, dal titolare di impresa individuale o dal procuratore interno avente potere di firma dell'impresa capofila delegato dai partner tramite formale procura.
4. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici) da versare esclusivamente tramite F23 o F24.
5. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste, nonché della documentazione obbligatoria richiesta, oppure redatta o inviata secondo modalità non previste dal presente avviso.

## Art 18. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla Struttura competente con procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) che prevede la valutazione comparata delle domande sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
2. Il procedimento istruttorio della domanda si articola nelle seguenti fasi:
  - a) valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità: a esito di tale verifica viene accertata l'eventuale assenza di requisiti minimi di ammissibilità (vedi art. 19);
  - b) valutazione amministrativa completa di ammissibilità: a esito di tale verifica viene accertata l'eventuale presenza di ulteriori cause di inammissibilità della domanda (vedi art. 20);
  - c) valutazione tecnica: i progetti vengono valutati in base a criteri indicati nell'allegato B al presente Bando;
  - d) formazione della graduatoria: con indicazione del punteggio attribuito a ogni progetto, della spesa ammessa e del relativo contributo (vedi art. 22).
3. La valutazione tecnica di cui al comma 2, lettera c) viene svolta da una Commissione nominata con provvedimento del Responsabile della Struttura competente ed è costituita secondo le modalità e i criteri descritti all'articolo 21.

## Art 19. Valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità

1. Ogni domanda viene sottoposta a un'istruttoria preliminare di ammissibilità volta ad accertare i requisiti di seguito specificati:
  - a) che la domanda sia stata presentata da uno dei soggetti individuati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del presente avviso;
  - b) che la domanda sia stata presentata nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 17, commi 1 e 2;
  - c) che la domanda sia validamente sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto titolato a rappresentarlo;
  - d) che alla domanda sia allegata la relazione tecnica dettagliata del progetto di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a) e il quadro di spesa di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b);
  - e) che il progetto rispetti il limite di durata indicato all'articolo 10, comma 1;
  - f) che il progetto rispetti il limite minimo di spesa ai sensi dell'articolo 9, comma 1.
2. L'assenza anche di uno soltanto dei requisiti di ammissibilità elencati al comma 1 costituisce motivo di improcedibilità e le domande prive dei requisiti vengono dichiarate inammissibili e non vengono sottoposte alla successiva fase valutativa istruttoria di cui all'articolo 20.



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

3. La Struttura competente, prima della formale adozione del provvedimento concernente le domande non ammesse alla successiva fase istruttoria a seguito della valutazione di cui al comma 2, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

## Art 20. Valutazione amministrativa completa di ammissibilità

1. Le domande che hanno superato la valutazione di cui all'articolo 19 sono oggetto di ulteriori verifiche istruttorie volte ad accertare i requisiti di seguito specificati:
  - a) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei proponenti di cui all'articolo 6;
  - b) la sussistenza e la correttezza delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a);
  - c) la sussistenza e la correttezza delle lettere d'intenti di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b);
  - d) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
  - e) il rispetto del vincolo del limite minimo di spesa del progetto di cui all'articolo 9, comma 1 a seguito di valutazione amministrativa di ammissibilità delle spese in relazione alle tipologie di cui all'articolo 8. Tale verifica verrà svolta nuovamente a conclusione della valutazione tecnica di cui all'articolo 21 effettuata dalla Commissione in merito alla congruità e pertinenza delle spese rispetto ai contenuti progettuali;
  - f) la presenza dell'ATI, ovvero della dichiarazione di impegno a costituirla, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera c);
  - g) l'indicazione della corretta unità di misura e del corretto metodo di calcolo per determinare la capacità annua nella relazione tecnica del progetto;
  - h) la sussistenza e la correttezza della documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettere da d) a g);
  - i) la sussistenza dei requisiti progettuali di cui all'articolo 7, comma 1, ovvero che la domanda abbia ad oggetto un progetto di ammodernamento di un'infrastruttura di prova e sperimentazione attinente all'Area di Specializzazione "Salute, Qualità della vita, Agroalimentare e Bioeconomia" della S4 e afferente a una delle traiettorie elencate nell'articolo 3, comma 2.
2. Le verifiche di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e h) sono svolte dal personale della Struttura competente. Per le verifiche di cui al comma 1, lettera g) la Struttura competente si avvale della Commissione di Valutazione di cui al successivo articolo 21.
3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la Struttura competente ne dà comunicazione al richiedente assegnando un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per provvedere. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti. La documentazione considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto ai sensi dell'articolo 21 non può essere oggetto di integrazione successivamente alla presentazione della domanda.
4. Le domande che anche a seguito delle integrazioni prodotte ai sensi del comma 3 risultino prive dei requisiti di ammissibilità oppure la cui documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria, non sono sottoposte alla valutazione tecnica di cui all'articolo 21.
5. La Struttura competente comunica ai richiedenti ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

## Art 21. Valutazione tecnica

1. Tutte le domande giudicate ammissibili ai sensi degli articoli 19 e 20 sono oggetto di valutazione tecnica effettuata, sulla base dei criteri indicati nell'Allegato B al presente avviso, da parte di una Commissione nominata con provvedimento del Responsabile della Struttura competente.
2. La Commissione è costituita da cinque membri di cui due dipendenti regionali, un esperto in materia di innovazione e due esperti sulle materie relative al settore delle Scienze della Vita. Qualora per la figura dell'esperto in materia di innovazione e degli esperti sulle materie relative al settore delle Scienze della Vita non sia possibile reperire le professionalità necessarie all'interno dell'Amministrazione regionale, la selezione può avvenire tra gli iscritti all'elenco degli esperti in innovazione tecnologica del Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) o ad altre liste. Ai lavori della Commissione partecipano altresì un dipendente della Struttura Competente in qualità di segretario verbalizzante ed il responsabile dell'istruttoria di ciascun progetto in qualità di relatore.



3. La procedura di valutazione tecnica si basa sulla documentazione agli atti di cui ai precedenti articoli 19 e 20 e prevede l'attribuzione di un punteggio per ciascun criterio, così come descritto nell'Allegato B al presente avviso. Al termine della valutazione viene redatta una scheda contenente i punteggi attribuiti dalla Commissione per ciascun criterio e il punteggio complessivo ottenuto da ciascun progetto.
4. Non sono ammissibili i progetti che a seguito della valutazione tecnica non raggiungono il punteggio minimo complessivo di 50 punti.
5. La Struttura competente comunica ai richiedenti ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 i motivi che ostano all'accoglimento della domanda a seguito del non raggiungimento del punteggio minimo di cui al comma 4 o eventuali rideterminazioni delle spese del progetto decise dalla Commissione di Valutazione in sede di valutazione tecnica.

## Art 22. Formazione della graduatoria

1. L'attività di valutazione delle domande si conclude con la predisposizione della graduatoria contenente l'indicazione del punteggio attribuito a ciascun progetto, della spesa ammessa e del relativo contributo, unitamente all'elenco delle domande non ammesse in graduatoria per insussistenza dei requisiti di ammissibilità o punteggio di valutazione insufficiente.
2. A parità di punteggio viene data priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema on line dedicato.
3. La graduatoria e l'elenco dei progetti non ammessi, a seguito delle valutazioni di ammissibilità, sono approvati con provvedimento del Responsabile della Struttura Competente e pubblicati sul sito Internet della Regione, nella sezione dedicata all'avviso.
4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto utile collocato in graduatoria, è disposta l'assegnazione parziale nei limiti delle risorse disponibili, previa accettazione da parte del beneficiario, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
5. In caso di ATI, l'eventuale assegnazione parziale dell'ultimo progetto utile collocato in graduatoria viene ripartita uniformemente tra gli associati, sulla base del contributo finanziabile per ciascuno.
6. La Struttura Competente comunica via PEC ai beneficiari l'ammissione in graduatoria acquisendo le informazioni di cui all'articolo 10, comma 6, oppure la rinuncia.
7. Le domande ammesse in graduatoria che non possono essere finanziate entro 12 mesi dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria a causa di insufficienti risorse finanziarie, vengono archiviate.

## Art 23. Concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione è adottato dalla Struttura Competente entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve le eventuali sospensioni ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge n. 241/1990 e viene trasmesso ai beneficiari tramite PEC.
2. Il contributo non è concesso nei seguenti casi:
  - a) in presenza delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h);
  - b) in assenza dei requisiti di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali (DURC) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g);
  - c) per rinuncia da parte del soggetto richiedente.
3. Qualora il beneficiario non abbia mantenuto l'impegno di aprire in regione la sede o unità operativa prima dell'avvio del progetto il contributo non viene concesso o la concessione, eventualmente già intervenuta, viene revocata.
4. Per le domande non finanziate per esaurimento delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 22 comma 7, in caso di finanziamento successivo a seguito di assegnazione di ulteriori risorse da parte della Giunta regionale, il termine per la concessione del contributo decorre dalla data in cui le risorse sono rese disponibili.

## Art 24. Erogazione anticipata e garanzia fidejussoria

1. I contributi concessi ai beneficiari possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della Legge Regionale 7/2000, previo accertamento dell'effettivo avvio dell'intervento, nella misura



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

- massima del 70 per cento dell'importo ed entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, utilizzando il modulo fac-simile disponibile sul sito della Regione nella sezione dedicata all'avviso, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del richiedente o dal procuratore interno al richiedente avente potere di firma e inoltrata all'indirizzo PEC [lavoro@certregione.it](mailto:lavoro@certregione.it).
2. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della legge regionale 7/2000, prestata da banche, assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fidejussione è redatta secondo il facsimile disponibile sul sito della Regione nella sezione dedicata all'avviso, sottoscritta digitalmente dal soggetto fidejussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
  3. La liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla verifica:
    - a. dell'assenza in capo al beneficiario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune. In caso contrario, la Struttura competente assegna il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena il rigetto della richiesta di anticipazione;
    - b. della circostanza che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo liquidabile superi l'importo di euro 150.00,00 (centocinquantamila);
    - c. della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in conformità all'articolo 31 del decreto-legge n. 69/2014. Qualora il DURC risulti irregolare, la Struttura competente attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dal predetto articolo 31, comma commi 3 e 8bis;
    - d. dell'effettivo avvio dell'intervento.
  4. La liquidazione anticipata del contributo può essere sospesa nei casi previsti dall'articolo 47 della legge regionale n. 7/2000.

## Art 25. Variazioni di progetto

1. Il beneficiario realizza l'iniziativa conformemente a quanto indicato nel progetto presentato e ammesso a finanziamento, alle voci di spesa e agli importi ammessi come riportati nel decreto di concessione.
2. Sono ammesse variazioni che non comportano uno scostamento sostanziale del progetto ammesso a contributo, previa richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o, in caso di ATI, dell'impresa capofila, in cui si illustrano i motivi della variazione rispetto al progetto originariamente descritto nella domanda di incentivo.
3. Nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto ammesso, il beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla Struttura Competente che provvede alla valutazione e all'approvazione delle variazioni entro 30 (trenta) giorni, sentito il parere degli esperti competenti nella materia oggetto del progetto di cui all'articolo 21, comma 2, qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto ammesso e la variazione proposta.
4. Non sono ammesse richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo.
5. L'istanza di modifica è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifiche, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante del beneficiario (in caso di ATI, dal legale rappresentante del capofila) o dal soggetto munito di poteri di firma. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa di cui agli articoli 7 e 8.
6. La Struttura competente, anche in assenza della comunicazione di cui al comma 3, si riserva di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto alla luce della visione complessiva e organica del medesimo consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta, previa valutazione da parte degli esperti competenti nella materia oggetto del progetto di cui all'articolo 21, comma 2, qualora ne sia rilevata l'opportunità. Qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e il progetto approvato, il contributo concesso viene rideterminato oppure revocato.
7. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso per il progetto indicato nel decreto di concessione.



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

8. Le variazioni devono garantire il mantenimento delle previsioni relative alla capacità annua indicate nella relazione di progetto, pena la revoca della maggiorazione dell'intensità di aiuto di cui all'articolo 11, comma 2.
9. Le variazioni non devono comportare una riduzione della spesa complessiva del progetto superiore al 40% rispetto alla spesa complessiva ammessa, pena la revoca della concessione del contributo.
10. In caso di tardiva presentazione della domanda di variazione, ovvero di ripetute richieste di variazione da parte del beneficiario, la Struttura competente si riserva la facoltà di ammettere le spese relative alle variazioni del progetto, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti.
11. La chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione del progetto antecedente all'approvazione della rendicontazione devono essere preventivamente comunicati al fine di eventuali controlli, pena l'inammissibilità delle spese sostenute fino alla chiusura / trasferimento della predetta sede, fermo restando l'obbligo di mantenere la sede legale od operativa in regione fino alla conclusione della realizzazione del progetto.
12. Devono essere altresì comunicate, fino alla conclusione della realizzazione del progetto, le variazioni inerenti i dati anagrafici dei beneficiari, quali la ragione sociale / denominazione, l'indirizzo della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata.
13. Le mere variazioni del quadro di spesa del progetto comportanti uno scostamento dei valori di spesa inferiore o uguale al 10% della previsione iniziale non necessitano di autorizzazione preventiva.

## Art 26. Variazioni soggettive del beneficiario

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante alle seguenti condizioni:
  - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo indicati nel presente avviso all'articolo 5, così come degli obblighi previsti all'articolo 6;
  - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
  - c) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui all'articolo 30.
2. La domanda di subentro deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla registrazione dell'atto che determina il subentro, allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il facsimile pubblicato sul sito della Regione nella sezione dedicata all'avviso, sottoscritta digitalmente e inoltrata via PEC all'indirizzo [lavoro@certregione.fvg.it](mailto:lavoro@certregione.fvg.it).
3. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, la Struttura competente, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di 30 (trenta) giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato.
4. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda e la concessione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse.
5. Nel caso in cui l'operazione societaria intervenga nel periodo ricompreso tra l'approvazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione, la Struttura competente espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di concessione.
6. Se l'operazione societaria interviene dopo la concessione del contributo, la Struttura competente espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell'istanza e contiene tutti gli elementi del provvedimento di concessione.
7. Se l'operazione societaria interviene dopo l'erogazione a saldo del contributo, il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni. Ai fini dell'ammissibilità del subentro, il subentrante deve assumere gli obblighi del beneficiario originario con la conseguenza che eventuali violazioni degli stessi determineranno la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante nei confronti del subentrante stesso.
8. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.

REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

9. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo e il termine relativo agli obblighi del beneficiario, è comunicata tempestivamente. La Struttura competente espleta le necessarie valutazioni inerenti ai requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.

## Art 27. Certificazione delle spese e presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto deve essere presentata dai beneficiari ai sensi dell'articolo 41bis della legge regionale 7/2000 entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione e comunque entro massimo 4 (quattro) mesi dalla data di conclusione dell'iniziativa, prorogabile di 15 (quindici) giorni su motivata richiesta del beneficiario. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema on line dedicato.
2. La rendicontazione, anche in caso di ATI, è predisposta da ciascun beneficiario e presentata alla Struttura competente per via telematica tramite il sistema online dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID, CIE, CNS) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 9. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
3. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata:
  - a) dal legale rappresentante del beneficiario o dal procuratore interno, avente potere di firma;
  - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante del beneficiario.
4. I soggetti di cui al comma 3 possono conferire, tramite il sistema online dedicato, delega operativa a terzi per la mera compilazione della rendicontazione.
5. Ai sensi dell'articolo 41bis della L.R. 7/2000, la rendicontazione della spesa per la realizzazione di ogni intervento, da redigersi secondo le modalità riportate al comma 7, prima di essere presentata deve essere certificata da parte di:
  - a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
  - b) persona o società iscritta nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. n. 39/2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
  - c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al D. Lgs. n. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D. Lgs n. 241/1997).
6. Il rilascio della certificazione di cui al comma 5 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore scelto dal beneficiario, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione presso i propri uffici ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 30 relativo agli obblighi.
7. La rendicontazione dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze e suddivisi per tipologia di attività, per voce di spesa, e comprende i seguenti documenti:
  - a) relazione tecnica dell'attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti degli interventi, nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;
  - b) quadro dettagliato delle spese rendicontate suddivise per tipologia di attività e per voce di spesa;
  - c) la dichiarazione sottoscritta digitalmente online dal certificatore concernente la certificazione delle spese rendicontate ai sensi del comma 5;
  - d) la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascun soggetto beneficiario o da un suo procuratore interno avente potere di firma, attestante:
    - 1) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 1;



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

- 2) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
  - 3) la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto;
  - 4) in caso di ATI, il possesso del requisito di indipendenza dei beneficiari del progetto;
  - e) l'elenco delle attestazioni di assunzione di responsabilità dei contenuti della rendicontazione e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 30, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun beneficiario o da un suo procuratore interno avente potere di firma;
  - f) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, qualora il contributo complessivo, sulla base delle spese rendicontate, superi euro 150.000,00 (centocinquantamila);
  - g) procura, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione di cui al comma 3, lettera b).
8. I facsimili dei documenti di rendicontazione sono approvati con provvedimento del Responsabile della Struttura Competente e pubblicati sul sito della Regione nella sezione dedicata al presente avviso unitamente alle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sito online dedicato.

## Art 28. Istruttoria della rendicontazione, liquidazione e rideterminazione del contributo

1. Le rendicontazioni sono oggetto di verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, anche tramite controlli a campione ai sensi dell'articolo 32.
2. Le rendicontazioni sono oggetto di verifica per accertare, in particolare, che:
  - a) siano corredate dei documenti indicati all'articolo 27;
  - b) siano mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 1;
  - c) l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo complessivamente liquidabile superi l'importo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
  - d) l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune. In caso contrario la Struttura competente assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena la revoca del provvedimento di concessione;
  - e) l'iniziativa realizzata sia coerente con il progetto approvato in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati;
  - f) le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 8;
  - g) siano rispettati i limiti minimi di spesa ammissibile previsti dall'articolo 9, comma 1;
  - h) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 12.
3. L'effettività e regolarità delle spese sostenute sono attestate con la certificazione della spesa, che è oggetto di controllo a campione con le modalità descritte al successivo articolo 32, comma 4.
4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento della Struttura competente ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
5. Le rendicontazioni possono essere sottoposte a parere di un esperto competente nella materia oggetto del progetto, di cui all'articolo 21, comma 2, per la valutazione di eventuali variazioni intervenute e della conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.
6. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica viene adottato per ciascun beneficiario l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa ammissibile e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa, al netto di eventuali liquidazioni effettuate a titolo di anticipo entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione.
7. Qualora a seguito della rideterminazione del contributo a saldo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, la Struttura competente dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

8. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC, nonché delle condizioni previste dalla vigente normativa antimafia. Qualora il DURC risulti irregolare, la Struttura competente attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 31, commi 3 e 8bis del D. L. n. 69/2013

## Art 29. Sospensione, annullamento e recupero dell'erogazione del contributo

1. I contributi concessi ai beneficiari possono essere sospesi così come previsto dall'articolo 47 della legge regionale n. 7/2000.
2. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità e la restituzione delle somme erogate avviene secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale n. 7/2000.
3. In caso di revoca o decadenza dal contributo pubblico, il recupero delle somme erogate avviene secondo quanto previsto dall'articolo 50 della legge regionale n. 7/2000.

## Art 30. Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
  - a. utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla Struttura competente di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando la corrispondenza all'indirizzo [lavoro@certregione.fvg.it](mailto:lavoro@certregione.fvg.it), laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema online dedicato;
  - b. comunicare l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo;
  - c. avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con approvazione della graduatoria definitiva, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, fatta salva la proroga autorizzata dalla Struttura competente ai sensi dell'articolo 10, comma 7;
  - d. in caso di ATI, mantenere la sua durata fino alla cessazione del vincolo di stabilità, così come indicato all'articolo 31, comma 1;
  - e. trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto, in caso di ATI tramite il capofila, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 7;
  - f. rispettare le tempistiche e gli obblighi previsti nell'atto di concessione di cui all'articolo 23, fatte salve le proroghe autorizzate dalla Struttura competente;
  - g. mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) ed e), ossia essere impresa iscritta al Registro imprese, in attività nel territorio regionale e non destinataria di sanzioni interdittive, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
  - h. mantenere il requisito soggettivo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) inerente la liquidazione dell'impresa e le procedure concorsuali, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 29 in relazione alla sospensione delle erogazioni;
  - i. non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
  - j. realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25 in relazione alle variazioni di progetto, e assumere la responsabilità solidale con gli altri partner in ordine alla realizzazione complessiva del progetto;
  - k. presentare la rendicontazione della spesa certificata, ai sensi dell'articolo 27;
  - l. comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 25 e 26 in relazione a variazioni e modifiche societarie e l'eventuale chiusura / trasferimento della sede di realizzazione del progetto, nonché eventuali realizzazioni parziali o rinunce;
  - m. mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale di cui all'articolo 31;



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

- n. mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario;
- o. conservare presso i propri uffici per 5 anni, a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme all'eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della Struttura competente. Il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione;
- p. consentire o agevolare ispezioni e controlli;
- q. rendere disponibile la documentazione di spesa o probatoria equivalente, anche attraverso il caricamento della medesima sul sistema online dedicato;
- r. rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 12.

### Art 31. Vincolo di stabilità

1. L'attività di impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocata al di fuori del territorio regionale per la durata di 3 (tre) anni per le PMI e di 5 (cinque) anni per le grandi imprese, decorrenti dalla data di conclusione del progetto di cui all'articolo 27 comma 7) lett. d) punto 6). In caso di ATI la durata del vincolo è di 5 (cinque) anni per tutte le imprese associate, qualora nel partenariato sia presente una grande impresa.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento dei seguenti requisiti per lo stesso periodo di cui al comma 1:
  - a) iscrizione al Registro delle imprese;
  - b) sede o unità operativa attiva nel territorio regionale;
  - c) non essere in stato di liquidazione, a eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
  - d) mantenere il vincolo di destinazione dei beni mobili e immobili oggetto dell'incentivo.
3. Rientra inoltre, per tutta la durata del vincolo di stabilità di cui al comma 1, il rispetto degli obblighi relativi alla gestione e all'utilizzo dell'infrastruttura, comunicati con le modalità descritte al comma 5, in cui il beneficiario attesta:
  - a) l'affidamento a terzi dell'infrastruttura con procedura aperta e pubblica, nonché la corrispondenza al prezzo di mercato del canone di gestione applicato o, in assenza di un prezzo, la corrispondenza ai relativi costi, maggiorati di un margine ragionevole nel caso in cui la gestione non coincida con la proprietà;
  - b) l'utilizzo aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio;
  - c) la garanzia di accesso preferenziale e a condizioni più favorevoli alle imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento;
  - d) la corrispondenza al prezzo di mercato dell'importo applicato per l'utilizzo dell'infrastruttura o, in assenza di un prezzo, l'applicazione dei relativi costi maggiorati di un margine ragionevole
4. Ciascun beneficiario, per tutta la durata del vincolo di stabilità di cui al comma 1, trasmette periodicamente alla Struttura competente, con le modalità descritte al successivo comma 5, la percentuale della capacità annua assegnata alle PMI.
5. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il fac-simile pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate all'avviso, da trasmettere alla Struttura competente dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo e comunque entro il 28 febbraio successivo.
6. In caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 entro i termini previsti la Struttura competente, prima di disporre l'ispezione o il controllo di cui all'articolo 32, comma 5, ha facoltà di sollecitare l'invio richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
7. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

### Art 32. Controlli e ispezioni



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e la liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata di realizzazione del progetto e dei vincoli di stabilità delle operazioni, possono essere disposti da parte della Struttura competente ispezioni e controlli in loco, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000.
2. Nel corso dell'intero procedimento, in relazione a specifiche esigenze istruttorie, può essere acquisito il parere di un esperto competente nella materia oggetto del progetto, di cui all'articolo 21, comma 2.
3. I controlli amministrativi sono effettuati sul 100% delle rendicontazioni presentate.
4. Le certificazioni della spesa di cui all'articolo 27 sono oggetto di controllo a campione anche successivamente alla liquidazione del contributo.
5. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva rese ai fini della concessione del contributo, della rendicontazione e del rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

### Art 33. Trattamento dei dati personali

1. In conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito della partecipazione all'avviso avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si precisa quanto segue:
  - a) i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente avviso, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
  - b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
  - c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
  - d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.lgs. n. 33/2013;
  - e) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
  - f) il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione regionale.
3. L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i è pubblicata, sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate all'avviso.

### Art 34. Responsabile del procedimento, contatti

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore centrale per particolari funzioni della Direzione Centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia.
2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi della legge n. 241/1990, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
3. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta all'indirizzo di posta elettronica e ai numeri telefonici che saranno pubblicati sul sito della Regione nella sezione dedicata all'avviso.



4. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

### **Art 35. Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni generali e di settore, nonché alla legge regionale n. 7/2000 e s.m.i..
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti operato dal presente avviso si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
3. Con decreti della Struttura competente, da pubblicare sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate all'avviso e sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti alle modalità di attuazione del presente avviso.





REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

## ALLEGATO A

### Traiettorie di sviluppo

Area	Traiettorie di sviluppo
<p><b>SALUTE, QUALITÀ DELLA VITA, AGROALIMENTARE E BIOECONOMIA</b></p>	<p><b><u>Traiettorie 1. Sistemi e soluzioni per il mantenimento della salute e il supporto alla cura: nutraceutici, integratori alimentari, alimenti funzionali, nutrizione medica e cosmetica funzionale</u></b></p> <p>Processi innovativi di ricerca, sviluppo, validazione e produzione di nuovi prodotti – nutraceutici, integratori alimentari, alimenti funzionali, alimenti personalizzati, alimenti per utilizzo a fini medici speciali e cosmetici funzionali – anche in base al profilo genetico individuale. Questi prodotti includono, ad esempio, probiotici, postbiotici, prebiotici, simbiotici, estratti vegetali o da alghe e micro alghe e loro diverse formulazioni, nonché modulatori del microbioma in ambito cosmetico.</p> <p>A tal fine, grazie alla sinergia tra industria, ricerca di base e ricerca clinica, utilizzando anche Big Data, tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) e Internet of Things (IoT), verranno identificati e caratterizzati, da un punto di vista chimico, biologico e farmacologico, nuovi prodotti in ambito umano e veterinario, sviluppate innovazioni di processo industriale e confezionamento sempre più efficienti, sostenibili e rispettosi dell’ambiente anche con specifiche analisi di mercato, strategie di marketing, certificazione di prodotto, protezione intellettuale e autorizzazione al commercio.</p> <p>Questi sistemi e soluzioni hanno l’obiettivo di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sviluppare e diffondere un’appropriata cultura, in ambito medico e sociale, per il mantenimento in buona salute della popolazione;</li> <li>contribuire alla prevenzione delle malattie e alla promozione della salute durante tutto l’arco della vita (in relazione all’età, allo stato di salute e all’attività lavorativa);</li> <li>applicare soluzioni nutrizionali mediche che migliorino e supportino gli esiti clinici di specifiche patologie;</li> <li>rafforzare la competitività delle aziende regionali sui mercati nazionali ed internazionali in forte crescita, con conseguente stabile sviluppo economico ed occupazionale del territorio.</li> </ol> <p>Gli obiettivi conseguiti potranno contribuire ad una maggiore sostenibilità economica del sistema socio-sanitario regionale.</p> <p><b><u>Traiettorie 2. Soluzioni e sistemi biomedicali innovativi: sviluppo integrato di dispositivi medici</u></b></p> <p>Ricerca e sviluppo di soluzioni biomedicali innovative per una medicina personalizzata, sostenibile ed ecosostenibile, volta alla salute umana, ma che tenga conto anche dell’ambito veterinario e dei fattori ambientali che determinano il mantenimento o la perdita della salute in un’ottica di “One Health”, per percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione sempre più veloci ed affidabili, per la produzione e la commercializzazione di dispositivi medici e/o di servizi tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dispositivi per protezione individuale, terapia, anche mediante dispositivi a base di sostanze, riabilitazione, esplorazione funzionale, diagnostica per immagini digitali in ambito umano e pre-clinico e nella sperimentazione di nuovi mezzi di contrasto per la diagnostica clinica umana e veterinaria;</li> <li>- dispositivi impiantabili realizzati anche con nuovi biomateriali integrando tecnologie di produzione additiva, realtà aumentata e virtuale, robotica ed Intelligenza Artificiale (IA);</li> <li>- bioreattori per ingegneria tissutale, medicina rigenerativa e terapie cellulari;</li> <li>- servizi innovativi, anche in outsourcing, dei citati dispositivi medici e/o di bionanosensori avanzati in ambito implementativo e manutentivo integrati con sistemi digitali, quali Internet of Things (IoT) e IA;</li> </ul>



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

- diagnostica in vitro che comprende la ricerca e lo sviluppo di piattaforme tecnologiche per la diagnostica umana e la sorveglianza epidemiologica (includendo la diagnostica veterinaria, alimentare e ambientale) con test molecolari, test rapidi, dispositivi point-of-care integrati per ottimizzare i servizi socio-sanitari con attività diagnostica ospedaliera e ambulatoriale.

Le innovazioni previste potranno trarre vantaggio dalla presenza di un sistema integrato di biobanking e da un possibile percorso condiviso di validazione fra le imprese, le strutture sanitarie e di ricerca regionali. In tale traiettoria si svilupperanno sistemi di Digital Twin per i citati dispositivi medici per la raccolta di Big Medical Data con tecnologie Internet of Medical Things (IoMT). Per massimizzare ed ottimizzare l'integrazione, verranno sviluppati sistemi e soluzioni innovativi di informatica applicabili sia in ambito ospedaliero che ambulatoriale - integrati con bioimmagini, biosegnali e dati provenienti dai dispositivi medici e dai laboratori di analisi confrontabili con quelli reperiti in ambito agroalimentare, veterinario e ambientale - allo scopo di federare database e repository di Big Medical Data, da elaborare con algoritmi di AI su Cloud High Performance Computing (HPC) Data Center pubblici e privati, prevalentemente regionali.

### **Traiettoria 3. Soluzioni e sistemi di active & assisted living per il supporto alla fragilità**

Sviluppo integrato di soluzioni tecnologiche innovative che pongono le premesse anche per nuove soluzioni organizzative, per gli ambienti di vita e la domiciliarità, per la promozione di corretti stili di vita e per il monitoraggio dello stato di salute e la cura delle persone fragili. Tali soluzioni sono concepite attivando percorsi di innovazione sociale che riguardano i processi, quali ad esempio, l'uso di modalità di co-progettazione tra i diversi attori coinvolti, sempre tenendo conto della centralità dell'individuo. Le soluzioni abitative, organizzative e tecnologiche, progettate con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, sono indispensabili per servizi domiciliari innovativi e sostenibili da correlare con i servizi alla persona anche in funzione di progetti di vita indipendente. A titolo esemplificativo, i Big Data, alimentati dai sistemi e dalle soluzioni di questa traiettoria, quali i dispositivi medici di telemedicina, app, ausili, protesi, ed anche sistemi di teleassistenza, tecnologie indossabili, domotica ed impiantistica, verrebbero integrati con tecnologie di Internet of Things (IoT) ed elaborati con algoritmi predittivi di Intelligenza Artificiale (IA), nel rispetto del quadro normativo sulla privacy, in un'ottica di un «design for all», per essere così utilizzati da tutti i portatori di interesse.

Le sperimentazioni di «Abitare possibile» previste dalla normativa vigente, completate con soluzioni tecnologiche sviluppate nell'ambito di questa traiettoria, potrebbero introdurre forme abitative innovative, da integrare con esperienze innovative di welfare di prossimità e di sviluppo delle comunità attorno alle persone con fragilità, come ad esempio i «condomini solidali» che promuovono e valorizzano l'autonomia delle persone.

I temi trattati in questa traiettoria dovranno, inoltre, mettere in campo soluzioni e sistemi in grado di garantire l'integrazione di dati afferenti alle persone fragili sul territorio con un adeguato equilibrio tra aspetti tecnologici e umani (Human&Tech), promuovendo innovazione di processo, di sistema e sociale attraverso l'utilizzo del Fascicolo Sanitario Sociale Elettronico (FSSE), nel quale saranno così presenti tutte le informazioni sanitarie e socio-sanitarie del cittadino. Questo verrà ottenuto grazie a soluzioni e sistemi software innovativi per la raccolta, aggregazione ed elaborazione dei dati sanitari e socio-sanitarioassistenziali da integrare, previa condivisione con i competenti gestori, all'interno del FSSE con un sistema di rete informatico interoperabile ed accessibile, evitando la frammentazione e dispersione dei dati e delle loro fonti,

REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

nel rispetto dei consensi ricevuti e della qualità e sicurezza informatica, e con un co-design continuo dei servizi digitali.

**Traiettorie 4. Soluzioni e sistemi per terapie innovative: sviluppo integrato di farmaci e biofarmaci (biotech) per una medicina personalizzata e sostenibile**

Per una medicina personalizzata, traslazionale, sostenibile ed ecostenibile, nell'ambito delle "unmet clinical needs", si includono:

- a) lo sviluppo di piattaforme biotecnologiche avanzate per la produzione di:
- ATMP-Advanced Therapy Medicinal Products;
  - Farmaci biologici (proteine ricombinanti/anticorpi monoclonali, biosimilari);
  - vaccini a uso umano e veterinario;
- b) la valorizzazione di piattaforme di "drug discovery" nel settore umano e veterinario per:
- "drug-repurposing";
  - nuovi API (Active Pharmaceutical Ingredients)
- c) le strategie di implementazione delle terapie innovative in ambito clinico e la profilazione farmaco genetica/omica;
- d) il riciclo e riutilizzo degli scarti chimici e/o biochimici della produzione farmaceutica.

Le filiere si integrano con strutture di supporto per studi clinici di fase I e II, comprendenti ATMP, screening farmacologici, "Structural Based Drug Design" (SBDD) e colture organotipiche.

La realizzazione di servizi avanzati di prevenzione, diagnosi, personalizzazione della terapia e monitoraggio della stessa avvengono attraverso l'applicazione dell'Intelligenza Artificiale (AI), lo sviluppo di processi di Machine Learning e la modellistica molecolare (metodologie in silico computazionali per screening reali e virtuali) grazie all'utilizzo di High Performance Computing (HPC) anche nel rispetto del quadro normativo sulla privacy.



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

## Allegato B

### Criteri di valutazione tecnica

La scala di giudizio dei criteri di valutazione tecnica si articola come segue

Giudizio	Descrizione
Alto (5 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.
Medio - alto (4 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio.
Medio (3 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
Medio - basso (2 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti.
Basso (1 punto)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti.
0 punti	Requisito assente.

Criterio	Articolazione del criterio	Scala di valutazione	Coefficiente
1. Qualità del proponente / dei proponenti in termini di:	a) competenze maturate nel settore delle Scienze della Vita.	0-5	2
	b) competenze maturate nella gestione di infrastrutture di prova e sperimentazione	0-5	2
2. Qualità del progetto in termini di	a) Innovatività dell'infrastruttura misurata in termini di originalità e novità della stessa rispetto allo stato dell'arte nell'impresa/nelle imprese	0-5	2
	b) Validità tecnica dell'infrastruttura, misurata in termini di obiettivi e finalità da raggiungere, di contributo all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività delle imprese e degli altri soggetti che beneficiano dell'utilizzo della stessa.	0-5	2



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

3. Prospettive d'impatto del progetto	Potenzialità economica dell'infrastruttura, in particolare come capacità della stessa di rispondere alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto al suo potenziale utilizzo, la scalabilità dell'infrastruttura per soddisfare le esigenze future e quindi essere facilmente adattata a servire un numero crescente di utenti e interoperabilità dell'infrastruttura con altri sistemi esterni esistenti.	0-5	2
4. Chiarezza progettuale	Dettaglio e completezza del progetto con particolare riferimento alla descrizione delle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di prova e sperimentazione da realizzare.	0-5	2
5. Chiarezza del modello di business da applicare nell'utilizzo dell'infrastruttura di prova e sperimentazione	Dettaglio e completezza del modello di business da applicare nell'utilizzo dell'infrastruttura di prova e sperimentazione, la sua sostenibilità economica nel tempo rispetto ai clienti effettivi e potenziali cui destinare l'utilizzo dell'infrastruttura.	0-5	2
6. Pertinenza e congruità delle spese	Pertinenza e congruità delle spese previste dal progetto in relazione ai risultati da raggiungere.	0-5	2
7. Contributo alla sostenibilità ambientale	Ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano: - l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare - l'utilizzo di materiali ecocompatibili - il riuso dei residui di lavorazione - la riduzione e il riciclo dei rifiuti - la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti - il risparmio delle risorse energetiche - l'efficientamento energetico - l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili - il risparmio delle risorse idriche	0-5	2

**Il punteggio minimo complessivo per l'ammissibilità a contributo relativo ai criteri di valutazione tecnica è pari a 50 punti**

Il punteggio per ogni criterio è dato dal prodotto tra il valore del giudizio e il coefficiente.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli criteri.

24\_29\_1\_DGR\_1032\_1\_TESTO

## **Deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 1032** LR 13/2023, art. 7, comma 14 e comma 15 bis. Avviso per contributi a fondo perduto aventi per oggetto il sostegno alla creazione o all'ammodernamento di infrastrutture di ricerca nel settore dell'idrogeno rinnovabile. Approvazione.

### **LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTA** la strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra adottata dalla Commissione europea con propria comunicazione COM (2020) 301 final di data 8 luglio 2020 con cui viene illustrato come rendere l'idrogeno pulito una soluzione praticabile per decarbonizzare processi industriali e comparti economici a livello europeo;

**PRESO ATTO** altresì del Piano "REPowerEU" adottato dalla Commissione europea con propria comunicazione COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022 in risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato energetico mondiale causate dall'invasione russa dell'Ucraina e finalizzato a risparmiare energia, produrre energia pulita e diversificare l'approvvigionamento energetico per cui, prevedendo un'accelerazione nella diffusione dell'idrogeno, viene fissato un obiettivo di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile prodotte internamente all'UE e 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile importate entro il 2030 unitamente ad una revisione delle reti energetiche TEN-E per la realizzazione di infrastrutture dedicate per l'idrogeno;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione regionale, attualmente impegnata nel conseguire già entro il 2045 l'obiettivo europeo della neutralità climatica ed energetica, ha adottato diverse misure di natura programmatica indirizzate a favorire il processo di decarbonizzazione dei sistemi economici ed energetici in termini sia di riduzione delle emissioni a fronte di un efficientamento energetico dell'intero "Sistema Regione FVG" sia di aumento di produzione di energia da fonti rinnovabili, riconoscendo valenza strategica al vettore energetico idrogeno;

**RITENUTA** l'importanza di porre in essere iniziative coordinate tra i diversi livelli di governo in complementarità con il PNRR, anche al fine di accelerarne l'attuazione, ed in coerenza con l'azione dei programmi della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027;

**ATTESO** che per la selezione delle proposte progettuali e per la realizzazione di progetti di cui al presente Avviso pubblico si procede, per quanto compatibile, in analogia con i regolamenti europei relativi alla Politica di Coesione 2021-2027 e in sinergia con quanto disposto per l'attuazione della Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", Componente 2 "Energia Rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità Sostenibile", investimento 3.1 "Produzione di idrogeno in Aree Industriali Dismesse" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

**VISTO** il vigente art. 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.) ed in particolare il comma 14 ed il comma 15 bis che prevedono che:

a) l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse regionali aggiuntive da utilizzare in maniera complementare rispetto a quelle di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 463 del 21 ottobre 2022, per la realizzazione dei "progetti bandiera" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oggetto del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022 recante "Modalità di collaborazione per l'elaborazione dei progetti bandiera ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

b) l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di ricerca, disciplina attraverso appositi bandi le finalità e le risorse, i riferimenti normativi, i beneficiari e i requisiti di ammissibilità, gli interventi finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'istruttoria, la valutazione delle domande e la concessione, la realizzazione e la modifica dei progetti, la rendicontazione e l'erogazione del finanziamento, gli obblighi e i vincoli dei beneficiari, i controlli e le revoche dei finanziamenti e ogni altro elemento necessario per disciplinare i termini e le condizioni del finanziamento;

c) con riferimento alla normativa, possono applicarsi le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che abroga il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al

Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti che abroga il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

**VISTO** il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016);

**VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 4 di 37 ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

**VISTA** la pubblicazione delle "Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno" del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell'idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

**TENUTO CONTO** del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonché della Comunicazione della Commissione "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2022/C 414/01);

**VISTO** l'"Avviso per contributi a fondo perduto aventi per oggetto il sostegno alla creazione o all'ammodernamento di infrastrutture di ricerca nel settore dell'idrogeno rinnovabile" con una dotazione finanziaria pari ad euro 10.000.000,00;

**ACCERTATO** che suddette risorse sono allocate al pertinente capitolo di spesa 68122 del Bilancio regionale 2024-2026;

**RITENUTO** di approvare l'"Avviso per contributi a fondo perduto aventi per oggetto il sostegno alla creazione o all'ammodernamento di infrastrutture di ricerca nel settore dell'idrogeno rinnovabile" allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

**CONSIDERATO** opportuno, in un'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa, di prevedere che alle disposizioni di natura operativa non sostanziali attinenti al presente Avviso possano essere apportate successive eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti con decreto del Direttore centrale per particolari funzioni della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia;

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato dal presidente della Regione con il decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 8 agosto 2007, n.21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

**VISTA** la Legge regionale 28 dicembre 2023 n. 15 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2024 - 2026";

**VISTA** la Legge regionale 28 dicembre 2023 n. 16 "Legge di stabilità 2024";

**VISTA** la Legge regionale 28 dicembre 2023 n. 17 "Bilancio di previsione per gli anni 2024 -2026";

**VISTA** la Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3, Disposizioni multisettoriali e di semplificazione;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, all'unanimità,

### DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, l'"Avviso per contributi a fondo perduto aventi per oggetto il sostegno alla creazione o all'ammodernamento di infrastrutture di ricerca nel settore dell'idrogeno rinnovabile" allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
2. Di autorizzare il Direttore centrale per particolari funzioni della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia a provvedere con propri decreti, da pubblicare sul sito internet nella sezione dedicata al Bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'adozione di eventuali rettifiche, integrazioni ed adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti il suddetto Avviso.
3. Di disporre la pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul suo sito istituzionale.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA



LR 13/2023, articolo 7, commi 14 e 15 bis: AVVISO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AVENTI PER OGGETTO IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE O ALL'AMMODERNAMENTO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA NEL SETTORE DELL'IDROGENO RINNOVABILE.





## Sommario

Art. 1 Definizioni .....	7
Art. 2 Oggetto, finalità ed inquadramento normativo del finanziamento .....	10
Art. 3 Dotazione finanziaria .....	11
Art. 4 Beneficiari .....	11
Art. 5 Requisiti di ammissibilità dei beneficiari .....	11
Art. 6 Progetti ammissibili .....	13
Art. 7 Spese ammissibili .....	13
Art. 8 Spese non ammissibili .....	14
Art. 9 Limiti di spesa di partecipazione e di aiuto .....	14
Art. 10 Durata e termini di realizzazione del progetto .....	15
Art. 11 - Intensità dell'agevolazione .....	16
Art. 12 - Divieto di cumulo .....	16
Art. 13. Proprietà dell'infrastruttura .....	16
Art. 14. Gestione dell'infrastruttura .....	17
Art. 15 Utilizzo dell'infrastruttura .....	17
Art. 16. Composizione della domanda .....	17
Art. 17. Presentazione della domanda .....	18
Art. 18. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento .....	19
Art. 19. Valutazione amministrativa e preliminare di ammissibilità .....	19
Art. 20. Valutazione amministrativa completa di ammissibilità .....	20
Art. 21. Valutazione tecnica .....	20
Art. 22. Formazione della graduatoria .....	21
Art. 23. Concessione del contributo .....	21
Art. 24. Erogazione anticipata e garanzia fidejussoria .....	22
Art. 25. Variazioni all'iniziativa .....	23
Art. 26. Variazioni soggettive del beneficiario .....	23
Art. 27. Presentazione della rendicontazione e certificazione delle spese .....	24
Art. 28. Istruttoria della rendicontazione, liquidazione e rideterminazione del contributo .....	26
Art. 29. Sospensione, annullamento e recupero dell'erogazione del contributo .....	27
Art. 30. Obblighi del beneficiario .....	27
Art. 31. Vincolo di stabilità .....	28
Art. 32. Controlli e ispezioni .....	29
Art. 33. Trattamento dati personali .....	29
Art. 34. Responsabile del procedimento, contatti .....	30
Art. 35. Disposizioni finali .....	30

**Allegato A** Criteri di valutazione tecnica



**Vista** la strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra adottata dalla Commissione europea con propria comunicazione COM (2020) 301 *final* di data 8 luglio 2020 con cui viene illustrato come rendere l'idrogeno pulito una soluzione praticabile per decarbonizzare processi industriali e comparti economici a livello europeo;

**Preso atto** altresì del Piano “REPowerEU” adottato dalla Commissione europea con propria comunicazione COM(2022) 230 *final* del 18 maggio 2022 in risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato energetico mondiale causate dall'invasione russa dell'Ucraina e finalizzato a risparmiare energia, produrre energia pulita e diversificare l'approvvigionamento energetico per cui, prevedendo un'accelerazione nella diffusione dell'idrogeno, viene fissato un obiettivo di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile prodotte internamente all'UE e 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile importate entro il 2030 unitamente ad una revisione delle reti energetiche TEN-E per la realizzazione di infrastrutture dedicate per l'idrogeno;

**Considerato** che l'Amministrazione regionale, attualmente impegnata nel conseguire già entro il 2045 l'obiettivo europeo della neutralità climatica ed energetica, ha adottato diverse misure di natura programmatica indirizzate a favorire il processo di decarbonizzazione dei sistemi economici ed energetici in termini sia di riduzione delle emissioni a fronte di un efficientamento energetico dell'intero “Sistema Regione FVG” sia di aumento di produzione di energia da fonti rinnovabili, riconoscendo valenza strategica al vettore energetico idrogeno;

**Ritenuta** l'importanza di porre in essere iniziative coordinate tra i diversi livelli di governo in complementarità con il PNRR, anche al fine di accelerarne l'attuazione, ed in coerenza con l'azione dei programmi della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027;

**Atteso** che per la selezione delle proposte progettuali e per la realizzazione di progetti di cui al presente Avviso pubblico si procede, per quanto compatibile, in analogia con i regolamenti europei relativi alla Politica di Coesione 2021-2027 e in sinergia con quanto disposto per l'attuazione di analoghe misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

**Visto** il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016);

**Visto** il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

**Visto** il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

**Visto** il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”;

**Visto** il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.”;

**Visto** il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

**Visto** il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

**Visto** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

**Visto** il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR)”;

**Visto** il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d),



che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Visto** il Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017;

**Visto** il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

**Vista** la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

**Vista** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

**Considerato** il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;

**Vista** la pubblicazione delle "Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno" del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell'idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;

**Visti** gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

**Visto** il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

**Visti** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

**Visto** l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

**Vista** la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

**Vista** la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche ed integrazioni, recante tra l'altro disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

**Visto** il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";



**Visto** il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

**Visto** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.” E successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

**Visto** l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

**Vista** la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

**Vista** la circolare RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

**Vista** la Circolare RGS-MEF 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH);

**Vista** la Circolare RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

**Vista** la circolare RGS-MEF 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”.

**Vista** la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

**Visto** il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante “Condizioni per l’accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

**Visto** il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;



**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

**Tenuto conto** del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonché della Comunicazione della Commissione "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2022/C 414/01).

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**Tenuto conto** del vigente art. 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.) ed in particolare del comma 14 e del comma 15 bis che prevedono quanto segue:

- a) l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse regionali aggiuntive da utilizzare in maniera complementare rispetto a quelle di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 463 del 21 ottobre 2022, per la realizzazione dei "progetti bandiera" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oggetto del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022 recante "Modalità di collaborazione per l'elaborazione dei progetti bandiera ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- b) l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di ricerca, disciplina attraverso appositi bandi le finalità e le risorse, i riferimenti normativi, i beneficiari e i requisiti di ammissibilità, gli interventi finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'istruttoria, la valutazione delle domande e la concessione, la realizzazione e la modifica dei progetti, la rendicontazione e l'erogazione del finanziamento, gli obblighi e i vincoli dei beneficiari, i controlli e le revoche dei finanziamenti e ogni altro elemento necessario per disciplinare i termini e le condizioni del finanziamento;
- c) con riferimento alla normativa, possono applicarsi le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che abroga il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti che abroga il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

**Vista** la delibera della Giunta regionale 1032 del 4 luglio 2024 con oggetto l'approvazione del presente avviso;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Atteso** che la gestione del presente avviso è in capo al Direttore centrale per particolari funzioni, della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.



## Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente avviso si intende per:
  - a. **Aiuto**: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
  - b. **Attività economica**: qualunque attività che consista nell'offrire beni e servizi su un mercato.
  - c. **Attività non economica**: nell'ambito della disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, la Commissione considera che, generalmente, le seguenti attività rivestono carattere non economico:
    1. attività primarie degli organismi di ricerca e delle infrastrutture di ricerca, in particolare:
      - I. attività di formazione volte ad ottenere maggiori risorse umane meglio qualificate. In linea con la giurisprudenza e la prassi decisionale della Commissione, e come spiegato nella comunicazione relativa alla nozione di aiuto di Stato e nella comunicazione relativa ai SIEG, l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale, prevalentemente o totalmente finanziata dallo Stato e controllata dallo Stato, è considerata attività non economica;
      - II. attività di R&S svolte in maniera indipendente e volte all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S collaborativa nel cui ambito un organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca intraprendono un'effettiva collaborazione;
      - III. l'ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad esempio attraverso l'insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, le pubblicazioni aperte o il software open source;
    2. attività di trasferimento di conoscenze svolte dall'organismo di ricerca o dall'infrastruttura di ricerca (compresi i rispettivi dipartimenti o filiali), o congiuntamente con altri organismi o per loro conto, e laddove tutti gli utili provenienti da dette attività siano reinvestiti nelle attività primarie dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca. Il carattere non economico di tali attività non viene meno se la prestazione dei servizi corrispondenti è appaltata a terzi con procedura di gara aperta;
  - d. **ATS - Associazione Temporanea di Scopo**: accordo giuridicamente vincolante fra più soggetti, che si costituisce mediante il conferimento da parte di alcuni soggetti (mandanti) di un mandato con rappresentanza ad un soggetto (mandatario-capofila). L'ATS viene costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui risulti il conferimento del mandato speciale con rappresentanza al soggetto capofila;
  - e. **Beneficiario**: Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o impresa, che beneficia del finanziamento pubblico per la creazione o l'ammodernamento dell'infrastruttura di ricerca;
  - f. **Capacità annua**: il potenziale massimo di messa a disposizione di un'infrastruttura calcolato in termini di tempo o di un'altra unità di misura indicata dal proponente;
  - g. **Collaborazione effettiva**: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono





sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

- h. **CUP**: il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
- i. **Energia da fonti rinnovabili** o **energia rinnovabile**: l'energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuativo della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- j. **Frode o Frodi**: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
  - 1. all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
  - 2. alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
  - 3. alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
- k. **Frode sospetta o Frodi sospette**: irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;
- l. **Funzione di monitoraggio**: funzione di pertinenza del Direttore centrale per particolari funzioni, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, responsabile del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti ammessi a finanziamento;
- m. **Funzione di controllo**: funzione, di pertinenza del Direttore centrale per particolari funzioni, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, consistente nella verifica della regolarità di procedure e spese, da parte di soggetti diversi da quelli adibiti alla funzione di monitoraggio;
- n. **Gestore dell'infrastruttura**: colui che gestisce l'infrastruttura garantendone il suo utilizzo;
- o. **Idrogeno rinnovabile**: idrogeno prodotto a partire da energia rinnovabile in conformità con le metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- p. **Impresa in difficoltà**: impresa che soddisfa almeno una delle circostanze ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;
- q. **Soggetti indipendenti**: imprese non associate o collegate tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
- r. **Infrastruttura di ricerca**: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità



dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC);

- s. **Intensità di aiuto:** importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo delle imposte o altri oneri;
- t. **Intervento:** le parti delle attività progettuali realizzate dal singolo beneficiario dotate di una propria autonomia e pertanto identificabili all'interno progetto;
- u. **Microimprese, piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI:** le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014.
- v. **Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza:** un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- w. **Normali condizioni di mercato:** una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;
- x. **Partenariato:** insieme dei beneficiari, che partecipano alla realizzazione del progetto mediante una collaborazione effettiva e che sono legati attraverso l'ATS, Associazione Temporanea di Scopo;
- y. **Principio "non nuocere in modo significativo" ("do no significant harm" - DNSH):** nell'ambito della politica di coesione, è un principio richiamato dal Regolamento sulle disposizioni comuni (Regolamento (UE) n. 1060/2021) al considerando 10, il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia (UE) n. 2020/852. Lo stesso riferimento è presente all'articolo 9, in relazione al rispetto dei "principi orizzontali". Il Regolamento Tassonomia consente di classificare un'attività economica come "sostenibile dal punto di vista ambientale", se questa contribuisce al perseguimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione (articolo 9), senza danneggiare significativamente nessuno degli altri, e se opera nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro (articolo 18). Gli obiettivi ambientali indicati dal regolamento (UE) 2020/852 sono:
  - 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
  - 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
  - 3) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine;
  - 4) la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie;
  - 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;





- 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- z. **PNRR**: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- aa. **Progetto**: insieme degli interventi realizzati dal partenariato;
- bb. **Proprietario dell'infrastruttura**: il soggetto giuridico che detiene la titolarità dell'infrastruttura ed è beneficiario del contributo pubblico di cui al presente avviso;
- cc. **Struttura competente**: il Direttore centrale per particolari funzioni della Direzione centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia;
- dd. **Utilizzo dell'infrastruttura**: la possibilità di accedere all'infrastruttura e di impiegarne le strutture, le tecnologie, le risorse e gli impianti ivi installati, sia per attività economiche che non economiche.

## Art. 2 Oggetto, finalità ed inquadramento normativo del finanziamento

1. Il presente avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali inerenti alla creazione o all'ammodernamento di infrastrutture di ricerca nel settore dell'idrogeno rinnovabile finanziate a valere su risorse regionali di cui all'articolo 7 della Legge regionale 13/2023 e coerenti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento "Produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse".
2. Attraverso il presente avviso si vuole accrescere e integrare contestualmente la competitività dell'intero sistema regionale nel settore dell'idrogeno rinnovabile mediante la condivisione delle infrastrutture di ricerca create o ammodernate, con l'obiettivo di favorire l'interoperabilità, l'apertura ai nuovi mercati e di acquisire nuovi risultati di rilevanza tecnologica e di interesse per l'intera catena di valore dell'Idrogeno. Grazie alle competenze diffuse del sistema scientifico regionale, si intende favorire la creazione di infrastrutture di ricerca capaci di attivare ricerche collaborative di interesse per la comunità scientifica e per le imprese lungo l'intera catena di valore dell'idrogeno.
3. Attraverso il presente avviso si intendono finanziare progetti mirati a incentivare la costruzione o ammodernamento di infrastrutture di ricerca nei seguenti ambiti:
  - a) **la produzione dell'idrogeno verde e pulito;**
  - b) **tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburi;**
  - c) **celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità;**
  - d) **sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno.**
4. I contributi per i progetti di cui al presente avviso sono concessi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.



### Art. 3 Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 16 della Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.), la dotazione finanziaria del bando è pari a € **10.000.000,00** (dieci milioni) per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate o riallocate tramite deliberazione della Giunta regionale di aggiornamento e revisione.

### Art. 4 Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando:
  - a) **gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza;**
  - b) **le imprese (microimprese, piccole, medie e grandi imprese);**
2. I progetti devono essere realizzati nell'ambito di una stretta ed effettiva collaborazione tra i soggetti di cui al comma 1 e devono prevedere un partenariato con la **presenza obbligatoria di almeno due organismi di ricerca in qualità di beneficiari** in collaborazione eventuale con imprese (PMI e grandi imprese) e/o altri organismi di ricerca. Il capofila del progetto congiunto, che opera in qualità di soggetto attuatore, deve essere un organismo di ricerca.
3. I progetti devono essere realizzati in forma congiunta attraverso lo strumento dell'ATS (Associazione Temporanea di Scopo). Il soggetto capofila, obbligatoriamente un organismo di ricerca, deve agire in veste di mandatario dei partecipanti attraverso il conferimento da parte degli stessi di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
4. L'ATS deve essere costituita prima della presentazione della domanda o entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo, termine prorogabile di ulteriori 15 (quindici) giorni in presenza di giustificate ragioni, pena la decadenza dal contributo assegnato all'intero progetto. Ciascuno dei componenti l'ATS assume gli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi di propria competenza, come indicati nel progetto. La responsabilità degli associati in ordine alla realizzazione complessiva del progetto è solidale. La durata dell'ATS è disciplinata dall'art.30.

### Art. 5 Requisiti di ammissibilità dei beneficiari

1. I partecipanti di cui all'articolo 4, comma 1 a):
  - a) devono essere in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2 lettere a), b), d) e) f), g), i), j);
  - b) laddove gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza svolgano in generale sia attività economiche che non economiche, al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, è ammissibile il finanziamento della sola attività non economica, purché i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti ed entrate siano nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti della pertinente entità.
  - c) In alternativa alla lettera b), sono ammissibili a finanziamento le attività non economiche degli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza purché il soggetto dimostri che l'attività economica



assorbe esattamente gli stessi fattori della produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tale attività economiche non superi il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'università o dell'organismo di ricerca;

- d) Al di fuori dei casi di cui alle lettere b) e c) gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza svolgono attività economica;
  - e) I requisiti di cui alle lettere b) e c), riferiti all'attività economica, devono essere posseduti per tutta la durata progettuale.
2. I partecipanti di cui all'articolo 4, comma 1 b) devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità al momento della presentazione della domanda:
- a) avere la sede legale o l'unità operativa presso cui viene realizzato il progetto attive nel territorio regionale ed essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di competenza. È considerata attiva la sede legale o l'unità operativa in cui l'impresa svolge abitualmente la propria attività di produzione di beni o servizi e impiega stabilmente il personale e le attrezzature utilizzate per la realizzazione del progetto. Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che alla data di presentazione della domanda non abbiano la sede legale o l'unità operativa attiva sul territorio regionale. In tal caso il requisito viene dichiarato sotto forma di impegno a costituire la sede o l'unità operativa sul territorio regionale prima dell'avvio del progetto;
  - b) realizzare l'intervento nel territorio regionale, a pena di decadenza dal beneficio;
  - c) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIA competente per territorio; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);
  - d) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo, ad eccezione del concordato con continuità aziendale, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
  - e) non essere destinatari di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - f) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
  - g) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali prima della concessione del contributo e della liquidazione dello stesso;
  - h) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione dell'aiuto previste dalla vigente normativa antimafia, prima della concessione del contributo e della liquidazione dello stesso, qualora il contributo concedibile superi i centocinquantamila euro;
  - i) ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), non essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;



- j) non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 14 giugno 2014 e s.m.i., come definita dall'articolo 2 comma 1, lettera i).

## Art. 6 Progetti ammissibili

1. Attraverso il presente avviso sono finanziabili progetti che prevedano interventi per la costruzione o l'ammodernamento, di infrastrutture di ricerca in applicazione del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (di seguito regolamento GBER). Tali interventi dovranno riguardare i seguenti ambiti:

- a) **la produzione dell'idrogeno verde e pulito;**
- b) **tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburanti;**
- c) **celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità;**
- d) **sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno.**

Nella scheda progettuale dovranno essere chiaramente illustrati gli investimenti in relazione agli ambiti sopra elencati.

## Art. 7 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
- a) le spese degli investimenti materiali e immateriali che comprendono tutte le spese sostenute per acquistare strumentazione scientifica e impianti tecnologici, macchinari, attrezzature, utensili, strumenti di tipo informatico, compresi i software e le licenze d'uso;
  - b) le spese di progettazione, installazione e collaudo;
  - c) le spese riconducibili alle attività di informazione e comunicazione riguardanti l'infrastruttura, che verranno richieste dalla Struttura competente (da prevedere l'apposizione di una o più targhe con evidenza della fonte di finanziamento per la realizzazione o l'ammodernamento dell'infrastruttura di ricerca);
  - d) le spese per le attività di certificazione della spesa, di cui al successivo articolo 27 per un importo massimo di euro 3.000,00 (tremila/00);
  - e) l'IVA solo se rappresenta un costo finale per il beneficiario.
2. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e nell'arco di durata del progetto.
3. Sono ammissibili le spese:
- a) comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
  - b) tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
  - c) contabilizzate separatamente, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
4. Il requisito dell'acquisizione da soggetti esterni e alle normali condizioni di mercato, di cui al comma 1 lettere a) b) c) d) è soddisfatto:



- a) per i beneficiari organismi di ricerca privati e imprese, qualora il fornitore sia un soggetto indipendente rispetto al beneficiario che sostiene la spesa secondo la definizione di cui all'articolo 1 comma 1 lett. q);
- b) per i beneficiari organismi di ricerca pubblici e di diritto pubblico qualora il fornitore sia stato individuato tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.

5. Gli organismi di ricerca pubblici e gli organismi di ricerca di diritto pubblico, devono rispettare la normativa specifica sugli appalti pubblici.

6. Ciascun beneficiario fornisce una dichiarazione del legale rappresentante di aderenza al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH).

## Art. 8 Spese non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili spese diverse da quelle previste all'articolo 7 e, in particolare, le spese relative a:
  - a) beni e servizi acquisiti da beneficiari del medesimo progetto;
  - b) personale;
  - c) spese non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
  - d) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
  - e) operazioni di lease-back;
  - f) beni o materiali usati;
  - g) prelievi di magazzino;
  - h) certificazione di qualità;
  - i) registrazione dei brevetti;
  - j) canoni di manutenzione e assistenza e canoni periodici per aggiornamento ordinario dei software;
  - k) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
  - l) spese per la costituzione dell'ATS.

## Art. 9 Limiti di spesa di partecipazione e di aiuto

1. Il costo ammissibile del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a **2.000.000,00 di euro** (due milioni di euro), a pena di inammissibilità della domanda di contributo.
2. Il contributo pubblico viene commisurato ai costi ammissibili e calcolato secondo le intensità di aiuto previste. L'aiuto massimo concedibile per ciascun progetto è pari a **3.000.000,00 di euro** (tre milioni di euro).
3. La partecipazione al singolo progetto da parte di ciascun organismo di ricerca o impresa non può essere inferiore al 20% del costo ammissibile del progetto.
4. La partecipazione al presente Avviso da parte di ciascun organismo di ricerca e diffusione della conoscenza in qualità di capofila è consentita per un massimo di 1 (una) domanda di finanziamento. Qualora un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza superi tale limite, è considerato ammissibile il primo progetto validamente presentato in ordine cronologico.



## Art. 10 Durata e termini di realizzazione del progetto

1. I progetti devono avere una durata compresa tra i **12 mesi e 30 mesi**.
2. Le date di avvio e di conclusione si riferiscono all'intero progetto e non a singoli interventi.
3. Il soggetto capofila del progetto, può presentare una richiesta di proroga del termine di conclusione del progetto entro il limite massimo di 6 mesi, a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione comunicato ai sensi del comma 7.
4. Le proroghe del termine di conclusione del progetto di cui al comma 3 sono autorizzate dalla Struttura competente entro 60 giorni dalla richiesta. Il termine massimo di conclusione del progetto, inclusa l'eventuale proroga, viene fissato alla data del 30/06/2028.
5. I beneficiari devono avviare il progetto in una data compresa tra il giorno successivo a quello di presentazione della domanda e 90 (novanta) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo.
6. Il capofila comunica entro il termine di 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo, la data di avvio e la data prevista di conclusione del progetto. In caso di mancata comunicazione entro i termini, la Struttura competente assegna al beneficiario un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni per provvedere. Qualora il termine assegnato decorra inutilmente, il contributo non viene concesso.
7. La proroga del termine di avvio del progetto è ammessa una sola volta nel limite massimo di 30 (trenta) giorni a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo.
8. Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze facenti parte l'iniziativa:
  - a) Nel caso di beni materiali, quali la fornitura di macchinari, attrezzature, utensili o strumenti informatici: la data di avvio delle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 7 comma 4 lett. b), oppure la data dell'ordine giuridicamente vincolante oppure, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
  - b) Nel caso di beni immateriali, quali i servizi di progettazione, installazione: la data di avvio delle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 7 comma 4 lett. b), oppure la data del contratto giuridicamente vincolante, ovvero la data di efficacia dello stesso qualora sospensivamente condizionata all'ottenimento del contributo, oppure in mancanza, la data della prima fattura;
9. Per la data di conclusione del progetto si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze facenti parte l'iniziativa:
  - a) Nel caso di fornitura di beni materiali, quali macchinari, utensili, attrezzature: la data dell'ultima fattura o, se successiva, la data del documento di trasporto;
  - b) Nel caso di beni immateriali, quali le prestazioni o servizi, installazione e collaudo: la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto, oppure la data dell'ultima fattura.
10. Eventuali sospensioni delle attività da parte di un'azienda facente parte dell'ATS non interrompono il decorrere della durata del progetto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2.
11. in fase di attuazione, con riferimento a quanto previsto nel progetto, potrebbero essere richiesti, aggiornamenti sullo stato di avanzamento e sul conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target eventualmente assegnati all'intervento.



## Art. 11 - Intensità dell'agevolazione

1. Per gli interventi di costruzione o ammodernamento di infrastrutture di ricerca l'intensità di aiuto prevista è riassunta nella seguente tabella:

Attività non economica	100% costi ammissibili
Attività economica	50% costi ammissibili

2. Ove il partenariato sia costituito solo da organismi di ricerca che rispettano le condizioni di cui all'articolo 5 comma 1 lett. b), c) ed e), e l'infrastruttura sia utilizzata quasi esclusivamente per attività non economiche, il finanziamento di quest'ultima è interamente escluso dalle norme in materia di aiuti di Stato e l'intensità di aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili, come da tabella sopra riportata, a condizione che l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ovvero sia costituito da un'attività direttamente collegata al funzionamento dell'infrastruttura o ad esso necessaria oppure intrinsecamente legata al suo principale uso per attività non economiche e di portata limitata. Sono considerate di portata limitata le attività economiche che necessitano degli stessi fattori produttivi (quali materiali, attrezzature, manodopera, capitale fisso) delle attività non economiche e se la capacità economica annua complessiva dell'infrastruttura di ricerca non supera il 20% del totale.
3. Ove il partenariato sia costituito solo da organismi di ricerca, che operano al di fuori delle condizioni di cui all'articolo 5 comma 1 lett. b), c) ed e), oppure nel caso in cui il progetto sia realizzato da organismi di ricerca in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 4 comma 2 lett.b), è da ritenersi che l'infrastruttura sia utilizzata per svolgere attività economiche e il finanziamento pubblico di tali attività economiche è considerato aiuto di Stato e l'intensità di aiuto è pari al 50% delle spese ammissibili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 651/2014 GBER;
4. Se un'infrastruttura di ricerca riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti.

## Art. 12 - Divieto di cumulo

1. In caso di aiuto, i contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime "de minimis".

## Art 13. Proprietà dell'infrastruttura

1. I progetti sono realizzati in forma congiunta e pertanto la proprietà dell'infrastruttura è riconosciuta a ciascun beneficiario per le rispettive strutture, tecnologie, risorse o impianti oggetto di realizzazione o ammodernamento, proporzionalmente ai costi sostenuti.



## Art 14. Gestione dell'infrastruttura

1. La gestione dell'infrastruttura avviene normalmente in maniera congiunta tra i diversi proprietari, per le rispettive strutture, tecnologie, impianti e risorse oggetto di realizzazione o ammodernamento. Ove l'infrastruttura sia utilizzata quasi esclusivamente per attività non economiche, la gestione può essere affidata a uno o parte degli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza che costituiscono il partenariato, purché ne venga garantito l'utilizzo da parte di tutti i beneficiari.
2. Ove l'utilizzo dell'infrastruttura sia prevalentemente economico, la gestione può essere affidata a terzi non proprietari, purché tale affidamento avvenga con una procedura aperta e pubblica alle seguenti condizioni:
  - a) il prezzo applicato per il canone di gestione deve corrispondere a un prezzo di mercato o, in assenza di un prezzo, deve riflettere i relativi costi, maggiorati di un margine ragionevole;
  - b) il gestore deve rispettare tutti i vincoli in capo al proprietario.
3. Per l'intero periodo di gestione dell'infrastruttura, il partenariato costituisce un *advisory board* con la presenza di imprese o di rappresentanze delle imprese quali le associazioni di categoria. L'*advisory board* fornisce indirizzi su bisogni tecnologici espressi dal mercato. I componenti dell'*advisory board* non sono considerati partner del progetto e non ricevono alcun finanziamento pubblico.

## Art. 15 Utilizzo dell'infrastruttura

1. L'utilizzo, ovvero la possibilità di accedere all'infrastruttura e di impiegarne le strutture, le tecnologie, le risorse e gli impianti ivi installati, è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.
2. Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili.
3. Il prezzo applicato per l'utilizzo corrisponde a un prezzo di mercato o, in assenza di un prezzo, ne riflette i relativi costi maggiorati di un margine ragionevole.
4. Ove il partenariato sia costituito da organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza e da una o più imprese, le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, tale accesso è proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e tali condizioni sono rese pubbliche.

## Art 16. Composizione della domanda

1. La domanda è composta dal documento generato dal sistema informatico dedicato accessibile dal sito istituzionale della Regione, e contiene l'istanza di contributo, i dati sintetici del richiedente e del progetto e gli allegati caricati a sistema dai richiedenti.
2. Contestualmente alla presentazione della domanda i proponenti devono, a pena di inammissibilità, manifestare l'intenzione di richiedere l'erogazione in via anticipata del contributo ai sensi dell'articolo 24.
3. Devono essere allegati, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti documenti:
  - a) relazione tecnica dettagliata del progetto contenente la descrizione dell'infrastruttura e del partenariato, tenendo conto dei criteri di valutazione. La relazione include altresì l'indicazione dell'unità di misura e del metodo di calcolo per determinare l'uso non economico principale e di portata limitata dell'infrastruttura stessa in cui la capacità destinata





- ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva della infrastruttura;
- b) il quadro di spesa dettagliato del progetto e dei singoli interventi di ciascun richiedente;
4. Devono essere altresì allegati alla domanda:
- a) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di ciascun richiedente, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 17, comma 3, attestanti:
- 1) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5;
  - 2) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
  - 3) l'iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell'impresa per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto;
- b) le dichiarazioni di ciascun richiedente, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 17, comma 3, attestanti:
- 1) nel caso di affidamento della gestione dell'infrastruttura a terzi di cui all'articolo 14 comma 2, l'impegno ad affidare l'infrastruttura a terzi con procedura aperta e pubblica, nonché la corrispondenza al prezzo di mercato del canone di gestione applicato o, in assenza di un prezzo, la corrispondenza ai relativi costi, maggiorati di un margine ragionevole, nel caso in cui la gestione non coincida con la proprietà;
  - 2) l'impegno a concedere l'accesso all'infrastruttura a più utenti in modo trasparente e non discriminatorio;
  - 3) nel caso di partenariato con presenza di imprese, l'impegno a garantire un accesso preferenziale e a condizioni più favorevoli alle imprese che finanzieranno almeno il 10% dei costi di investimento;
  - 4) l'impegno ad applicare una tariffa corrispondente al prezzo di mercato per l'utilizzo dell'infrastruttura o, in assenza di un prezzo, ad applicare i relativi costi maggiorati di un margine ragionevole.
- c) qualora già costituita, copia dell'atto costitutivo dell'ATS, oppure l'impegno a costituirlo prima dell'avvio del progetto;
- d) copia del modello F23 o F24 attestante il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 17, comma 6;
- e) procura, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del richiedente o titolare di impresa individuale o dal procuratore interno al richiedente avente potere di firma, con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 17, comma 3 lettera b);
- f) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera h), qualora il contributo richiesto superi i 150.000,00 (centocinquantamila) euro;
- g) per le imprese non aventi sede nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, documentazione che ne comprovi la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscrizione nel relativo registro delle imprese nonché titolo del soggetto firmatario della documentazione di domanda;
5. I fac-simile dei documenti di cui al comma 2 e 3 sono pubblicati sul sito della Regione nella sezione dedicata all'avviso.

## Art 17. Presentazione della domanda

1. I richiedenti possono presentare domanda a partire dalle **ore 10:00** del giorno **29 luglio 2024** fino alle **ore 12:00** del giorno **23 settembre 2024**.
2. La domanda si considera presentata solo ed esclusivamente se redatta e inoltrata per via telematica tramite il sistema online dedicato, accessibile al sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata all'avviso, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione Digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate



nelle linee guida di cui al comma 6. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:

- a) dal legale rappresentante del richiedente dal titolare dell'impresa individuale o dal procuratore interno al richiedente avente potere di firma;
  - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da uno dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 7;
3. Viene presentata un'unica domanda comprendente gli interventi dei singoli partner in un'unica relazione tecnica, sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del soggetto capofila o altro soggetto, delegato dai partner tramite formale procura, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 6.
  4. I soggetti di cui al comma 3 possono conferire, tramite il sistema online dedicato, delega operativa a terzi per la mera compilazione della domanda.
  5. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici) da versare esclusivamente tramite F23 o F24.
  6. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della domanda sono pubblicate sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate all'avviso.
  7. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste, nonché della documentazione obbligatoria richiesta, oppure redatta o inviata secondo modalità non previste dal presente avviso.

## Art 18. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla Struttura competente con procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) che prevede la valutazione comparata delle domande sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
2. Il procedimento istruttorio della domanda si articola nelle seguenti fasi:
  - a) valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità: a esito di tale verifica viene accertata l'eventuale assenza di requisiti minimi di ammissibilità (vedi art. 19)
  - b) valutazione amministrativa completa di ammissibilità: a esito di tale verifica viene accertata l'eventuale presenza di ulteriori cause di inammissibilità della domanda (vedi art. 20)
  - c) valutazione tecnica: i progetti vengono valutati in base a criteri di ammissibilità specifica (vedi art. 21)
  - d) formazione della graduatoria: con indicazione del punteggio attribuito a ogni progetto, della spesa ammessa e del relativo contributo (vedi art. 22)
3. La valutazione tecnica di cui al comma 2, lettera c) viene svolta da una Commissione nominata con provvedimento del Responsabile della Struttura competente ed è costituita secondo le modalità e i criteri descritti all'articolo 21.

## Art 19. Valutazione amministrativa e preliminare di ammissibilità

1. Ogni domanda viene sottoposta a un'istruttoria preliminare di ammissibilità volta ad accertare i requisiti di seguito specificati:
  - a) che la domanda sia stata presentata da uno dei soggetti individuati all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del presente avviso;
  - b) che la domanda sia stata presentata nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 17; commi 1, 2, 3;
  - c) che la domanda sia validamente sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto titolato a rappresentarlo;
  - d) che alla domanda sia allegata la relazione tecnica dettagliata del progetto di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a) e il quadro di spesa di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b).



2. L'assenza anche di uno soltanto dei requisiti di ammissibilità elencati al comma 1 costituisce motivo di improcedibilità e le domande prive dei requisiti vengono dichiarate inammissibili e non vengono sottoposte alla successiva fase valutativa istruttoria di cui all'articolo 20.
3. La Struttura competente, prima della formale adozione del provvedimento concernente le domande non ammesse alla successiva fase istruttoria a seguito della valutazione di cui al comma 2, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

## Art 20. Valutazione amministrativa completa di ammissibilità

1. Le domande che hanno superato la valutazione di cui all'articolo 19 sono oggetto di ulteriori verifiche istruttorie volte ad accertare i requisiti di seguito specificati:
  - a) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei proponenti di cui all'articolo 4;
  - b) la sussistenza e la correttezza dei documenti di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a);
  - c) la sussistenza e la correttezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 16, comma 4 lettera a) e b);
  - d) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
  - e) il rispetto del vincolo del limite minimo di spesa del progetto di cui all'articolo 9, comma 1 a seguito di valutazione amministrativa di ammissibilità delle spese in relazione alle tipologie di cui all'articolo 8. Tale verifica verrà svolta nuovamente a conclusione della valutazione tecnica di cui all'articolo 21 effettuata dalla Commissione in merito alla congruità e pertinenza delle spese rispetto ai contenuti progettuali;
  - f) il rispetto del limite di durata di cui all'articolo 10, comma 1;
  - g) la presenza dell'ATS, ovvero della dichiarazione di impegno a costituirla, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera c);
  - h) ove prevista, l'indicazione della corretta unità di misura e del corretto metodo di calcolo per determinare l'uso non economico principale e di portata limitata dell'infrastruttura stessa in cui la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della capacità annua complessiva della infrastruttura;
  - i) la sussistenza e la correttezza della documentazione di cui all'articolo 16, comma 4, lettere da d) a g);
  - j) la sussistenza dei requisiti progettuali di cui all'articolo 6, comma 1, ovvero che la domanda abbia ad oggetto un progetto di creazione o ammodernamento di un'infrastruttura di ricerca nel settore idrogeno;
2. Le verifiche di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j) sono svolte dal personale della Struttura competente. Per le verifiche di cui al comma 1, lettera g), la Struttura competente si avvale della Commissione di Valutazione di cui al successivo articolo 21.
3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la Struttura competente ne dà comunicazione al richiedente assegnando un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per provvedere. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti. La documentazione considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto ai sensi dell'articolo 21 non può essere oggetto di integrazione successivamente alla presentazione della domanda.
4. Le domande che, anche a seguito delle integrazioni prodotte ai sensi del comma 2; risultino prive dei requisiti di ammissibilità oppure la cui documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria, non sono sottoposte alla valutazione tecnica di cui all'articolo 21.
5. La Struttura competente comunica ai richiedenti ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

## Art 21. Valutazione tecnica

1. Tutte le domande giudicate ammissibili ai sensi degli articoli 19 e 20 sono oggetto di valutazione tecnica effettuata, sulla base dei criteri indicati nell'Allegato A al presente avviso, da parte di una Commissione nominata con provvedimento del Responsabile della Struttura competente.



2. La Commissione è costituita da tre membri esperti sulle materie relative al settore idrogeno. La selezione degli esperti, previa verifica della sussistenza delle professionalità necessarie all'interno dell'Amministrazione regionale, può avvenire tra esperti indicati da Clean Hydrogen Joint Undertaking, iscritti all'elenco degli esperti in innovazione tecnologica del Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT), esperti provenienti da ENEA, da altre liste o enti, professionisti esterni. La selezione degli esperti avverrà nel rispetto del principio di parità di genere.
3. Ai lavori della Commissione partecipano altresì un dipendente della Struttura Competente in qualità di segretario verbalizzante.
4. La procedura di valutazione tecnica si basa sulla documentazione agli atti di cui ai precedenti articoli 19 e 20 e prevede l'attribuzione di un punteggio per ciascun criterio, così come descritto nell'Allegato A al presente avviso. Al termine della valutazione viene redatta una scheda contenente i punteggi attribuiti dalla Commissione per ciascun criterio e il punteggio complessivo ottenuto da ciascun progetto.
5. Non sono ammissibili i progetti che a seguito della valutazione tecnica non raggiungono il punteggio minimo complessivo di 50 punti.
6. La Struttura competente comunica ai richiedenti ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 i motivi che ostano all'accoglimento della domanda a seguito del non raggiungimento dei punteggi minimi di cui al comma 6 o eventuali rideterminazioni delle spese del progetto decise dalla Commissione di Valutazione in sede di valutazione tecnica.

## Art 22. Formazione della graduatoria

1. L'attività di valutazione delle domande si conclude con la predisposizione della graduatoria contenente l'indicazione del punteggio attribuito a ciascun progetto, della spesa ammessa e del relativo contributo, unitamente all'elenco delle domande non ammesse in graduatoria per insussistenza dei requisiti di ammissibilità o punteggio di valutazione insufficiente.
2. A parità di punteggio viene data priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema on line dedicato.
3. La graduatoria e l'elenco dei progetti non ammessi, a seguito delle valutazioni di ammissibilità, sono approvati con provvedimento del Responsabile della Struttura Competente e pubblicati sul sito Internet della Regione, nella sezione dedicata all'avviso.
4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, è disposta l'assegnazione parziale nei limiti delle risorse disponibili, previa accettazione da parte del beneficiario, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
5. L'eventuale assegnazione parziale dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria viene ripartita uniformemente tra i richiedenti, sulla base del contributo finanziabile per ciascuno.
6. La Struttura Competente comunica via PEC ai beneficiari l'ammissione in graduatoria acquisendo le informazioni di cui all'articolo 10, comma 6, oppure la rinuncia.
7. Le domande ammesse in graduatoria che non possono essere finanziate entro 12 mesi dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria a causa di insufficienti risorse finanziarie, vengono archiviate.

## Art 23. Concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione è adottato dalla Struttura Competente entro il termine di 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della domanda, fatte salve le eventuali sospensioni ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge n. 241/1990 e viene trasmesso ai beneficiari tramite PEC.
2. Il contributo non è concesso nei seguenti casi:
  - a) in presenza delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h);
  - b) in assenza dei requisiti di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali (DURC) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);



- c) per rinuncia da parte del soggetto richiedente.
3. Per le domande non finanziate per esaurimento delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 22 comma 5, in caso di finanziamento successivo a seguito di assegnazione di ulteriori risorse da parte della Giunta regionale, il termine per la concessione del contributo decorre dalla data in cui le risorse sono rese disponibili.

## Art 24. Erogazione anticipata e garanzia fidejussoria

1. L'intenzione di richiedere l'erogazione in via anticipata del contributo deve essere manifestata, da parte dei beneficiari, a pena di inammissibilità, unitamente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 16, comma 2.
2. I contributi concessi ai beneficiari imprese e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza privati, possono essere liquidati in via anticipata, previo accertamento dell'effettivo avvio dell'intervento, nella misura massima del 70 (settanta) per cento dell'importo concesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta redatta secondo il facsimile disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo [lavoro@certregione.fvg.it](mailto:lavoro@certregione.fvg.it), corredata della documentazione di cui al successivo comma 3.
3. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione è redatta secondo il facsimile disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
4. I contributi concessi ai beneficiari organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza pubblici e di diritto pubblico, possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 40 (quaranta) per cento dell'importo concesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta redatta secondo il facsimile disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo [lavoro@certregione.fvg.it](mailto:lavoro@certregione.fvg.it), unicamente previo accertamento dell'effettivo avvio dell'intervento.
5. La richiesta di liquidazione anticipata deve essere presentata entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dalla data di comunicazione al beneficiario della concessione del contributo. Trascorso tale termine eventuali richieste di anticipo possono essere accolte previa verifica della disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e in considerazione della durata del progetto e del termine previsto di conclusione dello stesso.
6. La liquidazione dell'anticipo è subordinata alla verifica:
  - a. dell'assenza in capo al beneficiario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. In caso contrario la Struttura competente assegna il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena il rigetto della richiesta di anticipazione;
  - b. della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in conformità all'articolo 31 del decreto legge n. 69/2013. Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dal predetto articolo 31, commi 3 e 8bis;
  - c. della circostanza che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo liquidabile superi l'importo di € 150.000,00 (centocinquanta mila).
7. La liquidazione anticipata del contributo è sospesa nei casi previsti all'articolo 29.



## Art 25. Variazioni all'iniziativa

1. I beneficiari realizzano l'iniziativa conformemente a quanto indicato nel progetto presentato e ammesso a finanziamento, alle voci di spesa e agli importi ammessi come riportati nel decreto di concessione.
2. Sono ammesse variazioni che non comportano uno scostamento sostanziale del progetto ammesso a contributo, previa richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila, in cui si illustrano i motivi della variazione rispetto al progetto originariamente descritto nella domanda di incentivo.
3. Nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto ammesso, il beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla Struttura Competente che provvede alla valutazione e all'approvazione delle variazioni entro 30 (trenta) giorni, sentito il parere degli esperti competenti nella materia oggetto del progetto di cui all'articolo 21, comma 2, qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto ammesso e la variazione proposta.
4. Non sono ammesse richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo.
5. L'istanza di modifica è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifiche, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto munito di poteri di firma del capofila. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa di cui agli articoli 7 e 8.
6. La Struttura competente, anche in assenza della comunicazione di cui al comma 3, si riserva di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto alla luce della visione complessiva e organica del medesimo consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta, previa valutazione da parte degli esperti competenti nella materia oggetto del progetto di cui all'articolo 21, comma 2, qualora ne sia rilevata l'opportunità. Qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e il progetto approvato, il contributo concesso viene rideterminato oppure revocato.
7. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso per il progetto indicato nel decreto di concessione.
8. Ove l'infrastruttura sia utilizzata quasi esclusivamente per attività non economiche, le variazioni devono garantire il mantenimento delle previsioni relative all'uso non economico principale, pena l'applicazione dell'intensità di aiuto per attività economiche di cui all'articolo 11.
9. Le variazioni non devono comportare una riduzione della spesa complessiva del progetto superiore al 40% rispetto alla spesa complessiva ammessa, pena la revoca della concessione del contributo.
10. In caso di tardiva presentazione della domanda di variazione, ovvero di ripetute richieste di variazione da parte del beneficiario, la Struttura competente si riserva la facoltà di ammettere le spese relative alle variazioni del progetto, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti.
11. La chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione del progetto antecedente all'approvazione della rendicontazione devono essere preventivamente comunicati al fine di eventuali controlli, pena l'inammissibilità delle spese sostenute fino alla chiusura / trasferimento della predetta sede, fermo restando l'obbligo di mantenere la sede legale od operativa in regione fino alla conclusione della realizzazione del progetto.
12. Devono essere altresì comunicate, fino alla conclusione della realizzazione del progetto, le variazioni inerenti i dati anagrafici dei beneficiari, quali la ragione / denominazione, l'indirizzo della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata.
13. Le mere variazioni del quadro di spesa del progetto comportanti uno scostamento dei valori di spesa inferiore o uguale al 10% della previsione iniziale, non necessitano di autorizzazione preventiva.

## Art 26. Variazioni soggettive del beneficiario

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati,



concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante alle seguenti condizioni:

- a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo indicati nel presente avviso all'articolo 5, così come degli obblighi previsti all'articolo 6.
  - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
  - c) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui all'articolo 30.
2. La domanda di subentro deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla registrazione dell'atto che determina il subentro, allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il facsimile pubblicato sul sito della Regione nella sezione dedicata all'avviso, sottoscritta digitalmente e inoltrata via PEC all'indirizzo [lavoro@certregione.fvg.it](mailto:lavoro@certregione.fvg.it).
  3. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, la Struttura competente, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di 30 (trenta) giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato.
  4. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda e la concessione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse.
  5. Nel caso in cui l'operazione societaria intervenga nel periodo ricompreso tra l'approvazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione, la Struttura competente espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di concessione.
  6. La variazione della dimensione aziendale a seguito di subentro può portare alla rideterminazione del contributo da concedere al beneficiario. In assenza di subentro, la variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria non comporta la rideterminazione o la revoca del contributo concesso.
  7. Se l'operazione societaria interviene dopo la concessione del contributo, la Struttura competente espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell'istanza e contiene tutti gli elementi del provvedimento di concessione.
  8. Se l'operazione societaria interviene dopo l'erogazione a saldo del contributo, il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni. Ai fini dell'ammissibilità del subentro, il subentrante deve assumere gli obblighi del beneficiario originario con la conseguenza che eventuali violazioni degli stessi determineranno la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante nei confronti del subentrante stesso.
  9. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.
  10. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo e il termine relativo agli obblighi del beneficiario, è comunicata tempestivamente. La Struttura competente espleta le necessarie valutazioni inerenti ai requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.

## Art 27. Presentazione della rendicontazione e certificazione delle spese

1. Le distinte rendicontazioni di spesa sono presentate da tutti i beneficiari, pena la revoca della concessione del contributo, entro il termine massimo di 4 (quattro) mesi dalla data di conclusione del progetto, prorogabile di 30 (trenta) giorni su motivata richiesta del beneficiario trasmessa





tramite il capofila. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema on line dedicato.

2. I beneficiari dei progetti di durata superiore a 12 (dodici) mesi sono tenuti a presentare una relazione intermedia, entro il termine massimo di 2 (due) mesi dalla metà della durata del progetto calcolata in mesi, all'esito della quale potranno essere disposti controlli in loco a campione. I progetti per i quali non viene presentata la relazione intermedia entro i termini sono inseriti d'ufficio nel campione a controllo.
3. La rendicontazione è predisposta da ciascun beneficiario e presentata alla Struttura competente per via telematica tramite il sistema online dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID, CIE, CNS) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 9. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
4. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata:
  - a) dal legale rappresentante del beneficiario o dal procuratore interno, avente potere di firma;
  - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante del beneficiario.
5. I soggetti di cui al comma 4 possono conferire, tramite il sistema online dedicato, delega operativa a terzi per la mera compilazione della rendicontazione.
6. Per ciascuna rendicontazione della spesa per la realizzazione di ogni intervento, da redigersi secondo le modalità riportate al comma 8, prima di essere presentata deve essere certificata da parte di:
  - a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
  - b) persona o società iscritta nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. N. 39/2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
  - c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al D. Lgs. N. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D. Lgs n. 241/1997).
7. Il rilascio della certificazione di cui al comma 6 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore scelto dal beneficiario, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione presso i propri uffici ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 30 relativo agli obblighi.
8. La rendicontazione dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze e suddivisi per tipologia di attività, per voce di spesa, e comprende i seguenti documenti:
  - a) relazione tecnica dell'attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti degli interventi, nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;
  - b) quadro dettagliato delle spese rendicontate suddivise per tipologia di attività e per voce di spesa;
  - c) la dichiarazione sottoscritta digitalmente online dal certificatore concernente la certificazione delle spese rendicontate ai sensi del comma 5;
  - d) la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascun soggetto beneficiario o da un suo procuratore interno avente potere di firma, attestante:
    - 1) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 1, lettere da a) a j);





- 2) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
  - 3) la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto;
  - 4) in caso di imprese nell'ATS, il possesso del requisito di indipendenza dei beneficiari del progetto;
  - 5) l'iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell'impresa per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto;
  - 6) la data effettiva di conclusione del progetto;
  - e) l'elenco delle attestazioni di assunzione di responsabilità dei contenuti della rendicontazione e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 30, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun beneficiario o da un suo procuratore interno avente potere di firma;
  - f) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, qualora il contributo complessivo, sulla base delle spese rendicontate, superi Euro 150.000,00 (centocinquantamila);
  - g) procura, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione di cui al comma 3, lettera b);
9. I facsimili dei documenti di rendicontazione sono approvati con provvedimento del Responsabile della Struttura Competente e pubblicati sul sito della Regione nella sezione dedicata al presente avviso unitamente alle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sito online dedicato.

## **Art 28. Istruttoria della rendicontazione, liquidazione e rideterminazione del contributo**

1. Le rendicontazioni sono oggetto di verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, ai sensi dell'articolo 32.
2. Le rendicontazioni sono oggetto di verifica per accertare, in particolare, che:
  - a) siano corredate dei documenti indicati all'articolo 27;
  - b) siano mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 1;
  - c) l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo complessivamente liquidabile superi l'importo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
  - d) il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune. In caso contrario la Struttura competente assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena la revoca del provvedimento di concessione;
  - e) l'iniziativa realizzata sia coerente con il progetto approvato in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati;
  - f) le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 8;
  - g) siano rispettati i limiti minimi di spesa ammissibile previsti dall'articolo 9, comma 1;
  - h) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
3. L'effettività e regolarità delle spese sostenute sono attestate con la certificazione della spesa, che è oggetto di controllo sul 100% del totale o a campione con le modalità descritte al successivo articolo 32, comma.
4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento della Struttura competente ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.



5. Le rendicontazioni possono essere sottoposte a parere di un esperto competente nella materia oggetto del progetto, di cui all'articolo 21, comma 2, per la valutazione di eventuali variazioni intervenute e della conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.
6. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica viene adottato per ciascun beneficiario l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa, al netto di eventuali liquidazioni effettuate a titolo di anticipo entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione.
7. Qualora a seguito della rideterminazione del contributo a saldo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, la Struttura competente dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.
8. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC, nonché delle condizioni previste dalla vigente normativa antimafia. Qualora il DURC risulti irregolare, la Struttura competente attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 31, commi 3 e 8bis del D. L. n. 69/2013

## **Art 29. Sospensione, annullamento e recupero dell'erogazione del contributo**

1. I contributi concessi ai beneficiari possono essere sospesi così come previsto dall'articolo 47 della legge regionale n. 7/2000.
2. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità e la restituzione delle somme erogate avviene secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale n. 7/2000.
3. In caso di revoca o decadenza dal contributo pubblico, il recupero delle somme erogate avviene secondo quanto previsto dall'articolo 50 della legge regionale n. 7/2000.

## **Art 30. Obblighi del beneficiario**

1. I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
  - a. utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla Struttura competente di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando la corrispondenza all'indirizzo [lavoro@certregione.fvg.it](mailto:lavoro@certregione.fvg.it), laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema online dedicato;
  - b. comunicare l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo;
  - c. avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con approvazione della graduatoria definitiva, ai sensi dell'articolo 22, fatta salva la proroga autorizzata dalla Struttura competente;
  - d. mantenere la durata dell'ATS fino alla cessazione del vincolo di stabilità, così come indicato all'articolo 31, comma 1;
  - e. trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto, tramite il capofila, entro 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 7;
  - f. rispettare le tempistiche e gli obblighi previsti nell'atto di concessione di cui all'articolo 23, fatte salve le proroghe autorizzate dalla Struttura competente;
  - g. mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) ed e), ossia essere impresa iscritta al Registro imprese, in attività nel territorio regionale e non destinataria di sanzioni interdittive, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;



- h. mantenere il requisito soggettivo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) inerente la liquidazione dell'impresa e le procedure concorsuali, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 29 in relazione alla sospensione delle erogazioni;
- i. non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- j. realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25 in relazione alle variazioni di progetto, e assumere la responsabilità solidale con gli altri partner in ordine alla realizzazione complessiva del progetto;
- k. presentare la rendicontazione della spesa certificata, ai sensi dell'articolo 27;
- l. comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 25 e 26 in relazione a variazioni e modifiche societarie e l'eventuale chiusura / trasferimento della sede di realizzazione del progetto, nonché eventuali realizzazioni parziali o rinunce;
- m. mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale di cui all'articolo 31;
- n. mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario;
- o. conservare presso i propri uffici per 5 anni, a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme all'eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della Struttura competente. Il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione;
- p. consentire o agevolare ispezioni e controlli;
- q. rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 12.

### Art 31. Vincolo di stabilità

1. La gestione dell'infrastruttura di ricerca non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per la durata di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di conclusione del progetto di cui all'articolo 27 comma 7) lett. d) punto 6).
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento dei seguenti requisiti per lo stesso periodo di cui al comma 1:
  - a) Qualora beneficiario impresa, iscrizione al Registro delle imprese;
  - b) sede o unità operativa attiva nel territorio regionale;
  - c) non essere in stato di liquidazione, a eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
3. Rientra inoltre, per tutta la durata del vincolo di stabilità di cui al comma 1, il rispetto degli obblighi relativi alla gestione e all'utilizzo dell'infrastruttura di ricerca, comunicati con le modalità descritte al comma 5, in cui il beneficiario attesta:
  - a) l'affidamento a terzi dell'infrastruttura con procedura aperta e pubblica, nonché la corrispondenza al prezzo di mercato del canone di gestione applicato o, in assenza di un prezzo, la corrispondenza ai relativi costi, maggiorati di un margine ragionevole nel caso in cui la gestione non coincida con la proprietà;
  - b) l'utilizzo aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio;
  - c) la garanzia di accesso preferenziale e a condizioni più favorevoli alle imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento;
  - d) la corrispondenza al prezzo di mercato dell'importo applicato per l'utilizzo dell'infrastruttura o, in assenza di un prezzo, l'applicazione dei relativi costi maggiorati di un margine ragionevole
4. Ciascun beneficiario, per tutta la durata del vincolo di stabilità di cui al comma 1, trasmette periodicamente alla Struttura competente, con le modalità descritte al successivo comma 5, la percentuale relativa all'uso non economico principale.
5. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il fac-simile pubblicato sul



sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate all'avviso, da trasmettere alla Struttura competente dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo e comunque entro il 28 febbraio successivo.

6. In caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 entro i termini previsti la Struttura competente, prima di disporre l'ispezione o il controllo di cui all'articolo 32, comma 5, ha facoltà di sollecitarne l'invio richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
7. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

### Art. 32 Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e la liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata di realizzazione del progetto e dei vincoli di stabilità delle operazioni, possono essere disposti da parte della Struttura competente ispezioni e controlli in loco, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000.
2. Nel corso dell'intero procedimento, in relazione a specifiche esigenze istruttorie, può essere acquisito il parere di un esperto competente nella materia oggetto del progetto, di cui all'articolo 21, comma 2.
3. I controlli amministrativi sono effettuati sul 100% delle rendicontazioni presentate.
4. Le certificazioni della spesa di cui all'articolo 27 sono oggetto di controllo sul 100% del totale o a campione anche successivamente alla liquidazione del contributo.
5. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva rese ai fini della concessione del contributo, della rendicontazione e del rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni sono oggetto di controllo sul 100% del totale o a campione ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

### Art 33. Trattamento dati personali

1. In conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito della partecipazione all'avviso avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si precisa quanto segue:
  - a) i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente avviso, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
  - b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
  - c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
  - d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.lgs. n. 33/2013;
  - e) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
  - f) il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione regionale.
3. L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche



con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i è pubblicata, sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate all'avviso.

### **Art 34. Responsabile del procedimento, contatti**

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore centrale per particolari funzioni della Direzione Centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia.
2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi della legge n. 241/1990, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
3. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta all'indirizzo di posta elettronica e ai numeri telefonici che saranno pubblicati sul sito della Regione nella sezione dedicata all'avviso.
4. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

### **Art 35. Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni generali e di settore, nonché alla legge regionale n. 7/2000 e s.m.i..
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti operato dal presente avviso si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
3. Con decreti della Struttura competente, da pubblicare sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate all'avviso e sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti alle modalità di attuazione del presente avviso.



## Allegato A Criteri di valutazione tecnica

La scala di giudizio dei criteri di valutazione tecnica si articola come segue

Giudizio	Descrizione
Alto (5 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.
Medio - alto (4 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio.
Medio (3 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
Medio - basso (2 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti.
Basso (1 punto)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti.
0 punti	Requisito assente.

Criterio	Descrizione	Punteggio	Giudizio	Punteggio massimo
1. Qualità del proponente / dei proponenti in termini di:	a) competenze maturate nel settore dell' Idrogeno rinnovabile;	0-5	3	15
	b) competenze maturate nella gestione di infrastrutture di ricerca;	0-5	2	10
2. Qualità del progetto in termini di:	a) Innovatività dell'infrastruttura misurata in termini di originalità e novità della stessa rispetto allo stato dell'arte della ricerca nel settore idrogeno da parte degli enti di ricerca del territorio, rispetto a un contesto di valle dell'Idrogeno Nord Adriatico e italiano;	0-5	2	10
	b) Validità tecnica dell'infrastruttura, misurata in termini di obiettivi e finalità da raggiungere rispetto ai bisogni attuali ed emergenti nel settore, di contributo all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività degli organismi di ricerca e delle eventuali imprese partecipanti al	0-5	2	10



	progetto e di tutti i soggetti che potenzialmente possono beneficiare dell'utilizzo della stessa. Ove possibile, indicare il livello di TRL della ricerca associata alla infrastruttura;			
3. Prospettive d'impatto del progetto	a) Potenzialità dell'infrastruttura, in particolare come capacità della stessa di soddisfare i bisogni di ricerca di segmenti della filiera dell'idrogeno o di determinati settori di utilizzo dell'idrogeno del territorio regionale e in un contesto di valle dell'Idrogeno Nord Adriatico;	0-5	2	10
	b) Potenzialità dell'infrastruttura di rafforzare la collaborazione degli enti di ricerca sul territorio regionale e in un contesto di valle dell'Idrogeno Nord Adriatico;	0-5	1	5
	c) Livello di complementarità e coerenza del progetto con altri investimenti previsti nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento "Produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse" o in altre componenti o missioni del PNRR;	0-5	1	5
4. Chiarezza progettuale:	Dettaglio, completezza della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati, all'organizzazione;	0-5	2	10
5. Pertinenza e congruità delle spese:	Pertinenza e congruità delle spese previste dal progetto in relazione ai risultati da raggiungere;	0-5	1	5
6. Qualità della gestione dell'infrastruttura di ricerca:	a) Pertinenza e accuratezza del modello di gestione della infrastruttura di ricerca rispetto alla composizione e alle caratteristiche dell'ATS;	0-5	2	10
	b) Qualità e affidabilità dell'Advisory board in termini di composizione e di modalità di funzionamento durante tutta la gestione dell'infrastruttura;	0-5	1	5



7. Contributo all'economia circolare ed alla sostenibilità ambientale:	Ricaduta ambientale del progetto di creazione e ammodernamento dell'infrastruttura di ricerca, in termini di: - l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare; - l'utilizzo potenziale di materiali ecocompatibili; - il riuso dei residui di lavorazione; - la riduzione e il riciclo dei rifiuti; - la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti; - il risparmio delle risorse energetiche; - il risparmio delle risorse idriche.	0-5	1	5
--	---	-----	---	---

Il punteggio per ogni criterio è dato dal prodotto tra il valore del giudizio e il coefficiente.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli criteri.



24\_29\_1\_DGR\_1037\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 1037 LR 25/2017, artt. 2bis, 3 e 4. Rideterminazione importo del contributo annuale per la raccolta funghi sul territorio degli EDR non compreso nelle Comunità di Montagna.

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 recante “Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale” che stabilisce i requisiti per l’esercizio della raccolta dei funghi, fra cui è previsto, fra l’altro, il versamento di un contributo alla Regione o a ciascun EDR o Comunità di Montagna nella cui area di competenza si intende effettuare la raccolta;

**VISTI** gli articoli 2bis, comma 4, 3, comma 4 e 4, comma 9, della legge regionale n. 25/2017 secondo cui, con delibera della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di caccia, sono individuati:

- l’importo del contributo annuale di cui all’articolo 2bis, comma 1 da versare alla Regione per esercitare la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale e le relative modalità di versamento;
- l’importo del contributo annuale di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, da versare a ciascuna EDR o Comunità di Montagna per esercitare la raccolta dei funghi nella relativa area territoriale;
- l’importo del contributo giornaliero di cui agli articoli 3, comma 3bis, e 4, comma 4bis da versare a ciascuna EDR o Comunità di Montagna per esercitare la raccolta dei funghi nella relativa area territoriale da parte dei residenti e dei non residenti in regione che non siano in possesso dell’autorizzazione alla raccolta di cui all’articolo 2 della legge regionale medesima;

**VISTA** la propria delibera n. 205 di data 9 febbraio 2024 (LR 25/2017, art. 2 bis, art. 3 e art. 4. Individuazione degli importi dei contributi annuali e giornalieri per la raccolta dei funghi e relative modalità di versamento. Anno 2024) con cui sono stati determinati gli importi dei predetti contributi per la raccolta dei funghi, ivi compreso l’importo del contributo annuale per la raccolta nel territorio degli EDR;

**PRESO ATTO** che nelle premesse della predetta delibera 205/2024 si precisa che gli importi per l’anno 2024 “corrispondono a quelli previsti per l’anno 2023”, mentre nel dispositivo, per mero errore, l’importo annuale per la raccolta dei funghi nel territorio degli EDR è stato fissato in euro 25, anziché in euro 20 come previsto per l’anno precedente;

**RITENUTO** di integrare la predetta delibera della Giunta regionale n. 205/2024, rettificando l’importo per raccolta dei funghi nel territorio degli EDR riportandolo a euro 20, in continuità con l’entità del canone stabilito nel 2023;

**SU PROPOSTA** dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, all’unanimità,

### DELIBERA

1. Di rideterminare, nella misura di 20 euro, l’importo del contributo annuale di cui all’articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 25/2017, da versare nel 2024 a ciascuna EDR per esercitare la raccolta dei funghi nella relativa area di competenza.
2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

24\_29\_1\_DGR\_1038\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 1038 Regolamento (UE) 2021/2115, art. 12 e art. 13. Regolamento (UE) n. 1306/2013, Titolo VI. Decreti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 n. 147385, 29 febbraio 2024, n. 0101344, 30 marzo 2023, n. 185145. Decreto del Ministero delle politiche agricole alimen-

## tari e forestali del 10 marzo 2020 n. 2588. Disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a decorrere dall'annualità 2024. Approvazione.

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTI** i seguenti regolamenti unionali nelle loro parti ancora applicabili, concernenti la PAC in relazione alla programmazione 2014 - 2022;

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, il Titolo VI dedicato alle regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II al medesimo regolamento con riferimento ai settori ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e infine benessere degli animali;

- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1242 della Commissione, del 17 luglio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

**VISTI** i seguenti regolamenti unionali concernenti la PAC, in relazione alla programmazione 2023 - 2027:

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e

(UE) n. 1307/2013 e, in particolare, gli articoli 12 e 13 concernenti il sistema di condizionalità che ciascun Stato membro deve includere nel proprio piano strategico della PAC al fine di contribuire allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile;

- il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

- il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante "Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni";

- il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

**VISTI** altresì:

- il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C(2000)2902 def. del 29 settembre 2000, alla quale ha fatto seguito la presa d'atto della Giunta regionale, in data 17 novembre 2000, con propria deliberazione n. 3522;

- il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007, e le successive modifiche accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare la sua ultima versione 9, approvata dalla Commissione europea con nota Ref. Ares(2015)398625 di data 2 febbraio 2015, come recepita con deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2015, n. 476;

- il Programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione n. 14, approvata dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2024) 3139 final del 2 maggio 2024;

- la Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PS PAC) dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR;

- la Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final che approva la modifica del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

- la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2023, n. 26 con la quale è stato approvato il Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quale documento regionale attuativo della strategia nazionale contenuta nel PS PAC, come modificata con deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2023, n. 1876;

- l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione Europea;

- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020, n. 2588, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"

(di seguito D.M. n. 2588/2020), il quale, tra l'altro, elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 93, 94 e a norma dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;

- il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 dicembre 2022, n. 660087 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" (di seguito D.M. n. 660087/2022);

- il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, n. 147385, recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale" (di seguito D.M. n. 147385/2023), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale S.G. n. 112 del 15/05/2023, il quale tra l'altro elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell'allegato III del regolamento (UE) n. 2021/2115;

- in particolare l'articolo 5, comma 1 del D.M. n. 147385/2023 il quale stabilisce, tra l'altro, che le Regioni specificano, con propri provvedimenti, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale;

- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune" e in particolare il Capo IV concernente le sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità;

- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185101, recante "Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022";

- il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185145 con il quale sono stati modificati il D.M. n. 660087/2022 e il D.M. n. 147385/2023;

- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 ottobre 2023, n. 580425, recante disposizioni applicative in materia di destinazione del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di condizionalità;

- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

- il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, recante l'approvazione del Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R);

- il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 febbraio 2024, n. 0101344 di modifica del D.M. n. 147385/2023 (di seguito D.M. n. 0101344/2024);

- la deliberazione del 26 maggio 2023, n. 833, avente ad oggetto "Regolamento (UE) 2021/2115, articoli 12 e 13. Regolamento (UE) n. 1306/2013, Titolo VI. Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023 n. 147385. Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020 n. 2588. Disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a decorrere dall'annualità 2023" e, in particolare, i suoi allegati 1 e 3, contenenti l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi rispettivamente degli articoli 12 e 13 e Allegato III del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e dell'articolo 93 e Allegato II del Reg. (CE) n. 1306/2013;

**CONSIDERATO** che:

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e che tuttavia continua ad applicarsi all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento medesimo fino al 31 dicembre 2025, come disposto dall'articolo 154 del regolamento (UE) 2021/2115;

- il regolamento (UE) n. 1306/2013 è stato abrogato e che tuttavia esso continua ad applicarsi per il FEASR in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'Organismo pagatore nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, come disposto dall'articolo 104 del regolamento (UE) 2021/2116;

- per alcuni regimi di aiuto, in relazione all'attuazione del PSR 2014-2022 e nei confronti dei relativi beneficiari, il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 troverà applicazione

fino al 2025;

- i beneficiari del sostegno del PS PAC 2023-2027 sono soggetti al regime di condizionalità della programmazione 2023-2027 ( c.d. "rafforzata") a partire dal 1° gennaio 2023 ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115;

**RITENUTO** necessario aggiornare il regime di condizionalità applicabile al territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a partire dall'annualità in corso, coerentemente con le modifiche intervenute nel quadro normativo di riferimento unionale e nazionale sopra indicato;

**TENUTO CONTO** che la definizione degli ambiti di applicazione del regime di condizionalità varia a seconda che si tratti di risorse afferenti la programmazione 2014-2022 oppure quella 2023-2027 e che le due programmazioni si sovrappongono fino a tutto l'anno 2025;

**VISTI** gli elaborati tecnici allegati alla presente deliberazione, predisposti dal Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale, risorse agroalimentari, forestali e ittiche, anche tenuto conto delle consultazioni degli uffici competenti, disciplinanti il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione a partire dall'annualità 2024;

**RITENUTO** pertanto di approvare il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a partire dall'annualità in corso, così come definito negli Allegati 1, 2, 3 e 4, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**PRESO ATTO** dell'avvenuto espletamento della procedura di cui all'articolo 23, comma 2, del D.M. n. 2588/2020 e della procedura di cui all'articolo 5, comma 2 del D.M. n. 147385/2023 e dell'inesistenza di elementi ostativi da parte del Ministero competente come comunicato con nota ministeriale prot. n. 278973 del 21 giugno 2024;

**VISTI** infine:

- lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

- il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres.;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, all'unanimità,

## DELIBERA

**1.** Di approvare il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a partire dall'annualità 2024, così come definito negli Allegati 1, 2, 3 e 4, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, conformemente a quanto disposto rispettivamente dal D.M. n. 147385/2023 (allegati 1 e 2) e dal D.M. n. 2588/2020 (allegati 3 e 4).

**2.** Di dare atto che le disposizioni del D.M. n. 147385/2023 - recepite dall'Allegato 1 alla presente deliberazione - si applicano ai beneficiari:

a) che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115;

b) che ricevono un sostegno sotto forma di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo regolamento (UE) 2021/2115;

c) che ricevono un sostegno sotto forma di pagamenti a superficie e/o a capo per impegni pluriennali assunti a valere sulla programmazione 2014-2022 e che sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027;

d) che ricevono un sostegno sotto forma di pagamenti a superficie e/o a capo per impegni pluriennali assunti a valere sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

**3.** Di dare atto che i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, sono definiti dall'Allegato 2 al D.M. n. 147385/2023 - recepiti dall'Allegato 2 alla presente deliberazione - e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.M. medesimo si applicano ai beneficiari:

a) che ricevono pagamenti ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115;

b) che ricevono pagamenti ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115;

c) che ricevono pagamenti ai sensi dell'articolo 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dall'annualità 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

I suddetti beneficiari devono rispettare i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è quella definita a livello di PS PAC 2023-2027 nella versione correntemente approvata dalla Commissione Europea, integrata, se del caso, a livello di disposizione attuative regionali o provinciali.

**4.** Di dare atto che, in conformità all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE)



2021/2116, le disposizioni del D.M. n. 2588/2020 - recepite dall'Allegato 3 alla presente deliberazione - continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 ai beneficiari:

a) che ricevono un sostegno sotto forma di pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;

b) che ricevono un sostegno sotto forma di pagamenti finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022, per impegni assunti ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46 "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti".

**5.** Di dare atto che i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma degli articoli 28, paragrafo 3, e 29, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono definiti dall'Allegato 7 al D.M. n. 2588/2020 - recepiti dall'Allegato 4 alla presente deliberazione - e si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**6.** Di dare atto che ai sensi del D.M. n. 147385/2023, articolo 6, comma 1, come modificato dal D.M. n. 0101344/2024, per i beneficiari esclusivamente dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni, si eseguono quindi i controlli sulle regole di condizionalità definite dal D.M. 10 marzo 2020, n. 2588.

**7.** Di dare atto che ai sensi del D.M. n. 147385/2023, articolo 6, comma 2, come modificato dal D.M. n. 0101344/2024, per i beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni ad essa precedenti, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PS PAC ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115:

a) si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità "rafforzata" della programmazione 2023-2027, di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, per gli obblighi relativi alle BCAA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

b) qualora il beneficiario risulti inadempiente a seguito dei controlli di cui alla precedente lettera a), si procede altresì alla verifica dell'adempimento alle regole di cui al DM n. 2588/2020, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità, le relative sanzioni, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Qualora il beneficiario di cui al presente punto presenti un allevamento, sarà tenuto a rispettare anche gli atti di condizionalità 2014-2022 relativi agli obblighi veterinari; di conseguenza, per tali beneficiari nell'ambito veterinario si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità come da DM 10 marzo 2020, n. 2588.

**8.** Di dare atto che, ai sensi del D.M. n. 147375/2023 articolo 6, comma 5, come modificato dal DM n. 0101344/2024, il manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I& R), adottato dal Ministero della salute con decreto del 7 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, regola le modalità operative per il controllo dei CGO su identificazione, registrazione e tracciabilità degli animali e degli stabilimenti.

**9.** La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

# **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

---

## **ALLEGATO 1**

**ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) E  
NORME PER IL MANTENIMENTO DEL TERRENO IN BUONE  
CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)  
(Artt. 12 e 13 e Allegato III del Reg. (UE) n. 2021/2115)**





### Applicazione

Gli obblighi, i divieti e le sanzioni di condizionalità di cui al presente allegato, inerenti il regime della condizionalità rafforzata ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115, si applicano ai beneficiari:

- a. che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115, nella fattispecie di:
  - i. *sostegno di base al reddito per la sostenibilità;*
  - ii. *sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;*
  - iii. *sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;*
  - iv. *regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;*
  - v. *sostegno accoppiato al reddito;*
- b. che ricevono un sostegno sotto forma di pagamenti annuali per impegni assunti ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115 a titolo di:
  - i. *articolo 70 Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione;*
  - ii. *articolo 71 Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;*
  - iii. *articolo 72 Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;*
- c. che ricevono un sostegno sotto forma di pagamenti a superficie e/o a capo finanziati con risorse FEASR 2023-2027, per impegni pluriennali assunti a valere sulla programmazione 2014-2022 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, a titolo di:
  - i. *articolo 21 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, paragrafo 1, lettere a) forestazione e imboschimento;*
  - ii. *articolo 28 - Pagamenti agro-climatico-ambientali<sup>1</sup>;*
  - iii. *articolo 29 - Agricoltura biologica<sup>2</sup>;*
- d. che ricevono pagamenti annuali finanziati con risorse FEASR 2023-2027, per impegni assunti ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera b), punto i) imboschimento di terreni agricoli;
- e. che ricevono pagamenti annuali finanziati con risorse FEASR 2023-2027, per impegni assunti ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, articolo 31 (imboschimento delle superfici agricole).

### Definizioni

Ai sensi del D.M. 147385/2023, articolo 2 e ai fini di questo allegato alla delibera si definiscono:

<sup>1</sup> [https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/MODULI/bandi\\_avvisi/archivio-PSR/0056-2021.html](https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/MODULI/bandi_avvisi/archivio-PSR/0056-2021.html)

<sup>2</sup> [https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/MODULI/bandi\\_avvisi/archivio-PSR/0050-2021b.html](https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/MODULI/bandi_avvisi/archivio-PSR/0050-2021b.html)

- a) “Organismi Pagatori”: servizi od organismi della Repubblica Italiana (AGEA OP) e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (OPR-FVG), che, ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2021/2116, sono incaricati di gestire e controllare le spese a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- b) “AGEA Coordinamento”: l’Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori;
- c) “PSP”: Piano Strategico della PAC;
- d) “Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)”: ciascun regolamento o direttiva compresi nell’Allegato III del regolamento (UE) n. 2021/2115 e nell’allegato 1 del D.M. 147385/2023;
- e) “norma”: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell’articolo 13 e dell’Allegato III del regolamento (UE) n. 2021/2115 e dell’allegato 2 del D.M. 147385/2023;
- f) “zone di condizionalità”: insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti settori: “clima e ambiente”, “salute pubblica e salute delle piante” e “benessere degli animali”;
- g) “agricoltore”: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un’attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del PSP;
- h) “attività agricola”: comprende le seguenti attività:
1. la produzione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell’allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
  2. il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell’agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all’anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l’accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;
- i) “azienda”: tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla successiva lettera “j”, situate all’interno del territorio nazionale;
- j) “beneficiario”: il soggetto sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell’articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 e ai sensi dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

- k) “cessione”: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l’azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
- l) “obbligo”: il vincolo o l’obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
- m) “obbligo pertinente”: obbligo (norma, criterio o requisito minimo) di base sul quale è costruito l’impegno virtuoso di uno schema agro-ambientale, che è assunto volontariamente dal beneficiario per ricevere il sostegno corrisposto per gli interventi di cui all’articolo 31, paragrafo 5, lettere a) e b), all’articolo 70, paragrafo 3, lettere a) e b) e all’articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui agli articoli 28 (escluso il paragrafo 9), 29, 30, 33 e 34 (escluso il paragrafo 4) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale obbligo è utilizzato come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall’impegno assunto e dell’entità dei costi dell’impegno;
- n) “domanda di sostegno”: si intende una domanda di aiuto finalizzata ad accedere ad uno schema di sostegno nell’ambito di un intervento dello sviluppo rurale, gestito dal Sistema integrato di gestione e controllo;
- o) “domanda di pagamento”: si intende una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento del sostegno richiesto nell’ambito di un intervento dello sviluppo rurale.

#### **Tipologie di utilizzazione delle superfici**

In conformità con quanto stabilito dall’articolo 4, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (UE) n. 2021/2115 e dall’articolo 2 del D.M. 147385/2023, le tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui è differenziato l’ambito di applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra, sono le seguenti:

- p) “superficie agricola”: include le superfici a seminativo, colture permanenti e prato permanente, anche all’interno dei sistemi agroforestali;
- q) “seminativo”: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell’impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali;
- r) “terreno a riposo”: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1 gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda;

- s) “colture permanenti”: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- t) “prato permanente e pascolo permanente” (congiuntamente denominati “prato permanente”): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell’azienda da cinque anni o più; comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l’alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- u) “erba o altre piante erbacee da foraggio”: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l’erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- v) “sistemi agroforestali”: insieme dei sistemi agricoli nei quali la coltivazione di specie arboree o arbustive perenni di interesse forestale sono consociate ai seminativi, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.1 del PSP, oppure alle colture permanenti, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.2 del PSP, oppure ai prati permanenti, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.3 del PSP.

# ZONA 1

## Clima e ambiente

### I TEMA PRINCIPALE: Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

**BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018.**

**Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.**

#### Ambito di applicazione

Tutte le superfici a prato permanente (PP), come definite alla lettera e) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato.

In relazione all'applicazione della presente norma, pertanto, sono presenti i seguenti usi/tipi di terreno:

1. tutti gli usi riferiti a foraggiere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più;
2. le superfici inserite tra gli elenchi delle cosiddette Pratiche Locali Tradizionali (PLT).

Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose (es. *Medicago spp.*) che mantengano lo stato di coltivazione in purezza, in quanto escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio di cui alla lettera f) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma, con conseguente esclusione dai calcoli dei rapporti di riferimento e annuale, gli habitat di interesse comunitario di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE tutelati da specifiche misure di conservazione a livello regionale.

#### Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della protezione dei prati permanenti dalla conversione ad altri usi agricoli e non agricoli e, in particolare, per preservarne ed incrementarne il contenuto in carbonio, la norma stabilisce che il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non deve diminuire in misura superiore al 5 % rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018, quale anno di riferimento ai sensi dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e ai sensi dell'articolo 48 (1) del regolamento delegato (UE) 2022/126, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con criteri aggiuntivi per certi tipi di interventi.

Tuttavia, se la superficie a PP in un determinato anno è mantenuta, in termini assoluti, entro lo 0,5 % di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno di riferimento (2018), l'obbligo si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

Inoltre, al fine di limitare i rischi di avere una diminuzione annuale superiore alle soglie fissate dalla normativa UE, è definita una soglia di allerta in termini di riduzione del rapporto pari al 3,5%.

Il rapporto è calcolato a livello nazionale.

#### Definizione del rapporto di riferimento

Al fine di stabilire la quota di riferimento nel 2018, si considerano le seguenti superfici dichiarate a norma dell'articolo 48.1 del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115:

1. “superfici a prato permanente”: i prati permanenti dichiarati nel 2018 a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dagli agricoltori che ricevono pagamenti diretti e determinati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;
2. “superficie agricola totale”: la superficie agricola dichiarata nel 2018 a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dagli agricoltori che ricevono pagamenti diretti e determinata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

#### **Calcolo annuale del rapporto PP/SAT**

Il rapporto annuale, da confrontare con quello di riferimento, è calcolato successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie (SICG) e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 48.2<sup>3</sup> del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115, attraverso informazioni contenute all’interno del Registro dei Prati Permanenti Grafico (RPPG), istituito ai sensi dell’articolo 3 del DM del 20 marzo 2015 n. 1922.

#### **Regole di gestione delle opzioni di conversione dei PP ad altri usi**

##### *Autorizzazione per la conversione ad altri usi*

Al fine di mantenere il rapporto in oggetto entro la soglia prestabilita, la norma prevede che gli agricoltori che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a Prati Permanenti ad altri usi agricoli e non agricoli dovranno ottenere un’autorizzazione dall’Organismo di Controllo, fatto salvo il rispetto della normativa ambientale e forestale pertinente (come, ad esempio, la normativa paesaggistica, di tutela idrogeomorfologica) e le eventuali autorizzazioni rilasciate dalle autorità preposte.

Le modalità con le quali richiedere ed ottenere tale autorizzazione saranno oggetto di apposito provvedimento dell’Organismo di Controllo e consistono nelle seguenti “Condizioni comuni”:

- a. la richiesta dell’autorizzazione è obbligatoria;
- b. è richiesta al momento della presentazione del Piano di Coltivazione Grafico, che è collegato con il RPPG;
- c. l’autorizzazione è sempre concessa in presenza delle seguenti condizioni:
  - i. il rapporto annuale calcolato per l’anno precedente non appare diminuito rispetto a quello di riferimento oltre il livello di allerta;
  - ii. la superficie interessata dalla richiesta di conversione è al di fuori delle aree Natura 2000;
- d. coloro i quali hanno ricevuto un’autorizzazione alla conversione sono iscritti in un registro “ordinario” con indicazione della superficie di conversione di PP;
- e. la richiesta di conversione di un Prato Permanente in altri usi comporta la procedura prevista dall’Organismo di controllo, unitamente alla dichiarazione da parte dell’agricoltore che, nel caso in cui, a livello nazionale, sia superata la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o la soglia massima ammessa (-5%), dovrà ripristinare, del tutto o in parte, le superfici precedentemente convertite oppure convertire a prato permanente una superficie in ettari equivalente;
- f. l’iscrizione al registro ordinario scade dopo 3 anni dalla conversione.

<sup>3</sup> “La percentuale di prato permanente è stabilita ogni anno sulla base delle superfici dichiarate per tale anno dai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 di tale regolamento in conformità dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.”.

Nei casi in cui un beneficiario converta parte o tutte le sue superfici a PP senza chiederne l'autorizzazione commette una violazione alla presente Norma.

In caso di violazione rilevata:

1. l'azienda viene iscritta in un registro "prioritario", con indicazione della superficie di infrazione pari alla superficie di PP convertita senza autorizzazione, e tale comportamento sarà considerato non conforme alla Norma con conseguente riduzione degli aiuti;
2. nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o della soglia massima ammessa (-5%), le aziende iscritte nel registro prioritario sono chiamate, prima degli iscritti al registro ordinario, a ripristinare la superficie di infrazione entro l'anno successivo;
3. l'obbligo di ripristino riguarda una superficie pari per estensione a quella oggetto di violazione ma non necessariamente la stessa;
4. nel caso di mancato ripristino entro i tempi stabiliti, l'infrazione di condizionalità sarà considerata intenzionale e all'azienda sarà applicata una riduzione proporzionata ai parametri della violazione;
5. l'iscrizione al registro prioritario scade dopo 5 anni dalla prima violazione rilevata.

#### *Prati permanenti in zone Natura 2000*

Non è possibile ottenere l'autorizzazione a convertire i PP all'interno delle Aree Natura 2000, a meno che l'intervento non sia autorizzato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione dell'Area interessata e l'autorizzazione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa da parte dell'OP competente per territorio (cfr. BCAA 9).

#### **Gestione delle riduzioni del rapporto annuale rispetto a quello di riferimento**

##### *Superamento della soglia di allerta (3,5%)*

In caso di superamento della soglia di allerta (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento compresa fra il 3,5% e il 5%) per un determinato anno, nell'anno successivo sono stabiliti:

1. il blocco delle autorizzazioni ad ulteriori conversioni;
2. il ripristino delle superfici convertite per i beneficiari iscritti al "registro prioritario", vale a dire chi ha convertito PP senza autorizzazione nel corso dei precedenti cinque anni.

Al termine della campagna, sarà calcolato il rapporto annuale. In funzione del confronto tra il rapporto annuale e il rapporto di riferimento, si potranno avere le seguenti situazioni:

- a) il rapporto annuale è rientrato al di sotto della soglia di allerta (diminuzione inferiore o uguale al 3,5%);
- b) il rapporto annuale si mantiene al di sopra della soglia di allerta (diminuzione superiore al 3,5%).

Nel caso a) si torna nella situazione normale, le autorizzazioni sono nuovamente concesse.

Nel caso b) si mantiene il blocco delle autorizzazioni e si procede alla richiesta di ripristino delle superfici convertite ai beneficiari iscritti nel "registro ordinario", per una superficie complessiva sufficiente a riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. La superficie di impegno di ogni beneficiario è proporzionale alla superficie convertita nel triennio precedente.

Il mancato rispetto dell'obbligo di ripristino impartito è considerato un'infrazione di condizionalità per la

presente Norma.

#### *Superamento della soglia massima (5%)*

Nel caso in cui, nonostante l'applicazione della soglia di allerta, si abbia il superamento della soglia massima di riduzione del rapporto PP/SAT (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento oltre il 5%), viene definita la superficie minima di PP da ripristinare, tale da poter riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. L'obbligo di ripristino segue le medesime regole descritte nel paragrafo precedente ed è assoggettato al medesimo regime di riduzioni e sanzioni.

#### *Titolarità dell'obbligo di ripristino*

Qualsiasi obbligo di ripristino è associato all'appezzamento e in caso di passaggio di conduzione passa al successionario.

### **BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere**

#### **Ambito di applicazione**

La norma è applicata a livello nazionale e interessa tutte le superfici agricole, come definite alla lettera a) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato, considerate come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma gli habitat di interesse comunitario di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

#### **Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi**

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar) e censite all'interno del sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

Le zone “Ramsar” nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono tre: Val Cavanata, Marano lagunare - Foci dello Stella, Foci dell'Isonzo - Isola della Cona. Tali zone possono essere individuate geograficamente sulla piattaforma EagleFVG - Sistema di consultazione delle banche dati territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (<https://eaglefvg.regione.fvg.it/>) o attraverso il motore di ricerca del Catalogo dei Dati Ambientali e Territoriali (<http://irdat.regione.fvg.it/consultatore-dati-ambientali-territoriali/>), sempre facendo riferimento alla risorsa così descritta: “PPR – Aree Ramsar – DATASET”.

### **BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante**

#### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici a seminativo, come definite alla lettera b) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato.

#### **Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi**

Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.



**Deroghe**

La bruciatura delle stoppie dei seminativi e delle paglie di riso è ammessa:

1. nel caso di misure connesse a ragioni di carattere fitosanitario prescritte dal Servizio fitosanitario regionale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021. Le misure adottate terranno conto delle indicazioni della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

## II TEMA PRINCIPALE: Acqua

**CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1):**

**articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati**

**Recepimento nazionale**

- Articolo 96 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.
- Articolo 144 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

**Quadro normativo regionale**

- LR 11/2015 “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”. Articoli 4, 9, 15, 16, 40 e 42.
- DGR 29 dicembre 2016, n. 2632 “Direttive per la modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”.
- DPR 11 aprile 2017, n. 077/Pres. “Regolamento relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d’acqua, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. c) e d) della L.R. 29.4.2015 n.11”.
- Decreto del Direttore centrale ambiente n. 3217 del 25 ottobre 2017 “Linee guida per la predisposizione dei piani di monitoraggio e per la determinazione sperimentale del DMV”.
- Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia n. 1711/AMB del 30 maggio 2017.
- DPR 20 marzo 2018, n. 074/Pres. DLGS 152/2006, ART. 121. LR 11/2015, ART. 10. Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque (PRTA).

**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera a) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato.

**Descrizione degli obblighi**

- A. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all’uso oppure qualora sia in corso l’iter procedurale necessario al rilascio dell’autorizzazione.

Le autorizzazioni necessarie in funzione delle diverse tipologie di approvvigionamento idrico ai fini irrigui sono descritte nella tabella che segue. La classificazione dei corsi d'acqua può essere individuata sulla piattaforma EagleFVG - Sistema di consultazione delle banche dati territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (<https://eaglefvg.regione.fvg.it/>) o attraverso il motore di ricerca del Catalogo dei Dati Ambientali e Territoriali (<http://irdat.regione.fvg.it/consultatore-dati-ambientali-territoriali/>), sempre facendo riferimento alla risorsa "Classificazione Corsi d'acqua - Competenze di gestione".

TIPOLOGIA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	RIFERIMENTI PER L'AUTORIZZAZIONE
<p><u>Fruizione di un servizio di distribuzione irrigua</u> gestito da Consorzi di bonifica o eventuali altri enti con competenze sulla gestione dell'irrigazione; rientra in questa tipologia anche il caso dell'irrigazione di soccorso, in cui l'agricoltore, con propri mezzi, attinge l'acqua necessaria dai canali artificiali appartenenti al sistema derivatorio consortile (classe 4d nella classificazione in uso nei Consorzi di bonifica).</p>	<p><u>Non è previsto il possesso di alcun titolo autorizzativo</u> ai fini del rispetto della presente norma di condizionalità da parte dell'azienda agricola. Per la regolamentazione dei servizi gestiti dai Consorzi di bonifica o altri enti, ivi compresa l'irrigazione di soccorso, fare riferimento ai consorzi stessi (<a href="http://www.bonificafriulana.it/servizi/distribuzione-irrigua">http://www.bonificafriulana.it/servizi/distribuzione-irrigua</a>).</p>
<p><u>Attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi</u> e a condizione che:</p> <p>a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà e sia di durata temporale limitata e definita;</p> <p>b) la portata dell'acqua attingita non superi i 50 litri al secondo e, comunque, i 300.000 metri cubi all'anno;</p> <p>c) non sia alterato il profilo dell'alveo, non siano intaccati gli argini e non siano pregiudicate le difese del corso d'acqua, nonché sia rispettato il Deflusso minimo vitale DMV;</p> <p>d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.</p>	<p>L'azienda deve essere in possesso di <u>un'autorizzazione all'attingimento</u> di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi per la durata massima di un anno rilasciata dall'ente competente per classe di corso d'acqua di cui all'art. 4 della LR 11/2015. La Regione rilascia le autorizzazioni di attingimento relativamente ai corsi d'acqua di classe 1 e 3; i Consorzi di bonifica rilasciano le autorizzazioni relativamente ai corsi d'acqua di classe 2 e 4; i Comuni rilasciano le autorizzazioni relativamente ai corsi d'acqua di classe 5. (LR 11/2015, art. 4, 9, 15, 16 e 40)</p>
<p><u>Derivazione d'acqua per l'utilizzo di acque superficiali e sotterranee</u>: autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana o dalla rete idraulica superficiale.</p>	<p>L'azienda deve essere in possesso di una <u>concessione di derivazione</u> rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche (<a href="https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA11/">https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA11/</a>); il provvedimento di concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha durata temporanea e non può eccedere i trenta anni, ovvero i quaranta anni per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto da norme speciali;</li> <li>- è regolato da un disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario che forma parte integrante del provvedimento di concessione stesso;</li> <li>- è subordinato al pagamento di un canone demaniale annuo.</li> </ul> <p>(LR 11/2015, art. 42)</p>

B. Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009; i dati vanno registrati nel quaderno di campagna o nel Registro delle Distribuzioni di Fertilizzanti (R.D.F.), utilizzando, nell'ultima versione, uno dei modelli resi disponibili ai sensi dell'art. 40, co. 2 del RFA-DPReg 119/2022 dal Servizio regionale competente; i dati vanno registrati obbligatoriamente nel R.D.F. da parte dei soggetti tenuti alla sua compilazione ai sensi degli artt. 24 e 34.

L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:

- Parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- coltura;
- data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- tipo di fertilizzante e denominazione;
- il contenuto percentuale in fosforo;
- la quantità totale distribuita.

La comunicazione fatta da un centro di consulenza all'organismo di controllo ed al beneficiario, che ne conserva copia per almeno tre anni, circa la prescrizione – da parte dello stesso centro di consulenza – di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione), può sostituire la registrazione dei suddetti concimi nel quaderno di campagna.

**CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)**

**Articoli 4 e 5**

#### **Recepimento nazionale**

- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e ss.mm.ii.:
  - o articolo 74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
  - o articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati.

### Quadro normativo regionale

- DGR 23 maggio 2003, n. 1516: “Prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” di designazione quale zona vulnerabile del comune di Montereale Valcellina, pubblicata sul BUR n. 27 del 02/07/2003.
- DGR 25 settembre 2008, n. 1920: “D.lgs. 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva” di designazione quale zona vulnerabile da nitrati del bacino scolante della laguna di Marano e Grado, pubblicata sul S.O. n. 23 del 17 ottobre 2008 al BUR n. 42 del 15/10/2008;
- DGR 17 gennaio 2020, n. 51: “Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva” di designazione come ulteriore zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, del territorio ricompreso nei Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone, pubblicata sul BUR n. 5 del 29 gennaio 2020;
- Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres: “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, e dell’articolo 19 della legge regionale 17/2006”, come modificato con DPRReg 21 luglio 2023, n. 0128/Pres. e con DPRReg 8 settembre 2023, n. 0150/Pres. (Regolamento Fertilizzanti Azotati, nel seguito RFA);
- Decreto del Direttore del servizio valorizzazione qualità delle produzioni n° 20003/GRFVG del 04/05/2023, come modificato con decreti n. 32925/GRFVG del 13/07/2023 e n. 20433/GRFVG del 30/04/2024 e n. 23776/GRFVG del 17/05/2024: “D.P.Reg. 30.09.2022, n. 0119/Pres. Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’art. 20 della l.r. 16/2008, dell’art. 3, co. 28 della l.r. 24/2009 e dell’art. 19 della l.r. 17/2006. Art. 22, co. 8, lettere b) e c): protocollazione mediante l’applicativo NitrAtti; commi 9 e 10, lett. f): caratteristiche di qualità del digestato di cui all’art. 15, co. 1; art. 40, co. 2: messa in disponibilità e indicazioni per la restituzione annuale mediante l’applicativo NitrAtti del registro delle fertilizzazioni di cui agli artt. 24 e 34.”

Per la normativa regionale e per l’applicazione in genere della Direttiva nitrati in Regione è possibile fare riferimento ai seguenti indirizzi:

<https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFGV/economia-impres/agricoltura-foreste/FOGLIA15/>

<http://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/in-formazione/direttiva/>

<https://www.osmer.fvg.it/nitrati.php>.

### Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera a) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

### Descrizione degli obblighi

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 e dal Programma d’azione nelle Zone Vulnerabili da Nitrati come disciplinato dal Regolamento Fertilizzanti Azotati (RFA) approvato con DPRReg 30 settembre 2022, n. 0119/Pres, alle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati si applicano le seguenti tipologie di impegno:

- obblighi amministrativi inerenti a comunicazione, piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione e registro delle fertilizzazioni azotate, come stabiliti dal RFA, artt. 24, 33, 34 nonché dal Decreto del Direttore del servizio valorizzazione qualità delle produzioni n° 20003/GRFVG del 04/05/2023, come modificato con decreti n. 32925/GRFVG del 13/07/2023, n. 20433/GRFVG del 30/04/2024 e n. 23776/GRFVG del 17/05/2024;

- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti d'allevamento, delle acque reflue e dei digestati, come stabiliti dal RFA, artt. 29 e 31;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali per gli apporti d'azoto previsti, come stabiliti dal RFA, art. 32 e Allegato B;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati, delle acque reflue, dei fertilizzanti commerciali e degli ammendanti, come stabiliti dal RFA, artt. 27, 28, 31 e 32.

#### **BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua**

##### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera a) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato.

##### **Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi**

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua; tale fascia è definita "fascia di rispetto" ed ha un'ampiezza pari almeno a 5 metri;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presente, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali monitorati; tale fascia è definita "fascia inerbita".

La presente norma stabilisce pertanto i seguenti obblighi e divieti:

1. *Divieto di fertilizzazione nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua nelle Zone Ordinarie (ZO)*  
Nelle ZO, su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione è vietato distribuire qualsiasi fertilizzante entro una "fascia di rispetto" di ampiezza pari a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua rilevati e censiti dal Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno. L'impegno si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione.
2. *Divieto di fertilizzazione nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)*  
Nelle ZVN, su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione è vietato distribuire qualsiasi fertilizzante entro una "fascia di rispetto" di ampiezza pari almeno a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua rilevati e censiti dal Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11. Nel caso in cui il Programma d'Azione nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, di cui al DPR 0119/2022, Capo III, Sezione I, preveda una distanza superiore per l'applicazione in prossimità dei corsi d'acqua, quest'ultima prevale sulla distanza dei 5 metri.

Ai sensi del Programma d'Azione nelle ZVN (art. 27), l'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi equiparati, dei concimi azotati e degli ammendanti nelle zone vulnerabili da nitrati è

perciò vietata:

- a) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali;
- b) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i letami, i concimi azotati o gli ammendanti sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento; in ogni caso è vietata la loro distribuzione entro i 5 metri dal ciglio di sponda del letto di magra;
- c) in relazione ai divieti di cui alle precedenti lettere a) e b), l'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi equiparati è vietata su terreni interessati dall'utilizzo dei fanghi di depurazione per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 99/1992;
- d) in caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Ai sensi del Programma d'Azione nelle ZVN (art. 28), l'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi equiparati nelle Zone Vulnerabili da Nitrati è vietato:

- e) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- f) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra; in ogni caso è vietata la loro distribuzione entro i 10 metri dal ciglio di sponda del letto di magra.

Nonostante costituisca violazione anche del CGO 2, l'eventuale inosservanza del divieto in questione (punto 2) viene considerata un'unica infrazione. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno. L'impegno si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione.

3. *Divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua*

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato distribuire prodotti fitosanitari entro una "fascia di rispetto" di ampiezza pari almeno a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua rilevati e censiti dal Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11. Nel caso in cui l'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati preveda una distanza superiore per l'impiego in prossimità dei corsi d'acqua, quest'ultima prevale sulla distanza dei 5 metri. L'inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto è considerata un'unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7. L'impegno si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si impieghino dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti.

4. *Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita*

È vietata l'eliminazione della "fascia inerbita" eventualmente esistente nella fascia di 5 metri adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della stessa, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione con le caratteristiche minime stabilite. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati e monitorati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, secondo le metodologie

definite nel D.M. del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260; i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali cui fare riferimento sono perciò quelli indicati nel Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – II Aggiornamento 2022-2027 – terzo ciclo di gestione, ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE.

A norma dell'allegato 1 del D.M. 147385/2023, l'ampiezza della fascia inerbita potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali:

- l'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito";
- in tutti gli altri casi, si applica un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri. Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni del terreno, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

La norma si applica a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini artificiali rilevati. Sono conseguentemente escluse:


- le opere di regimazione idraulica, in quanto prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all'adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati;
- i tratti pensili dei corsi d'acqua, in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto a quella del campo coltivato;
- la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l'allontanamento delle acque in esubero, in quanto caratterizzata da una presenza molto limitata nel tempo dell'acqua.

I corsi d'acqua di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 possono essere individuati sulla piattaforma EagleFVG - Sistema di consultazione delle banche dati territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (<https://eaglefvg.regione.fvg.it/>) o attraverso il motore di ricerca del Catalogo dei Dati Ambientali e Territoriali (<http://irdat.regione.fvg.it/consultatore-dati-ambientali-territoriali/>), sempre facendo riferimento alla risorsa "Corsi d'acqua - DATASET", così descritta: "Il censimento del reticolo idrografico deriva dall'applicazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dagli standard imposti dal decreto ministeriale del 19 agosto 2003 e dall'applicazione delle linee guida INSPIRE. Tali strumenti normativi prevedono che i corpi idrici devono essere identificati univocamente con una codifica alfanumerica e geografica."

Lo stato ecologico e lo stato chimico dei corpi idrici sono riportati nel Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali – Aggiornamento 2021-2027, Volume 4 – *Monitoraggio e stato ambientale dei corpi idrici*, Volume 4/a - *Repertorio dello stato ambientale dei corpi idrici e negli elaborati Tav R 2022 Stato potenziale superficiali e Tav S 2022 Stato chimico superficiali* (<https://distrettoalpiorientali.it/piano-gestione-acque/piano-gestione-acque-2021-2027/documentazione-e-cartografia/>).

A beneficio delle singole aziende agricole e per garantire l'effettiva controllabilità del requisito a livello territoriale, l'informazione cartografica sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare di cui al precedente punto 4 è resa disponibile anche sulla pagina dedicata alla condizionalità del sito ufficiale della Regione (<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA50/>).

L'ampiezza della fascia di rispetto e della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti, così come le eventuali distanze superiori, devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

### **Deroghe**

La deroga agli impegni 1, 2, 3 e 4 è ammessa:

1. nel caso di risaie;
2. nel caso dei corsi d'acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province autonome nelle relative norme e documenti di recepimento. Ai fini della tipizzazione dei corsi d'acqua, il Piano regionale di tutela delle acque classifica i fiumi temporanei a seconda del grado di persistenza del deflusso in alveo e distingue:
  - fiumi effimeri, se l'acqua in alveo è presente per meno di 8 mesi, ma stabilmente, a volte solo con tratti e pozze isolate;
  - fiumi episodici, se l'acqua è presente in alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni.

I corsi d'acqua temporanei sono quelli descritti nell'allegato 2 – Analisi conoscitiva (Figura 7) del Piano regionale di tutela delle acque ([http://www.regione.fvg.it/rafvig/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA20/FOGLIA22/allegati/2\\_-\\_Analisi\\_conoscitiva.pdf](http://www.regione.fvg.it/rafvig/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA20/FOGLIA22/allegati/2_-_Analisi_conoscitiva.pdf)).

Ulteriore deroga all'impegno 4 è ammessa nei seguenti casi:

3. parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
4. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture



- permanenti stabilmente inerbite;
5. oliveti stabilmente inerbiti;
  6. superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

## II TEMA PRINCIPALE: Suolo (protezione e qualità)

### **BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza**

#### **Ambito di applicazione**

In relazione agli obblighi e divieti di cui ai punti 1, 2 e 3: superfici a seminativo, come definite alla lettera b) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato; sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

In relazione al divieto di cui al punto 4: tutte le superfici agricole, come definite alla lettera a) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato; sono escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati. Sono, inoltre, escluse le superfici impegnate con colture erbacee che permangono almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

#### **Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi e divieti**

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impoverimento dello stesso a causa dell'erosione, in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, è previsto quanto segue:

1. realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80;
2. divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
3. in alternativa ai punti precedenti, le lavorazioni del terreno devono essere realizzate secondo le curve di livello (es. girapoggio).

Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), è previsto quanto segue:

4. divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Il dato relativo alla pendenza media è riportato nel fascicolo aziendale.

Ai fini della presente norma, si intende per “sistemazioni idraulico-agrarie”, l'insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque in eccesso nei terreni agrari.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente Norma, l'obbligo è da ritenersi rispettato.

#### **Deroghe**

In relazione agli obblighi e divieti di cui ai punti 1, 2 e 3, le deroghe sono ammesse laddove, a causa della pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso<sup>4</sup>, così come individuate dalla Regione.

In tali casi, è necessario realizzare fasce inerbite, ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori; in alternativa è possibile adottare soluzioni diverse, finalizzate a proteggere il suolo dall'erosione, alternative alle fasce inerbite, preventivamente concordate con la Regione, quando si opera oltre il limite della meccanizzazione.

In relazione al divieto di cui al punto 4, è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

### **BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili**

#### **Ambito di applicazione**

Superfici a seminativo, come definite alla lettera b) e colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite alla lettera d) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato.

#### **Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi**

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli privi di protezioni artificiali (quali ad esempio serre e tunnel).

Il periodo sensibile all'interno del quale è necessario rispettare gli impegni relativi alla presente Norma è stabilito in funzione dei seguenti elementi:

- periodo successivo alla raccolta della coltura principale;
- periodo con la massima piovosità.

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

---

<sup>4</sup> Soliflusso: scorrimento verso valle della coltre detritica di un pendio, per effetto della saturazione in acqua, con velocità che vanno da qualche millimetro a qualche metro ogni anno.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può essere anche discontinuo e disomogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

### **Deroghe**

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura:

1. casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116, che ricorrono, ad esempio, nei seguenti casi:
  - a) casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
  - b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);
2. la deroga al rispetto dell'intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:
  - a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
  - b) nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
  - c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; la funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;
  - d) a partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;
  - e) nel caso di colture sommerse, come il riso; nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interramento nelle migliori condizioni pedologiche.

## **BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse**

### **Ambito di applicazione**

Superfici a seminativo, come definite alla lettera b) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato, in pieno campo e senza protezioni artificiali. Le superfici coltivate con metodo biologico certificate ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e le colture coltivate secondo le specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SQNPI) sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente norma.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse.

#### **Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi**

Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, la norma prescrive l'osservanza di una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, che vengono considerate come interruzione della monosuccessione purché adeguatamente gestite: a tal fine le colture secondarie devono essere portate a completamento del ciclo produttivo e la loro permanenza in campo tra due coltivazioni principali deve essere assicurata per almeno 90 giorni.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome, è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;

- oppure, ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.

## **TEMA PRINCIPALE: Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)**

**CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).**

**Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

### **Recepimento nazionale**

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” art. 1, commi 1 bis, 5 e 5 bis (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 – “Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

### **Quadro normativo regionale**

- LR 14/2007 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);
- LR 7/2008 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007);
- DPR 20 settembre 2007, n. 0301/Pres. Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l’individuazione delle zone soggette a limitazioni nell’utilizzo di munizioni in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007,

n. 14 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C (2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);

- DGR 1183/2022 - Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza conseguenti al recepimento delle "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat", articolo 6, paragrafi 3 e 4".
- DGR 119/2023 - Direttiva 92/43/CEE "Habitat", art. 6, paragrafi 3 e 4. "Prevalutazioni di incidenza nei Siti Natura 2000": approvazione.

#### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera a) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato.

#### **Descrizione degli obblighi**

Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attività, le opere e gli interventi previsti dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, Capo II "Attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 79/409/CEE", Art. 3 (Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale), lettere c, d, k ter, k quater e k quinquies) e di seguito indicati:

1. la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;
2. l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;
3. l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;
4. la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
5. fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, vale a dire dall'ERSA - Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- a) superfici a seminativo, come definite dall'articolo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/2009; (“terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili”);
- b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

Per tutte le ZPS, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 13 del regolamento (UE) 2022/2115, è fatto obbligo di:

6. garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
7. fatto salvo il periodo di divieto annuale di cui al punto successivo, attuare almeno una volta all'anno pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) 1782/03;
8. rispettare il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

Nelle ZPS si applicano anche:

9. “obblighi e divieti” elencati dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n. 184 all’articolo 6 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)), in relazione alla assegnazione delle ZPS alla tipologia ambientale di riferimento.

All'esterno delle ZPS:

10. è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8.

I documenti relativi all'istituzione dei siti Natura 2000 e i piani di gestione o le misure di conservazione sito-specifiche delle ZPS sono consultabili alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA1/>.

**CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).**

**Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

#### **Recepimento nazionale**

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);

- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019).

#### **Quadro normativo regionale**

- LR 17/2006 art. 22 – "Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità" e relative sanzioni pubblicata sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006;
- LR 7/2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)";
- DGR 2493/2011, recante "LR 7/2008, art 10. Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia. Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella. Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvote. Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars. Adozione."
- DPRReg. 240/2012 Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.33 del 5 dicembre 2012;
- DGR 726/2013 LR 7/2008, art. 10. Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia. Approvazione. Sostituzione dell'allegato A di cui alla DGR 2494/2011;
- DPRReg. 103/2013 Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella, il Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvote e il Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 29 maggio 2013.
- DPRReg. 234/2016, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione del sito ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella. Approvazione.
- DPRReg 211/2017, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali Approvazione.
- DPRReg 212/2017, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart. Approvazione.
- DPRReg 213/2017, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZPS IT3321002 Alpi Giulie. Approvazione.
- DPRReg 214/2017, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZPS/ZSC IT3310001 Dolomiti Friulane. Approvazione.
- DPRReg 215/2017, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3310004 Forra del Torrente Cellina. Approvazione.
- DPRReg 231/2017, LR. 7/2008, art. 10. Rete natura 2000. Piano di gestione della ZSC IT3310002 Val Colvera di Jouf. Approvazione.
- DPRReg 232/2017, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3320009 Zuc dal Bor. Approvazione.
- DGR 84/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320034 Boschi di Muzzana. Adozione.



- DGR 482/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320035 Bosco Sacile. Adozione.
- DGR 483/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320033 Bosco Boscato. Adozione.
- DGR 553/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320013 Lago Minisini e Rivoli bianchi. Adozione.
- DGR 554/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3310011 Bosco Marzinis. Adozione.
- DGR 555/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3310012 Bosco Torrate. Adozione.
- DGR 719/2018 LR 7/2008 art 10. Piano di gestione ZSC/ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado. Adozione.
- DGR 1459/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320030 Bosco di Golena del Torreano.
- DGR 1999/2018, presa d'atto delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 dei SIC IT3230085 Comelico Bosco della Digola Brentoni Tudaio, SIC IT3230006 Val Visdende Monte Peralba Quaternà, ZPS IT3230089 Dolomiti del Cadore e Comelico (Misure approvate con DGR della Regione del Veneto 786/2016, 1331/2017 e 1709/2017).
- DPR. 46/2019, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3330005 Foce dell'Isonzo – Isola della Cona.
- DPR. 66/2019, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3310009 Magredi del Cellina.
- DPR. 67/2019, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3320029 Confluenza Fiumi Torre e Natisone.
- DPR. 04/2020, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione Greto del Tagliamento.
- DPR. 05/2020, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione Valle del medio Tagliamento.
- DGR 134/2020, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Misure di conservazione sito specifiche dei siti della regione biogeografica continentale, aggiornamento.
- DGR 1183/2022 - Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza conseguenti al recepimento delle "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat", articolo 6, paragrafi 3 e 4".
- DGR 119/2023 - Direttiva 92/43/CEE "Habitat", art. 6, paragrafi 3 e 4. "Prevalutazioni di incidenza nei Siti Natura 2000": approvazione.

#### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera a) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato, ricadenti nei SIC/ZSC.

#### **Descrizione degli obblighi**

Le aziende sono tenute al rispetto delle misure di conservazione sito specifiche o previste dai piani di gestione adottati con gli atti sopra citati. In assenza di specifici piani di gestione, le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e ss.mm.ii., delle disposizioni di cui alla LR 7/2008 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge

comunitaria 2007)” e delle disposizioni di cui all’articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

I documenti relativi all’istituzione dei siti Natura 2000 e i piani di gestione o le misure di conservazione sito-specifiche delle ZSC sono consultabili alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA1/>.

#### **BCAA 8**

- A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.**
- B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.**
- C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.**

#### **Ambito di applicazione**

L’impegno A si applica alle superfici a seminativo, come definite alla lettera b) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato.

Gli impegni B e C si applicano a tutte le superfici, come definite alla lettera a) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato.

#### **Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi e divieti**

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

- A. La destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, come definita nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).

Sono esentate le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari.

Per l’anno di domanda 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in luogo della destinazione esclusiva del 4% dei seminativi aziendali a superfici ed elementi non produttivi, il requisito può essere assolto impegnando la quota minima del 4% dei seminativi aziendali con:

- a) superfici ed elementi non produttivi, inclusi i terreni a riposo e/o
- b) colture azotofissatrici e/o

c) colture intercalari.

Le colture intercalari e le colture azotofissatrici sono coltivate senza l'uso di prodotti fitosanitari.

- B. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).
- C. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Ai fini dell'individuazione degli elementi di cui ai punti A e B, valgono le seguenti indicazioni specifiche:

Per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per "fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.

Per "fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi con una pendenza media superiore al 10%.

Per "fossati o canali artificiali" si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Per "margini dei campi" si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.

Per "siepi" si intendono delle formazioni lineari continue, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie; la larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. La larghezza è data dalla proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "filare" si intende una formazione lineare discontinua caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Per "terreno lasciato a riposo" si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda.

Per “alberi isolati” sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

Per “alberi monumentali” sono da intendersi gli alberi monumentali e notevoli ai sensi dell’ art. 42, comma 1, lettera d) delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale (PPR)<sup>5</sup>, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e consultabile sul sito della Regione alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA21/>. Con Decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2023, n. 619/Pres., pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 42 del 18 ottobre 2023, è stato approvato l’Allegato A - “Elenco regionale degli alberi monumentali”, ad aggiornamento e in sostituzione dell’Elenco precedente approvato con D.Preg 098/2020, ai sensi e per le finalità dell’articolo 81, comma 4, della legge regionale 9/2007; il medesimo Decreto ha altresì approvato l’Allegato B - “Elenco regionale degli alberi notevoli” individuati ai sensi e per le finalità di cui all’articolo 42 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. La mappatura degli alberi monumentali e notevoli del Friuli Venezia Giulia è visualizzabile sul [webgis di consultazione del Piano Paesaggistico Regionale](#) aprendo, sulla sinistra, il menù “Parte statutaria” – “Ulteriori contesti” (<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA200/FOGLIA9/>); in alternativa l’informazione è reperibile in IRDAT o in EagleFVG, alla voce “PPR - Alberi Monumentali e Notevoli” (come dataset, servizio WFS o servizio WMS).

Per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per “boschetto” si intendono gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.

Per “stagni” si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Per “muretti” si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

---

<sup>5</sup> sono alberi monumentali quelli inseriti nell’elenco regionale degli alberi monumentali di cui all’articolo 81 della legge regionale 9/2007; sono alberi notevoli quelli che non rientrano nella definizione di alberi monumentali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e alla legge regionale 9/2007, che rivestono un ruolo nella Rete ecologica locale (REL) o che sono riconosciuti quale espressione di aspetti identitari del paesaggio, rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali.

Per “terrazzamenti” si intendono sistemazioni a terrazze dei terreni in pendio, sostenuti da muretti in pietra, terrapieni o scarpate erbose di altezza minima di 0,5 metri.

Per “potatura” ai sensi della presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione dei soggetti e delle formazioni interessate e di limitarne l’ingombro sui campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l’eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Conformemente all’articolo 82 della Legge regionale 23 aprile 2007, n° 9, gli interventi per le modifiche della chioma e dell’apparato radicale degli alberi monumentali, nonché per il loro eventuale abbattimento per casi motivati e improcrastinabili, sono autorizzati dalla Direzione centrale competente che può avvalersi della consulenza della struttura regionale competente in materia fitosanitaria. Sono comunicati alla Direzione centrale competente gli interventi di massima urgenza e, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori, gli interventi di lieve modifica degli apparati degli alberi monumentali. Ai sensi dell’art. 42 delle NTA del PPR, negli interventi manutentivi di potatura degli alberi monumentali e notevoli è vietato il capitozzo e devono essere seguite le Linee guida relative alla cura e salvaguardia degli alberi monumentali della Regione FVG.

#### **Deroghe**

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti, vale a dire dall’ERSA, Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica (impegni B e C). Per gli alberi monumentali e notevoli è comunque fatto salvo quanto previsto in tema di autorizzazioni dall’articolo 82 della Legge regionale 23 aprile 2007, n° 9.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (impegno B).
3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboree ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (impegno B).
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (impegno B).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (impegno B).

Le deroghe di cui ai punti 3, 4 e 5 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

**BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.**

**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici a prato permanente, come definite alla lettera e) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui all'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione.

#### **Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi**

Ai fini del mantenimento dei benefici ambientali dei prati permanenti e della protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli, è vietata l'aratura e la conversione, ad altri usi agricoli e non agricoli, dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, cioè quelli compresi nei siti Natura 2000. In dettaglio, la norma prevede:

- a) il divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione dei siti stessi;
- b) il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini l' copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

#### **Deroghe**

L'autorizzazione a convertire i prati permanenti all'interno dei siti Natura 2000 può essere concessa solo dall'Autorità di Gestione del sito stesso, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione del sito interessato e l'autorizzazione alla conversione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa (cfr. BCAA 1).

## ZONA 2

### Salute pubblica, salute degli animali e delle piante

#### I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

**CGO 5 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1):**

**articolo 14**

**articolo 15**

**articolo 17 (paragrafo 1)\***

**articolo 18**

**articolo 19**

**articolo 20**

**\*attuato in particolare da:**

- Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): Articolo 14;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010);
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b, c, d) ed e); cap. I-2, lettera (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a, b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica “SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI”, punto 1. Intitolato ‘Stoccaggio’, prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato ‘Distribuzione’ terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005): articolo 18;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli

alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

- Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

#### **Recepimento nazionale**

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 “Rintracciabilità e scadenza del latte fresco” e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 152 dell'1.7.2004);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- Atto Repertorio n. 50/CSR del 5 maggio 2021, intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”;
- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- D.P.R. 23 aprile 2011 n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L.59/1997) (GU 18 luglio 2001, n. 165, S.O.);
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. 11 maggio 2012 n. 109);
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102);
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

#### **Ambito di applicazione**

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

#### **Descrizione degli obblighi**



Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, con opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
  - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
  - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
  - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
  - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione<sup>6</sup> di:
  - i. ogni uso di prodotti fitosanitari<sup>7</sup>;
  - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione.

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda:

---

<sup>6</sup> Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc...

<sup>7</sup> tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
  - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
  - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
  - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
  - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, (sale di mungitura) immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
  - iii. i locali dove il latte, laddove previsto, è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
  - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
  - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura o in caso di allevamenti tenuti alla posta fissa con mungitura nei locali di stabulazione, preventiva accurata pulizia con salviette a perdere;
  - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;
  - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
  - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

5.d. tenere opportuna registrazione<sup>8</sup> di:

- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
- ii. uso di semente geneticamente modificata;
- iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime, ceduto ad altre aziende.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare, gli impegni:

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, con opportune misure precauzionali;
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 6;
- 2.a rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 – viene controllato anche per il CGO 8;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 8;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 6.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 8.

**CGO 6 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3):**

**articolo 3 lettere a), b), d), ed e)  
articolo 4  
articolo 5  
articolo 7**

#### **Recepimento nazionale**

- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.

<sup>8</sup> Per “opportuna registrazione” si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

### **Ambito di applicazione**

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

### **Descrizione degli obblighi**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n.158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

1. divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico- veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
2. divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

## **II TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari**

**CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1):**

**articolo 55, prima e seconda frase**

### **Recepimento nazionale**

- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante:

- «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» (G.U. n. 35 del 12/2/2014).
- D.lgs. 194 del 17 marzo 1995 “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

#### **Ambito di applicazione**

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

#### **Descrizione degli obblighi**

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”.

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

1. disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
2. il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
3. rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
4. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

Nel caso di ricorso a contoterzista, l'azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero il contoterzista dovrà annotare sul registro dei trattamenti aziendale gli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei familiari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il suddetto registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre, si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 5; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio.

**CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):**

**articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;  
articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;  
articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.**

#### **Recepimento nazionale**

- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177) articolo 7, comma 3;
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»” (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

#### **Ambito di applicazione**

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

#### **Descrizione degli obblighi**

- Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).
- Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 – Esecuzione del controllo funzionale periodico.

L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 “Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla

direttiva 2009/128/CE.

- c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6.

La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale per adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso. L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.

- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.

Con riferimento al punto d), ai fini del presente CGO, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- d.1) Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

- d.2) Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.2 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) In caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell'irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
- b) Disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

- d.3) Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.3 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) Effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta

alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni effettuate.

- b) Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
- c) Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

d.4) Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.4 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

d.5) Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.5 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.
- b) effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice:
- c) se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio.

d.6) Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, ai fini del presente CGO 8, si applica quanto previsto al punto VI.6 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) conservare temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb), del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;
- b) smaltire secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmare l'utilizzo entro il periodo consentito.



Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

## ZONA 3

### Benessere degli animali

#### I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

**CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7):**

**articolo 3**

**articolo 4**

##### **Recepimento nazionale**

- Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011);
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicapri in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)".

##### **Ambito di applicazione**

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti bovini/bufalini.

##### **Descrizione degli obblighi**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

**CGO 10 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5):**

**articolo 3**

**articolo 4**

##### **Recepimento nazionale**

- Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011)";
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicapri in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo

ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).

**Ambito di applicazione**

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 con allevamenti suinicoli.

**Descrizione degli obblighi**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.

**CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23):**

**articolo 4****Recepimento nazionale**

- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001);
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).

**Ambito di applicazione**

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

**Descrizione degli obblighi**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.

# **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

---

## **ALLEGATO 2**

### **ELENCO DEGLI OBBLIGHI RIGUARDANTI I REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

**(articoli 31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 28, paragrafo 3 e articolo  
29, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013)**

### Ambito di applicazione

I requisiti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e all'uso dei prodotti fitosanitari si applicano ai beneficiari:

- a) che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115;
- b) e/o che ricevono pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali ed altri impegni in materia di gestione ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115;
- c) e/o che ricevono pagamenti agro-climatico-ambientali<sup>1</sup> e per l'agricoltura biologica<sup>2</sup> ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28, paragrafo 3 e dell'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2024 sono **finanziati con risorse FEASR 2023-2027**.

I requisiti i requisiti minimi relativi al benessere animale si applicano ai beneficiari:

- d) che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115;
- e) e/o che ricevono pagamenti per impegni in materia di gestione ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115.

I suddetti beneficiari **devono rispettare i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, all'uso dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati**. Tale pertinenza è quella definita a livello di PSP 2023-2027 nella versione correntemente approvata dalla Commissione Europea, integrata, se del caso, a livello di disposizione attuative regionali o provinciali.

<sup>1</sup> [https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFGV/MODULI/bandi\\_avvisi/archivio-PSR/0056-2021.html](https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFGV/MODULI/bandi_avvisi/archivio-PSR/0056-2021.html)

<sup>2</sup> [https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFGV/MODULI/bandi\\_avvisi/archivio-PSR/0050-2021b.html](https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFGV/MODULI/bandi_avvisi/archivio-PSR/0050-2021b.html)

## FERTILIZZANTI

**Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai beneficiari che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.**

### Normativa nazionale di riferimento

- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Ordinarie;

### Normativa regionale di riferimento

- Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres.: “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma dazione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006”, come modificato con DPRReg 21 luglio 2023, n. 0128/Pres. e con DPRReg 8 settembre 2023, n. 0150/Pres. (Regolamento Fertilizzanti Azotati, nel seguito RFA).

### Descrizione degli impegni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime, nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica agricola e nel Decreto 25 febbraio 2016 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e agli impegni in materia di gestione di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

1. obblighi amministrativi, inerenti a adempimenti comunicazione, piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione e registro delle fertilizzazioni azotate, come stabiliti dal RFA, artt. 22, 23, 24, 33 e 34, nonché dai Decreti del Direttore del servizio valorizzazione qualità delle produzioni n° 20003/GRFVG del 04/05/2023, come modificato con decreti n. 32925/GRFVG del 13/07/2023, n. 20433/GRFVG del 30/04/2024 e n. 23776/GRFVG del 17/05/2024;
2. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti d'allevamento, delle acque reflue e dei digestati, come stabiliti dal RFA, artt. 6, 7, 8, 11, 16, 29 e 31;
3. obblighi relativi al rispetto dei massimali per gli apporti d'azoto previsti, come stabiliti dal RFA, artt. 20, 21, 32 e Allegato B;
4. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati, delle

acque reflue, dei fertilizzanti commerciali e degli ammendanti, come stabiliti dal RFA, artt. 4, 5, 10, 14, 27, 28, 31 e 32.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 4 dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.

## PRODOTTI FITOSANITARI

**Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari: si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai beneficiari che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28 e dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.**

### Normativa nazionale di riferimento

- Decreto legislativo n. 152 del 3/4/2006 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14/12/2006 S.O. n. 96) e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177/L);
- Decreto Mipaaf 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012" (G.U. n. 35 del 12/02/2014).

### Descrizione degli impegni

1. le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi.

Pertanto, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi devono essere state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

2. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali

della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014.

3. Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell’entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.”
4. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.
5. Le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.



## BENESSERE ANIMALE

**Requisiti minimi relativi al benessere animale: si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 nel caso siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.**

### Normativa nazionale di riferimento

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". Allegato previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b);
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini", articolo 5 e all'allegato I;
- Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n. 181. Art. 4 commi 1, 2 e 3 e allegato IV.

### Descrizione degli impegni

Il beneficiario e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti (in materia, ad esempio, di pratiche di allevamento, condizioni di stabulazione, accesso all'aperto, alimentazione e abbeveraggio, mutilazioni e castrazione, arricchimento ambientale, ecc.), ai sensi di quanto stabilito dal punto 1 dell'allegato al D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146, il quale recita: "Personale: 1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali".

Il rispetto del presente requisito si intende assolto mediante:

- il possesso di un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure
- il possesso di un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; oppure
- aver fatto domanda o aver già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2020; oppure
- la richiesta di iscrizione ad un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; oppure
- per il beneficiario o il personale addetto agli animali, esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicaprini, 5 anni per i suini; oppure
- mediante l'adesione dell'azienda al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del D.lgs. n. 146/2001, per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, le Regioni e le Province autonome possono organizzare, periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o di altri soggetti individuati da Regioni e

Province, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, ivi inclusi gli addetti aziendali, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza. Tali corsi sono organizzati dai Servizi Veterinari delle Aziende Usl o sotto la loro supervisione, nell'ambito del percorso formativo a cascata predisposto dal Ministero della Salute e dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

# **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

---

## **ALLEGATO 3**

**ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) E  
NORME PER IL MANTENIMENTO DEL TERRENO IN BUONE  
CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)  
(Art. 93 e Allegato II del Reg. (CE) n. 1306/2013)**



### Applicazione

Gli obblighi, i divieti e le sanzioni di condizionalità di cui al presente allegato, inerenti al regime della condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applicano al più tardi fino al 31 dicembre 2025 ai beneficiari:

- a. che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022;
- b. che ricevono un sostegno sotto forma di pagamenti a superficie e/o a capo finanziati con risorse FEASR 2014-2022, per impegni pluriennali assunti a valere sulla programmazione 2014-2022 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, a titolo di:
  - i. *articolo 28 - Pagamenti agro-climatico-ambientali*<sup>1</sup>;
  - ii. *articolo 29 – Agricoltura biologica*<sup>2</sup>.

Gli impegni e le sanzioni di condizionalità **non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori** di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013.

### Definizioni

Ai sensi del Decreto MiPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020, articolo 2 e ai fini di questo allegato alla delibera si definiscono:

- a) "Criteri di Gestione Obbligatoria" (CGO): ciascun regolamento o direttiva così come elencati nell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell'Allegato 1 del DM n. 2588/2020;
- b) norme per il mantenimento dei terreni in "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (BCAA): requisiti stabiliti relativamente a ciascuna BCAA sulla base dell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell'Allegato 1 al DM n. 2588/2020;
- c) "Settori di Condizionalità" l'insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti ambiti: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute degli animali e delle piante; benessere degli animali;
- d) "attività agricola":
  - la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
  - il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5464 del 7 giugno 2018;

<sup>1</sup> [https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/MODULI/bandi\\_avvisi/archivio-PSR/0056-2017.html](https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/archivio-PSR/0056-2017.html)

<sup>2</sup> [https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/MODULI/bandi\\_avvisi/archivio-PSR/0050.html](https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/archivio-PSR/0050.html)

- lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, definita con Decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015;
- e) “azienda”: tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla lettera f), situate all'interno del territorio nazionale;
- f) “beneficiario”: il soggetto sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013; il soggetto beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- g) “cessione”: qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;
- h) “impegno”: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
- i) “impegno pertinente di condizionalità”: impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui agli articoli 28, escluso il paragrafo 9, 29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### **Tipologie di utilizzazione delle superfici**

Le tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra, sono le seguenti:

- a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013: “terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili”;
- b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- c) prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati “prato permanente”), come definito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013: “terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; ivi comprese altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio” e più precisamente le superfici individuate ai sensi della lettera e) dell'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5464;
- d) qualsiasi superficie - comprese quelle agricole - dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, titoli III e IV, o dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del

regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punto i), iv) e v, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 ss.mm.ii.; per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, ai sensi dell'art. 3 e 4 del Decreto MiPAAF n. 2588/2020, sanzioni amministrative, riduzioni o esclusioni non si applicano nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (Forestazione e imboscamento; Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua; Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste) e dell'art. 36 lettera b), punto i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii. (imboscamento di terreni agricoli indennità Natura 2000; pagamenti silvo-ambientali);

- e) colture permanenti, come definite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (UE) n. 1307/2013: “le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida”;
- f) superficie agricola, come definita ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) n. 1307/2013 e tenuto conto delle definizioni di cui alle lettere f), g) ed h) del regolamento medesimo: “qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti”.

---

**SETTORE 1: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO**

---

**I TEMA PRINCIPALE: ACQUE****CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Articoli 4 e 5****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni:
  - Art.74, comma 1 lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”: “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
  - Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”: sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alla Zona Vulnerabile ai Nitrati;

**Quadro normativo di recepimento regionale**

- DGR 23 maggio 2003, n. 1516: “Prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” di designazione quale zona vulnerabile del comune di Montereale Valcellina, pubblicata sul BUR n. 27 del 02/07/2003.
- DGR 25 settembre 2008, n. 1920: “D.lgs. 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva” di designazione quale zona vulnerabile da nitrati del bacino scolante della laguna di Marano e Grado, pubblicata sul S.O. n. 23 del 17 ottobre 2008 al BUR n. 42 del 15/10/2008;
- DGR 17 gennaio 2020, n. 51: “Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva” di designazione come ulteriore zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, del territorio ricompreso nei Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone, pubblicata sul BUR n. 5 del 29 gennaio 2020;
- Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres.: “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006”, come modificato con DPRReg 21 luglio 2023, n. 0128/Pres. e con DPRReg 8 settembre 2023, n. 0150/Pres. (Regolamento Fertilizzanti Azotati, nel seguito RFA);
- Decreto del Direttore del servizio valorizzazione qualità delle produzioni n° 20003/GRFVG del 04/05/2023, come modificato con decreti n. 32925/GRFVG del 13/07/2023 e n. 20433/GRFVG del 30/04/2024 e n. 23776/GRFVG del 17/05/2024: “D.P.Reg. 30.09.2022, n. 0119/Pres. Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle



zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della l.r. 16/2008, dell'art. 3, co. 28 della l.r. 24/2009 e dell'art. 19 della l.r. 17/2006. Art. 22, co. 8, lettere b) e c): avvio della protocollazione mediante l'applicativo NitrAtti; commi 9 e 10, lett. f): caratteristiche di qualità del digestato di cui all'art. 15, co. 1; art. 40, co. 2: messa in disponibilità e indicazioni per la restituzione annuale mediante l'applicativo NitrAtti del registro delle fertilizzazioni di cui agli artt. 24 e 34.”.

Per la normativa regionale e per l'applicazione in genere della Direttiva nitrati in Regione è possibile fare riferimento ai seguenti indirizzi:

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA15/>

<http://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/in-formazione/direttiva/>

<https://www.osmer.fvg.it/nitrati.php>.

#### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole come definite alla lettera d) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” del presente allegato, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

#### **Descrizione degli impegni**

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016, n. 5046 e dal Programma d'Azione nelle zone vulnerabili dai nitrati come disciplinato dal Regolamento Fertilizzanti Azotati (RFA) approvato con DPR 30 settembre 2022, n. 0119/Pres, alle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati si applicano le seguenti tipologie di impegno:

- A. obblighi amministrativi, inerenti a comunicazione, piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione e registro delle fertilizzazioni azotate, come stabiliti dal RFA, artt. 24, 33 e 34, nonché dai Decreti del Direttore del servizio valorizzazione qualità delle produzioni n° 20003/GRFVG del 04/05/2023, come modificato con decreti n. 32925/GRFVG del 13/07/2023, n. 20433/GRFVG del 30/04/2024 e n. 23776/GRFVG del 17/05/2024;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti d'allevamento, delle acque reflue e dei digestati, come stabiliti dal RFA, artt. 29 e 31;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali per gli apporti d'azoto previsti, come stabiliti dal RFA, artt. 32 e Allegato B;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati, delle acque reflue, dei fertilizzanti commerciali e degli ammendanti, come stabiliti dal RFA, artt. 27, 28, 31 e 32.

### **BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua**

#### **Normativa di riferimento**

- Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.” (16A02762) (GU Serie Generale n.90 del 18-04-2016 - Suppl. Ordinario n. 9).
- D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
- DM 16 giugno 2008, n. 131 recante Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi

idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto. (GU Serie Generale n.187 del 11-08-2008 - Suppl. Ordinario n. 189).

- Decreto 17 luglio 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante “Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque.” (09A10482) (GU Serie Generale n.203 del 02-09-2009).
- DM 8 novembre 2010, n. 260 recante “Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo.” (11G0035) (GU Serie Generale n.30 del 07-02-2011 - Suppl. Ordinario n. 31).
- LR 29 aprile 2015, n. 11, “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”.
- Deliberazione n. 2 del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente avente ad oggetto: “Terzo ciclo Piani di gestione delle acque (PGA). Il aggiornamento. Art. 14 direttiva 2000/60/CE. Adozione del II aggiornamento del PGA del distretto idrografico delle Alpi Orientali ai sensi degli art. 65 e 66 del d.lgs. 152/2006”.
- DPR n. 20 marzo 2018, n. 074/Pres. “D.lgs 152/2006, ART. 121. LR 11/2015, ART. 10. Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque” (PRTA), pubblicato sul BUR n. 14 del 4 aprile 2018, S.O. n. 22.
- Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres.: “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006”.

#### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” del presente allegato.

#### **Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”.

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

#### Divieti di fertilizzazioni

1. è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua rilevati e censiti dal Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11; in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, l'impegno si intende rispettato con limite di 3 metri; se alle colture permanenti

inerbite di produzione integrata o biologica viene abbinata la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno si considera assolto;

2. l'utilizzo dei letami e dei materiali a esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti è soggetto - sia all'interno sia all'esterno delle zone vulnerabili da nitrati - ai limiti spaziali stabiliti dal Programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, art. 27 del Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres.; l'utilizzazione è pertanto vietata:
  - a) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - b) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i letami, i concimi azotati o gli ammendanti sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento; in ogni caso è vietata la loro distribuzione entro i 5 metri dal ciglio di sponda del letto di magra;
  - c) in relazione ai divieti di cui alle precedenti lettere a) e b), l'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi equiparati è vietata su terreni interessati dall'utilizzo dei fanghi di depurazione per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 99/1992;
  - d) in caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
3. l'utilizzo dei liquami è soggetto - sia all'interno sia all'esterno delle zone vulnerabili da nitrati - ai limiti spaziali stabiliti dal programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, art. 28 del Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres.; l'utilizzo è pertanto vietato:
  - a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - b) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento; in ogni caso è vietata la loro distribuzione entro i 10 metri dal ciglio di sponda del letto di magra.

L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono una violazione del presente impegno.

I corsi d'acqua di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 possono essere individuati sulla piattaforma EagleFVG (<https://eaglefvg.regione.fvg.it/>) o nel catalogo dei dati ambientali e territoriali IRDAT fvg (<http://irdat.regione.fvg.it/consultatore-dati-ambientali-territoriali/>) facendo riferimento alla risorsa "Corsi d'acqua - DATASET", così descritta: "Il censimento del reticolo idrografico deriva dall'applicazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dagli standard imposti dal decreto ministeriale del 19 agosto 2003 e dall'applicazione delle linee guida INSPIRE. Tali strumenti normativi prevedono che i corpi idrici devono essere identificati univocamente con una codifica alfanumerica e geografica."

#### Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

4. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza di corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici superficiali soggetti al presente vincolo sono quelli individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, secondo le metodologie definite nel DM del MATTM 131/2008 e nel DM del MATTM 8/11/2010, n. 260; i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali cui fare riferimento sono perciò quelli indicati nel Piano di

Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – II Aggiornamento 2022-2027 – terzo ciclo di gestione, ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE.

A norma dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, l'ampiezza della fascia inerbita potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali:

- l'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito";
- l'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a 3 metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito" oppure nel caso in cui lo stato ecologico sia "non definito" e quello chimico sia "buono";
- in tutti gli altri casi si applica il vincolo maggiore pari a un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Lo stato ecologico e lo stato chimico dei corpi idrici sono riportati nel Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali – Aggiornamento 2022-2027, Volume 4 – Monitoraggio e stato ambientale dei corpi idrici, Volume 4/a - Repertorio dello stato ambientale dei corpi idrici e negli elaborati Tav R 2022 Stato potenziale superficiali e Tav S 2022 Stato chimico superficiali


(<https://distrettoalpiorientali.it/piano-gestione-acque/piano-gestione-acque-2021-2027/documentazione-e-cartografia/>).

A beneficio delle singole aziende agricole e per garantire l'effettiva controllabilità del requisito a livello territoriale, l'informazione cartografica sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare è resa disponibile anche sulla pagina dedicata alla condizionalità del sito ufficiale della Regione (<http://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA50/>).

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi d'inerbimento, anche parziale, delle stesse. Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle finalizzate ad aumentare la capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regimazione delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale. Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Ai fini della presente norma, si intende per:

- "Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- "Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- "Sponda": alveo di scorrimento non sommerso;
- "Argine": rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque, onde impedire che dilagano nei terreni circostanti più bassi.



Sono esclusi dagli impegni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 gli elementi di seguito indicati e descritti:

- “Scoline e fossi collettori” (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) e altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- “Adduttori d’acqua per l’irrigazione”: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- “Pensili”: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- “Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua”.

#### **Deroghe**

La deroga agli impegni 1, 2, 3 e 4 sopra descritti è ammessa:

- a) nel caso di risaie;
- b) nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del DM 16 giugno 2008 n° 131, come caratterizzati dalla Regione nella relativa normativa e documenti di recepimento.

Ai fini della tipizzazione dei corsi d’acqua, il Piano regionale di tutela delle acque classifica i fiumi temporanei a seconda del grado di persistenza del deflusso in alveo e distingue:

- fiumi effimeri, se l’acqua in alveo è presente per meno di 8 mesi, ma stabilmente, a volte solo con tratti e pozze isolate;
- fiumi episodici, se l’acqua è presente in alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni.

I corsi d’acqua temporanei sono quelli descritti nell’allegato 2 – Analisi conoscitiva (Figura 7) del Piano regionale di tutela delle acque ([http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA20/FOGLIA22/allegati/2\\_-\\_Analisi\\_conoscitiva.pdf](http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA20/FOGLIA22/allegati/2_-_Analisi_conoscitiva.pdf)).

La deroga all’impegno 4 è ammessa nei seguenti casi:

- c) particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 ss.mm.ii.;
- d) terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare;
- e) oliveti;
- f) prato permanente (superfici di cui al punto 1, lettera c) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” del presente allegato).

**BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione****Normativa di riferimento**

- RD 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”.

**Quadro normativo di recepimento regionale**

- LR 11/2015 “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”. Articoli 4, 9, 15, 16, 40 e 42.
- DGR 29 dicembre 2016, n. 2632 “Direttive per la modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”.
- DPRReg. 11 aprile 2017, n. 077/Pres. “Regolamento relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d’acqua, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. c) e d) della L.R. 29.4.2015 n.11”.
- Decreto del Direttore centrale ambiente n. 3217 del 25 ottobre 2017 “Linee guida per la predisposizione dei piani di monitoraggio e per la determinazione sperimentale del DMV”.
- Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia n. 1711/AMB del 30 maggio 2017.
- DPRReg. 20 marzo 2018, n. 074/Pres. DLGS 152/2006, ART. 121. LR 11/2015, ART. 10. Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque (PRTA).

**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” del presente allegato.

**Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, la presente norma prevede il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni necessarie in funzione delle diverse tipologie di approvvigionamento idrico ai fini irrigui sono descritte nella tabella che segue.

TIPOLOGIA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	RIFERIMENTI PER L'AUTORIZZAZIONE
<p><u>Fruizione di un servizio di distribuzione irrigua</u> gestito da Consorzi di bonifica o eventuali altri enti con competenze sulla gestione dell'irrigazione; rientra in questa tipologia anche il caso dell'irrigazione di soccorso, in cui l'agricoltore, con propri mezzi, attinge l'acqua necessaria dai canali artificiali appartenenti al sistema derivatorio consortile (classe 4d nella classificazione in uso nei Consorzi di bonifica).</p>	<p>Non è previsto il possesso di alcun titolo autorizzativo ai fini del rispetto della presente norma di condizionalità da parte dell'azienda agricola. Per la regolamentazione dei servizi gestiti dai Consorzi di bonifica o altri enti, ivi compresa l'irrigazione di soccorso, fare riferimento ai consorzi stessi (<a href="http://www.bonificafriulana.it/servizi/distribuzione-irrigua">http://www.bonificafriulana.it/servizi/distribuzione-irrigua</a>).</p>
<p><u>Attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi</u> e a condizione che:</p> <p>a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà e sia di durata temporale limitata e definita;</p> <p>b) la portata dell'acqua attingita non superi i 50 litri al secondo e, comunque, i 300.000 metri cubi all'anno;</p> <p>c) non sia alterato il profilo dell'alveo, non siano intaccati gli argini e non siano pregiudicate le difese del corso d'acqua, nonché sia rispettato il DMV;</p> <p>d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.</p>	<p>L'azienda deve essere in possesso di un'autorizzazione all'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi per la durata massima di un anno rilasciata dall'ente competente per classe di corso d'acqua di cui all'art. 4 della LR 11/2015.</p> <p>La Regione rilascia le autorizzazioni di attingimento relativamente ai corsi d'acqua di classe 1 e 3; i Consorzi di bonifica rilasciano le autorizzazioni relativamente corsi d'acqua di classe 2 e 4; i Comuni rilasciano le autorizzazioni relativamente ai corsi d'acqua di classe 5.</p> <p>(LR 11/2015, art. 4, 9, 15, 16 e 40)</p>
<p><u>Derivazione d'acqua per l'utilizzo di acque superficiali e sotterranee</u>: autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana o dalla rete idraulica superficiale.</p>	<p>L'azienda deve essere in possesso di una concessione di derivazione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche (<a href="https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA11/">https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA11/</a>); il provvedimento di concessione: ha durata temporanea e non può eccedere i trenta anni, ovvero i quaranta anni per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto da norme speciali; è regolato da un disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario che forma parte integrante del provvedimento di concessione stesso; è subordinato al pagamento di un canone demaniale annuo.</p> <p>(LR 11/2015, art. 42)</p>

La classificazione dei corsi d'acqua può essere individuata anche sulla piattaforma EagleFVG (<https://eaglefvg.regione.fvg.it/>) o nel catalogo dei dati ambientali e territoriali IRDAT fvg (<http://irdat.regione.fvg.it/consultatore-dati-ambientali-territoriali/>) facendo riferimento alla risorsa "Classificazione Corsi d'acqua - Competenze di gestione".

**BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola**

**Normativa di riferimento**

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni
  - Art.103 (Scarichi sul suolo)
  - Art. 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)
  - Art. 124 (Autorizzazioni agli scarichi – criteri generali)
- LR 13/2002, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002”
  - art. 18, commi 25 e 26
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (1) Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  - Art. 2
- Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 74 “Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque”, pubblicato sul 2° supplemento ordinario n. 22 del 4 aprile 2018 al bollettino ufficiale n. 14 del 4 aprile 2018.<sup>3</sup>

**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” del presente allegato.

**Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di proteggere le acque sotterranee dall'inquinamento, la presente norma stabilisce i seguenti obblighi e divieti:

per tutte le aziende:

1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo; in relazione a tale impegno vale quanto segue:
  - a) i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta;
  - b) gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
  - c) i depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati;
  - d) le eventuali carcasse di trattori, automobili o altri mezzi, ancora non smaltite, devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su

<sup>3</sup>

<https://decreti.regione.fvg.it/elencoDecreti.asp?pag=1&cerca=true&anno=2018&numero=74&dal=&al=&parolaChiave=&struttura=>



pavimenti impermeabilizzati, al fine di prevenire la contaminazione dei suoli, in quanto assimilabili ad una fonte di sostanze pericolose;

- e) i contenitori di carburante posti su mezzi mobili devono essere omologati.

per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

2. possesso dell'autorizzazione allo scarico emessa dalla Regione, nell'ambito di un'Autorizzazione Unica Ambientale (ai sensi del DPR 59/2013) o di un'autorizzazione Integrata Ambientale (ai sensi del d.lgs. 152/2006);
3. rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui alla L.R. 13/2002, art. 18, commi 25 e 26, vale a dire:

- gli scarichi di attività industriali di produzione di generi alimentari che utilizzano come conservante esclusivamente cloruro di sodio, aventi portata inferiore a 50 mc/d e non contaminati da sostanze pericolose o da prodotti chimici impiegati come agenti disinfettanti, sanificanti, coloranti, edulcoranti, sgrassanti o detergenti;
- le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque

reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate.

È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse.

## II TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

### BCAA 4 - Copertura minima del suolo

#### Ambito di applicazione

Per l'impegno di cui al punto 1: superfici agricole a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi, come definite alla lettera b) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato.

Per l'impegno di cui ai punti 2 e 3: tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi, come definite alla lettera b) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato.

#### Descrizione dello standard

Assicurare la copertura minima del suolo prevenendo fenomeni erosivi.

#### Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, a livello regionale le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

Per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni:

1. assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

Per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso<sup>4</sup>:

1. assicurare la presenza della copertura vegetale o dei residui colturali per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo o, in alternativa,
2. assicurare la protezione del suolo adottando opportune tecniche (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

#### Deroghe

Per l'impegno di cui al punto 1 sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

<sup>4</sup> Soliflusso: scorrimento verso valle della coltre detritica di un pendio, per effetto della saturazione in acqua, con velocità che vanno da qualche millimetro a qualche metro ogni anno.

3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Per l'impegno di cui ai punti 2 e 3 per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1308/2013:

6. sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Per gli impegni di cui ai punti 1, 2 e 3 è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti, vale a dire dall'ERSA, Servizio fitosanitario, e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica.

#### **BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione**

##### **Ambito di applicazione**

Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo, come definite alla lettera a) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato.

Per l'impegno di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato.

##### **Descrizione della norma e degli impegni**

Ai fini di assicurare la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati:

1. obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, a una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;
2. divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
3. obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui al punto 1 le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

#### **Deroghe**

In relazione all'impegno di cui al punto 1, le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui al punto 2, sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto al punto 3:

- sono fatte salve le disposizioni di cui ai criteri relativi alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE (CGO2 e CGO3);
- in presenza di drenaggio sotterraneo, l'impegno si considera rispettato;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante;
- qualora siano riscontrati fenomeni di allagamenti e ristagni nonostante la gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori aziendali al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque prevista dalle disposizioni di cui al richiamato punto 3, la Condizionalità è da ritenersi rispettata.

### **BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante**

#### **Ambito di applicazione**

Superfici a seminativo, come definite alla lettera a) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato.

#### **Descrizione dello standard**

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere a una corretta gestione dei residui colturali.

#### **Descrizione della norma e degli impegni**

È vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Nel caso di ricorso alle deroghe, è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

#### **Deroghe**

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC):

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, vale a dire dall'ERSA, Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica.

### III TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITA'

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

#### Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42), e successive modifiche e integrazioni;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 - “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002, “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014, n. 184 “Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

#### Quadro normativo di recepimento regionale

- LR 14/2007 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);
- LR 7/2008 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007);
- DPREg 20 settembre 2007, n. 0301/Pres. Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C (2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);

- DGR 1183/2022 - Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza conseguenti al recepimento delle "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat", articolo 6, paragrafi 3 e 4";
- DGR 119/2023 - Direttiva 92/43/CEE "Habitat", art. 6, paragrafi 3 e 4. "Prevalutazioni di incidenza nei Siti Natura 2000": approvazione.

#### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole e le superfici forestali, come definite alla lettera d) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato.

#### **Descrizione degli impegni**

Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attività, le opere e gli interventi previsti dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, Capo II "Attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 79/409/CEE", Art. 3 (Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale), lettere c, d, k ter, k quater e k quinquies) e di seguito indicati:

1. la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;
2. l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;
3. l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;
4. la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
5. fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, vale a dire dall'ERSA - Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
  - a. superfici a seminativo, come definite dall'articolo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/2009; ("terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili");

- b. superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

Per tutte le ZPS, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (*set-aside*) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 94 del regolamento (UE) 1306/2013, è fatto obbligo di:

6. garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
7. fatto salvo il periodo di divieto annuale di cui al punto successivo, attuare almeno una volta all'anno pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) 1782/03;
8. rispettare il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

Nelle ZPS si applicano anche:

9. “obblighi e divieti” elencati dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n. 184 all'articolo 6 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)), in relazione alla assegnazione delle ZPS alla tipologia ambientale di riferimento.

All'esterno delle ZPS:

10. è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

I documenti relativi all'istituzione dei siti Natura 2000 e i piani di gestione o le misure di conservazione sito-specifiche delle ZPS sono consultabili alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA1/>

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

**Recepimento nazionale**

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002, “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche e integrazioni;
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione del 14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale

- [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione del 14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);

#### **Quadro normativo di recepimento regionale**

- LR 17/2006 art. 22 – “Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità” e relative sanzioni pubblicata sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006;
- LR 7/2008 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)”;
- DGR 2493/2011, recante “LR 7/2008, art 10. Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia. Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella. Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvote. Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars. Adozione.”
- DPRReg 240/2012 Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.33 del 5 dicembre 2012;
- DGR 726/2013 LR 7/2008, art. 10. Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia. Approvazione. Sostituzione dell'allegato A di cui alla DGR 2494/2011;
- DPRReg 103/2013 Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella, il Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvote e il Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 29 maggio 2013.
- DPRReg 234/2016, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione del sito ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella. Approvazione.
- DPRReg 211/2017, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali. Approvazione.
- DPRReg 212/2017, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart. Approvazione.
- DPRReg 213/2017, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZPS IT3321002 Alpi Giulie. Approvazione.
- DPRReg 214/2017, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZPS/ZSC IT3310001 Dolomiti Friulane. Approvazione.
- DPRReg 215/2017, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3310004 Forra del Torrente Cellina. Approvazione.
- DPRReg 231/2017, LR. 7/2008, art. 10. Rete natura 2000. Piano di gestione della ZSC IT3310002 Val Colvera di Jouf. Approvazione.
- DPRReg 232/2017, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3320009 Zuc dal Bor. Approvazione.
- DGR 84/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320034 Boschi di Muzzana. Adozione.
- DGR 482/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320035 Bosco Sacile. Adozione.
- DGR 483/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320033 Bosco Boscat. Adozione.
- DGR 553/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320013 Lago Minisini e Rivoli bianchi. Adozione.
- DGR 554/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3310011 Bosco Marzinis. Adozione.



- DGR 555/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3310012 Bosco Torrate. Adozione.
- DGR 719/2018 LR 7/2008 art 10. Piano di gestione ZSC/ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado. Adozione.
- DGR 1459/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320030 Bosco di Golena del Torreano.
- DGR 1999/2018, presa d'atto delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 dei SIC IT3230085 Comelico Bosco della Digola Brentoni Tudaio, SIC IT3230006 Val Visdende Monte Peralba Quaternà, ZPS IT3230089 Dolomiti del Cadore e Comelico (Misure approvate con DGR della Regione del Veneto 786/2016, 1331/2017 e 1709/2017).
- DPRReg 46/2019, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3330005 Foce dell'Isonzo – Isola della Cona.
- DPRReg 66/2019, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3310009 Magredi del Cellina.
- DPRReg 67/2019, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3320029 Confluenza Fiumi Torre e Natisone.
- DPRReg 04/2020, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione Greto del Tagliamento.
- DPRReg 05/2020, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione Valle del medio Tagliamento.
- DGR 134/2020, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Misure di conservazione sito specifiche dei siti della regione biogeografica continentale, aggiornamento.
- DGR 1183/2022 - Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza conseguenti al recepimento delle "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat", articolo 6, paragrafi 3 e 4".
- DGR 119/2023 - Direttiva 92/43/CEE "Habitat", art. 6, paragrafi 3 e 4. "Prevalutazioni di incidenza nei Siti Natura 2000": approvazione.

#### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole e le superfici forestali, come definite alla lettera d) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” del presente allegato, ricadenti nei SIC/ZSC.

#### **Descrizione degli impegni**

Le aziende sono tenute al rispetto delle misure di conservazione sito specifiche o previste dai piani di gestione adottati con gli atti sopra citati. In assenza di specifici piani di gestione, le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e ss.mm.ii., delle disposizioni di cui alla LR 7/2008 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)” e delle disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

I documenti relativi all'istituzione dei siti Natura 2000 e i piani di gestione o le misure di conservazione sito-specifiche delle ZSC sono consultabili alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA1/>.

#### IV TEMA PRINCIPALE: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

**BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive**

##### Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” del presente allegato.

##### Descrizione della norma e degli impegni

Ai fini di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio la presente norma prevede i seguenti impegni:

1. mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale;
2. mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche;
3. divieto di potatura di siepi ed alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente “norma” nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto. Ai fini dell’individuazione dell’elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per “alberi monumentali” sono da intendersi gli alberi monumentali e notevoli ai sensi dell’ art. 42, comma 1, lettera d) delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale (PPR)<sup>5</sup>, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e consultabile sul sito della Regione alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA21/>. Con Decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2023, n. 619/Pres., pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 42 del 18 ottobre 2023, è stato approvato l’Allegato A - “Elenco regionale degli alberi monumentali”, ad aggiornamento e in sostituzione dell’Elenco precedente approvato con D.Preg 098/2020, ai sensi e per le finalità dell’articolo 81, comma 4, della legge regionale 9/2007; il medesimo Decreto ha altresì approvato l’Allegato B - “Elenco regionale degli alberi notevoli” individuati ai sensi e per le finalità di cui all’articolo 42 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. La mappatura degli alberi monumentali e notevoli del Friuli Venezia Giulia è visualizzabile sul [webgis di consultazione del Piano Paesaggistico Regionale](#) aprendo, sulla sinistra, il menù “Parte statutaria” – “Ulteriori contesti” (<https://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA200/FOGLIA9/>); in alternativa l’informazione è reperibile in IRDAT o in EagleFVG, alla voce “PPR - Alberi Monumentali e Notevoli” (come dataset, servizio WFS o servizio WMS).

Per “siepi” si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la

<sup>5</sup> sono alberi monumentali quelli inseriti nell’elenco regionale degli alberi monumentali di cui all’articolo 81 della legge regionale 9/2007; sono alberi notevoli quelli che non rientrano nella definizione di alberi monumentali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e alla legge regionale 9/2007, che rivestono un ruolo nella Rete ecologica locale (REL) o che sono riconosciuti quale espressione di aspetti identitari del paesaggio, rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali.

copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per “filare” si intende la ripetizione di elementi arborei in successione o alternati con andamento lineare e/o sinuoso.

Per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per “potatura” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc ...), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l’eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname. Conformemente all’articolo 82 della Legge regionale 23 aprile 2007, n° 9, gli interventi per le modifiche della chioma e dell’apparato radicale degli alberi monumentali, nonché per il loro eventuale abbattimento per casi motivati e improcrastinabili, sono autorizzati dalla Direzione centrale competente che può avvalersi della consulenza della struttura regionale competente in materia fitosanitaria. Sono comunicati alla Direzione centrale competente gli interventi di massima urgenza e, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori, gli interventi di lieve modifica degli apparati degli alberi monumentali. Ai sensi dell’art. 42 delle NTA del PPR, negli interventi manutentivi di potatura degli alberi monumentali e notevoli è vietato il capitozzo e devono essere seguite le Linee guida relative alla cura e salvaguardia degli alberi monumentali della Regione FVG.

#### **Deroghe**

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti, vale a dire dall’ERSA, Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica. Per gli alberi monumentali e notevoli è comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 82 della Legge regionale 23 aprile 2007, n° 9 in tema di autorizzazioni.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboree ovvero arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. *Clematis vitalba*, rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto.

---

**SETTORE 2: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**


---

**I TEMA PRINCIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE**

**CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare - Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)\*, 18, 19 e 20**

**\*attuato in particolare da:**

- Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio: articolo 14;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale: allegato;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica “SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI”, punto 1. Intitolato ‘Stoccaggio’, prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato ‘Distribuzione’ terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. L 7016 marzo 2005, ): articolo 18.

**Recepimento nazionale**

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005) e successive modifiche e integrazioni;
- Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano” (G.U. n. 9 del 12/01/2006);

- Atto Repertorio n. 50/CSR del 5 maggio 2021, intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”;
- D.lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006);
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi».”. (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014).

#### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato.

#### **Descrizione degli impegni**

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

#### Produzioni animali – Impegni a carico dell’azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, con opportune misure precauzionali;

- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
  - i. natura e origine dei mangimi somministrati agli animali;
  - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
  - iii. risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
  - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare i mangimi destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

#### Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione<sup>6</sup> di:
  - i. ogni uso di prodotti fitosanitari<sup>7</sup>;
  - ii. risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

#### Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
  - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
  - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
  - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
  - iv. ufficialmente esenti da brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:

<sup>6</sup> Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

<sup>7</sup> Tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
  - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
  - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
  - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
  - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
  - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;
  - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
  - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

#### Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

#### Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda:

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione<sup>8</sup> di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
  - ii. uso di semente geneticamente modificata;

---

<sup>8</sup> Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

- iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, con opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.a *gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014* – viene controllato anche per il CGO10;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a. ii *assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito del CGO 5.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto del CGO 10.

**CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) - Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.**

#### **Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336”(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

#### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato.

#### **Descrizione degli impegni**



Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16/03/2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

1. divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
2. divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure - in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del d.lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico) - non sia rispettato il tempo di sospensione.

## II TEMA PRINCIPALE: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

### CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini - Articoli 3, 4 e 5

#### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti suinicoli.

#### Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA
- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
  - A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.
- B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
  - B.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento; per i nati ed i morti entro 30 giorni);
  - B.3 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN) comprensiva del totale di nascite e morti;

- B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni).

Movimentazione dei capi tramite Modello 4, riportante il numero dei capi, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, e comunicate/aggiornate in BDN entro 7 giorni dagli eventi. Gli allevatori che non aggiornano direttamente in BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

#### C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di identificazione individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

**CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 - Articoli 4 e 7**

#### Recepimento nazionale

- Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015);
- D.M. 28 giugno 2016, “Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»” (G.U. n. 205 del 2 settembre 2016);
- D.M. 18 luglio 2001. “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini»” (G.U. n. 205 del 4 settembre 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 31 gennaio 2002. “Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della Salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante: “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina” (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166);
- Nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD\_UO-P. “Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina”.

#### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato, con allevamenti bovini e/o bufalini.

#### Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN).
- A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall'evento).
- A.3 Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
  - o direttamente nella BDN con accesso qualificato nelle forme previste;
  - o tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
  - o avvalendosi del Servizio Veterinario della A.S.L.

**B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.
- B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliere. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000.
- B.3 Presenza di passaporto nei casi previsti dalla legge (capi destinati agli scambi comunitari).
- B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro trascrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

**C: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN**

- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale.
- C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita).
- C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi.
- C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marche dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

**D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA**

- D.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 Elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione).
- D.2 Decesso dell'animale in azienda: in caso di decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 48 ore.
- D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche

auricolari non ancora utilizzate. Il detentore deve annotare sul registro aziendale, entro lo stesso termine di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto dei capi.

**E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA**

- E.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.

**CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE - Articoli 3, 4 e 5**

**Recepimento nazionale**

- O.M. 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015), come prorogata da O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24 giugno 2017);
- D.M. 28 giugno 2016 recante: “Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»” (G.U. Serie Generale n. 205 del 2 settembre 2016);
- Circolare del Ministero della Salute del 28 luglio 2005 recante “Indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina (G.U. n. 180 del 4 agosto 2005)”.

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato, con allevamenti ovicaprini.

**Descrizione degli impegni**

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

**A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA IN BDN**

- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività (il Servizio Veterinario entro 7 giorni dalla richiesta registra l'azienda in BDN).
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - direttamente nella BDN con accesso qualificato nelle forme previste;
  - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
  - avvalendosi del Servizio Veterinario.
- A.3 Comunicazioni al Servizio Veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

**B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN**

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
- B.3 movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel Registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
- B.4 per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.5 corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazione in entrata e uscita);
- B.6 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari di identificazione dei capi;
- B.7 comunicazione/aggiornamento in BDN entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

**C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale [doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08] con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine), entro 6 mesi dalla nascita se non lasciano prima l'allevamento;
- C.4 per i capi nati a partire dal 1 gennaio 2010. Ogni singolo individuo deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di due mezzi di identificazione riportanti un identificativo univoco ed individuale. Uno dei due mezzi di identificazione deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altro di tipo convenzionale (marca auricolare o tatuaggio). Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale.

**III TEMA PRINCIPALE: MALATTIE DEGLI ANIMALI**

**CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - Articoli 7, 11, 12, 13 e 15**

**Recepimento nazionale**

- Decreto del Ministero della sanità 7 gennaio 2000, “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE)” (GU n. 59 dell’11/03/2000 S.O.) ss.mm.ii.

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato, con allevamenti.

**Descrizione degli impegni**

Devono essere rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

1. Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali.
2. Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001.
3. Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
4. Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata.
5. Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale”.
6. Obbligo di rispettare le condizioni per l’immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall’art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001.
7. Obbligo di rispettare le condizioni per l’immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall’art. 15 e dall’allegato VIII, capitolo B del Regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del reg. UE n. 999/2001, che stabiliscono deroghe a tali divieti.

**IV TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI**

**CGO 10 - Regolamento (CE) n. 1107/09 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE - Art. 55 (prima e seconda frase)**

**Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;

- D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. n. 165 del 18 luglio 2001 S.O. n. 190L) e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L70 del 16 marzo 2005);
- Decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 “Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva n. 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministero della Salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica”;
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. n. 202 del 30 agosto 2012 S.O. n. 177);
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»” (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014).

#### **Quadro normativo di recepimento regionale**

- DGR 1028 del 29 maggio 2015 contenente “Indicazioni operative per l'attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto, all'utilizzo e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari” (BUR n. 23 del 10 giugno 2015).

#### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato.

#### **Descrizione degli impegni**

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”.

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

1. possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n.150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza”;
2. disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
3. il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;

4. rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
5. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
6. presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Nel caso di ricorso a contoterzista, le aziende devono mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale dello/degli intervento/i da lui effettuato/i. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
  - o dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
  - o dalla BCAA3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
  - o dal CGO4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

---

### SETTORE 3: BENESSERE DEGLI ANIMALI

---



**I TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI****CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15 gennaio 2009, pag. 7) - Articoli 3 e 4****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato, con allevamenti bovini/bufalini.

**Descrizione degli impegni**

Le aziende che allevano vitelli, animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi, devono rispettare gli adempimenti e divieti contenuti nel Decreto legislativo n.126 del 7 luglio 2011:

Requisiti minimi di allevamento di vitelli

1. Nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.
2. Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.

I requisiti minimi di allevamento dei vitelli di cui alle precedenti punti 1 e 2 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli o ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

Condizioni relative all'allevamento di vitelli

3. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
4. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
5. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
6. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la

salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti. Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.

7. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.
8. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.
9. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a sé stesso senza difficoltà.
10. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 9.
11. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.
12. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.
13. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.

14. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.
15. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.
16. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.
17. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

**CGO 12 – Direttiva 2008/120/del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18 febbraio 2009, pag. 5) - Articoli 3 e 4**

**Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini” (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato, con allevamenti suinicoli.

**Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni:

Requisiti minimi generali per le aziende di animali appartenenti alla specie suina

1. Le aziende che allevano suini devono soddisfare contemporaneamente almeno i seguenti requisiti:
  - a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:
    - 1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;
    - 2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;
    - 3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;
    - 4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;
    - 5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;
    - 6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;
    - 7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;
  - b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scroffetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq; se i suini in questione sono allevati in gruppi di:

- 1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 per cento;
- 2) 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 per cento;
- c) le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:
  - 1) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla precedente lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 per cento alle aperture di scarico;
  - 2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo:
    - 2.1.) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:
      - 2.1.1.) 11 mm per i lattonzoli;
      - 2.1.2.) 14 mm per i suinetti;
      - 2.1.3.) 18 mm per i suini all'ingrasso;
      - 2.1.4.) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;
    - 2.2.) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di: 2.2.1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti; 2.2.2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
2. È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo.
3. Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
5. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Condizioni generali relative all'allevamento di suini", le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile di cui al punto 13 del medesimo paragrafo.
6. Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.
7. Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.
8. I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.
9. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

Condizioni generali relative all'allevamento di suini

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:

10. nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi;
11. i suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno;
12. i locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:
  - a) avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente;
  - b) riposare e alzarsi con movimenti normali;
  - c) vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie;
13. i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa comprometterne la salute e il benessere;
14. i pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile;
15. tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo;
16. a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente;
17. sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, ad eccezione:
  - a) di una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura, entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; delle zanne dei verri che possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza;
  - b) del mozzamento di una parte della coda;
  - c) della castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti;
  - d) dell'apposizione di un anello al naso, che è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.
18. il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle

condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

19. Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.

#### Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini

##### A. VERRI

20. I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq.
21. Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto deve essere libero da ostacoli.

##### B. SCROFE E SCROFETTE

22. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
23. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni ed esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.
24. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
25. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
26. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture, quali ad esempio apposite sbarre, destinate a proteggere i lattonzoli.

##### C. LATTONZOLI

27. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.
28. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
29. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.
30. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati. Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

##### D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

31. Quando i suini sono tenuti in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.
32. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. All'atto del mescolamento, i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.
33. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.
34. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e dietro prescrizione di un veterinario.

**CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8 agosto 1998, pag. 23) - Articolo 4**

**Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10, "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

**Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni:

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove

necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.

#### Registrazione

5. Il proprietario o il custode, ovvero il detentore degli animali, tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (abrogato e sostituito dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 (abrogato e sostituito dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali). Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

#### Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

#### Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

#### Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

#### Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto



di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

#### Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

#### Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre e oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

#### Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.
21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.
22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.

- a. Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:
  - per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
  - per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;
  - per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.
- b. L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.
- c. Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.

Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2005. A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

# **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

---

## **ALLEGATO 4**

### **ELENCO DEGLI OBBLIGHI RIGUARDANTI I REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

**(articolo n. 28, paragrafo 3 - “Pagamenti agro-climatico-ambientali” ed articolo n. 29, paragrafo 2 – “Agricoltura biologica” del regolamento (UE) n. 1305/2013; articolo n. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 “Pagamenti agroambientali”)**

### **Ambito di applicazione**

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari si applicano solo ai beneficiari che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali<sup>1</sup> e all'agricoltura biologica<sup>2</sup> ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28 (paragrafo 3) e dell'articolo 29 (paragrafo 2) del regolamento (CE) n. 1305/2013 e che sono **finanziati con i fondi relativi a tale programmazione.**

---

<sup>1</sup> [https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/MODULI/bandi\\_avvisi/archivio-PSR/0056-2017.html](https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/MODULI/bandi_avvisi/archivio-PSR/0056-2017.html)

<sup>2</sup> [https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/MODULI/bandi\\_avvisi/archivio-PSR/0050.html](https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/MODULI/bandi_avvisi/archivio-PSR/0050.html)

---

**FERTILIZZANTI**

---

**Normativa nazionale di riferimento**

- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
- Decreto 25 febbraio 2016 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato” (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), relativamente alla Zona Ordinaria;
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall’articolo 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

**Normativa regionale di riferimento**

- Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres.: “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma dazione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della legge regionale 17/2006” come modificato con DPRReg 21 luglio 2023, n. 0128/Pres. e con DPRReg 8 settembre 2023, n. 0150/Pres. (Regolamento Fertilizzanti Azotati, nel seguito RFA).

**Descrizione degli impegni**

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati medesime, nonché i requisiti relativi al contenimento dell’inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto 25 febbraio 2016, si distinguono le seguenti tipologie d’impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all’agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 28 e dell’art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013 e dell’art. 39 del regolamento CE n. 1698/2005 “Pagamenti agroambientali”:

1. *obblighi amministrativi, inerenti agli adempimenti comunicazione, piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione e registro delle fertilizzazioni azotate, come stabiliti dal RFA, artt. 22, 23, 24, 33, 34, nonché dal Decreto del Direttore del servizio valorizzazione qualità delle produzioni n° 20003/GRFVG del 04/05/2023, come modificato con decreti n. 32925/GRFVG del 13/07/2023, n. 20433/GRFVG del 30/04/2024 e n. 23776/GRFVG del 17/05/2024;*
2. *obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti d'allevamento, delle acque reflue e dei digestati, come stabiliti dal RFA, artt. 6, 7, 8, 11, 16, 29 e 31;*
3. *obblighi relativi al rispetto dei massimali per gli apporti d'azoto previsti, come stabiliti dal RFA, artt. 20, 21, 32 e Allegato B;*
4. *divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati, delle acque reflue, dei fertilizzanti commerciali e degli ammendanti, come stabiliti dal RFA, artt. 4, 5, 10, 14, 27, 28, 31 e 32.*

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d’acqua, conformemente alla BCAA 1 dell’allegato 1.

---

**PRODOTTI FITOSANITARI**

---

**Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14/12/2006 S.O. n. 96) e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177/L);
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012” (G.U. n. 35 del 12/02/2014).

**Descrizione degli impegni**

1. le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della direttiva 2009/128/CE, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi.

Pertanto, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi devono essere state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2. del D.M. 22 gennaio 2014 “Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 150, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

2. Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

3. gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del

bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del suddetto D.M. del 22 gennaio 2014;

4. dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati prima dell’entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e ss.mm.ii., sono ritenuti validi fino alla loro scadenza;
5. gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014. le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

24\_29\_1\_ADC\_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI\_1\_TESTO

## **Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli**

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30,  
della legge regionale 12/2009.

GN-1246/2024-presentato il-04/06/2024  
GN-1309/2024-presentato il-13/06/2024  
GN-1344/2024-presentato il-18/06/2024  
GN-1352/2024-presentato il-19/06/2024  
GN-1427/2024-presentato il-26/06/2024

GN-1439/2024-presentato il-26/06/2024  
GN-1440/2024-presentato il-26/06/2024  
GN-1441/2024-presentato il-26/06/2024  
GN-1465/2024-presentato il-28/06/2024  
GN-1471/2024-presentato il-28/06/2024

24\_29\_1\_ADC\_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI TRASPOSIZIONE\_1\_TESTO

## **Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli**

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1,  
della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-1286/2024-presentato il-10/06/2024  
GN-1289/2024-presentato il-10/06/2024  
GN-1304/2024-presentato il-12/06/2024  
GN-1335/2024-presentato il-17/06/2024  
GN-1359/2024-presentato il-20/06/2024  
GN-1399/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-1401/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-1404/2024-presentato il-24/06/2024

GN-1405/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-1419/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-1420/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-1423/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-1443/2024-presentato il-27/06/2024  
GN-1452/2024-presentato il-27/06/2024  
GN-1496/2024-presentato il-02/07/2024  
GN-1497/2024-presentato il-02/07/2024

24\_29\_1\_ADC\_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI\_1\_TESTO

## **Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia**

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30,  
della legge regionale 12/2009.

GN-176/2024-presentato il-31/01/2024  
GN-202/2024-presentato il-02/02/2024  
GN-403/2024-presentato il-07/03/2024  
GN-431/2024-presentato il-11/03/2024  
GN-462/2024-presentato il-15/03/2024  
GN-547/2024-presentato il-02/04/2024  
GN-592/2024-presentato il-09/04/2024  
GN-629/2024-presentato il-11/04/2024  
GN-672/2024-presentato il-18/04/2024  
GN-689/2024-presentato il-22/04/2024  
GN-704/2024-presentato il-23/04/2024  
GN-720/2024-presentato il-29/04/2024  
GN-734/2024-presentato il-30/04/2024  
GN-742/2024-presentato il-02/05/2024  
GN-761/2024-presentato il-06/05/2024  
GN-771/2024-presentato il-09/05/2024  
GN-777/2024-presentato il-10/05/2024

GN-778/2024-presentato il-10/05/2024  
GN-779/2024-presentato il-10/05/2024  
GN-780/2024-presentato il-10/05/2024  
GN-804/2024-presentato il-15/05/2024  
GN-843/2024-presentato il-22/05/2024  
GN-849/2024-presentato il-22/05/2024  
GN-853/2024-presentato il-23/05/2024  
GN-862/2024-presentato il-24/05/2024  
GN-863/2024-presentato il-24/05/2024  
GN-873/2024-presentato il-27/05/2024  
GN-876/2024-presentato il-28/05/2024  
GN-880/2024-presentato il-28/05/2024  
GN-889/2024-presentato il-29/05/2024  
GN-890/2024-presentato il-29/05/2024  
GN-891/2024-presentato il-29/05/2024  
GN-897/2024-presentato il-30/05/2024  
GN-898/2024-presentato il-30/05/2024



GN-899/2024-presentato il-31/05/2024  
GN-900/2024-presentato il-31/05/2024  
GN-905/2024-presentato il-31/05/2024  
GN-906/2024-presentato il-31/05/2024  
GN-914/2024-presentato il-03/06/2024  
GN-915/2024-presentato il-03/06/2024  
GN-917/2024-presentato il-03/06/2024  
GN-922/2024-presentato il-04/06/2024  
GN-923/2024-presentato il-04/06/2024  
GN-927/2024-presentato il-05/06/2024  
GN-933/2024-presentato il-05/06/2024  
GN-941/2024-presentato il-07/06/2024  
GN-942/2024-presentato il-07/06/2024  
GN-947/2024-presentato il-07/06/2024  
GN-948/2024-presentato il-07/06/2024  
GN-949/2024-presentato il-07/06/2024  
GN-957/2024-presentato il-11/06/2024  
GN-962/2024-presentato il-12/06/2024  
GN-965/2024-presentato il-12/06/2024  
GN-967/2024-presentato il-13/06/2024  
GN-968/2024-presentato il-13/06/2024  
GN-969/2024-presentato il-13/06/2024  
GN-970/2024-presentato il-13/06/2024  
GN-971/2024-presentato il-13/06/2024  
GN-972/2024-presentato il-13/06/2024  
GN-973/2024-presentato il-13/06/2024  
GN-978/2024-presentato il-14/06/2024

GN-979/2024-presentato il-14/06/2024  
GN-981/2024-presentato il-14/06/2024  
GN-984/2024-presentato il-14/06/2024  
GN-986/2024-presentato il-14/06/2024  
GN-988/2024-presentato il-17/06/2024  
GN-990/2024-presentato il-18/06/2024  
GN-991/2024-presentato il-18/06/2024  
GN-994/2024-presentato il-19/06/2024  
GN-996/2024-presentato il-19/06/2024  
GN-997/2024-presentato il-19/06/2024  
GN-1003/2024-presentato il-19/06/2024  
GN-1018/2024-presentato il-20/06/2024  
GN-1021/2024-presentato il-20/06/2024  
GN-1025/2024-presentato il-21/06/2024  
GN-1026/2024-presentato il-21/06/2024  
GN-1028/2024-presentato il-21/06/2024  
GN-1032/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-1033/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-1039/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-1040/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-1058/2024-presentato il-28/06/2024  
GN-1061/2024-presentato il-28/06/2024  
GN-1066/2024-presentato il-01/07/2024  
GN-1068/2024-presentato il-01/07/2024  
GN-1076/2024-presentato il-03/07/2024  
GN-1079/2024-presentato il-03/07/2024

24\_29\_1\_ADC\_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI TRASPOSIZIONE\_1\_TESTO

## **Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia**

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-68/2024-presentato il-16/01/2024  
GN-285/2024-presentato il-15/02/2024  
GN-338/2024-presentato il-27/02/2024  
GN-443/2024-presentato il-12/03/2024  
GN-500/2024-presentato il-26/03/2024  
GN-546/2024-presentato il-02/04/2024  
GN-573/2024-presentato il-04/04/2024  
GN-574/2024-presentato il-04/04/2024  
GN-583/2024-presentato il-05/04/2024  
GN-615/2024-presentato il-10/04/2024  
GN-621/2024-presentato il-11/04/2024  
GN-625/2024-presentato il-11/04/2024  
GN-683/2024-presentato il-19/04/2024

GN-685/2024-presentato il-19/04/2024  
GN-688/2024-presentato il-22/04/2024  
GN-700/2024-presentato il-23/04/2024  
GN-725/2024-presentato il-29/04/2024  
GN-726/2024-presentato il-29/04/2024  
GN-809/2024-presentato il-15/05/2024  
GN-819/2024-presentato il-17/05/2024  
GN-839/2024-presentato il-22/05/2024  
GN-902/2024-presentato il-31/05/2024  
GN-907/2024-presentato il-31/05/2024  
GN-937/2024-presentato il-06/06/2024  
GN-1034/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-1048/2024-presentato il-27/06/2024

24\_29\_1\_ADC\_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI\_1\_TESTO

## **Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo**

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-1213/2024-presentato il-30/04/2024  
GN-1616/2024-presentato il-17/06/2024  
GN-1631/2024-presentato il-18/06/2024  
GN-1664/2024-presentato il-21/06/2024  
GN-1685/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-1709/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-1710/2024-presentato il-25/06/2024

GN-1711/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-1712/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-1715/2024-presentato il-26/06/2024  
GN-1728/2024-presentato il-27/06/2024  
GN-1771/2024-presentato il-28/06/2024  
GN-1772/2024-presentato il-28/06/2024  
GN-1777/2024-presentato il-01/07/2024

24\_29\_1\_ADC\_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI\_TRASPOSIZIONE\_1\_TESTO

## **Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo**

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1,  
della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-1498/2024-presentato il -30/05/2024  
GN-1522/2024-presentato il-31/05/2024  
GN-1657/2024-presentato il-20/06/2024  
GN-1668/2024-presentato il-21/06/2024  
GN-1669/2024-presentato il-21/06/2024  
GN-1672/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-1673/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-1690/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-1692/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-1693/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-1695/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-1696/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-1697/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-1698/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-1704/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-1708/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-1716/2024-presentato il-26/06/2024  
GN-1717/2024-presentato il-26/06/2024  
GN-1718/2024-presentato il-26/06/2024  
GN-1719/2024-presentato il-26/06/2024  
GN-1720/2024-presentato il-26/06/2024  
GN-1721/2024-presentato il-26/06/2024  
GN-1722/2024-presentato il-26/06/2024

GN-1723/2024-presentato il-26/06/2024  
GN-1724/2024-presentato il-26/06/2024  
GN-1725/2024-presentato il-26/06/2024  
GN-1727/2024-presentato il-27/06/2024  
GN-1736/2024-presentato il-27/06/2024  
GN-1737/2024-presentato il-27/06/2024  
GN-1738/2024-presentato il-27/06/2024  
GN-1740/2024-presentato il-27/06/2024  
GN-1741/2024-presentato il-27/06/2024  
GN-1742/2024-presentato il-27/06/2024  
GN-1743/2024-presentato il-27/06/2024  
GN-1744/2024-presentato il-27/06/2024  
GN-1745/2024-presentato il-27/06/2024  
GN-1746/2024-presentato il-27/06/2024  
GN-1747/2024-presentato il-27/06/2024  
GN-1748/2024-presentato il-27/06/2024  
GN-1749/2024-presentato il-27/06/2024  
GN-1750/2024-presentato il-27/06/2024  
GN-1751/2024-presentato il-27/06/2024  
GN-1763/2024-presentato il-28/06/2024  
GN-1768/2024-presentato il-28/06/2024  
GN-1797/2024-presentato il-02/07/2024

24\_29\_1\_ADC\_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI\_1\_TESTO

## **Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone**

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30,  
della legge regionale 12/2009.

GN-2970/2024-presentato il-07/06/2024  
GN-3000/2024-presentato il-10/06/2024  
GN-3120/2024-presentato il-14/06/2024  
GN-3157/2024-presentato il-17/06/2024  
GN-3164/2024-presentato il-17/06/2024  
GN-3207/2024-presentato il-19/06/2024  
GN-3235/2024-presentato il-19/06/2024  
GN-3278/2024-presentato il-21/06/2024  
GN-3279/2024-presentato il-21/06/2024  
GN-3281/2024-presentato il-21/06/2024

GN-3282/2024-presentato il-21/06/2024  
GN-3283/2024-presentato il-21/06/2024  
GN-3284/2024-presentato il-21/06/2024  
GN-3285/2024-presentato il-21/06/2024  
GN-3286/2024-presentato il-21/06/2024  
GN-3287/2024-presentato il-21/06/2024  
GN-3307/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-3312/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-3313/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-3314/2024-presentato il-24/06/2024

GN-3315/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-3316/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-3320/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-3322/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-3323/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-3324/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-3325/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-3326/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-3327/2024-presentato il-24/06/2024  
GN-3341/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-3347/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-3349/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-3350/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-3353/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-3354/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-3356/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-3357/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-3358/2024-presentato il-25/06/2024

GN-3359/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-3360/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-3361/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-3362/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-3364/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-3365/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-3366/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-3367/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-3373/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-3374/2024-presentato il-26/06/2024  
GN-3376/2024-presentato il-26/06/2024  
GN-3378/2024-presentato il-26/06/2024  
GN-3382/2024-presentato il-26/06/2024  
GN-3387/2024-presentato il-26/06/2024  
GN-3389/2024-presentato il-26/06/2024  
GN-3402/2024-presentato il-27/06/2024  
GN-3407/2024-presentato il-27/06/2024  
GN-3408/2024-presentato il-27/06/2024

24\_29\_1\_ADC\_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI TRASPOSIZIONE\_1\_TESTO

## **Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone**

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1,  
della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-2944/2024-presentato il-06/06/2024  
GN-3052/2024-presentato il-12/06/2024  
GN-3121/2024-presentato il-14/06/2024  
GN-3123/2024-presentato il-14/06/2024  
GN-3124/2024-presentato il-14/06/2024  
GN-3125/2024-presentato il-14/06/2024  
GN-3126/2024-presentato il-14/06/2024  
GN-3127/2024-presentato il-14/06/2024  
GN-3128/2024-presentato il-14/06/2024  
GN-3129/2024-presentato il-14/06/2024  
GN-3152/2024-presentato il-17/06/2024  
GN-3159/2024-presentato il-17/06/2024  
GN-3160/2024-presentato il-17/06/2024  
GN-3161/2024-presentato il-17/06/2024

GN-3245/2024-presentato il-20/06/2024  
GN-3246/2024-presentato il-20/06/2024  
GN-3247/2024-presentato il-20/06/2024  
GN-3262/2024-presentato il-20/06/2024  
GN-3263/2024-presentato il-20/06/2024  
GN-3264/2024-presentato il-20/06/2024  
GN-3299/2024-presentato il-21/06/2024  
GN-3300/2024-presentato il-21/06/2024  
GN-3301/2024-presentato il-21/06/2024  
GN-3302/2024-presentato il-21/06/2024  
GN-3369/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-3370/2024-presentato il-25/06/2024  
GN-3371/2024-presentato il-25/06/2024

24\_29\_1\_ADC\_SEGR GEN UTTS\_1 COMP LF 3-2024 CHIARBOLA SUPERIORE\_1\_TESTO

## **Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste**

LR 11 agosto 2010 n. 15 - Completamento del libro fondiario  
del CC di di Trieste n. 03/COMP/2024.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla già frazione del cat.39 del C.C. di Chiarbola Superiore Città ed ora corrispondente alle p.c.n. 6587/2 ente urbano, p.c.n. 8719 strade fondiario e p.c.n. 8720 ente urbano del C.C. di Trieste.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20, con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data 17 luglio 2024.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario. Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto. Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO  
presso l'ufficio tavolare di Trieste:  
dott.ssa Giuliana Zorzetto

24\_29\_1\_ADC\_SEGR GEN UTTS\_1 COMP LF 4-2024 CHIARBOLA SUPERIORE\_1\_TESTO

## **Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste**

**LR 11 agosto 2010, n. 15 - Completamento del libro fondiario del CC di di Trieste n. 04/COMP/2024.**

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla già frazione del cat.8 e la frazione del cat.t. 251 del C.C. di Chiarbola Superiore Città ed ora corrispondenti alla p.c.n. 8842 ente urbano del C.C. di Trieste. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20, con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data 17 luglio 2024. Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario. Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto. Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO  
presso l'ufficio tavolare di Trieste:  
dott.ssa Giuliana Zorzetto

24\_29\_1\_RTT\_RIS AGR\_31939\_1\_TESTO

## **Decreto del Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 2 luglio 2024, n. 31939**

LR 01/2004, art. 7, comma 34. Correzione errore materiale deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2024, n. 955 recante "PSR 2014-2022 - Interventi 6.1.1 - Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori; 4.2.1 - Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli; 8.5.1 - Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali; 8.4.1 - Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali; 4.3.1 - Infrastrutture viarie; 16.5.1 - Approcci collettivi agro-climatico-ambientali. Modifiche ai Bandi."

### **IL DIRETTORE CENTRALE**

**VISTO** l'articolo 7, comma 34 della legge regionale 26 gennaio 2014, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2004), ai sensi del quale le correzioni di errori materiali e di inesattezze rilevate nel testo di deliberazioni della Giunta regionale, che non incidono sui contenuti sostanziali dell'atto, sono disposte con decreto del Direttore regionale competente;

**VISTE** le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- 16 dicembre 2022, n. 1967 con cui è stato approvato il bando per l'assegnazione del premio per i giovani agricoltori, intervento 6.1.1- relativamente all'annualità 2023;

- 20 giugno 2024, n. 955 con la quale è stato, tra l'altro, modificato il bando sopra citato;  
**ACCERTATO** che la lettera a) del punto 1. della predetta deliberazione 955/2024 reca un mero errore materiale, contenendo il riferimento all'annualità 2022 anziché a quella 2023, nonché richiamando la deliberazione 16 dicembre 2020, anziché la deliberazione 16 dicembre 2022, in contraddizione con quanto correttamente indicato nelle premesse alla medesima deliberazione;  
**RITENUTO** pertanto di effettuare le necessarie rettifiche, sostituendo alla lettera a) del punto 1. della deliberazione 20 giugno 2024, n. 955 le parole "annualità 2022" con le seguenti "annualità 2023" e le parole "16 dicembre 2020" con le seguenti "16 dicembre 2022";  
**VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 277, come da ultimo modificato;

#### DECRETA

- 1.** Ai sensi dell'articolo 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 alla deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2024, n. 955, sono apportate le seguenti correzioni materiali: alla lettera a) del punto 1. della deliberazione 20 giugno 2024, n. 955 le parole: "annualità 2022" sono sostituite con le seguenti: "annualità 2023" e le parole: "16 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "16 dicembre 2022".

Udine, 2 luglio 2024

URIZIO



## Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

24\_29\_3\_AVV\_ARBA 1 SRL PAS ARBA\_1\_020

### **Arba 1 Srl - Sonico (BS)**

Comune di Arba (PN). Procedura abilitativa semplificata ex art. 6 del DLgs. 3 marzo 2011, n. 28. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza 3.045 Kwp e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale da ubicarsi sui terreni catastalmente contraddistinti al fg. 8, mappali 362, 360, 274, 287, 276, 277, 329, 69, 357, 70, 73, 263, 74, 71, 72, 358, 145, 146 e 153.

Il proponente Alessandro Pietroboni legale rappresentante della Soc. Arba 1 Srl , Via Camiasco 1/C, 25048 Sonico (BS) - P.Iva e C.F04441240985,

#### **RENDE NOTO**

mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, che con protocollo comunale 26.01.2024 è stato attivato il procedimento PAS relativamente al progetto indicato in oggetto. Il Comune di Arba in data ha richiesto integrazioni, regolarmente consegnate al protocollo comunale il 31.01.2024;

Il Comune di Arba ha indetto la Conferenza di Servizi in modalità semplificata e asincrona, ai sensi dell'art. 14 comma 2 e art. 14-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. e l'ha conclusa con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico numero 124 del 08.03. 2024, determinando il parere favorevole alla realizzazione del progetto.

Tutta la documentazione inerente il procedimento di PAS è a disposizione presso il Comune di Arba .

Dal giorno della pubblicazione dell'istanza decorrono i termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni previsti per l'impugnazione del provvedimento ai sensi del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13.

Sonico, 8 luglio 2024

IL LEGALE RAPPRESENTATE:  
Alessandro Pietroboni

24\_29\_3\_AVV\_ARBA 1 SRL PAS ARBA\_2\_021

## **Arba 1 Srl - Sonico (BS)**

Comune di Arba (PN). Procedura abilitativa semplificata ex art. 6 del DLgs. 3 marzo 2011, n. 28. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza 5.026 Kwp e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale da ubicarsi sui terreni catastalmente contraddistinti al fg. 13, mappali 58, 60, 61, 121, 122, 130, 297, 298, 359, 361, 363, 300, 301, 285, 286, 62 e 356.

Il proponente Alessandro Pietroboni legale rappresentante della Soc. Arba 1 Srl , Via Camiasco 1/C, 25048 Sonico (BS) - P.Iva e C.F.04441240985,

### **RENDE NOTO**

mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, che il 2.01.2023 è stato attivato il procedimento PAS relativamente al progetto indicato in oggetto.

Il Comune di Arba in data 25.01.2023 ha chiesto integrazioni, regolarmente consegnate in data 17.07.2023 e successivamente il Comune di Arba ha richiesto nuove integrazioni il 2.08.2023, regolarmente integrate il 28.11.2023. Con tali integrazioni la procedura si è conclusa favorevolmente come attestato dal Comune di Arba in data 7 dicembre 2023, prot. 5656.

In data 29.11.2023 è stata presentata al protocollo del Comune di Arba, al numero 5488 la dichiarazione di cui al comma 4, art. 6bis del D.lgs. 3 marzo 2021 , n. 28 e s.m.i DILA, da parte del legale rappresentante della Soc. Arba 1 .

Tutta la documentazione inerente il procedimento di PAS è a disposizione presso il Comune di Arba .

Dal giorno della pubblicazione dell'istanza decorrono i termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni previsti per l'impugnazione del provvedimento ai sensi del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13.

Sonico, 8 luglio 2024

IL LEGALE RAPPRESENTATE:  
Alessandro Pietroboni

24\_29\_3\_AVV\_AZ TERR ATERUD BILANCIO 2023\_o\_INTESTAZIONE\_012

## **Azienda territoriale per l'edilizia residenziale - ATER - Udine**

Bilancio consuntivo esercizio 2023.

**BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2023**

approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 22/2024 del 30 maggio 2024

**STATO PATRIMONIALE**

	ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2022	
<b>ATTIVO</b>				
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	Euro		Euro	
B) IMMOBILIZZAZIONI:				
I° immobilizzazioni immateriali	Euro	2.219.828	Euro	2.599.440
II° immobilizzazioni materiali	Euro	308.214.633	Euro	298.733.537
III° immobilizzazioni finanziarie	Euro	12.016.963	Euro	12.281.947
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)</b>	<b>Euro</b>	<b>322.451.424</b>	<b>Euro</b>	<b>313.614.924</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I° Rimanenze	Euro	9.749	Euro	8.309
II° Crediti	Euro	20.168.872	Euro	22.122.732
III° Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	Euro		Euro	
IV° Disponibilità liquide	Euro	6.404.868	Euro	8.312.637
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)</b>	<b>Euro</b>	<b>26.583.489</b>	<b>Euro</b>	<b>30.443.678</b>
D) RATEI E RISCONTI	Euro	138.356	Euro	71.972
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>Euro</b>	<b>138.356</b>	<b>Euro</b>	<b>71.972</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)</b>	<b>Euro</b>	<b>349.173.269</b>	<b>Euro</b>	<b>344.130.574</b>
<b>PASSIVO</b>				
A) PATRIMONIO NETTO	Euro	589.474.901	Euro	281.527.534
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO A)</b>	<b>Euro</b>	<b>589.474.901</b>	<b>Euro</b>	<b>281.527.534</b>
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	Euro	5.901.609	Euro	7.518.465
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI B)</b>	<b>Euro</b>	<b>5.901.609</b>	<b>Euro</b>	<b>7.518.465</b>
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	Euro	861.560	Euro	898.642
<b>TOTALE TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORDINATO</b>	<b>Euro</b>	<b>861.560</b>	<b>Euro</b>	<b>898.642</b>
D) DEBITI				
1) obbligazioni	Euro		Euro	
2) obbligazioni convertibili	Euro		Euro	
3) debiti verso banche	Euro	11.329.672	Euro	11.970.000
4) debiti verso altri finanziatori	Euro	27.109.545	Euro	28.893.744
5) acconti	Euro	7.951.904	Euro	8.005.300
6) debiti verso fornitori	Euro	2.253.396	Euro	1.481.610
7) debiti rappresentati da titoli di credito	Euro		Euro	
8) debiti verso imprese controllate	Euro		Euro	
9) debiti verso imprese collegate	Euro		Euro	
10) debiti verso controllanti	Euro		Euro	
11) debiti tributari	Euro	687.553	Euro	353.925
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Euro	279.620	Euro	330.918
13) altri debiti	Euro	3.262.664	Euro	3.135.062
<b>TOTALE DEBITI D)</b>	<b>Euro</b>	<b>52.874.354</b>	<b>Euro</b>	<b>54.170.559</b>
E) RATEI E RISCONTI	Euro	60.845	Euro	15.374
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI E)</b>	<b>Euro</b>	<b>60.845</b>	<b>Euro</b>	<b>15.374</b>
<b>TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)</b>	<b>Euro</b>	<b>349.173.269</b>	<b>Euro</b>	<b>344.130.574</b>



## CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	Euro	12.803.514	Euro 13.003.440
2) variazioni delle rimanenze	Euro		Euro
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	Euro		Euro
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	Euro	753.891	Euro 742.908
5) altri ricavi e proventi	Euro	5.593.562	Euro 4.745.648
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	Euro	<u>19.150.967</u>	Euro <u>18.491.996</u>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Euro	265.028	Euro 196.241
7) per servizi	Euro	4.104.101	Euro 4.891.438
8) per godimento di beni di terzi	Euro	5.333	Euro
9) per il personale	Euro	6.312.335	Euro 6.238.477
10) ammortamenti e svalutazioni	Euro	4.636.064	Euro 4.346.642
11) variazioni delle rimanenze	Euro	-1.440	Euro -1.385
12) accantonamenti per rischi	Euro	23.000	Euro
13) altri accantonamenti	Euro	1.095.000	Euro 300.000
14) oneri diversi di gestione	Euro	2.393.081	Euro 1.987.217
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	Euro	<u>18.832.502</u>	Euro <u>17.958.630</u>
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	Euro	<u>318.465</u>	Euro <u>533.366</u>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi da partecipazione	Euro		Euro
16) altri proventi finanziari	Euro	834.762	Euro 219.183
17) interessi e altri oneri finanziari	Euro	782.727	Euro 259.510
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17)	Euro	<u>52.035</u>	Euro <u>-40.327</u>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) rivalutazioni	Euro		Euro
19) svalutazioni	Euro		Euro
TOT. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) D)	Euro		Euro
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	Euro	<u>370.500</u>	Euro <u>493.039</u>
22) imposte sul reddito dell'esercizio	Euro	<u>335.531</u>	Euro <u>455.756</u>
26) utile (perdita) dell'esercizio	Euro	<u>34.969</u>	Euro <u>37.283</u>

24\_29\_3\_AVV\_COM AMPEZZO 16 PRGC\_013

## Comune di Ampezzo (UD)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale: reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio della zona "Ex campo giochi" di via Laucjtit.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Visto l'art. 63 sexies c. 2 della Legge Regionale 23/02/2007 n. 5 ed s.m.i.;

#### RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2024, immediatamente esecutiva è stata adottata con riferimento all'art. 63 sexies, c. 1, lettera g), della L.r. 5/2007 e con le procedure stabilite dal medesimo art. 63 sexies, la variante di livello comunale n. 16 al Piano Regolatore Generale Comunale relativa alla Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio della zona "ex campo giochi" di via Laucjtit. Che la predetta deliberazione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Ampezzo, 4 luglio 2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA  
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA:  
Filippo Bearzi

24\_29\_3\_AVV\_COM COSEANO 50 PRGC\_015

## Comune di Coseano (UD)

Avviso di deposito relativo all'approvazione della variante n. 50 al Piano regolatore generale comunale.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 63 sexies della L.R. 5/07 nonché dell'art. 17 del D.P.Reg. 20/03/2008 n. 086/Pres. e successive modifiche ed integrazioni,

#### RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 26.06.2024 immediatamente eseguibile, è stata adottata la variante puntuale al Piano regolatore generale comunale n. 50.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4° del D.P.Reg. 20/03/2008 n. 086/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di approvazione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Coseano, 5 luglio 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  
arch. Andrea Gottardo

24\_29\_3\_AVV\_COM FLAIBANO 22 PRGC\_002

## Comune di Flaibano (UD)

### Avviso di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo. 63 sexies e s.m.i. della L.R. 5/2007,

#### RENDE NOTO

che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26/06/2024, è stata approvata la variante n. 22 al Piano Regolatore Generale Comunale.

Che la variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 sexies co.7 della L.R. 5/2007.

Flaibano, 2 luglio 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:  
ing. Vincenzo Montesano

24\_29\_3\_AVV\_COM MEDUNO 29 PRGC\_008

## Comune di Meduno (PN)

### Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

#### RENDE NOTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 sexies, della LR n. 5/2007, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 25 del 28.06.2024, immediatamente esecutiva, è stata adottata la Variante n. 29 al Piano Regolatore Generale Comunale, riguardante modifiche puntuali delle zone omogenee B.1 - Di saturazione dei vecchi nuclei, E.4 - Degli ambiti agricoli paesaggistici e di Verde privato di rispetto ambientale, per la realizzazione di una pista ciclo pedonale.

Per quanto disposto dal comma 2° dell'art. 63 sexies della LR n. 5/2007, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati sarà deposita presso la Segreteria Comunale, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque potrà presentare al Comune eventuali osservazioni.

Meduno, 2 luglio 2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:  
arch. Katia Durì

24\_29\_3\_AVV\_COM MUGGIA 41 PRGC\_001

## Comune di Muggia (TS)

### Avviso di deposito ai sensi dell'art. 11, comma 6-ter della LR 19/2009 relativo al Progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del DLgs. 36/2023 dell'opera pubblica denominata: "Opere di collegamento viario tra la costa e il centro di Muggia con allargamento della galleria" CUP H61B22001290002, comportante variante n. 41 al PRGC e variante n. 2 al PAC del centro storico.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI,  
SVILUPPO ENERGETICO ED ECOLOGIA AMBIENTALE,  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Visto l'art. 10 comma 2-bis della LR 19/2009  
Visto l'art. 11 comma 6 e seguenti della LR 19/2009

**RENDE NOTO**

che con determinazione n. 692 dd. 17.06.2024 è stata stabilito di avviare il procedimento e di indire una conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 14-bis della L. 241/1990, per l'approvazione, in forza del combinato disposto degli articoli 10 e 11 della LR 19/2009, del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D. Lgs. 36/2023 dell'opera pubblica denominata: "opere di collegamento viario tra la costa e il centro di Muggia con allargamento della galleria" CUP H61B22001290002 comportante variante n. 41 al PRGC e variante n. 2 PAC del Centro Storico.

Ai sensi dell'art. 10 comma 6-ter della LR 19/2009 il progetto e gli elaborati di variante saranno depositati presso gli uffici del servizio lavori pubblici per la durata di trenta giorni a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul BUR.

Ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990 nel periodo di deposito chiunque potrà presentare memorie scritte o documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Muggia, 24 giugno 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  
ing. Paolo De Tullio

24\_29\_3\_AVV\_COM PALAZZOLO DELLO STELLA VAR PAC VALDERIE\_014

## **Comune di Palazzolo dello Stella (UD)**

### **Avviso di adozione variante di assestamento al Piano attuativo comunale "Valderie 2".**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 25 della L.R. 23.02.2007, n. 5 e, s.m.i.

**RENDE NOTO**

- che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 51 del 04.07.2024, esecutiva a sensi di legge, è stata adottata la Variante di Assestamento al Piano Attuativo Comunale "Valderie 2";
- che l'atto deliberativo, unitamente agli elaborati relativi, verrà depositato presso la Sede Comunale per 30 (trenta) giorni, nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno di pubblicazione sul BUR;
- che, entro il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare osservazioni e opposizioni al documento in oggetto;
- che durante tutto il periodo di deposito, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso tramite l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti e nel sito web del Comune, nelle pagine Piano Regolatore e nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio.

Palazzolo dello Stella, 5 luglio 2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:  
arch. Agnese Presotto

24\_29\_3\_AVV\_COM PORDENONE PAC VIALE DANTE\_006

## **Comune di Pordenone**

### **Avviso di approvazione Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata in zona residenziale di rigenerazione morfologica sita in viale Dante nell' "Ambito 4 di viale Dante" e relativo schema di convenzione.**

**IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.**

Visto l'articolo 4 comma 7 "Disposizioni particolari per i P.R.P.C. di iniziativa privata" della L.R. n. 12 del 21.10.2008, "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)

**RENDE NOTO**

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24.06.2024, il Comune di Pordenone ha approvato "Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) di iniziativa privata in zona residenziale di rigenerazione morfologica sita in viale Dante nell' "ambito 4 di viale Dante" e relativo schema di convenzione".

IL FUNZIONARIO TECNICO  
INCARICATO DI P.O.:  
ing. Marco Toneguzzi

24\_29\_3\_AVV\_COM TARVISIO 91 PRGC\_018

**Comune di Tarvisio (UD)****Avviso di approvazione della variante n. 91 al PRGC di Tarvisio.****IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

Visto l'art. 63sexies, co. 7, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.,

**RENDE NOTO**

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 24/06/2024, esecutiva, è stata approvata la variante di livello comunale n. 91 al P.R.C.G. di Tarvisio, per la parte avente ad oggetto la riqualificazione dell'abitato di Fusine in Valromana, secondo le procedure previste dall'art. 63sexies della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.

Per quanto disposto dal comma 7 dell'art. 63sexies, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., la variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente avviso.

Tarvisio, 28 giugno 2024

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA:  
arch. Giuseppe Fasone

24\_29\_3\_AVV\_EDR UDINE PROG PONTE LEALE\_011

**Ente di decentramento regionale - EDR - Udine**

Avviso di avvenuta approvazione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi e di approvazione del progetto fattibilità tecnico economica - Costruzione nuovo ponte sul torrente Leale, SR UD 41 "di Forgaria" al progressivo km 17+300 in Comune di Trasaghis e manutenzione del ponte dell'Armistizio sul torrente Arzino al progressivo km 1+200 in Comune di Forgaria nel Friuli ex Intervento urgente di consolidamento del ponte a travata multipla sul torrente Leale, alla progr. Km 17+300 e ponte dell'Armistizio sul torrente Arzino alla progr. Km 1+200 in Comune di Trasaghis e Forgaria nel Friuli - codice PNRR03\_EDRUD.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Visto l'art. 10, commi 8 e 8 bis della L.R. 19/2009.

**RENDE NOTO**

che con decreto del Direttore Generale dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine n. 57 del 27.05.2024 è stata approvata la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 legge n.241/90 e s.m.i. e art. 14 co. 1 OCDPC n. 558/2018 ed approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di Costruzione nuovo ponte sul torrente Leale, SR UD 41 "di Forgaria" al progressivo km 17+300 in comune di Trasaghis e manutenzione del ponte dell'Armistizio sul torrente Arzino al progressivo km 1+200 in comune di Forgaria nel Friuli ex Intervento urgente di consolidamento del ponte a travata multipla sul torrente Leale, alla progr. Km 17+300 e ponte dell'Armistizio sul torrente Arzino alla progr. Km 1+200 in comune di Trasaghis e Forgaria nel Friuli - codice PNRR03\_EDRUD, che ai sensi del disposto dall'art. 10, commi 8 e 8 bis della L.R. 19/2009, produce effetto di variante allo strumento urbanistico, costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza.

Udine, 3 luglio 2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:  
ing. Lorena Zomero

24\_29\_3\_AVV\_EDR UDINE PROG TRASAGHIS\_010

**Ente di decentramento regionale - EDR - Udine**

Avviso di avvenuta approvazione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi e di approvazione del progetto esecutivo - SR UD 36 di Bordano - Mitigazione del rischio mediante esecuzione di barriere paramassi tra la progr. km 0+700 e km. 1+200 - Comune di Trasaghis - codice int. 814/21-D-edud-5399.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Visto l'art. 10, commi 8 e 8 bis della L.R. 19/2009.

**RENDE NOTO**

che con decreto del Direttore Generale dell'Ente di decentramento regionale di Udine n. 45 del 26/04/2024 è stata approvata la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i ed approvato il progetto esecutivo dell'intervento n. 814/21-D-edud-5399 - SR UD 36 di Bordano - Mitigazione del rischio mediante esecuzione di barriere paramassi tra la progr. km 0+700 e km. 1+200 - Comune di Trasaghis, che ai sensi del disposto dall'art. 10, commi 8 e 8 bis della L.R. 19/2009, produce effetto di variante allo strumento urbanistico, costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza.

Udine, 2 luglio 2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:  
ing. Mauro Tositti

24\_29\_3\_AVV\_LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA DECR ASSERV 14-2024 BRUGNERA\_003

**LTA - Livenza Tagliamento Acque Spa - Sesto al Reghena (PN)**

Lavori di estensione della rete fognaria in Comune di Brugnera - Eliminazione scarichi n. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 e 10. Determinazione urgente dell'indennità ed emanazione del decreto di asservimento ai sensi dell'art. 22 del DPR 8 giugno 2001 n. 327. Decreto del Direttore generale rep. n. 14 del 16 maggio 2024 (Estratto).

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con il De-

creto Rep. n. 14 del 16/05/2024 è stato pronunciato, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., l'asservimento degli immobili di seguito elencati:

Comune di Brugnera: CT: fgl 18 part. 157 da asservire per mq 68; Fadalti Ezio, prop. per 1/1;  
Comune di Brugnera: CF: fgl 23 part. 82 da asservire per mq 117; Piccinato Fanny, prop. per 1/4; Piccinato Germana, prop. per 1/4; Piccinato Giorgio, prop. per 1/2;  
Comune di Brugnera: CT: fgl 23 part.537 da asservire per mq 498; Maestro Laura, prop. per 1/4; Buldini Barbara, prop. 1/8; Buldini Beatrice, prop. 1/8; Scarpa Davide, prop. 1/4; Maestro Sandra, prop. 1/4;

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Portogruaro, 16 maggio 2024

IL DIRETTORE GENERALE:  
ing. Giancarlo De Carlo

24\_29\_3\_AVV\_OMNIA ENERGY 3 SRL PAS FONTANAFREDDA\_009

## **Omnia Energy 3 Srl - San Giorgio della Richinvelda (PN)**

Avviso di deposito autorizzazione ottenuta, relativa alla dichiarazione di Procedura abilitativa semplificata per gli impianti di produzione di energia, alimentati da fonte rinnovabile, ai sensi dell'art. 6 del DLgs. 28/2011 - PAS prot. 19084 del 10 novembre 2023 avente ad oggetto "Autorizzazione alla costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza pari a 1.111kWp, da realizzarsi nel Comune di Fontanafredda (PN)".

### **IL PROPONENTE**

Marson Luigi, in qualità di legale rappresentante della ditta Azzurra Srl con sede legale in Via Comunale di Camino 84, 31046 Oderzo (TV)  
VISTO l'art. 6 del D.lgs. 28/2011 e successive modifiche ed integrazioni,

### **RENDE NOTO**

mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, che è stata autorizzata dal Comune di Fontanafredda in data 10/11/2023, dopo deposito avvenuto in data 11/10/2023, con attestazione chiusura procedimento la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) identificata con n. protocollo 19084 del 10 novembre 2023 a seguito del decorso dei 30 giorni ai sensi dell' articolo 20 della legge 241/1990, per la realizzazione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza pari a 1.111kw, da realizzarsi nel Comune di Fontanafredda, catasto terreni, Mappali 494, 570 del foglio 24 e relative opere di connessione alla rete elettrica di proprietà di E-Distribuzione s.p.a. Ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del D.Lgs. 28/2011, la dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata viene pubblicata sul BUR affinché chiunque possa prenderne visione.

San Giorgio della Richinvelda, 3 luglio 2024

IL LEGALE RAPPRESENTANTE:  
Luigi Marson

24\_29\_3\_AVV\_OMNIA ENERGY 3 SRL PAS RIVIGNANO TEOR\_004

## **Omnia Energy 3 Srl - San Giorgio della Richinvelda (PN)**

Avviso di deposito autorizzazione ottenuta, relativa alla dichiarazione di Procedura abilitativa semplificata per gli impianti di produzione di energia, alimentati da fonte rinnovabile, ai sensi dell'art. 6 del DLgs. 28/2011 - PAS prot. /2023/F/166 del 6 no-

vembre 2023 avente ad oggetto “Autorizzazione alla costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica del tipo agro-voltaico di potenza pari a 999,92 kWp, da ubicarsi nel Comune di Rivignano Teor (UD), loc. Paluduz”.

#### IL PROPONENTE

Collovati Michele, in qualità di legale rappresentante della Società Semplice Agricola Collovati Giuseppe e C. con sede in Via Piave, snc 33061 Rivignano Teor (UD) loc. Paluduz  
VISTO l'art. 6 comma del D.lgs. 28/2011 e successive modifiche ed integrazioni,

#### RENDE NOTO

mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Friuli Venezia Giulia, che è stata autorizzata dal Comune di Rivignano Teor in data 03/12/2023 dopo deposito avvenuto in data 03/11/2023 la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) identificata con n. protocollo /2023/F/166 del 6 novembre 2023 con il decorso dei 30 giorni ai sensi dell' articolo 20 della legge 241/1990, per la realizzazione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica del tipo agro-voltaico di potenza pari a 999,92 kwp, da ubicarsi nel Comune di Rivignano Teor loc. Paluduz, catasto terreni, Mappali 89, 138, 151, 153, 149 e 155 del foglio 13 e relative opere di connessione alla rete elettrica di proprietà di E-Distribuzione s.p.a. Ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del D.Lgs. 28/2011, la dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata viene pubblicata sul BUR affinché chiunque possa prenderne visione

San Giorgio della Richinvelda, 11 giugno 2024

IL LEGALE RAPPRESENTANTE:  
Michele Collovati

24\_29\_3\_CNC\_ARCS GRAD 8 LOGOPEDISTA\_019

## Azienda regionale di coordinamento per la salute - ARCS - Udine

Graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, di n. 8 posti di Logopedista.

n. 8 posti di logopedista - bando prot. n. 1703 del 16/01/2024 - graduatorie dei vincitori approvate con decreto n. 121 del 30/05/2024

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale

Candidato	Punteggio Totale (/100)	Graduatoria
RESCA IRENE	76,308	1
GARLANT MARTINA	71,300	2
STECCO SOFIA	70,667	3
DE RE ESTER	66,900	4
SEVERI CHIARA	66,783	5
BONESSI ELISA	66,355	6
GIACOMELLO ANNA	66,282	7
CAPASSO CARMELA	66,250	8
PIZZOL ALESSIA	64,550	9
MATO DEJE	64,450	10
STEINWANDTER BENEDETTA	63,900	11
CATTO FRANCESCA	63,250	12
BONDAVALLI AGATA	62,772	13
VISENTIN ALICE	61,733	14
BARONCINI SARA	61,105	15
VERARDO FEDERICA	60,658	16
BORRELLI CATERINA	58,067	17
TURCHET MARTINA	57,900	18



BARBISIN ANNA	57,600	19
LOISOTTO MARTA	56,150	20
GOBBATO GIULIA	55,250	21

## Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

Candidato	Punteggio Totale (/100)	Graduatoria
CANTAGALLI MARTA	70,086	1
PERULLI CATERINA	70,071	2
RAVALICO ELENA	68,850	3
MARZOLLA ILARIA	67,251	4
DOMINUTTI DAMIANA	66,832	5
MARCORI ALICE	66,304	6
CAMERA FRANCESCA	66,130	7
FINOTTO VERONICA	65,278	8
PETRACHI LORENZO	65,233	9
TOSOLINI ANIKA	65,000	10
SAVRON ELEONORA	64,270	11
TRAMPUS BENEDETTA	63,950	12
MINCARELLI CHIARA	63,921	13
JOVANOVIC TEODORA	62,060	14
POROPAT PAOLA	62,025	15
VISINTIN ALESSIA	61,929	16
GARDONE CATERINA	57,450	17
BERANI ILARIA	56,700	18
SPECCHI MYRIAM	55,200	19
FIGEL CAROL	54,873	20
GRASSI CHIARA	54,208	21

## Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

Candidato	Punteggio Totale (/100)	Graduatoria
BENEDETTI VIOLA	73,717	1
PETRACCO ANDREA	71,000	2
GOTTARDO SARA	69,767	3
CASASOLA MONICA	68,833	4
TORRESAN ELISA	68,317	5
PALERMO DEBORA	68,099	6
PIVIDORI NICOLE	67,949	7
DANELON BEATRICE	66,933	8
CASASOLA ARIANNA	66,900	9
CEMULINI ELISABETTA	66,400	10
RONCO VALENTINA	65,950	11
SCHIOPPA SALVATORE	65,366	12
PAVONA GRETA	64,050	13
FACILE VALENTINA	63,933	14
PALAMARA MESIANO ANNAMARIA	63,100	15
BELLERATE LAURA	62,845	16
CLINAZ LAURA	62,700	17
DEL FRATE VERONICA	60,900	18
CALLIGARIS ALICE	58,896	19
DRIULINI NOEMI	58,650	20
MEROI ELENA	58,450	21

24\_29\_3\_CNC\_ARCS GRAD 14 TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA\_017

## Azienda regionale di coordinamento per la salute - ARCS - Udine

Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, di n.14 posti di tecnico sanitario di Radiologia medica.

n.14 posti di tecnico sanitario di radiologia medica - bando prot.n.1704 del 16/1/2024 - graduatoria dei vincitori approvata con decreto n.104 del 17/5/2024

### Azienda Sanitaria Friuli Occidentale

Candidati	Totale punti /100	Graduatoria
VITOBELLO MICHELE	63,400	1
COSENZA GIORGIA	58,600	2
DI MARZO DANIELE	55,872	3

### IRCCS "Centro di Riferimento Oncologico"

Candidati	Totale punti /100	Graduatoria
BATTISTELLA NICOLA	61,000	1
GASPAROTTO GAIA	59,200	2
VIGNANDO MARTINA	58,400	3

### Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

Candidati	Totale punti /100	Graduatoria
PITTON ROBERTA	79,120	1
GAETA DAVIDE	71,000	2
FRANZOT EMMA	62,100	3
CARLEVARIS MARTINA	58,100	4
PAONE DOVYDAS MATTEO	55,200	5
LEO ALESSANDRO	54,300	6
PEREZ FRANCESCO	53,850	7

### Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

Candidati	Totale punti /100	Graduatoria
TOLLER SIMONE	84,200	1
FERRO STEFANIA	77,200	2
PETENEL ESTER	73,400	3
MORO DEBORAH	66,050	4
MARCHETTI GABRIELE	65,000	5
SERVILLO GIORGIA	64,850	6
LIBERALI LARA	63,400	7
RIBAUDO KEISI	63,355	8
SACHET ALESSIA	58,400	9
FAIK RABAB	57,600	10
MENEGHETTI GIUSEPPE SIMONE	56,600	11
GAROFOLLO LORENZO	49,950	12

24\_29\_3\_CNC\_AS FO GRAD 2 DM MEDICINA TRASFUSIONALE\_005

**Azienda sanitaria "Friuli Occidentale" - Pordenone**

Graduatoria di merito di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici, disciplina Medicina trasfusionale.

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 483/1997, si rendono note le graduatorie e l'esito del:  
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti medici, disciplina Medicina trasfusionale, il cui esito è stato approvato con determina n. 609 del 01/07/2024:

2ª Graduatoria Medici Specializzandi

1	MICHELAZZI Alessio	p. 73,005/100
---	--------------------	---------------

IL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE UMANE:  
dott. Alessandro Faldon

24\_29\_3\_CNC\_ASU FC GRAD 3 DIRIGENTE VETERINARIO\_016

**Azienda sanitaria universitaria "Friuli Centrale" - ASU FC - Udine**

Graduatoria del concorso pubblico n. 62521 del 19 aprile 2024, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente veterinario Area dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 483/1997, si rendono note le graduatorie e gli esiti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente veterinario area dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, approvata con decreto del Direttore generale n. 719 del 03.07.2024

GRADUATORIA SPECIALIZZATI

POSIZIONE	NOMINATIVO	PUNTEGGIO
1	MENEGUZZO CHIARA	80,258
2	DE LUCIA ALESSIA	79,276
3	COCCO ALESSIA	78,986
4	SCAINI LORIS	76,520
5	VICARI VERONICA	65,411
6	CALORE ALESSANDRO	63,708
7	LEONE STEFANIA	63,397
8	BRUNO ANTONIO	63,039
9	IERACITANO ANTONELLA	62,677
10	CARFAGNA CLAUDIO	59,817
11	RIZZOTTO STELLA	59,462
12	FRANCO GRAZIA	59,004

GRADUATORIA SPECIALIZZANDI

POSIZIONE	NOMINATIVO	PUNTEGGIO
1	FILAFERRO ELETTRA	70,668
2	CASTELLI MARGHERITA MARIA	68,827
3	FRACASSO MARCO	68,416
4	URBANI RACHELE	66,597
5	GIUSTI GIULIA	66,000
6	ZANINI VALENTINA	64,171
7	ARMELLINI ALESSIA	61,918
8	GIROTTI CHIARA	61,008

POSIZIONE	NOMINATIVO	PUNTEGGIO
9	PEPE PAOLA	56,549

Sono dichiarati vincitori i dottori: MENEGUZZO CHIARA - DE LUCIA ALESSIA - COCCO ALESSIA

IL DIRETTORE:  
dott.ssa Rossella Tamburlini

24\_29\_3\_CNC\_ASU FC GRAD 5 DM MEDICINA D'EMERGENZA\_007

## Azienda sanitaria universitaria "Friuli Centrale" - ASU FC - Udine

Graduatoria del concorso pubblico n. 51482 del 2 aprile 2024, per titoli ed esami, a n. 5 posti di dirigente medico di Medicina d'emergenza-urgenza.

Ai sensi dell'art. 18, D.P.R. 483/1997, si rende nota la graduatoria e gli esiti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti di dirigente medico di Medicina d'emergenza-urgenza, approvata con decreto del Direttore generale n. 666 del 19.06.2024:

Graduatoria medici specialisti:

CANDIDATO	TOTALE (su p.100)	POSIZIONE
GIORDANO LAURA	89,547	1
GIACOMELLI IRENE	85,316	2
ZECCHI GIADA	69,050	3

Graduatoria medici specializzandi:

CANDIDATO	TOTALE (su p.100)	POSIZIONE
BURIANI NICOLA	71,215	1
REGENI ELENA	69,060	2
GASPAROTTO LUCA	67,000	3
TESTA NICOLETTA	65,215	4
CANNATA ALESSANDRA	59,000	5

Sono dichiarati vincitori i dottori Laura Giordano, Irene Giacomelli, Giada Zecchi, Nicola Buriani e Alessandra Cannata.

IL DIRETTORE:  
dott.ssa Rossella Tamburlini

24\_29\_3\_CNC\_ATT PROD PROC COMPAR INCAR PROF ASSISTENZA CABINOVIA\_1\_TESTO

## Direzione centrale attività produttive e turismo - Trieste

Avviso pubblico di procedura comparativa finalizzata al conferimento dell'incarico professionale di consulenza avente a oggetto l'attività di assistenza e verifica del progetto definitivo funiviario denominato "Cabinovia metropolitana Trieste - Porto Vecchio - Carso", finalizzata alla produzione della relazione tecnica preordinata al rilascio del parere tecnico di sicurezza, di cui all'art. 9 del DPRReg. 7 dicembre 2022, n. 0160/Pres., e, conseguentemente, del nulla osta tecnico di sicurezza, di cui al successivo art. 7, da parte dell'Autorità di sorveglianza.

Con decreto 4.07.2024, n. 32312/GRFVG, la Direzione centrale Attività produttive e turismo ha indetto una procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale per l'attività di consulenza e assistenza al rilascio del parere tecnico di sicurezza, di cui all'art. 9 del D.P.Reg. 07.12.2022, n. 0160/Pres., e, conseguentemente, del nulla osta tecnico di sicurezza di cui al successivo art. 7, nonché alla verifica della documentazione progettuale definitiva, di cui all'art. 31 della medesima fonte regolamentare, dell'opera denominata "Cabinovia metropolitana Trieste – Porto Vecchio – Carso".

#### **Articolo 1 – Finalità**

Il presente Avviso è finalizzato al conferimento di un incarico professionale per l'attività di consulenza e assistenza tecnico-amministrativa in favore della Direzione centrale Attività produttive e turismo, finalizzata alla produzione di una relazione tecnica preordinata al rilascio del parere tecnico di sicurezza e del nulla osta tecnico di cui, rispettivamente, agli artt. 9 e 7 del D.P.Reg. 160/2022 da parte dell'Autorità di sorveglianza, in merito al progetto definitivo funiviario denominato "Cabinovia metropolitana Trieste – Porto Vecchio – Carso".

#### **Articolo 2 – Oggetto e contenuti dell'incarico**

L'oggetto dell'incarico professionale comprende le prestazioni di assistenza tecnico-amministrativa in favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia finalizzata alla produzione di una relazione tecnica preordinata al rilascio del parere tecnico di sicurezza e del nulla osta tecnico di cui, rispettivamente, agli artt. 9 e 7 del D.P.Reg. 160/2022 da parte dell'Autorità di sorveglianza, in particolare le prestazioni a oggetto del presente Avviso prevedono il compimento delle seguenti attività:

- a) verifica della completezza, dell'accuratezza e della rispondenza alla normativa vigente, per i profili di competenza, della documentazione progettuale definitiva dell'opera di che trattasi, in qualità di Presidente della Commissione di valutazione all'uopo nominata;
- b) redazione di una relazione tecnica generale, in qualità di Presidente della Commissione di valutazione, riferita all'intero impianto che illustri, anche in forma schematica, le caratteristiche principali, oltre a riportare le specifiche costruttive dei suoi elementi costitutivi in relazione alle prestazioni previste; qualora vi siano richieste di scostamento dalla normativa vigente, discende la necessità di presentare argomentate giustificazioni circa gli scostamenti dalle disposizioni medesime ai sensi dei punti nn. 1.4 e 1.5 del Decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 giugno 2021, n. 172 recante *Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone*;
- c) assistenza all'attività istruttoria tesa al rilascio da parte dell'Autorità di sorveglianza del parere tecnico di sicurezza di cui all'art. 9 del D.P.Reg. 160/2022, il quale si fonderà primariamente sulle risultanze della succitata relazione tecnica e sui pareri recati in quest'ultima, dai quali il funzionario ingegnere incaricato potrà discostarsi;
- d) assistenza di carattere consulenziale finalizzata al rilascio da parte dell'Autorità di sorveglianza del nulla osta tecnico di sicurezza di cui all'art. 7 del D.P.Reg. 160/2022, preordinato all'approvazione del progetto definitivo – con particolare riferimento alla relazione tecnica generale di cui al successivo art. 32, comma

2, punto n. 1 –, nulla osta questo che si fonderà sulle risultanze del summenzionato parere tecnico di sicurezza e della relazione tecnica licenziata dalla Commissione di valutazione;

### **Articolo 3 – Natura e durata dell'incarico**

L'incarico di consulenza verrà conferito con contratto di libero professionista e la prestazione avrà una durata massima pari a 100 giorni naturali e consecutivi, a far data dalla sottoscrizione di suddetto contratto.

Nell'eventualità il candidato vincitore dichiara di prestare servizio presso una pubblica amministrazione, il contratto potrà essere stipulato previo nulla osta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

L'incarico verrà conferito con contratto di libero professionista. La prestazione sarà parametrata ad un impegno non inferiore alla durata necessaria all'espletamento delle suddette attività e comunque per un arco temporale complessivamente stimato non inferiore a 3 mesi, non in forma continuativa.

### **Articolo 4 – Compenso previsto per l'incarico**

Per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente avviso è previsto un compenso lordo pari a 6.090,24 euro – competenze assommanti 4.800,00 euro, cassa 4% pari a 192,00 euro e iva 22% di 1.098,24 euro –.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento delle note di pagamento e comunque non prima delle procedure di verifica del regolare svolgimento dei servizi richiesti.

Pertanto, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.

L'affidamento avverrà con decreto del Direttore centrale alle Attività produttive e turismo, il quale sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza.

### **Articolo 5 – Requisiti richiesti**

Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) elevata e specifica qualificazione, con riferimento alla tipologia di opera da realizzarsi, specializzazione e comprovata esperienza nel settore dei trasporti con impianti a fune;
- b) significativa esperienza nell'ambito delle infrastrutture di linea sia sotto il profilo tecnico-professionale, sia sotto il profilo della puntuale conoscenza della normativa di riferimento e della gestione amministrativa del procedimento, primariamente in qualità di collaudatore, valutatore di progettualità e controllore tecnico-funzionale;
- c) pregressa attività di consulenza e formazione nel settore oggetto della prestazione professionale;
- d) abilitazione professionale richiesta ovvero iscrizione all'ordine degli ingegneri;

- e) cittadinanza italiana o cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello stato italiano, che dovranno godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza e possedere tutti gli altri requisiti richiesti. I cittadini extracomunitari dovranno allegare idonea documentazione (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ex carta di soggiorno - o permesso di soggiorno) attestante la regolare presenza sul territorio italiano che permetta l'attività lavorativa prevista dall'avviso di selezione;
- f) godimento dei diritti civili e politici;
- g) non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di collaborazione con la Pubblica Amministrazione;
- h) essere nella condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi nei confronti dell'Amministrazione conferente l'incarico.

**I requisiti sopra riportati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di candidatura.**

#### **Articolo 6 – Modalità e termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione:
  - a) la domanda, redatta in carta semplice sull'apposito modello di cui all'*Allegato A* del presente Avviso, completa delle dichiarazioni ivi contenute, debitamente datata e sottoscritta, secondo una delle modalità individuate ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*, e dell'articolo 65, comma 1, lettere a) e c), e dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante *Codice dell'amministrazione digitale*;
  - b) dettagliato curriculum formativo-professionale datato e sottoscritto, compilato in conformità al modello europeo *Europass*, anche in considerazione dei successivi eventuali oneri di pubblicazione ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
  - c) l'informativa, debitamente compilata, datata e sottoscritta, per il trattamento dei dati personali, di cui all'*Allegato B* del presente Avviso.
2. Nel curriculum formativo-professionale dovranno essere puntualmente descritte, con particolare riferimento all'incarico in parola, tutte le informazioni necessarie all'attività valutativa, da cui si evincano i requisiti specifici richiesti e la capacità professionale così acquisiti, come indicato all'articolo 2 del presente Avviso, con chiara evidenza di tutte le esperienze e competenze pregresse in materia, nonché di ogni altro elemento ritenuto utile o necessario al fine di comprovare la coerenza della propria

qualificazione rispetto alle caratteristiche richieste. Trattandosi di candidatura altamente qualificata, dovrà pertanto essere fornito ogni utile elemento idoneo a comprovare la maturata esperienza acquisita nel settore.

3. La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e dovrà, alternativamente, essere:

- a) consegnata a mano presso la sede regionale, in via Sabbadini, n. 31, Udine, Ufficio protocollo, accompagnata dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
- b) trasmessa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, articolo 38, commi 1 e 2, nonché del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 65, comma 1, lettera *c) bis* (*Codice dell'amministrazione digitale*), dall'indirizzo di posta elettronica certificata personale del candidato, alla casella [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it);
- c) spedita, da un indirizzo di posta elettronica non certificata, all'indirizzo [economia@regione.fvg.it](mailto:economia@regione.fvg.it), qualora la documentazione sia stata sottoscritta dal candidato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, articolo 38, comma 2, nonché del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 65, comma 1, lettera *a)*, mediante una delle forme di cui all'articolo 20 del medesimo Decreto Legislativo 82/2005 ovvero sia con firma digitale, con altro tipo di firma elettronica qualificata ovvero con firma elettronica avanzata;
- d) oppure spedita, da un indirizzo di posta elettronica non certificata, all'indirizzo [economia@regione.fvg.it](mailto:economia@regione.fvg.it) accompagnata dalla copia del documento di identità del candidato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, articolo 38, commi 1 e 3, nonché del Decreto Legislativo 82/2005, articolo 65, comma 1, lettera *c)*, qualora la documentazione sia stata sottoscritta dal candidato con firma autografa.

Si rammenta che la spedizione da un indirizzo di posta elettronica non certificata non ha valore legale di raccomandata con ricevuta di ritorno, il candidato non ha pertanto un riscontro della spedizione e farà fede la data di ricezione nella casella di posta dell'Amministrazione regionale. In questo ultimo caso l'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso di smarrimento della comunicazione trasmessa.

4. L'Amministrazione regionale non assume altresì alcuna responsabilità nel caso di smarrimento di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

5. La pubblicazione del presente Avviso non comporta, per i soggetti che presentino la propria candidatura, alcun diritto a qualunque prestazione o rimborso da parte dell'Amministrazione regionale.

6. Con la presentazione della domanda, il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente avviso.



### Articolo 7 – Modalità di svolgimento della procedura comparativa

1. L'esame istruttorio sulle domande pervenute sarà curato dal Responsabile unico del procedimento della Direzione centrale Attività produttive e turismo.

La selezione degli aspiranti candidati verrà effettuata mediante l'esame comparativo dei curriculum formativi/professionali presentati, dal Direttore centrale della Direzione Attività produttive e turismo, il quale, successivamente alla data di scadenza dell'avviso, valuterà la relativa ammissibilità sulla base dei requisiti (generali e specifici) dichiarati dai candidati.

La valutazione dei curricula formativi/professionali verrà svolta attraverso i parametri sotto indicati:

	ELEMENTI	PUNTI
<b>1</b>	Curriculum formativo	<b>10 punti</b>
<b>2</b>	Curriculum professionale	<b>25 punti</b>
<b>3</b>	Esperienza professionale specifica nell'ambito dell'attività oggetto del presente avviso	<b>65 punti</b>
	<b>Totale</b>	<b>100 punti</b>

Ai fini del conferimento dell'incarico professionale è preliminarmente necessario ottenere un punteggio **non inferiore a 50 punti**.

2. La selezione verrà documentata in un apposito verbale e l'esito della procedura comparativa sarà reso noto mediante pubblicazione del decreto di affidamento dell'incarico consulenziale *de quo*.

Nell'esito sarà riportato l'elenco dei candidati che, nella valutazione comparativa, abbiano realizzato un punteggio complessivo **pari o superiore a 50 punti**;

3. Mediante un avviso per estratto sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, verranno altresì rese note la sospensione, la modifica o l'annullamento della procedura comparativa, di cui l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà.

4. La proposta di incarico sarà formulata al candidato che avrà realizzato il punteggio complessivo maggiore.

### Articolo 8 – Trattamento dei dati

1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

### **Articolo 9 – Pubblicità e informazioni**

1. Il presente *Avviso* sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Esso sarà, inoltre, reso disponibile sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) – sezione *Bandi e avvisi*.
2. Informazioni ulteriori sul presente *Avviso* potranno essere indirizzate alla Direzione centrale Attività produttive e Turismo, scrivendo a [economia@certeregione.fvg.it](mailto:economia@certeregione.fvg.it) oppure telefonando al recapito 0432/555787 (Responsabile dell'istruttoria: dott. Piermattia Baiutti).
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del "*Regolamento per il conferimento di incarichi*" il Responsabile del procedimento è il Direttore centrale della Direzione Attività Produttive e Turismo, dott. Massimo Giordano.

IL DIRETTORE CENTRALE:

dott. Massimo Giordano

**ALLEGATO A**

**Domanda di partecipazione alla procedura comparativa finalizzata al conferimento dell'incarico professionale di consulenza avente a oggetto l'attività di assistenza e verifica del progetto definitivo funiviario denominato "Cabinovia metropolitana Trieste – Porto Vecchio – Carso", finalizzata alla produzione della relazione tecnica preordinata al rilascio del nulla osta tecnico di cui all'art. 7 del D.P.Reg. 160/2022 da parte dell'Autorità di sorveglianza.**

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale Attività Produttive e Turismo  
via Trento n. 2  
**34132 TRIESTE**  
[economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di partecipare alla procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico come libero professionista per l'attività di consulenza e assistenza tecnico – amministrativa in favore della Direzione centrale Attività produttive e turismo, finalizzata alla produzione di una relazione tecnica preordinata al rilascio del parere tecnico di sicurezza e del nulla osta tecnico di cui, rispettivamente, agli artt. 9 e 7 del D.P.Reg. 160/2022 da parte dell'Autorità di sorveglianza, in merito al progetto definitivo funiviario denominato "Cabinovia metropolitana Trieste – Porto Vecchio – Carso", inerente all'Avviso pubblicato altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

**DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 46 del richiamato D.P.R. 445/2000

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della UE;
- di godere dei diritti civili e politici;

di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso, si allegano: 1. dettagliato *curriculum vitae*, elaborato utilizzando il formato per il curriculum europeo, datato e sottoscritto; 2. l'informativa, debitamente compilata, datata e sottoscritta, per il trattamento dei dati personali, di cui all'*Allegato C* all'Avviso; 3. copia fotostatica chiaramente leggibile di un documento di identità valido, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del summenzionato D.P.R. 445/2000, qualora la domanda sia sottoscritta con firma autografa e consegnata a mano presso l'Ufficio protocollo ovvero spedita da un indirizzo di posta elettronica non certificata.

Chiede, altresì, che ogni comunicazione relativa alla procedura sia inviata al seguente indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## ALLEGATO C

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**Direzione centrale Attività produttive e turismo**  
(Articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679)

L'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327), con sede in piazza Unità d'Italia, n. 1, 34121 Trieste, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - "General Data Protection Regulation" (in seguito "GDPR"), fornisce alla S.V. la seguente informativa, segnalando che i dati personali conferiti saranno trattati per le finalità e con le modalità di seguito descritte.

**1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è la Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito "Titolare"), nella persona del Presidente *pro tempore* (piazza dell'Unità d'Italia, n. 1, 34121 Trieste; tel.: 040 3773710; e-mail: [presidente@regione.fvg.it](mailto:presidente@regione.fvg.it); pec: [regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it](mailto:regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it)).

Il Responsabile della protezione dei dati ai sensi degli articoli 37 - 39 "GDPR" è raggiungibile al seguente indirizzo: piazza dell'Unità d'Italia, n. 1, 34121 Trieste (e-mail: [privacy@regione.fvg.it](mailto:privacy@regione.fvg.it) - pec: [privacy@certregione.fvg.it](mailto:privacy@certregione.fvg.it)).

**2. OGGETTO E FINALITA' DEL TRATTAMENTO**

Il Titolare tratta i dati personali trasmessi dalla S.V., recati nella domanda di partecipazione alla procedura comparativa *de quo* ovvero con eventuale ulteriore comunicazione. Sono dati personali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la partita iva, l'indirizzo privato completo nonché l'indicazione della sede di svolgimento della propria attività, i numeri di telefono e di cellulare, l'indirizzo di posta elettronica, il codice alfanumerico attribuito al documento d'identità o ad altro documento di riconoscimento, i codici di riferimento bancario e di pagamento ed ogni altro dato personale segnalato nel *curriculum vitae*, allegato alla domanda di iscrizione.

La raccolta dei dati è effettuata dalla Direzione centrale Attività produttive e turismo.

I dati personali della S.V. sono trattati per il compimento dell'istruttoria e adozione del provvedimento finale nel procedimento amministrativo finalizzato all'affidamento dell'incarico consulenziale a oggetto della presente procedura comparativa; in particolare, i dati personali della S.V. sono trattati (nella specie, conservati, estratti, consultati, usati, comunicati, messi a disposizione e trasmessi) al fine di valutare e selezionare il *curriculum*, adottare il decreto di affidamento e adempiere alle forme di pubblicità previste.

**3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

I dati dalla S.V. comunicati sono utilizzati per l'attività dell'Amministrazione regionale, in applicazione:

- del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, articolo 7 (*Gestione delle risorse umane*), commi 6 e 6 bis;
- della Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 recante *Disposizioni in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale*, articolo 1, comma 2, articolo 26 (*Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia*);
- della Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 recante *Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007*, articolo 15 (*Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili*), commi 15, 16, 18, 20 e 21;
- del D.P.Reg del 30 novembre 2009, n. 331/Pres. recante *Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale*;
- del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, articolo 15 (*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza*);
- della Deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2020, n. 1794, avente a oggetto "LR 9/2009, art. 20, comma 5, Dodicesimo programma formativo polizia locale 2021. Approvazione".

**4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, numero 2), del "GDPR" e cioè: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modificazione, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione; raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione dei dati. In relazione alle finalità descritte al paragrafo 2

della presente informativa, i suoi dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. I dati personali non sono sottoposti a decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (compresa la profilazione), produttivo di effetti giuridici che la riguardino o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Direzione centrale Attività produttive e turismo, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, "GDPR", nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, limitazione delle finalità, pertinenza dei dati rispetto alle finalità per le quali sono trattati, nonché dei principi di minimizzazione, esattezza, aggiornamento e sicurezza dei dati personali. Sulla base del principio di "limitazione della conservazione" di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), "GDPR", il Titolare conserva i dati personali per un tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e trattati (gestione dei procedimenti amministrativi e delle correlate attività, come descritte al punto 2 della presente informativa e ai sensi della normativa sopra richiamata: Decreto Legislativo 165/2001, articolo 7, commi 6 e 6 bis; Legge regionale 12/2009, articolo 15, commi 15, 16, 18 e 20; D.P.Reg 331/2009; Decreto Legislativo 33/2013, n. 33, articolo 15), fatti salvi ulteriori obblighi di legge (inerenti ai controlli previsti dalla normativa) e, comunque, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, non oltre il tempo massimo quindicennale (decorrente dal passaggio del fascicolo e della relativa documentazione dall'archivio corrente all'archivio di deposito), previsto per le operazioni di scarto dei documenti, ai sensi del D.P.G.R. 4 ottobre 1999, n. 309/Pres., articolo 18, comma 4.

#### **5. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare.

#### **6. DESTINATARI DEI DATI**

Il Titolare comunica, a richiesta, i dati della S.V. ad organismi di vigilanza e autorità pubbliche, nonché ai soggetti ai quali la comunicazione è consentita per legge per l'espletamento delle finalità istituzionali della Direzione centrale Attività produttive e turismo.

Senza necessità del consenso della S.V., la Direzione centrale Attività produttive e turismo ha diritto di ricevere i dati della S.V. da soggetti terzi che collaborano per le finalità istituzionali dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia.

Qualora, a seguito di procedura comparativa, il titolare dei dati risulti affidatario dell'incarico di consulenza in parola, i dati personali medesimi saranno pubblicati anche per soddisfare le esigenze dell'amministrazione trasparente disciplinate dalla legge, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati.

#### **7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI**

Per garantire un trattamento corretto e trasparente, il "Titolare" La informa, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), "GDPR", che il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura comparativa di che trattasi. Il mancato conferimento dei dati richiesti dalle leggi e dai regolamenti, necessari all'espletamento del procedimento, comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura comparativa *de quo*.

#### **8. TRASFERIMENTO DATI**

Non è previsto il trasferimento dei dati all'esterno.

#### **9. MISURE DI SICUREZZA**

I dati personali sono conosciuti dai dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per ragioni di servizio.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici e della conservazione elettronica dei dati è INSIEL S.p.A. con sede in via San Francesco, n. 43, 34133 Trieste (tel.: 040 3737111; e-mail: [responsabile.trattamento@insiel.it](mailto:responsabile.trattamento@insiel.it)).

#### **10. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Per garantire un trattamento corretto e trasparente, il "Titolare" La informa, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, "GDPR", che, nella sua qualità di interessato, la S.V. ha i diritti previsti dall'articolo 15 "GDPR"; in particolare, ha il diritto di ottenere, dal "Titolare", la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguarda e, in tal caso, il diritto di ottenere l'accesso ai propri dati e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;

- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere, al titolare del trattamento, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

La S.V. ha, quindi, con le modalità consentite dalla legge, i seguenti diritti: a) diritto di ottenere dal "Titolare" la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano, senza ingiustificato ritardo e diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16 "GDPR"); b) diritto di ottenere dal "Titolare" la cancellazione dei dati personali ("diritto all'oblio"), senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano dei motivi previsti dalla normativa (articolo 17 "GDPR"); c) diritto di ottenere dal "Titolare" la limitazione del trattamento dei dati qualora ricorra una delle ipotesi previste dalla normativa (articolo 18 "GDPR"); d) diritto di ottenere che le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) siano portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato (articolo 19 "GDPR"); e) diritto alla portabilità dei dati ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano forniti al "Titolare" e il diritto di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del "Titolare" cui li ha forniti (articolo 20 "GDPR"); f) diritto di opposizione, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che il "Titolare" dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato (articolo 21 "GDPR"); g) ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (articolo 77 "GDPR"): in Italia, al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 141 - 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, de/27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (CODICE DELLA PRIVACY), con sede in piazza Venezia, n. 11 - 00187 Roma.

#### 11. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

In qualsiasi momento, la S.V. può esercitare i suoi diritti inviando:

- una raccomandata a/r alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, : piazza dell'Unità d'Italia, n. 1, 34121 Trieste;
- una e-mail all'indirizzo [privacy@regione.fvg.it](mailto:privacy@regione.fvg.it)
- una pec all'indirizzo [privacy@certregione.fvg.it](mailto:privacy@certregione.fvg.it)

#### Per presa visione

A norma dell'articolo 7 "GDPR", il/la sottoscritto/a

\_\_\_\_\_

(nome, cognome, luogo e data di nascita)

firmando la presente nota informativa, dichiara di aver letto il contenuto della medesima, conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 13 "GDPR", con diritto di ricevere copia, a richiesta.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**PARTE I-II-III (fascicolo unico)**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA  
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste  
Tel. +39 040 377.3607  
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI  
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste  
Tel. +39 040 377.2016  
e-mail: [logistica@regione.fvg.it](mailto:logistica@regione.fvg.it)  
[logistica@certregione.fvg.it](mailto:logistica@certregione.fvg.it)



## PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

### INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata;
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente applicando le sottoriportate tariffe per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

### FASCICOLI

#### PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate.

A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -

CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

E-MAIL: [logistica@regione.fvg.it](mailto:logistica@regione.fvg.it)

[logistica@certregione.fvg.it](mailto:logistica@certregione.fvg.it)

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste**

**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrare eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile  
ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione  
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -  
Struttura stabile gestione delle attività di elaborazione e stampa pubblicazioni interne ed esterne per l'amministrazione regionale e per il consiglio regionale non riguardanti i lavori d'aula